



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN
"Comparazione giuridica e storico-giuridica"

CICLO XXII

COORDINATORE Prof. Diego Arrigo Manfredini

LA VITTIMA NEL SISTEMA PENALE

Settore Scientifico Disciplinare IUS/17

Dottorando

Dott. Venturoli Marco

Tutore

Prof. Bernardi Alessandro

Anni 2007/2009

INDICE

Introduzione	5
--------------------	---

CAPITOLO I

LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA E L'ABBANDONO DI UN GARANTISMO A SENSO UNICO

1. La vittima: Problemi definitivi	9
2. La lunga indifferenza nei confronti della vittima del reato e la sua "riscoperta" da parte della Scuola Positiva	14
3. La nascita della vittimologia	19
4. Le diverse fasi storiche della vittimologia: dallo studio della vittima con esclusivo riferimento alle cause della criminalità allo studio della vittima come destinataria di una specifica politica criminale di tutela	25
5. Il dibattito sulla dimensione autonomista della vittimologia	36
6. La rilevanza della vittima negli altri settori delle scienze criminali	45
7. La "vittimodogmatica"	47

CAPITOLO II

VITTIMIZZAZIONE E MODELLI DI TUTELA

1. La sofferenza della vittima del reato: vittimizzazione primaria, neutralizzazione e vittimizzazione secondaria	55
2. Modelli di tutela <i>ex ante</i> : sistema punitivo, sistema terapeutico, sistema preventivo.....	59
3. Modelli di tutela <i>ex post</i> : partecipazione processuale, attività risarcitoria e attività assistenziale	65
4. Osservazioni conclusive.....	75

CAPITOLO III

LA TUTELA DELLA VITTIMA NEL SISTEMA DELLE FONTI INTERNAZIONALI

1. Premessa.....	77
2. La vittima nelle fonti dell'Onu.....	78
3. La vittima nelle fonti europee	83
3.1. Le fonti del Consiglio d'Europa	84
3.2. Le fonti dell'Unione europea.....	95
4. Vittima e Corti penali internazionali.....	110

CAPITOLO IV

LA RILEVANZA DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL SISTEMA PENALE ITALIANO

1. La tutela della vittima nella Costituzione	117
2. Il ruolo dell'offeso nel diritto penale sostanziale.....	119
3. La rilevanza della persona offesa nel diritto processuale penale	131
3.1 La valorizzazione del ruolo dell'offeso nel codice di procedura penale del 1988.....	133
3.2. La vanificazione del ruolo dell'offeso nei procedimenti speciali.....	138
3.3. La massima valorizzazione del ruolo dell'offeso nel procedimento penale davanti al giudice di pace.....	141
4. La protezione della vittima c.d. vulnerabile.....	143
5. Osservazioni conclusive.....	150

CAPITOLO V

GLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVO-CONCILIATIVA COME MEZZI PER VALORIZZARE IL RUOLO DELLA VITTIMA.

1. Il risarcimento del danno da reato: natura e funzioni.....	153
2. Il risarcimento del danno in una prospettiva "premiale" e "clemenziale"	157

3. Il risarcimento del danno quale causa estintiva del reato. Verso un sistema penale a triplo binario?.....	160
3.1. Il risarcimento “estintivo” nell’esperienza anglosassone, austriaca e tedesca. Cenni	163
3.2. La riparazione “estintiva” nella legislazione italiana.	167
3.2.1. La riparazione “estintiva” entra nel codice Rocco.....	172
4. La mediazione penale.....	173
4.1. Il ruolo ancora marginale della mediazione penale nell’ordinamento italiano.....	177
4.2. Uno sguardo sull’attività dei principali uffici di mediazione penale esistenti in Italia	185
5. Rilievi in margine alla giustizia riparativo-conciliativa.....	188
6. I fondi pubblici di riparazione delle vittime nell’esperienza italiana.....	192

CAPITOLO VI

LA VITTIMA DEL REATO E’ ANCORA DIMENTICATA?

1. I servizi di assistenza alle vittime.....	199
2. Prospettive di riforma.....	201
3. Osservazioni conclusive.....	207
Bibliografia	213
Abstract.....	233

INTRODUZIONE

La vittima del reato occupa un ruolo da protagonista nella società contemporanea e per rendersene conto è sufficiente sfogliare le pagine di un quotidiano o guardare un telegiornale.

Più precisamente, l'interesse dei *mass media* non è indifferentemente rivolto a ogni tipo di vittima, ma si focalizza su quelle categorie di vittime più idonee a catalizzare la "simpatia" del pubblico: infatti, il lettore o telespettatore, se possiede le caratteristiche della vittima in questione, si identifica con quest'ultima, esprimendo la propria solidarietà e vicinanza. Il giornalista, vestendo i panni dello psicologo o del criminologo, incita la vittima (o i prossimi congiunti se essa è venuta meno per effetto del reato) ad esprimere le proprie sensazioni ed i propri stati d'animo, dando così luogo ad una "spettacolarizzazione" della disgrazia subita. Al riguardo, basti pensare ai fatti della c.d. criminalità di strada (furti, rapine, danneggiamenti, reati connessi alla circolazione stradale, ecc.), che desta un particolare allarme sociale poiché idonea a colpire chiunque, ovvero ai fatti di cronaca nera che hanno segnato la recente storia criminale italiana. Per contro, in relazione alle vittime di altri reati (ad esempio, reati economici, frodi nei consumi, ecc.) si riscontra un minor interesse da parte dei mezzi di informazione (che si esprime perlopiù nella semplice narrazione della vicenda), anche alla luce del fatto che il disvalore di questi episodi non viene a volte percepito dai cittadini, che li considerano accadimenti a loro molto lontani.

Tale azione dei mezzi di comunicazione in relazione agli episodi delittuosi maggiormente considerati finisce a volte per produrre risultati aberranti: si sono infatti verificati casi in cui le vittime sono diventate attori mediatici delle proprie disgrazie, acquisendo in tal modo una certa notorietà.

Orbene, si può affermare che la vittima del reato – o, meglio, la vittima dei fatti penalmente rilevanti capaci di attrarre in misura maggiore l'attenzione del pubblico – è da un punto di vista mediatico sicuramente "sovraesposta".

Assodato ciò, sorge spontaneo domandarsi se l'interesse mostrato nei confronti di tale soggetto dalla stampa e dal pubblico trovi un adeguato riscontro in ambito politico e giuridico.

Al riguardo, si può dire che la vittima del reato si è trovata per secoli nell'oblio più completo da parte dei cultori delle scienze tanto politiche quanto giuridico-penali.

La vittima è stata a lungo un mero testimone – un semplice “paziente”, come la definì Carnelutti – a cui non veniva riservato né alcun interesse da parte della dottrina, né alcuna tutela all'interno e all'esterno del processo penale.

Solo negli ultimi decenni si è avviata una riflessione sistematica in merito alla vittima del reato, in una prospettiva interdisciplinare, funzionale all'individuazione e all'attuazione di idonei mezzi di prevenzione della vittimizzazione e di tutela della vittima.

Tale riflessione continua però ad essere ostacolata dall'esistenza di un pregiudizio, ormai radicato, in base al quale essere “dalla parte della vittima” significa necessariamente essere “contro il reo”; pregiudizio nato a seguito del fatto che gli appartenenti alla Scuola Positiva – i primi ad occuparsi di tale tematica – ritenevano che la tutela della vittima dovesse realizzarsi attraverso politiche criminali di difesa sociale a carattere spiccatamente preventivo-repressivo. Si tratta di un'idea che – come si vedrà nel corso del lavoro – ha suscitato notevole successo ed il cui radicamento anche attuale continua a far sollevare – in un certo senso, giustamente – perplessità ogniqualvolta si voglia affrontare la tematica della vittima.

Partendo da tali premesse, il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di “fotografare” la situazione della vittima nel sistema penale italiano, al fine di verificare il ruolo da essa ricoperto, nonché la tutela ad essa riservata sia sotto un profilo sostanziale sia sotto un profilo processuale. Tutto ciò con l'intento di vedere se la vittima sia ancora da un punto di vista legislativo “sottoesposta”, ovvero se le modalità con cui essa trova riconoscimento debbano ritenersi soddisfacenti anche alla luce delle indicazioni contenute negli ormai numerosi testi sovranazionali emanati in materia.

Per realizzare tale obiettivo, si è seguito un tracciato che può essere idealmente diviso in tre parti.

Una prima parte (capitoli I e II), in cui, dopo aver ripercorso brevemente le vicende che hanno portato alla “riscoperta” della vittima nell’ambito della criminologia, si vuole dimostrare come lo studio complessivo della vittima rilevi in relazione a tutti i settori delle scienze criminali, ed in particolare, in rapporto alla politica criminale e alla legislazione penale, al fine di individuare mezzi di tutela *ex ante* ed *ex post* nei confronti di tale soggetto.

Una seconda parte (capitoli III, IV e V), volta a descrivere il ruolo e la tutela della vittima nell’ambito del diritto positivo, con riferimento tanto alle fonti normative sovranazionali quanto alle fonti nazionali di diritto penale sostanziale e processuale. In relazione alle norme interne si cerca poi di valutare se esse siano o meno rispondenti alle indicazioni contenute nei succitati testi sovranazionali; ed un particolare riguardo viene riservato a quel nuovo modello di giustizia riparativo-conciliativa, che si mostra nel contempo sensibile alle esigenze della persona offesa dal reato ed idoneo all’affermazione di un diritto penale minimo.

Una terza parte (capitolo VI), infine, ove si cerca di tracciare un bilancio circa la situazione della vittima nel sistema penale italiano, per poi avanzare eventuali proposte *de jure condendo*, anche alla luce dei progetti di riforma legislativa in materia di protezione della vittima che si sono succeduti nel tempo senza però giungere ad attuazione.

CAPITOLO I

LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA E L'ABBANDONO DI UN GARANTISMO A SENSO UNICO

Sommario: 1. La vittima: problemi definitivi; - 2. La lunga indifferenza nei confronti della vittima del reato e la sua "riscoperta" da parte della Scuola Positiva, - 3. La nascita della vittimologia; - 4. Le diverse fasi storiche della vittimologia: dallo studio della vittima con esclusivo riferimento alle cause della criminalità allo studio della vittima come destinataria di una specifica politica criminale di tutela; - 5. Il dibattito sulla dimensione autonomista della vittimologia; - 6. La rilevanza della vittima negli altri settori delle scienze criminali; - 7. La "vittimodogmatica".

1. La vittima: Problemi definitivi.

Con il vocabolo vittima – di incerta origine etimologica¹– si fa riferimento ad un concetto molto antico, in quanto connesso con la pratica del sacrificio e proprio di ogni cultura, anche se ha costituito per secoli oggetto di scarse attenzioni tanto a livello politico-legislativo quanto a livello scientifico. Si tratta di un concetto multidisciplinare, potendo essere trattato sotto profili diversi, come, ad esempio, quello antropologico, sociologico, psicologico, giuridico, criminologico, ecc. Tuttavia, nell'ambito del presente lavoro, si concentrerà l'attenzione sul tema della vittima sotto il profilo giuridico, e, in particolar modo, della vittima del reato, tralasciando invece le vittime di fatti penalmente irrilevanti (come ad esempio quelle di calamità naturali), anche se spesso questi ultimi (si pensi, per

¹ Infatti non si sa di preciso se detto termine sia di origine latina ovvero sia stato trasmesso dall'etrusco al latino; sull'origine del termine vittima si veda, *amplius*, B. ZANOBIO, *La vittima nella storia*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Riponti, Milano, 1995, p. 2 ss.

esempio, a disastri causati da calamità naturali) provocano danni proprio a causa di comportamenti penalmente rilevanti dell'uomo, che non ha da parte sua impedito il verificarsi di tali fatti, ovvero non ne ha attenuato le conseguenze dannose.

Si deve innanzitutto ricordare che, nell'ordinamento italiano, il termine vittima non viene mai utilizzato né dal codice penale né da quello di procedura penale, dove compaiono altre espressioni, quali "l'offeso" (art. 70 n. 2, c.p.), "la persona offesa" (art. 92 e 122, comma 3, c.p.p.), oppure "la persona offesa dal reato" (artt. 120 c.p. e 90 c.p.p.)².

Tale vocabolo non viene impiegato nemmeno dalla dottrina penalistica, la quale parla di soggetto passivo del reato, con cui fa riferimento al titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata ed offeso dalla condotta criminosa³.

Il soggetto passivo è di regola coincidente con l'oggetto materiale del reato, ma può non esserlo: si pensi, ad esempio, al furto di cui all'art. 624 c.p., dove oggetto materiale è la cosa mobile altrui, mentre il soggetto passivo è il titolare del diritto di proprietà o di godimento sulla succitata cosa mobile.

Nelle norme del codice di procedura penale, accanto alla persona offesa dal reato, compare poi il danneggiato da reato, rappresentato da colui che riceve un danno – patrimoniale o non patrimoniale – da un fatto penalmente rilevante e che può coincidere o meno con il soggetto passivo (nell'omicidio il soggetto passivo/persona offesa è l'ucciso, mentre danneggiati possono essere anche i prossimi congiunti dell'ucciso; oppure nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato è chi ha subito il danno cagionato dal falso, mentre la persona offesa è solo la Pubblica Amministrazione)⁴.

² Solo di recente il termine vittima è stato utilizzato per la prima volta nel codice di procedura penale all'art. 498, 4 comma *ter*. Invece, nel codice di procedura penale francese il termine vittima compare per la prima volta nel 1970, senza però che vi venga data una definizione.

³ Cfr., ad esempio, F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, Padova, 2007, p. 223; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2010, p.174; L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, p. 527; A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 29; P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, p. 640.

⁴ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., p. 29.

Mentre nel nostro ordinamento il soggetto attivo del reato può essere solamente una persona fisica, soggetto passivo può essere anche una persona giuridica, sempre che l'interesse tutelato possa far capo ad un soggetto di diritto diverso dall'uomo: si pensi ad un furto o ad un' appropriazione indebita commessi su beni appartenenti a società o enti pubblici.

Esistono, inoltre, particolari categorie di reati – come, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato o contro la Pubblica Amministrazione – nei quali il titolare dell'interesse leso, e, quindi, il soggetto passivo, è necessariamente un ente collettivo; si tratta di quelle fattispecie che autorevole dottrina definisce a soggetto passivo indeterminato e che affianca a quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato, senza esserci però offesa ad alcun interesse giuridico specifico (così nei reati ostativi e di scopo)⁵.

Parte della dottrina, per sottolineare il carattere pubblico del diritto e della sanzione penale, ritiene che, a fianco al soggetto passivo di ogni reato, vi sia sempre una vittima costante, individuabile nello Stato, come titolare dell'interesse alla pace sociale e alla composizione dei conflitti⁶. Tuttavia, si tratta di un'impostazione meramente teorica e priva di ricadute pratiche, in quanto volta unicamente a rimarcare quel passaggio – ormai molto antico – del reato da fatto privato a fatto pubblico pericoloso per la sicurezza della collettività. Inoltre, a onor del vero, il mantenimento della pace sociale non rappresenta un oggetto giuridico penalisticamente inteso, bensì la *ratio* stessa del diritto penale.

L'individuazione del soggetto passivo del reato non ha importanza solo da un punto di vista meramente teorico, ma anche pratico. Infatti, la sua identificazione serve ai fini dell'applicazione di non poche norme del codice penale: ad esempio, per stabilire chi è legittimato a prestare il consenso scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., ovvero il consenso previsto come elemento costitutivo della fattispecie (così nell'omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.) o come elemento costitutivo in senso negativo della fattispecie (così nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.); per individuare il soggetto legittimato a sporgere querela o per

⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 223.

⁶ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981, p. 626.

l'applicabilità di talune regole dell'*aberratio ictus* (art. 82 c.p.) o di alcune circostanze (art. 70, n. 1, c.p.); o, ancora, per decidere in alcuni casi se vi sia unità o pluralità di reati⁷. Inoltre, è rilevante – sul piano economico-patrimoniale – per l'accesso alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento, e ai servizi di aiuto, assistenza, previsti dall'ordinamento statale e dagli enti pubblici oppure garantiti da associazioni di volontariato.

Per contro, nella dottrina criminologica e vittimologica, si parla costantemente in termini di vittima del reato. Al riguardo, si ricordi, a titolo di esempio, la definizione data da Emilio C. Viano, secondo cui vittima è “qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive”⁸. Si evince immediatamente come tale concetto abbia una portata molto più estesa rispetto a quella di soggetto passivo o di persona offesa del reato, rilevando in esso, ad esempio, anche semplicemente “chi si sente vittima, chi si vuole vittima o il fatto di chi ha la coscienza di fare la vittima”⁹.

E' una nozione quindi che valorizza al massimo la dimensione individuale ed esistenziale della persona, e che ha spinto i criminologi e vittimologi – come si vedrà¹⁰ – ad elaborare numerose classificazioni all'interno di tale nozione, proprio sulla base delle caratteristiche personali della vittima e del suo eventuale ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Orbene, la dottrina penalistica, in un'ottica strettamente tecnico-giuridica, individua la vittima del reato (da essa definita soggetto passivo) nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, mentre la dottrina criminologica-vittimologica pone l'accento sulla persona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o meno il titolare del suddetto

⁷ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., p. 30.

⁸ *IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese*, a cura di E. Balloni, C. Viano, Bologna, 1989, p. 126.

⁹ C. VERSELE, *Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti*, in *Sc. posit.*, 1962, p. 593.

¹⁰ Si veda, *infra*, sub. par. 3.

bene¹¹. Con la conseguenza che le due figure possono anche non coincidere: ad esempio nel delitto di concussione, da un punto di vista strettamente giuridico, la vittima sarà rappresentata dalla Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell'interesse leso; invece, da un punto di vista criminologico-vittimologico, coinciderà con la persona fisica costretta o indotta a dare o promettere qualcosa al pubblico ufficiale.

Infine, come si vedrà¹², il termine vittima viene costantemente utilizzato nelle ormai numerosi fonti normative internazionali prodotte in materia, le quali contengono definizioni formali di vittima, al fine di superare le differenze riscontrabili tra i vari ordinamenti nazionali; laddove, per individuare in concreto le vittime di reati, bisogna riconoscere il titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici. Operazione, quest'ultima, facile in relazione a talune fattispecie (si, pensi, per esempio, all'omicidio), ma più complessa in relazione a quelle fattispecie in cui non c'è una posizione univoca circa il bene giuridico tutelato (si pensi, per esempio, al peculato o ad altri reati contro la pubblica amministrazione).

Tuttavia, anche nelle fonti internazionali il concetto di vittima viene a volte usato con sfumature diverse: nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983) i soggetti beneficiari del risarcimento statale (e quindi le vittime) sono identificati in coloro (e nelle persone a loro carico, qualora i primi decadano in seguito all'illecito), i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti; invece, secondo la Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985, per vittima si intende «chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l'abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell'intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato». E,

¹¹ Cfr. G. TRANCHINA, *La vittima del «reato» nel sistema penale italiano*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta, M. Vagaggini, Milano, 1980, p. 321.

¹² Si veda *infra*, *sub.* cap. III.

ancora, la Decisione quadro dell'Unione europea 220/2001 GAI, del 15 marzo 2001, identifica la vittima nel soggetto che abbia sofferto un pregiudizio (o comunque «sofferenze») di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli Stati membri.

Orbene, mentre per la Decisione quadro la nozione di vittima coincide con il concetto penalistico di soggetto passivo del reato, per gli altri succitati testi sovranazionali essa ha una portata più ampia, comprensiva, accanto a chi subisce direttamente il reato, dei prossimi congiunti dei soggetti deceduti a seguito dell'illecito ovvero della vittima dell'abuso di potere, nonché di coloro che abbiano riportato un danno mentre intervenivano in soccorso del soggetto passivo. Ad ogni modo, nel presente lavoro si utilizzeranno indifferentemente il termine vittima e le espressioni soggetto passivo del reato od offeso del reato, avendo però cura di precisare ogniqualvolta le suddette qualificazioni vengano usate nel loro significato tecnico specifico.

2. La lunga indifferenza nei confronti della vittima del reato e la sua "riscoperta" da parte della Scuola Positiva.

Come accennato, la vittima del reato è stata per lungo tempo oggetto di scarsa attenzione e ciò si registra dal momento in cui, durante il Medioevo, il reato non è più visto come violazione di un interesse eminentemente privato della vittima, ma come una minaccia alla pace sociale; da qui la giustizia penale diviene a completo monopolio dello Stato e la vittima – ormai mera circostanza dell'azione delittuosa – è quasi del tutto esclusa dal processo penale, i cui indiscussi protagonisti divengono unicamente lo Stato, nel ruolo dell'accusa, e il reo¹³. Pertanto, a causa della pubblicizzazione del diritto e del processo penale, la vittima viene

¹³ Cfr., ad esempio, E. VENAFFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro e C. Piemontese, Torino, 2004, p. 12.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p.224;

marginalizzata, diventando “poco più di un normale testimone”¹⁴, le cui istanze nei confronti dell'autore del reato sono confluite – sia pure accessoriamente – nell'alveo dell'esercizio pubblico dell'azione penale¹⁵.

La vittima del reato verserà in tale situazione di oblio per secoli. Infatti, nemmeno il movimento illuminista, con il quale si sono avute importantissime conquiste di civiltà in materia penale, quali l'affermazione del principio di legalità formale con tutti i suoi corollari, nonché la prima rilevante riduzione della sofferenza punitiva attraverso il passaggio dalla pena corporale al carcere come sanzione, si interessa della persona offesa dal reato e della sua tutela. Tutte queste riforme, che hanno rappresentato una svolta epocale nella storia del diritto e del processo penale, hanno riguardato solamente il reo, senza alcun minimo accenno alla vittima.

Su tale scia si collocherà anche la Scuola Classica, secondo cui vi è una netta separazione tra pena e risarcimento, operando la prima, in chiave retributiva, attraverso la provocazione di un male al reo, e la seconda per ripagare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima. Pena e riparazione, oltre ad avere funzioni diverse, procedono anche su binari differenti, giacché la prima segue l'azione penale, che è pubblica ed esercitabile solo dallo Stato, mentre la seconda segue l'azione civile, che è rimessa in via esclusiva all'iniziativa privata e non esercitabile nell'ambito del processo penale¹⁶.

Quanto invece al ruolo del soggetto passivo nella struttura del reato, secondo detta scuola, esso rileva solo in relazione a due istituti: *a*) la provocazione, in cui il comportamento della vittima va ad attenuare la responsabilità penale del reo, e, quindi, determina una diminuzione di pena nei confronti di quest'ultimo; *b*) la legittima difesa, nella quale la vittima, diventata a sua volta autore di un fatto

¹⁴ Cfr. D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale, Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, p. 56; E. R. ZAFFARONI, *En torno de la cuestión penal*, Buenos Aires, 2005, p. 11

¹⁵ Un primo passo verso questa pubblicizzazione del diritto e del processo penale si riscontra nel *Volksrechten* del VI secolo d.C., quando il consolidamento della pace e della stabilità interne veniva progressivamente previsto tra gli obiettivi del regime monarchico. Viene introdotta un'udienza pubblica, volta all'assunzione delle prove e alla conciliazione tra le parti, che ha l'unico scopo di superare la vendetta privata, attraverso la declaratoria di obbligatorietà delle risultanze dell'attività di conciliazione. Sull'evoluzione storica del diritto e del processo penale v. F. KRAUSS, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, p. 283.

¹⁶ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 858; A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1061 ss.; A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 42.

penalmente rilevante, è considerata giustificata, proprio per avere subito inizialmente un'aggressione ingiusta. Al di là di queste ipotesi specifiche – a cui si aggiunga la possibilità di una diminuzione di pena laddove vengano previste le circostanze attenuanti generiche, di fronte a comportamenti della vittima, che, senza integrare la provocazione, denotano una minor colpevolezza del reo – il soggetto passivo non viene preso in considerazione nel sistema classico del diritto penale.

Un primo interesse verso la vittima si ha ad opera della Scuola Positiva, che la qualifica come terzo protagonista della giustizia penale, accanto allo Stato e al reo¹⁷. La protezione della vittima del reato rappresenta uno degli aspetti su cui detta scuola ha più insistito fin dai suoi esordi, individuando nel risarcimento del danno l'unico rimedio attraverso il quale lo Stato possa attuare una tutela immediata a favore dell'offeso¹⁸.

Si afferma l'idea del "risarcimento quale funzione pubblica", in base alla quale la vittima del reato deve sempre essere risarcita per i danni subiti, e non soltanto quando da essa richiesto in sede civile, come invece sostenuto dagli appartenenti alla Scuola Classica. E tale risarcimento deve essere corrisposto all'offeso direttamente ad opera dello Stato, con rivalsa poi nei confronti dell'autore del fatto di reato, e con eventuale condanna di quest'ultimo al lavoro qualora sia insolubile.

Pertanto, la riparazione del danno viene concepita come una vera e propria sanzione punitiva, che va ad affiancarsi – o, in taluni casi, a porsi in maniera sostituiva¹⁹ – alla pena: imponendo la coercizione del condannato al lavoro, nel caso di sua insolubilità, si viene ad incrementare l'efficacia deterrente della

¹⁷ Cfr. E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 581; ID, *Sociologia criminale*, Torino, 1930, II, 5 ed, p. 461. Ad ogni modo, già nella prima metà del XIX secolo T. DE QUINCEY, *De l'Assassinat Consideré comme un des Beaux-Arts*, Paris, 1963, manifestò la convinzione che alcuni individui fossero, per talune caratteristiche personali, più prediposti rispetto ad altri a divenire vittime di omicidio; in seguito, A. VON FEURBACH, *Narratives of Remarkable Criminal Trials*, London, 1846, riaffermò l'idea – in relazione ad un caso di parricidio – che la vittima potesse essere in alcuni casi all'origine del crimine.

¹⁸ Cfr. E. FERRI, *Il diritto di punire come funzione sociale*, in *Arch. psych.*, II, 1182, p. 76-77; R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887; E. FERRI, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921)*, in *appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 732.

¹⁹ Risarcimento come misura sostitutiva della pena per i piccoli delitti commessi da delinquenti occasionali; cfr. E. FERRI, *Sociologia criminale*, cit., p. 451.

sanzione criminale, rispetto alla quale si pone in modo parallelo²⁰. Orbene, la riparazione del danno delineata dai positivisti appare sì concepita come uno strumento nell'interesse della vittima, ma forse, in misura maggiore, come uno strumento repressivo per il reo in una prospettiva socialdifensiva; il che lo rende ben diverso – come si vedrà in seguito – dai moderni strumenti di riparazione pubblica di origine anglosassone, i quali – perlopiù dettati da istanze solidaristiche – mai si traducono in un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie per il reo²¹.

Ad ogni modo, il programma della Scuola Positiva in materia di risarcimento a favore delle vittime ha influenzato alcune scelte legislative dei primi lustri del novecento, senza comunque trovare completa attuazione. Al riguardo, il codice di procedura penale del 1913, all'art. 190, sancisce per il giudice penale l'obbligo di accertare il danno prodotto dal reato, anche in assenza della costituzione di parte civile. Con tale scelta il legislatore dell'epoca, senza giungere al punto di riconoscere al risarcimento da reato il carattere di pubblica funzione, ha comunque voluto distinguere tra risarcimento derivante da reato e risarcimento

²⁰ Cfr. G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990, p. 286 ss. Come si evince dal progetto preliminare del Codice penale italiano per i delitti del 1921 (il c.d. progetto Ferri), la riparazione deve essere realizzata nell'ambito dell'azione penale e d'ufficio, vale a dire chiesta, insieme alla condanna, dal pubblico ministero, che deve altresì provvedere all'iscrizione dell'ipoteca legale e al sequestro dei beni dell'imputato. La condanna alla riparazione avviene *ex officio* e la sentenza di condanna deve indicare la somma totale da corrispondere all'offeso se questa può essere stabilita dagli atti processuali oppure una somma parziale. Il risarcimento deve essere garantito anche in caso di reale o simulata insolvenza da parte del condannato, attraverso la coercizione di quest'ultimo al lavoro (al posto dell'arresto per debiti derivanti da delitto che si è ritenuto esistente, a differenza dell'arresto per debiti in materia civile e commerciale abolito dalla legge del 1877, fino ad una pronuncia della Corte di cassazione, che ne ha sancito l'abrogazione tacita cfr. Cass., sez. III civ., 17 aprile 1942, in *Foro it.*, 1942, I, c. 425; GRASSETTI C., *Debiti (Arresto personale per)*, in *Nss. dig. it.*, vol V, Torino, 1968, p. 181) ed, inoltre, viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale e della riabilitazione all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria; cfr. A. SANTORO, *Il risarcimento del danno nel sistema criminologico ferriano*, in *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano, 1941, p. 104.

²¹ Nei fondi dei Paesi anglosassoni l'autore del reato mai è colpito economicamente, in quanto la riparazione grava interamente sullo Stato e senza rivalsa nei confronti del reo; cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 862; E. AMODIO, *Solidarietà e difesa nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale, una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975, p. 46; in senso critico verso la concezione positivista del risarcimento del danno cfr. A. STOPPATO, *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, in *Riv. pen.*, 1893, p. 226.

derivante da altre forme di illecito, attribuendo al primo il valore di mezzo di lotta contro il crimine²².

Ciononostante, si tratta di una disposizione che ha trovato scarsa applicazione, forse per l'ancora indiscusso dominio dei postulati della Scuola Classica, in forza dei quali il risarcimento del danno da reato ha natura privatistica, e quindi è rimesso all'iniziativa delle persone offese²³.

Oltre a ciò, la Scuola Positiva – anticipando gli studi dei pionieri della vittimologia – ha considerato la vittima anche sotto un profilo diverso rispetto a quello sopradescritto: infatti, inizia a prendere in considerazione e a valorizzare il ruolo del soggetto passivo nella genesi e nella realizzazione del reato²⁴.

Pare dunque evidente come con la scuola positiva si abbia un allargamento dell'approccio al problema della delinquenza: mentre l'approccio della Scuola Classica era limitato al reato – consistente, secondo l'insegnamento del Carrara, in un'entità giuridica – la Scuola Positiva prende in considerazione il delinquente con le sue caratteristiche biopsicologiche e predisposizioni naturali o costituzionali.

Tuttavia, la vittima viene studiata non tanto come soggetto a se stante, quanto piuttosto in relazione al delinquente, al fine di meglio comprenderne la pericolosità: per esempio, un delinquente che ha commesso un reato, giacché provocato dalla vittima, dovrà essere considerato meno pericoloso rispetto a colui che ha commesso il medesimo fatto in assenza di provocazione e, quindi, meno abbisogno di essere sottoposto a misure di prevenzione; in tale caso, secondo gli insegnamenti di detta scuola, dovranno individuarsi strumenti preventivi capaci di neutralizzare o almeno attenuare l'eventuale contributo della vittima al reato.

Pertanto, anche sotto quest'aspetto, l'attenzione verso la vittima è mossa da istanze social-difensive, dirette ad individuare mezzi preventivi del crimine²⁵.

Bisogna però dare atto che nell'intero impianto concettuale della Scuola Positiva può ravvisarsi un generale interessamento verso la vittima, nel senso che gli

²² Cfr. F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, p. 162-163.

²³ Cfr. E. FERRI, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921)*, in *appendice ai Principi di diritto criminale*, cit., p. 734.

²⁴ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine - concetti - tematiche*, Milano, 2004, p. 19.

²⁵ Cfr. E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, cit., p. 16.

strumenti da essa teorizzati, volti alla prevenzione del crimine e alla neutralizzazione del criminale pericoloso, sono nel contempo diretti a prevenire la vittimizzazione, vale a dire a ridurre il numero delle potenziali vittime; senza interessarsi però – oltre al risarcimento – degli ulteriori bisogni delle vittime.

3. La nascita della vittimologia.

Dopo il primo interessamento ad opera della Scuola Positiva, la vittima del reato diviene destinataria di attenzione vieppiù crescente, in particolar modo nell'ambito della criminologia. Inizia ad essere abbozzata quell'idea, più tardi sviluppata dalla vittimologia, in forza della quale, per studiare il fenomeno criminale, occorre considerare non solo il delinquente con tutte le sue caratteristiche, ma anche la vittima con tutti i suoi elementi distintivi a carattere biofisiologico e sociale, nonché i suoi rapporti con il reo. Ad esempio, nel 1924 F. T. Jesse crea il sostantivo inglese “murderee” per indicare i soggetti che mostrano una particolare predisposizione a divenire vittime di omicidio²⁶. Inoltre, poco dopo l'affermazione del pensiero positivista, A. W. Allen afferma la necessità di esaminare, accanto alla personalità del delinquente, quella della vittima, arrivando, poi, alla conclusione che la maggioranza dei reati contro il patrimonio erano dovuti a negligenza ed imprudenza della vittima stessa²⁷.

Orbene, nello studio del fenomeno criminale inizia progressivamente ad allargarsi il campo d'indagine: in un primo momento circoscritto al solo reato, poi esteso al delinquente, ed ora pure al soggetto passivo.

²⁶ Cfr. F. T. JESSE, *Murder and its Motives*, London, 1952.

²⁷ Cfr. A. W. ALLEN, *Riassunto di un discorso pronunciato l'8 maggio 1926 alla seduta di chiusura The National Safe Deposit Convention*, in *New York Times*, 9 maggio 1926, p. 27; J. SIMON, *Le Consentement de la Victime Justifie-t-il les Lesion Corporelles?* in *Rev. droit. pen. crim.*, 1933; A. GEMELLI, M. PONZO, *Les Fractures Psycho-Physique qui prédisposent aux Accidents de la Rues*, in *J. de Psychologie*, Paris, 1933, p. 7-8 ; E. DE GREEF, *La psychologie de l'assistant*, in *Rev. droit. pen. crim.*, 1935, p. 15 ; E. ROESNER, *Morder und Ihre Opfer*, in *Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 1938, p. 29; J. HEMARD, *Le Consentement de la Victime dans le Délit des Coups et Blessures*, in *Rev. crit. de legisl. et jurispr.* 1939, p. 239 ss.; E. DE GREEF, *Amour et Crimes d'Amour*, Bruxelles, 1942; W. BOVEN, *Delinquants Sexuels. Corrupteurs d'Enfants. Coupable et Victimes*, in *Schweizer Archiv für Neurologie and Psychiatrie*, 1943, p. 51.

Ad ogni modo, una vera e propria riflessione sulla vittima del reato inizia, in ambito criminologico, sul finire degli anni quaranta del secolo scorso, probabilmente sulla scia dei crimini perpetrati durante il secondo conflitto mondiale, e, in particolar modo, dell'olocausto²⁸: infatti, non a caso, taluni dei primi studiosi ad occuparsi di tale tema sono proprio di origine ebraica²⁹.

Secondo opinione diffusa, la vittimologia – che viene oggi definita come “la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica”³⁰ – nasce grazie al contributo di tre diversi autori: A) F. Wertham; B) H. Von Hentig; C) B. Mendhelson³¹.

A) F. Wertham è uno psichiatra statunitense di origine tedesca, ricordato soprattutto per aver coniato il termine “vittimologia” nella sua opera del 1949 *The Show of violence* più che per l'importante contributo dato per la nascita di questa disciplina³². Egli, in un'ottica sociologica, concentra la propria attenzione sull'omicidio e, in particolare, sulla vittima di questo reato, giungendo al risultato – anche sulla base di alcuni fatti di cronaca dell'epoca³³ – che in taluni casi il

²⁸ Cfr. R. CARIO, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, Paris, 2000, p. 14; M. BARIL, *L'envers du crime*, Montreal, 1984, p. 413.

²⁹ Cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”, Torino, 9 giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf, p. 2.

³⁰ G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, p. 9.

³¹ Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine – Concetti – Tematiche*, cit., p. 4; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 9 ss.

³² Cfr., per esempio, E. A. FATTAH, *La Victimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir*, in *Rev. intern. crim. pol.*, 1967, p. 113; A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine – Concetti – Tematiche*, cit., p. 4.

³³ Tra le vittime di famosi casi di cronaca dell'epoca Wertham ricorda le donne frustrate e le vedove solitarie vittime di Landrù, i giovani disoccupati ed emarginati vittime di Haarmann, nonché le prostitute vittime di Jack lo Squartatore. Henri Desiré Landru, altrimenti noto come Barbablù, omicida seriale dei primi anni del '900, che uccise dieci donne, dopo averle sedotte, sposate ed essersi impossessato dei loro patrimoni; venne ghigliottinato nel 1922. Friedrich «Fritz» Haarmann, soprannominato il “macellaio di Hannover”, fu un altro omicida seriale dei primi del '900, omosessuale, che commise ventiquattro assassinii, e forse molti di più, di “ragazzi di strada”, giovani sbandati od emarginati o fuggiti di casa. Fu condannato a morte nel 1925. Infine, Jack lo Squartatore, notissimo serial killer che ha agito a Londra nell'autunno del 1888, uccidendo cinque prostitute; anche se si ritiene che le sue vittime potrebbero essere state in numero superiore.

delinquente commette il fatto a seguito di un processo di “dis-umanizzazione” della vittima predestinata, al fine di razionalizzare e giustificare ai propri occhi la sua uccisione³⁴. Orbene, l’impulso omicida non sarebbe controbilanciato da processi idonei a fermarlo dinnanzi a vittime particolari, le cui caratteristiche porterebbero il reo a disconoscerne il carattere di essere umano; e ciò ben si potrebbe ravvisare anche oggi, per esempio, nei crimini dettati da xenofobia ed omofobia.

B) H. Von Hentig è un criminologo tedesco³⁵, che nel 1948, continuando quanto iniziato in alcuni articoli di anni precedenti³⁶, pubblica negli Stati Uniti la prima opera a carattere sistematico relativa alla vittima del reato, intitolata *The criminal and his victim*³⁷.

Tale opera, secondo opinione unanime in dottrina³⁸, viene considerata come quella che più di ogni altra ha contribuito alla nascita della vittimologia e alla sua affermazione come disciplina in senso proprio.

Per primo Von Hentig ha studiato sistematicamente la vittima del reato, tentando di tipizzarne le caratteristiche, sulla base di quel dato di esperienza, secondo cui è la vittima stessa che in un certo senso dà forma e modella il criminale ed il suo delitto³⁹; il che comporta il superamento di quel presupposto, dominante fino a quel momento, secondo cui vi sarebbe sempre una contrapposizione tra reo, simbolo del male, e vittima, totalmente innocente. Egli è il primo ad operare una classificazione all’interno della categoria “vittima”, introducendo tre concetti.

a) Il criminale-vittima (*the doer-sufferer*), per individuare quel soggetto che può essere sia criminale sia vittima, a seconda delle circostanze. Ad esempio, colui che durante l’infanzia è stato vittima di maltrattamenti, spesso in età adulta diviene, a sua volta, autore dei medesimi reati; oppure il “rendimento dei conti”

³⁴ Cfr. F. WERTHAM, *The Show of violence*, New York, 1949, p. 253.

³⁵ Trasferitosi negli Stati Uniti per contrasti con il regime Nazista.

³⁶ H. VON HENTIG, *Lehren der Statistik*, in *Koelner Zeitung*, 1934, p. 447; H. VON HENTIG, *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victims*, in *Jour. of criminal law and criminol.*, 1940, p. 303-309.

³⁷ H. VON HENTIG, *The Criminal and his Victim. Studies in Sociology of Crime*, New Haven, 1948.

³⁸ Cfr., ad esempio e per tutti, A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine – Concetti – Tematiche*, cit., p. 8; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 5.

³⁹ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 384.

tra appartenenti ad organizzazioni criminali. Può altresì annoverarsi in tale categoria il soggetto che è contemporaneamente criminale e vittima, come nel caso dell'omicidio seguito dal suicidio dell'autore; ovvero quel soggetto portato alla commissione di reati – che nella normalità non avrebbe mai commesso – da situazioni contingenti, come, ad esempio, sommosse popolari o guerre civili⁴⁰.

b) La vittima latente (*the potential victim*), per indicare quel soggetto che presenta caratteristiche inconsce – episodiche o permanenti – ad essere vittima di comportamenti criminosi. Possono essere caratteristiche legate all'età (bambini, anziani), alla professione svolta (ad esempio, bancari, porta valute), a particolari psicopatologie (ad esempio, malati di mente, depressi), oppure a condizioni sociali (stranieri, appartenenti a minoranze etniche).

Esistono poi soggetti con una “predisposizione generale” a divenire vittime (le c.d. vittime nate o collezionisti di ingiustizie), in ragione di loro particolari caratteristiche permanenti o inconsce a giocare tale ruolo, ad esempio, per espiare una colpa o per provare piacere masochistico⁴¹.

(c) Il rapporto tra criminale e vittima (*the subject-object relation*), il quale dimostra come la vittima si ponga in relazione dinamica sia con l'agente sia con il fatto: viene coniata la c.d. “coppia penale”, per descrivere quel particolare rapporto tra il delinquente e la “sua” vittima, che in certi reati addirittura partecipa attivamente allo svolgersi dell'azione.

Secondo Von Hentig, la vittima può assumere nei confronti del reo un atteggiamento “apatico, letargico”, “sottomesso, connivente”, “cooperante, contribuente”, “istigante, provocante, sollecitante”⁴²; e, in relazione all'ultima delle succitate categorie, distingue tra quattro forme diverse a seconda dell'intensità dell'istigazione, e, quindi, della partecipazione della vittima alla realizzazione del reato: offesa desiderata, offesa quale prezzo per ottenere un maggior vantaggio, offesa parzialmente dovuta all'azione della vittima, offesa che non si sarebbe avuta senza l'istigazione o la provocazione della vittima⁴³.

⁴⁰ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 383.

⁴¹ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 383.

⁴² Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 420.

⁴³ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 419. Questi concetti verranno in seguito ripresi e ampliati da H. Ellenberger, psichiatra e psicologo, che, oltre ad approfondire lo

Tutto ciò premesso, si evince come Von Hentig abbia introdotto e sviluppato una nuova prospettiva, incentrata sulla vittima, nello studio dei fenomeni criminali, finalizzata all'individuazione di efficaci strumenti di prevenzione della vittimizzazione.

C) B. Mendelsohn, israeliano che esercita la professione di avvocato in Romania, rivendica la paternità del termine “vittimologia”, sostenendo di averlo utilizzato per la prima volta a Bucarest nel 1947 durante una relazione presso la Società Rumena di psichiatria; relazione che – per sua stessa ammissione – è però rimasta inedita e per di più tale rivendicazione avviene molti anni dopo i suoi primi studi in materia⁴⁴. Ciò induce l'orientamento oggi prevalente a contestare la sua rivendicazione e a riconoscere l'ideazione di tale neologismo e la prima trattazione sistematica del tema, rispettivamente, a Wertham e Von Hentig⁴⁵. Tuttavia, Mendelsohn ha dato un contributo significativo all'affermazione di questa disciplina; e, pertanto, può ragionevolmente essere considerato uno dei “pionieri” della vittimologia.

L'avvocato israeliano compie i primi studi, che poi lo porteranno alla elaborazione della sua teoria relativa vittima del reato, sul finire degli anni trenta del secolo scorso, sulla base di casi che deve affrontare come avvocato. Egli inizia ad analizzare dettagliatamente sia la personalità degli autori dei reati (suoi clienti) sia delle vittime di costoro, da un punto di vista biologico, psicologico e sociale, soprattutto in relazioni a casi di stupro.

Mendesohn contesta agli studi criminologici di essersi occupati solo del reato, nella prospettiva della scuola classica, oppure solo del delinquente, nella

studio della figura “hantinghiana” del “criminale-vittima”, ha introdotto l'importante concetto di “fattori predisponenti”, quali età, mestiere, professione sociale, caratteristiche personologiche, che fanno di certi soggetti dei predestinati alla vittimizzazione. Per questo autore è necessario studiare approfonditamente il soggetto passivo del reato se si voleva abbandonare una visione solo statica; cfr. H. ELLENBERGER, *Relations psychologiques entre le criminel et la victim*, in *Rev. inter. crim. pol. tec.*, 1954, p. VIII.

⁴⁴ Cfr. B. MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.*, 1956, p. 95 ss.; ID, *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pén. crimin.*, 1959, p. 629 ss.; ID, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1973, p. 267 ss.

⁴⁵ Cfr., ad esempio e per tutti, E. A. FATTAH, *La vittimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir*, cit., p. 113; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 5; A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine – Concetti – Tematiche*, cit., p. 4.

prospettiva della scuola positiva, senza mai soffermarsi sulla vittima; vittima che deve essere studiata nello specifico, analogamente alla figura del delinquente. Per ben comprendere il fenomeno criminale, si deve studiare la “coppia penale” (criminale-vittima), attraverso l’analisi dei tratti caratterizzanti ogni componente della coppia, nonché le relazioni esistenti tra i due; e, in particolar modo, la vittimologia deve concentrare l’attenzione sulla figura della vittima, per individuare quegli elementi predisponenti alla vittimizzazione.

Anche Mendelsohn opera una classificazione all’interno della categoria “vittima”, distinguendo tra:

- a) vittima totalmente innocente (o vittima ideale), che non ha minimamente provocato l’azione criminale che subisce (per esempio, il bambino);
- b) vittima con colpa lieve (o vittima per ignoranza), che dà un impulso involontario alla realizzazione del reato (per esempio, il passeggero che a bordo di un’auto distrae il guidatore e, causando una sbandata del veicolo, rimane ferito o ucciso);
- c) vittima colpevole quanto il delinquente (o vittima volontaria), che collabora volontariamente alla realizzazione del reato a suo danno (per esempio, nell’eutanasia o nel suicidio per adesione o di coppia);
- d) vittima maggiormente colpevole del delinquente, che, con una condotta provocatoria, determina il reo a commettere il reato (ad esempio, la vittima provocatrice o la vittima imprudente);
- e) vittima con altissimo grado di colpa (o vittima unicamente colpevole), che è unicamente responsabile del reato commesso (ad esempio, l’aggressore che viene ucciso dalla sua vittima che agisce in stato di legittima difesa oppure la vittima che – coscientemente o meno – si simula tale o, ancora, la vittima immaginaria per diverse ragioni, quali paranoia, isterismo o mitomania, vecchia o mancanza di razionalità.

Mendelsohn non si limita a studiare l’eventuale incidenza della vittima tra i fattori causali del crimine, al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione della vittimazione, ma per primo – partendo dalla constatazione della scarsa attenzione verso la vittima, del suo ruolo marginale nel processo penale e dell’assenza di una politica legislativa a suo favore – si fa promotore di un’azione politica volta al

riconoscimento dei diritti delle vittime e alla nascita di servizi diretti al soddisfacimento dei loro bisogni⁴⁶.

Si tratta, indubbiamente, di un'importante novità, che ha indotto taluno a riconoscere un parallelismo tra l'avvocato israeliano e Cesare Beccaria: infatti, quest'ultimo ha affermato la necessità – in relazione al reo – di un maggior rispetto della persona umana, mentre il primo ha affermato lo stesso concetto in relazione alla vittima del reato⁴⁷.

Secondo Mendelsohn, per realizzare gli obiettivi della vittimologia è necessario un'azione che vada in una pluralità di direzioni: indire un congresso internazionale; costituire una commissione internazionale permanente ed un istituto mondiale di ricerca; schedare in un centro internazionale la letteratura e le informazioni statistiche sul tema; fissare una terminologia unica e indici di misura; dar vita a commissioni specializzate; creare una clinica centrale di vittimologia ed un ufficio di pubblicità per informare il pubblico nei vari settori interessati dalla disciplina; ecc.⁴⁸.

Orbene, con il contributo dell'avvocato israeliano la vittimologia acquista vieppiù una dimensione multidisciplinare, rendendosi necessari, per affrontare lo studio della vittima, non solo nozioni criminologiche, ma anche gli insegnamenti di diverse discipline, come la medicina, il diritto, la psicologia, la sociologia, ecc⁴⁹.

4. Le diverse fasi nella storia della vittimologia: dallo studio della vittima con esclusivo riferimento alle cause della criminalità allo studio della vittima come destinataria di una specifica politica criminale di tutela.

La storia della vittimologia può essere suddivisa in tre fasi, ciascuna delle quali contraddistinta dal diverso approccio al tema: *A)* la prima fase, denominata della vittimologia c.d. positivista o conservatrice; *B)* la seconda fase, denominata della

⁴⁶ Cfr. B. MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pén. crimin.*, cit., p. 625; ID, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.*, cit., p. 272 ss.; ID, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.*, cit., p.267 ss.

⁴⁷ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 14.

⁴⁸ Cfr. B. MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psychosociale: la Victimologie*, cit., p. 95 ss.

⁴⁹ Cfr. B. MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, cit., p. 625; ID, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.*, cit., p. 275

vittimologia c.d. critica o radicale; C) la terza fase, in cui il movimento vittimologico acquista una dimensione essenzialmente politica (la vittimologia dell'associazionismo)⁵⁰.

A) La prima fase – che si può temporalmente collocare tra la fine degli anni quaranta e i primi anni settanta del secolo scorso – è caratterizzata dal contributo dei “padri” della vittimologia. Si inizia a studiare il crimine non solo con riferimento al reo, in una prospettiva unilaterale e statica, ma altresì con riferimento alla vittima, in una prospettiva bilaterale e dinamica. Vengono studiati i fattori che contribuiscono alla vittimizzazione, il rapporto tra criminale e vittima e quelle particolari categorie di vittime che possono aver contribuito alla commissione dei reati.

E tutto ciò al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione della vittimazione, con la sola eccezione di Mendelsohn che, accanto al succitato fine, per primo e anticipando i tempi, rivendica altresì la necessità di una politica sociale a sostegno delle vittime dei reati.

Si parla di vittimologia positivista in ragione dell'influsso che gli insegnamenti della Scuola Positiva hanno sul pensiero dei fondatori di tale disciplina. Infatti, la Scuola Positiva – come si è visto⁵¹ – ritiene che si debba considerare il ruolo della vittima per meglio comprendere la personalità del soggetto agente; e, su tale scia, continuano i fondatori della vittimologia, i quali studiano la vittima con tutte le sue caratteristiche personali ed il suo comportamento come possibili fattori causali del crimine⁵².

B) Il passaggio dalla prima alla seconda fase, detta della vittimologia critica o radicale, avviene soprattutto grazie al contributo di E. A. Fattah⁵³, con cui si dà

⁵⁰ Per la suddivisione in tre fasi cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”*, Torino, 2001, p. 1 ss., pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf. Altri invece suddividono la storia della vittimologia solo in due fasi: in tal senso cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 20.

⁵¹ Si veda *supra*, *sub*. par. 2.

⁵² Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 19.

⁵³ Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, p. 322. Fattah definisce la prima fase come vittimologia dell'atto e la seconda fase come vittimologia d'azione:

luogo all'approfondimento, coordinamento e rielaborazione di quanto prodotto fino a quel momento in materia⁵⁴.

Egli – partendo dal presupposto, secondo cui lo studio della coppia penale ci dimostra, nella maggioranza dei casi, come sia difficile individuare chi è la vittima e chi è il colpevole – sostiene che esigenze di equità non richiedono solamente una diversa repressione secondo la natura del reato e della personalità del colpevole, ma anche secondo le caratteristiche della vittima e del suo comportamento⁵⁵.

Un ruolo centrale nella sua riflessione è rappresentato dal problema dell'accertamento della responsabilità della vittima nella genesi del reato sulla base dell'eventuale attitudine della vittima stessa verso il fatto e verso il suo autore. Al riguardo, classifica le vittime in cinque differenti categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie:

- a) vittima non partecipante (vittima passiva non partecipante, incosciente, incapace, incosciente ed incapace);
- b) vittima latente o predisposta (vittima con predisposizione biofisiologica, sociale, moralmente o psicologicamente predisposta)⁵⁶;

cfr. E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable? Le role de la victime dans le meurtre en vue de vol*, Montréal, 1971, p. 71.

⁵⁴ Fattah nel 1966 pubblica negli *Annales internationales de la criminologie* il suo primo lavoro sul tema della vittima, dal titolo *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie*; e, in seguito, sotto la direzione di Ellenberger, pubblica la sua tesi dottorale, intitolata *La victime est-elle coupable?* (1971) e numerose altre opere sempre in materia di vittimologia.

⁵⁵ Cfr. E. A. FATTAH, *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie*, in *Ann. int. crim.*, p. 335-361.

⁵⁶ Nelle predisposizioni biofisiologiche rientrano:

a) età: esistono reati come l'infanticidio, la pedofilia, che possono essere commessi quando la vittima è molto giovane o appena nata; anche le persone anziane possono trovarsi in uno stato di debolezza fisica o anche di isolamento, che facilita la commissione di reato; b) sesso: si pensi alla maggior parte dei reati sessuali, dove la vittima è quasi sempre una donna, e ancora ai reati di uxoricidio.

La predisposizione sociale può essere dovuta a: a) professioni o mestieri: psichiatri, prostitute, portavalori, agenti di polizia; b) status: stranieri immigrati, minoranze etniche di colore o religiose; c) condizioni economiche: individui che occupano posizioni sociali elevate o esposte al pubblico; d) condizioni di vita: vivere da solo o in luogo isolato, la condotta generale dell'individuo.

Tra le predisposizioni di tipo morale o psicologico si possono citare: a) devianze sessuali: in modo particolare gli omosessuali sono soggetti ad essere vittime di rapine ed estorsioni in quanto, per nascondere la propria condizione, si precludono spesso l'aiuto degli altri; b) stati psicopatici: gli immaturi, i subnormali e i depressi sono i più soggetti ad essere vittime di raggiri; c) tratti del carattere: la negligenza e l'imprudenza, la credulità o la fiducia, stanno alla base di molti reati

- c) vittima provocatrice (vittima per provocazione indiretta, per provocazione diretta, vittima consenziente che determina l'azione, vittima non consenziente che provoca l'azione);
- d) vittima partecipante (vittima passiva che non impedisce l'azione, vittima attiva);
- e) falsa vittima (vittima immaginaria, vittima simulatrice)⁵⁷.

Si passa – proprio per utilizzare una definizione di Fattah – dalla *vittimologia dell'atto* alla *vittimologia dell'azione*: la prima, come si è visto, espressione di una disciplina teorica, volta allo studio delle vittime, delle loro caratteristiche e dei loro rapporti coi delinquenti; la seconda, invece, espressione di un vero e proprio movimento politico-sociale in favore delle vittime, caratterizzata dallo sviluppo di studi statistici della vittimazione e dalla individuazione di idonei strumenti di assistenza e risarcimento.

La vittima non è più soggetto solamente da studiare in astratto, ma assume a soggetto da proteggere in concreto, dovendo diventare titolare di ben precisi diritti e, quindi, destinatario di una vera e propria politica sociale a suo sostegno.

Lo stesso concetto di vittima, oggetto d'indagine, subisce un'estensione: infatti, mentre nella prima fase – salvo talune eccezioni – è individuato nel soggetto passivo dei fatti penalmente rilevanti, nella seconda fase è in via generale identificato col destinatario di qualsiasi forma di oppressione, sia esso il soggetto

patrimoniali; o ancora si pensi alla cupidigia, all'appagamento sessuale, all'avarizia, che possono far accettare all'individuo rischi cui normalmente non è sottoposto.

⁵⁷ Cfr. E. A. FATTAH, *Vers une typologie des victimes*, in *Rev. int. pol. crim.*, 1967, p. 162 ss. In precedenza l'A. aveva classificato le vittime in tre diverse categorie: a) vittima desiderosa, che desidera l'atto delittuoso nei suoi confronti, facendo di tutto per incitare il soggetto agente a commetterlo: per esempio, l'eutanasia c.d. attiva, in cui un soggetto supplica un altro soggetto ad iniettarli una sostanza mortale; b) vittima consenziente in modo libero e cosciente, che non vuole prendere parte attivamente alla commissione del reato, ma non fa nulla per impedire che quest'ultimo venga commesso: per esempio, una violenza sessuale su minore che non si oppone al rapporto; c) vittima non consenziente, che, pur non prestando il proprio consenso, svolge un ruolo decisivo nella commissione del reato. Il modello principale di tale categoria è rappresentato dalla vittima provocatrice, la quale, con il suo comportamento, spinge l'agente alla commissione del fatto.

A queste riflessioni – ancora espressione di una trattazione tradizionale della vittima, in linea con l'operato dei fondatori della disciplina e degli autori riconducibili alla prima fase della vittimologia – seguirà in Fattah, a partire dagli anni settanta, un diverso approccio al tema e un progressivo mutamento di oggetto, che giustifica l'aver definito tale autore come il traghettatore della vittimologia dalla prima alla seconda fase.

passivo di un reato o la vittima del processo penale, delle forze di polizia o della violenza di Stato.

Fattah considera la vittimologia critica come uno studio delle vittime del crimine, volto alla ricerca di un giusto equilibrio con i diritti delle controparti, per evitare che si trasformi, in una prospettiva socialdifensiva, in un movimento di riforma del sistema penale in senso repressivo, facendo apparire le istanze retributive e genralpreventive come un'esigenza della vittima⁵⁸.

In questa seconda fase si afferma anche la c.d. "vittimologia-femminista", la quale critica serratamente le conclusioni della vittimologia positivista, e in particolare la categoria della "coppia-penale" nell'ambito dei reati di violenza sessuale, secondo cui il comportamento della donna favorisce talora la commissione di siffatti reati nei suoi confronti; con una conseguente possibile attenuazione di responsabilità del reo. Anzi, secondo esponenti di tale movimento, le donne, a causa dell'impronta "sessista" che caratterizza la cultura dominante e la struttura di potere, possono facilmente diventare vittime di reati da parte del genere maschile, soprattutto di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale. Per tale ragione viene sostenuta la necessità di una particolare attenzione verso le donne vittime di reati, attraverso la loro presa in carico sia da un punto di vista giuridico-penale (punizione del reo e risarcimento della vittima), sia da un punto di vista psicologico e sociale (assistenza medica, e psicologica).

Iniziano proprio a partire dagli anni settanta, in particolar modo negli Stati Uniti⁵⁹, Canada e Regno Unito, le prime indagini statistiche a carattere macrosociologico, volte a misurare la vittimizzazione, fino a quel momento valutata quantitativamente solo per mezzo delle statistiche giudiziarie, elaborate sulla base dei dati trasmessi dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria⁶⁰. Statistiche

⁵⁸ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 22.

⁵⁹ Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si ricordino la relazione Katzenbach del 1965, le National Crime Surveys dal 1974 al 1980, e il rapporto della Commissione Presidenziale del 1982.

⁶⁰ In Italia le statistiche giudiziarie sono annualmente realizzate dall'Istat, che pone in essere due diverse elaborazioni: da un lato, la statistica della "criminalità", che raccoglie i dati relativi ai fatti costituenti reato in senso formale per i quali l'autorità giudiziaria abbia iniziato l'azione penale (ai fini statistici si parla in senso atecnico di inizio dell'azione penale, giacchè quest'ultima si considera iniziata anche nel caso di autori ignoti (caso in cui il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari, richiede l'archiviazione, che in senso tecnico non costituisce esercizio dell'azione penale); dall'altro lato, la statistica della "delittuosità", comprendente i reati denunciati all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, escluse le

giudiziarie da cui emergono dati lacunosi, poiché concernenti solamente la criminalità “visibile”, vale a dire quei reati denunciati o scoperti dagli organi a ciò preposti, e non anche la c.d. cifra oscura, rappresentata da quei reati che, sebbene effettivamente commessi, non sono stati in alcun modo rilevati dal sistema penale; e, da un punto di vista più specificatamente vittimologico, presentano limiti ancora più gravi, poiché riguardano soprattutto i delinquenti e, quindi, risultano inidonee ad accertare il contesto spazio-temporale della vittimizzazione e le caratteristiche delle vittime⁶¹.

Le nuove indagini di vittimizzazione vengono effettuate per mezzo di questionari – somministrati direttamente ai cittadini in diverse modalità, che vanno dall'intervista personale al questionario inviato per posta, passando per l'intervista telefonica⁶² – con cui si domanda agli intervistati se abbiano subito reati, in quali circostanze, con quali modalità e se il reato sia stato denunciato⁶³.

denunce provenienti da altri pubblici ufficiali e dai privati cittadini. Cfr. T. BANDINI e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Vol. I, Milano, 2003, p. 37 ss.

Invece, in Italia, la prima indagine statistica in materia di vittimizzazione è stata condotta dall'Istat nel 1997 (Prima di tale data erano stati condotti solamente alcuni studi circoscritti a determinate aree urbane, come, ad esempio Genova e Bologna; Cfr. T. BANDINI e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, cit., p. 41-42.

E proprio dal 1997 l'Istat, con cadenza quinquennale, realizza un'indagine di vittimizzazione – l'indagine sulla sicurezza dei cittadini – che permette di inquadrare, sul modello delle principali esperienze internazionali, sia il fenomeno della criminalità reale sia il suo impatto sulla qualità della vita dei cittadini. Attraverso questa indagine è possibile definire l'entità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali sono i gruppi della popolazione più a rischio di subire furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, di calcolare qual è il danno e la perdita associata a questi reati e di individuare attraverso quali modalità si sono verificati o di conoscere la relazione con l'autore del reato e cosa espone di più le vittime. Grazie ad essa sono rilevati i luoghi di rischio ed è delineato il quadro della sicurezza dei cittadini dal punto di vista soggettivo, del degrado socio-ambientale e del rischio percepito di criminalità della zona in cui si vive; v. http://www.istat.it/dati/catalogo/20040915_00/La_sicurezza_dei_cittadini.pdf.

⁶¹ Cfr. F. GUARINO, *Per la definizione sociologica del crimine: un percorso idealtipico tra studi e ricerche a matrice esterna*, in *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica*, Milano, 2002, p. 60.

A onor del vero, negli Stati Uniti, dove la vittimologia ha avuto il maggior sviluppo, si sono avuto recentemente statistiche giudiziarie maggiormente orientate secondo una prospettiva vittimologica; cfr. T. BANDINI e altri, *Criminologia, Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e alla reazione sociale*, cit., p. 34; H. WALLACE, *Victimology. Legal, Psychological and Social Perspectives*, Boston, 1998, p. 21.

⁶² Si tratta delle prime indagini di macro-vittimologia, giacché durante la prima fase vi sono state solamente ben poche indagini statistiche, con approccio esclusivamente microsociologico e circoscritte a specifici reati, come il furto, l'omicidio, lo stupro e relative ad un campione di soggetti ristretto: al riguardo, si ricordino quelle di Amir e Wolfgang sugli omicidi e stupri commessi nella città di Philadelphia, sulla base dei dati registrati dalla polizia in un periodo di

I dati che emergono risultano significativi sia sotto un profilo vittimologico sia sotto un profilo criminologico: infatti, sotto il primo profilo, forniscono informazioni circa l'entità della vittimizzazione, la distribuzione geografica e temporale delle vittime, le caratteristiche socio-demografiche delle stesse in rapporto al rischio di vittimizzazione, l'effettività degli strumenti di prevenzione esistenti, nonché l'opinione del cittadino in ordine alla propria sicurezza; sotto il secondo profilo, forniscono informazioni in merito alla criminalità reale, alla sua dislocazione spaziale e temporale, ma soprattutto in merito alla c.d. cifra nera, vale a dire la criminalità nascosta, giacché viene chiesto agli intervistati, vittime di reati, se abbiano o meno sporto denuncia alla pubblica autorità.

Certo che, se da un lato siffatti dati risultano utilissimi, dall'altro lato debbono essere ponderati attentamente, dato che rappresentativi di una ricerca essenzialmente quantitativa e non qualitativa (è al riguardo possibile la sottovalutazione o sovravalutazione di diversi gruppi della popolazione); inoltre, nella valutazione dei dati, si deve tener conto di altri elementi, quali l'eventuale affidabilità e collaborazione degli intervistati, il deterioramento della memoria sui dettagli, sulle circostanze del crimine e l'inclusione nel periodo di tempo considerato di crimini in realtà subiti in precedenza, nonché la possibile tendenza ad esagerare o sottovalutare i fatti oggetto di testimonianza, le possibilità di fraintendimento tra intervistatore e intervistato sulla esatta definizione del reato (per esempio, l'intervistatore qualifica come rapina quello che in realtà è un furto), l'impossibilità di includere nell'indagine tutte le categorie di vittime (minorenni ed enti abitualmente esclusi)⁶⁴.

tempo; per di più sono indagini volte ad accertare empiricamente il concetto di precipitazione, e cioè la partecipazione della vittima nel reato.

⁶³ Cfr., *amplius*, T. BANDINI e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, cit., p. 60.

M. BARBAGLI, *Reati, vittime, insicurezza dei cittadini*, Istat, Roma, 1998, definisce le indagini di vittimizzazione come "le ricerche condotte intervistando un campione rappresentativo di una determinata popolazione al fine di individuare quante tra esse siano state vittime di reato, in un determinato periodo di tempo (ad esempio un anno o tre anni), se abbiano sporto denuncia, nonché al fine di raccogliere informazioni sulla dinamica del fatto (come, quando e dove è avvenuto) e sulle conseguenze che esso ha avuto".

⁶⁴ Si tratta di limiti evidenziati soprattutto in relazione alle prime inchieste di vittimizzazione condotte negli Stati Uniti negli anni settanta, ma che continuano ad essere sollevati anche in relazioni alle indagini successive, condotte con accorgimenti volti proprio a superare detti limiti; cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 325; H. WALLACE, *Victimology*.

Si deve altresì considerare che le inchieste di vittimizzazione – dovendo per ragioni metodologiche essere rivolte a coloro cui è formalmente riconosciuto lo *status* di cittadino o che comunque risiedono in una abitazione vera e propria – escludono una importante fascia della popolazione, rappresentata da coloro che vivono in una situazione di disagio e di emarginazione (come ad esempio gli immigrati irregolari, i senzatetto) e che, proprio in ragione di tale condizione, sono maggiormente vulnerabili e, quindi, particolarmente predisposti alla vittimizzazione⁶⁵.

Ad ogni modo, tali ricerche vittimologiche hanno fatto apparire – contrariamente a quanto sostenuto dalla vittimologia del primo periodo – come nella maggioranza dei casi non esista alcun rapporto di connivenza tra reo e vittima, ma, al contrario, l'autore non conosca nemmeno la propria vittima ed il fatto che quest'ultima sia destinataria di un'aggressione è puramente occasionale⁶⁶. D'altro canto, tali indagini hanno dimostrato come spesso, soprattutto nei reati contro il patrimonio, lo stile e le abitudini di vita della vittima possano costituire fattori di rischio di vittimizzazione⁶⁷.

In questa seconda fase si verifica l'affermazione della vittimologia attraverso l'acquisizione di una propria carta d'identità, di uno specifico campo di indagine e di una terminologia propria. E, a dimostrazione di ciò, ne sia il fatto che nel 1973, a Gerusalemme, viene celebrato il I Simposio Internazionale di Vittimologia, con cui quest'ultima acquisisce un riconoscimento internazionale e in tale sede si decide che queste riunioni a carattere internazionale in materia si sarebbero celebrate, a partire da quel momento, con cadenza triennale. I lavori del I Simposio sono stati suddivisi in quattro diverse sessioni: una prima dedicata, in via generale, alle questioni definitorie e metodologiche; una seconda sessione dedicata allo studio delle relazioni tra delinquente e vittima (nei reati contro la persona, contro il patrimonio, ecc.); una terza sessione dedicata allo studio del

Legal, Psychological and Social Perspectives, cit.; E. A. FATTAH, *Understanding Criminal Victimization. An introduction to Theoretical Victimology*, Scarborough, 1991.

⁶⁵ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine - concetti - tematiche*, cit., p. 163.

⁶⁶ Il rischio di vittimazione diviene generalizzato tra i consociati: tutti gli individui sono potenziali vittime delle criminalità; cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 3.

⁶⁷ Cfr. R. CARIO, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, Paris, 2000, p. 123.

rapporto tra vittima e società; infine una quarta sessione relativa alle risposte politiche al tema (prevenzione, risarcimento, ecc.)⁶⁸

La varietà delle tematiche affrontate nel corso di siffatto evento è l'ulteriore riprova dell'evoluzione subita dalla vittimologia e dell'ampliamento dell'oggetto di indagine della stessa rispetto alla fase iniziale.

Le istanze della vittimologia non rimangono solo sulla carta, ma, in taluni casi, vengono recepite dai legislatori nazionali. Al riguardo, si deve ricordare come, nei primi anni settanta, accanto ad interventi legislativi – di ispirazione più o meno social-difensiva –, volti alla prevenzione della vittimazione, compaiono i primi provvedimenti a carattere solidaristico in materia di vittime dei reati: infatti, in Inghilterra viene approvata, su impulso del governo laburista dell'epoca, una legge che istituisce l'indennizzo pubblico alle vittime dei reati violenti, e che è poi diventerà il modello dei fondi pubblici di indennizzo a favore delle vittime della criminalità a cui si ispireranno spesso i legislatori di altri Paesi

C) In ultimo, la terza fase, che si può collocare tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, fuoriesce da un approccio prevalentemente scientifico, essendo in particolar modo contraddistinta dalla nascita e dall'affermazione dell'associazionismo delle vittime.

In primo luogo, tale fenomeno si afferma all'interno di già esistenti movimenti politico-sociali (associazioni femministe, omosessuali ecc.), i cui appartenenti, in

⁶⁸ Tra i successivi Simposi internazionali di Vittimologia si ricordino: Il II Simposio internazionale, svoltosi a Boston nel 1976, laddove si sono affrontati sia gli aspetti concettuali sia quelli legali della vittimologia, le relazioni vittimali e il rapporto tra vittima e società; il III Simposio internazionale, tenutosi a Monaco nel 1979, in cui si è discusso in merito alla carta dei diritti delle vittime, della situazione di queste ultime nel sistema giudiziario penale, e di ulteriori temi; il IV Simposio internazionale, celebrato a Tokyo e Kioto, nel 1982, in cui si sono affrontate tematiche nuove, come le vittime della c.d. criminalità dei colletti bianchi, e i problemi legati all'assistenza alle vittime; il V Simposio internazionale, svoltosi a Zagabria nel 1985, in cui si sono analizzate questioni fino ad allora trattate in modo incidentale, come, ad esempio, le vittime degli abusi di potere o la prevenzione ed assistenza alle vittime in ambito regionale e internazionale; il VI Simposio, celebrato a Gerusalemme nel 1988, dedicato al tema dell'assistenza a particolari categorie di vittime (come, ad esempio, gli anziani, le donne, i bambini), e alle vittime di catastrofi nucleari ed ambientali; il VII Simposio, svoltosi a Rio de Janeiro nel 1991, incentrato sul tema della interdisciplinarietà della vittimologia e della configurazione della stessa come scienza sociale; l'VIII Simposio internazionale, tenuto ad Adelaide nel 1994, in cui non si sono affrontate tematiche nuove rispetto a quelle studiate nei precedenti simposi; il IX Simposio Internazionale, celebrato ad Amsterdam nel 1997, dedicato, in via principale, all'analisi del reato come fenomeno sociale, ma anche ad altre tematiche, quali, per esempio, i diritti costituzionali delle vittime, la violenza domestica, ecc.

ragione della loro diversità, ritengono di essere maggiormente esposti al rischio di vittimizzazione.

In secondo luogo, si sviluppa autonomamente, al di fuori di questi gruppi, tra persone accomunate dal solo fatto di essere state vittime di un reato; e si può trattare di vittime di catastrofi naturali seguite dalla commissione di reati, ovvero di vittime di un reato specifico (per esempio, vittime dei sequestri di persona, vittime dell'usura, di abusi sessuali, ecc.)⁶⁹.

Queste associazioni, in particolare quelle annoverabili nel secondo gruppo, svolgono, da un lato, un'attività di assistenza verso le vittime, attraverso l'organizzazione di riunioni – che rappresentano per le vittime e i loro familiari l'occasione per confrontarsi, esprimere i propri stati d'animo e sostenersi a vicenda – di attività informativa e di sostegno concreto (legale, medico, psicologico, ecc.); dall'altro lato, svolgono un'attività a carattere propagandistico, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche in merito ai bisogni, assai spesso disattesi, delle vittime. E quest'ultima attività può manifestarsi in diverse modalità, come la generalizzata informazione (ad esempio, per mezzo di pubblicazioni) in merito alla situazione delle vittime, la promozione di iniziative legislative, lo svolgimento di un'attività formativa per i magistrati e gli operatori socio-sanitari, l'organizzazione di manifestazioni in occasioni di processi importanti o di eclatanti fatti di cronaca⁷⁰. Vi è però il rischio che l'operato di queste associazioni venga strumentalmente sostenuto dalle forze politiche a fini elettorali: difatti, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, il tema della protezione della vittima viene spesso utilizzato in modo propagandistico dai partiti politici e dai governi nazionali. E tale rischio dovrebbe essere in teoria più elevato in quelle realtà in cui è lo stesso Ministero della Giustizia a promuovere, anche attraverso finanziamenti pubblici, la costituzione di organizzazioni preposte alla tutela della vittima⁷¹, ancorchè in Italia, pur non esistendo organizzazioni

⁶⁹ Cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 6.; Sull'associazionismo delle vittime si veda, ad esempio, C. ELIACHEEH, D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Il tempo delle vittime*, traduzione italiana di M. Fiorini, Firenze, 2008, p. 38 ss.

⁷⁰ Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 328.

⁷¹ Ad esempio, in Francia nel 1982 una commissione speciale, costituita dal Ministro della Giustizia dell'epoca, ha creato i *Services d'aide aux victimes*, oggi raggruppati in seno all'*Institut National d'Aide aux Victimes e de Médiation* Tale istituto, creato nel 1986, è l'interlocutore

dipendenti dal Ministero della giustizia, il rischio di strumentalizzazione per fini politici dell'associazionismo per la tutela della vittima non è certamente scarso, sia poiché – come emerso da alcuni studi – i *leaders* di queste associazioni sono spesso soggetti provenienti proprio dal mondo politico sia poiché si registra una non infrequente commistione tra siffatte associazioni e movimenti portatori di istanza sicuritarie (come ad esempio, comitati di cittadini); commistione favorita, come si vedrà⁷², dall'adozione di indirizzi di politica criminale di matrice preventivo-repressivo⁷³.

Ad ogni modo, al di là di tali rischi, bisogna dare atto che queste associazioni rappresentano strumenti di civiltà utilissimi, ormai diffusi in numerosi Paesi⁷⁴, che hanno contribuito, senza ombra di dubbio, a far uscire le vittime da quella situazione di oblio in cui sono state a lungo relegate. Nondimeno, la necessità delle vittime di associarsi per far valere le loro istanze è sintomatica della crisi

necessario e privilegiato per le politiche pubbliche di aiuto alle vittime e svolge una pluralità di attività: definizione delle procedure di aiuto alle vittime, gestione delle risorse, formazione del personale che presta l'assistenza, attività di documentazione e ricerca, ecc. Ha altresì un compito di coordinamento tra le autorità locali (polizia, ospedali, servizi sociali, autorità giudiziaria, ecc.) e le numerose associazioni a tutela delle vittime esistenti, che, secondo i lavori della succitata commissione, debbono fornire una pluralità di servizi alle vittime, come, ad esempio, l'assistenza telefonica continuata, la messa a disposizione di luoghi di accoglienza per donne in difficoltà, la possibilità di usufruire delle prestazioni professionali necessarie a seconda del caso (medici, psicologi), punti di ascolto presso gli uffici di polizia e dell'autorità giudiziaria, servizi di mediazione per le controversie familiari, ecc. Sempre nel 1982, il Ministero della Giustizia francese ha inoltre costituito presso la *Chancellerie* un "*Bureau des victimes*" a carattere centrale, attualmente denominato "*Bureau de la protection des victimes et de la prévention*" e, in seguito sono stati creati dei locali "*bureau municipaux*" di aiuto alle vittime; sul punto v., *amplius*, R. CARIO, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, cit., p. 148 ss.; M.C. DESDEISES, *Les associations d'aide aux victimes*, in *Rev. sc. crim. dr. pen. comp.*, 1985, p. 541 ss.

⁷² Si veda, *infra*, sub. cap IV. par. 2.

⁷³ Cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 6-7.

⁷⁴ Negli Stati Uniti si ricordi l'importante *National Organization for Victim Assistance* (N.O.V.A.) nata nel 1975 e la *Victim Services Agency*, sorta come servizio di informazione per le vittime dei reati ambientali (controllare libro spagnolo p. 97), ma le cui attività si sono poi ampliate; Nel Regno Unito vi è la *National Association of Victims Support Schemes* che raggruppa diverse associazioni dell'Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord; in Spagna esiste, ad esempio, dal 1981 l'*Asociación Víctimas del Terrorismo*. Per quanto riguarda l'Italia, pur non esistendo strutture per la tutela delle vittime dei reati controllate dal Ministero della Giustizia, sono nate negli ultimi decenni numerose associazioni specifiche: alcune ormai molto note e di una certa rilevanza (per esempio, il Telefono Rosa e Azzurro, Associazione per le vittime del terrorismo, Associazione per le vittime della mafia, Associazione delle vittime del dovere), altre, sempre note, ma con un numero inferiore di aderenti (associazioni per i danneggiati da emotrasfusioni, associazioni delle vittime della strada), ed ancora associazioni a carattere locale concernenti le vittime di specifici fatti criminosi (associazioni vittime dell'amianto, dell'avvelenamento da metanolo, vittime del monossido di carbonio, vittime della c.d. Uno bianca, ecc).

della rappresentatività della strutture democratiche – specie del nostro Paese – presso le quali esse dovrebbero essere rappresentate e trovare adeguati spazi per esprimersi⁷⁵: infatti, da anni nel nostro Paese i familiari delle vittime, specie del terrorismo, denunciano l'inadeguatezza delle risposte delle istituzioni pubbliche alle loro richieste e, di conseguenza, chiedono alle associazioni di ripristinare i “diritti calpestati”⁷⁶.

Tutto ciò premesso, emerge come la storia della vittimologia sia segnata da tre fasi caratterizzate da un approccio al tema della vittima diverso: una prima fase, che è contraddistinta da una dimensione essenzialmente teorica, rappresentata dalle riflessioni dei fondatori della disciplina, che iniziano a studiare la vittima, le sue caratteristiche, i suoi rapporti col delinquente, il suo eventuale ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato, al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione della vittimizzazione; una seconda fase, in cui ad una riflessione teorica (però arricchita rispetto alle riflessioni della prima fase, giacchè volta pure all'individuazione di mezzi di tutela *ex post*) viene ad affiancarsi una dimensione pratica, grazie all'affermazione delle prime indagini statistiche e all'emanazione dei primi interventi normativi a sostegno delle vittime; ed infine una terza fase, ove la riflessione teorica cede in prevalenza il passo alle attività concrete in favore delle vittime dei reati, attraverso la nascita e l'affermazione delle associazioni per la tutela delle vittime.

5. Il dibattito sulla dimensione autonomista della vittimologia.

Nelle riflessioni degli studiosi non vi è univocità di vedute circa l'oggetto di studio della vittimologia e, conseguentemente, circa la sua definizione, ma si riscontrano diverse posizioni.

A) In primo luogo, secondo l'opinione prevalente, la vittimologia deve occuparsi solamente delle vittime di fatti penalmente rilevanti, senza interessarsi di altre

⁷⁵ Cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”*, cit., p 7.

⁷⁶ Come si intitola il saggio di D. BONFIETTI, *I diritti calpestati: la società civile si autorganizza*, in *Con gli occhi della vittima*, a cura di R. Bisi, P. Faccioli, Bologna, 2003.

categorie di vittime (come, ad esempio, quelle di calamità naturali): si parla, al riguardo, di vittimologia criminale (da alcuni definita “vittimologia penale”), che viene definita come “la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l’autore del reato e del ruolo che essa ha assunto nella genesi del crimine”⁷⁷. Tuttavia secondo la più moderna vittimologia, pur sempre aderente a questo filone, si devono considerare non solamente le vittime direttamente lese da fatti penalmente rilevanti, ma altresì le vittime di sofferenze, di per sé non costituenti violazioni della legge penale, ma a quest’ultima connessi: si pensi, per esempio a quelle catastrofi naturali causate da comportamenti umani contrari alla legge (catastrofe della diga del Vajont).

Per coloro che aderiscono a tale orientamento la vittimologia deve considerarsi una branca della criminologia⁷⁸, il cui obiettivo è “lo sviluppo, attraverso lo studio approfondito della vittima, di un insieme di regole generali e di principi comuni e di altri tipi di conoscenze che possano contribuire allo sviluppo, all’evoluzione ed al progresso delle scienze criminologiche e giuridiche, permettendo una migliore comprensione del fenomeno criminale, del processo criminogeno, della personalità e del carattere pericoloso del delinquente. D’altra parte essa intende fornire conoscenze scientifiche valide sulla causa del crimine dipendenti dalla vittima, che siano di natura tale da poter essere utilizzate sul piano pratico, in modo da tracciare le linee di una politica preventiva ed efficace”⁷⁹.

⁷⁷ G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, p. 9; E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, Montreal, cit., p. 11, definisce la vittimologia come una branca della criminologia che si occupa “della vittima diretta del crimine e che raggruppa l’insieme delle conoscenze biologiche, psicologiche, sociologiche e criminologiche relative alla vittima. La vittimologia si interessa pertanto di tutto ciò: la sua personalità, i suoi tratti biologici, psicologici e morali, le sue caratteristiche socioculturali, le sue relazioni con il criminale, e, infine, il suo ruolo e il suo contributo nella genesi del crimine”.

⁷⁸ In tal senso cfr., tra i tanti, H. Von Hentig, il quale, pur non avendo affrontato consapevolmente il problema, può annoverarsi tra coloro che sostengono questa posizione; E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable, Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, cit., p. 11; E. A. FATTAH, *La vittimologie: que’est elle et quel est son avenir*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1967, 2, p. 113; H. F. ELLEMBERGER, *Relations Psychologiques entre le Criminelet la Victime*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1954, p.103; W. H. NAGEL, *Structural, Victimisation*, in *Int. jour. crim. pen.*, 1974, p. 132; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 14.

⁷⁹ E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable, Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, cit., p. 11-12.

Si ritiene che la vittimologia, introducendo un approccio nuovo nello studio del crimine, completi la prospettiva di analisi della criminologia, la quale dovrà considerare non solo più il reo, ma anche la vittima, nonché la sua relazione con il delinquente⁸⁰. Nelle sue più recenti evoluzioni l'oggetto di studio della vittimologia penale è esteso alle reazioni sociali, ai problemi delle vittime, con particolare riguardo alle relazioni tra vittime, altri gruppi sociali e istituzioni – mezzi di informazione, operatori del diritto e della medicina, ecc. – preposti a fornire ad esse servizi ed assistenza⁸¹.

Anche in base a queste posizioni più evolute all'interno di questo filone, si ritiene però che i vittimologi mai devono abbandonare l'approccio scientifico nell'analisi dei problemi: infatti, devono elaborare principi e modelli di tutela, la cui applicazione pratica non spetta ad essi, bensì alle forze di polizia, ai medici, agli psichiatri, ai servizi sociali, ecc.; spetta, infine, ad essi la valutazione dell'effettività dei principi e modelli da essi elaborati⁸².

La vittimologia è una disciplina vera e propria, ancorché non autonoma rispetto alla criminologia, ben determinata nei suoi obiettivi e nei suoi metodi: in un numero vieppiù crescente di Università esistono infatti corsi di vittimologia; inoltre è stata creata una società mondiale di vittimologia e vengono pubblicate due riviste internazionali ad essa dedicate.

B) In secondo luogo, in base ad altra opinione, la vittimologia deve occuparsi di ogni tipo di vittima, qualunque sia la causa della sofferenza o della lesione psicofisica, che può, quindi, essere un comportamento della vittima stessa, una calamità naturale, una guerra, ecc.⁸³

Il concetto di vittimalità non coincide pertanto con quello di criminalità, inteso con riferimento alla definizione legale dei fatti penalmente rilevanti⁸⁴. Di

⁸⁰ Cfr. W. H. NAGEL, Z. P. SEPAROVIC, *Victimology: A New approach in the Social Sciences*, in *Victimology, a New Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin, E. C. Viano, vol. I., Lexington, 1974, p.17.

⁸¹ Cfr. A. KARMEN, *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Pacific Grove, 1990.

⁸² Cfr. A. KARMEN, *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Wadsworth, 2004.

⁸³ Cfr. B. MENDELSON, *La vittimologie et les besoins de la société actuelle*, cit., p. 267 ss; R. ELIAS, *The politics of victimizations: victims, victimology and human rights*, Oxford, 1986, p. 243.

⁸⁴ Analogamente, in criminologia, si è verificato il passaggio dalla nozione di crimine a quella di devianza – per alcuni sostitutiva della prima, per altri, invece, integratrice –, con cui si fa

conseguenza, la vittimologia deve essere considerata una scienza autonoma rispetto alla criminologia⁸⁵e, in ragione del suo interesse per ogni tipologia di vittima, viene definita come “vittimologia generale”⁸⁶.

Orbene, la differenza tra questa nozione di vittimologia e quella di vittimologia c.d. criminale risiede nella causa della vittimizzazione, che nella prima può prescindere del tutto da violazioni della legge penale, mentre nella seconda deve coincidere necessariamente con essa, oppure, in base alle accezioni più moderne, esserne quantomeno legata.

Infatti, secondo Mendelsohn, che è il principale rappresentante di questo filone, le possibili cause della vittimizzazione sono essenzialmente cinque:

- a) il reato;
- b) il comportamento della vittima, definito da Mendelsohn come l’ambiente endogeno e biopsicologico della stessa vittima. E, con tale causa, si fa riferimento sia alle vittimizzazioni prodotte da comportamenti negligenzi, imprudenti, imperiti della vittima sia ai comportamenti di autovittimizzazione, come ad esempio il suicidio;
- c) l’ambiente sociale, quale causa “esogena” di vittimizzazione. Si pensi, per esempio, alle frequenti violazioni dei diritti umani nell’ambito dei regimi dittatoriali, totalitari e razziali; o, ancora, alla povertà, all’alcolismo, alla tossicodipendenza, ecc.;
- d) lo sviluppo tecnologico, che ha determinato un incremento del rischio di vittimizzazione. Mendelsohn ha al riguardo distinto tra l’impatto ecologico della tecnologia, costituito soprattutto dall’inquinamento ambientale, e l’ambiente tecnico, rappresentato da tutti gli strumenti che oggi giorno l’uomo

riferimento a comportamenti antisociali non necessariamente coincidenti con fatti vietati dalla legge penali, ma comprensivi dei comportamenti contrari alle regole sociali e ai valori della società. Sul punto cfr. T. BANDINI e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, cit., p. 16.

⁸⁵ Cfr. B. MENDELSON, *La Victimologie: Science actuelle*, cit., p.619.

⁸⁶ L’adozione di tale definizione è stata sostenuta da Mendelsohn anche in occasione di un importante convegno in materia, tenutosi a Bellagio nel 1975.

utilizza per rapportarsi con l'ambiente naturale e con i suoi simili, e di cui l'esempio principale è rappresentato dall'automobile⁸⁷;

- e) l'ambiente naturale, poiché l'uomo è inevitabilmente in balia degli eventi naturali che possono rappresentare cause di vittimizzazione: si pensi, ad esempio, al numero elevatissimo di vittime causato solitamente dai disastri naturali, come terremoti, alluvioni, siccità, e così via.

In estrema sintesi, per questa corrente di pensiero, la vittimologia deve studiare tutte le possibili cause della sofferenza umana, da intendersi come lesione del benessere psicofisico dell'individuo, le definizioni di vittima, costruite attraverso processi legislativi e sociali, nonché la loro applicazione da parte degli agenti preposti al controllo sociale⁸⁸; infine, il comportamento della vittima successivo al reato e la reazione sociale alla vittimizzazione, vale a dire le modalità con cui il sistema sociale prende in considerazione e risolve i problemi connessi alla condizione di vittima⁸⁹.

La vittimologia generale – analogamente alla vittimologia criminale – studia le cause della vittimizzazione, oltre alle modalità di aiuto e assistenza alle vittime, qualora la causa siano rappresentate da un fatto umano, siano esso penalmente rilevanti o meno; mentre, nel caso in cui la causa sia rappresentata da eventi naturali (ad esempio, alluvioni, terremoti, ecc.), si occupa solamente dei possibili strumenti di aiuto a favore delle vittime di detti accadimenti, non potendo prendere in considerazione – com'è facilmente intuibile – lo studio delle cause.

C) In terzo luogo, in forza di un'altra posizione – in un certo senso mediana tra le precedenti – l'oggetto d'indagine della vittimologia è rappresentato “dallo studio a scopi diagnostici, preventivi e riparativi, delle situazioni, dei contesti, delle cause

⁸⁷ Bisogna però ricordare che le vittime della circolazione stradale rientrano nella c.d. vittimologia criminale, dato che larga parte degli infortuni stradali trova la propria causa i fatti penalmente rilevanti, ancorché a titolo di colpa.

⁸⁸ Cfr. D.L. SMITH, K. WEIS, *Toward and Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology*, in *Victims and Society's*, a cura di C. E. Viano, Washington, 1976, p. 43.

⁸⁹ Cfr. D.L. SMITH, K. WEIS, *Toward and Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology*, cit., p. 43. La reazione sociale genera a sua volta un effetto di ritorno sulle definizioni, legali, sociali e scientifiche della vittima stessa; sul punto v. D.L. SMITH, K. WEIS, *Toward and Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology*, cit., p. 44-45.

e delle ragioni che possono portare alla violazione dei diritti dell'uomo⁹⁰; violazioni non necessariamente coincidenti con fatti vietati dalla legge penale in senso formale, e, quindi, comprensive di ogni violazione, ancorché penalmente irrilevante, di diritti fondamentali dell'individuo (c.d. vittimologia dei diritti umani). Una tale interpretazione comporta l'indubbio vantaggio di armonizzare/unificare tra la maggior parte dei Paesi democratici moderni, i quali hanno un patrimonio comune di diritti fondamentali, l'oggetto di studio della vittimologia, giacché quest'ultimo – ancorando il concetto di vittimalità a quello di criminalità in senso formale – viene a variare in base alle scelte incriminatrici dei diversi Paesi. D'altro canto, facendo riferimento alla violazione dei diritti umani, si utilizza però un concetto meno certo rispetto a quello di reato, individuato dal diritto positivo nei moderni sistemi a legalità formale, poiché i diritti umani, sebbene molto più spesso definiti sia in fonti internazionali sia nelle Costituzioni nazionali, sono riscontrabili attingendo nelle tradizioni culturali dei diversi Paesi.

In quarto luogo, un orientamento decisamente minoritario rispetto ai summenzionati, rappresentato essenzialmente dal pensiero del criminologo Donald R. Cressey, secondo cui la vittimologia non solo non è una scienza, ma nemmeno una disciplina: essa è un coacervo di idee, interessi, metodi di ricerca arbitrariamente raggruppati. E tale serrata critica è indirizzata, in particolar modo, nei confronti della c.d. vittimologia umanistica, che viene ritenuta solamente un movimento di pressione politica e sociale, volto alla promozione dei diritti umani; al riguardo, Cressey definisce i vittimologi umanisti come gli “indignati antidistruzionisti”, vale a dire coloro che sono contro lo sfruttamento e la distruzione dell'essere umano, indipendentemente dalla commissione di un reato⁹¹. Tale indirizzo si mostra quindi non tanto contrario ai concetti e ai metodi della vittimologia, quanto piuttosto ai caratteri politici ed ideologici che quest'ultima avrebbe con il tempo assunto. Infatti, secondo Cressey⁹², la vittimologia dovrebbe limitare il proprio oggetto di studio alle vittime dei fatti

⁹⁰ R. ELIAS, *Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims*. Newbury Park, 1993.

⁹¹ Cfr. D. R. CRESSEY, *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology, in Towards a Critical Victimology*, a cura di E. A. Fattah, New York, 1992, p. 71.

⁹² Cfr. D. R. CRESSEY, *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology*, cit., p.71.

penalmente rilevanti; e in questo senso non sarebbe altro che un semplice aspetto della criminologia, che studia la vittima come causa determinante, concausa o cofattore del crimine, senza mai assumere i tratti di movimento politico-sociale volto alla sensibilizzazione pubblica in merito alla vittima, ai suoi problemi e alla sua necessaria tutela. Si tratta indubbiamente dell'orientamento che ha trovato – giustamente, a parere di chi scrive – meno seguito, per due ragioni essenziali.

Da una parte, è condiviso come pure la c.d. vittimologia umanistica, prima di denunciare la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, abbia studiato con metodi scientifici i problemi relativi alla violazione di detti diritti anche con riferimento alla Stato di diritto⁹³.

Dall'altra parte, anche i criminologi – così come i penalisti – possono senz'altro occuparsi di politica criminale, giacché sono numerosi quelle situazioni in cui è difficile scindere l'ideologia, le valutazioni a carattere politico-sociale dall'analisi empirica: si pensi, tra i tanti possibili esempi, ai movimenti contro la pena di morte, molto spesso fondati non solo su pure posizioni ideologiche, ma altresì sulla sua scarsa deterrenza di questo tipo di pena, dimostrata con rigoroso metodo scientifico.

D) In quinto ed ultimo luogo, esiste un recente orientamento, secondo cui la vittimologia deve occuparsi solamente del trattamento e dell'assistenza alle vittime, disinteressandosi invece delle cause della vittimizzazione. Si tratta delle c.d. “vittimagogia” o vittimologia clinica (definita da van Dijk come “assistance-oriented victimology”).

Essa – che ha conosciuto la sua massima espressione all'interno della scuola francese, di cui Gérard Lopez è il massimo esponente – deve occuparsi dello studio delle conseguenze, delle complicazioni fisiche e psicologiche del reato⁹⁴,

⁹³ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 29.

⁹⁴ Devono tenersi ben distinte le conseguenze dalle complicazioni fisiche e psicologiche: a titolo di esempio lo stato di choc post-traumatico da stress rappresenta una conseguenza, mentre la sindrome post-traumatica da stress rappresenta una possibile complicazione. Lopez individua per ciascun tipo di vittima (ad esempio, di reati sessuali, di crimini contro l'umanità, ecc.) le più frequenti conseguenze psico-fisiche, nonché le complicazioni che possono derivarne.

del loro trattamento, nonché della valutazione medico-psicologica del danno arrecato ai fini del risarcimento del danno⁹⁵.

In realtà, identificare l'oggetto di studio della vittimologia con quello prospettato dagli apparenti alla c.d. vittimologia deve ritenersi eccessivamente riduttivo e quest'ultima deve essere considerata come un semplice settore della vittimologia, volto all'approccio clinico delle conseguenze della vittimizzazione, nonché al trattamento degli effetti fisici, psichici e sociali della vittimizzazione stessa⁹⁶.

Oggigiorno, a fronte di quanti continuano a circoscrivere l'interesse della vittimologia alle vittime di fatti penalmente rilevanti⁹⁷ e, quindi a considerarla una branca della criminologia, è sempre più diffusa la tendenza a riconoscere alla vittimologia il carattere di scienza autonoma, che si interessa dell'essere umano leso nella sua integrità psicofisica e sociale sia da fatti costituenti violazioni della legge penale, sia da fatti lesivi dei diritti umani qualora questi siano violati dall'ordinamento di riferimento (ad esempio nei regimi totalitari), nonché dal comportamento stesso della vittima⁹⁸. E, a favore di quest'ultima tendenza, esistono validi argomenti. Infatti, è vero che gran parte del campo di indagine della vittimologia coincide con quello della criminologia, ma è altrettanto vero che vi sono alcuni settori di interesse esclusivo della prima ed altri in cui il punto di vista è del tutto tra le due: si pensi, per esempio, alla c.d. vittimizzazione secondaria, vale a dire l'aggravamento degli effetti del reato o i danni psicologici prodotti dalla sottoposizione della vittima al procedimento penale, di notevole interesse per la vittimologia, ma completamente al di fuori del campo d'indagine della criminologia; o, ancora, gli strumenti di giustizia conciliativa (ad esempio, la mediazione penale) studiati dalla vittimologia come procedimenti in cui viene valorizzato il ruolo della vittima, mentre dalla criminologia visti come strumenti

⁹⁵ Cfr. G. LOPEZ, S. BORNSTEIN, *Victimologie Clinique*, Paris, 1995.

⁹⁶ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 50.

⁹⁷ Cfr., ad esempio, R. CARIO, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, cit., p. 33; A. KARMEN, *Crime Victims: an Introduction to Victimology*, 2004, p. 21.

⁹⁸ In tal senso si è pronunciata anche la World Society of Victimology, cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 56. Secondo L. ROSSI, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, cit., p. 332, tale impostazione non impedisce di ancorare l'oggetto di studio della vittimologia a quello della criminologia, qualora si faccia rientrare nell'oggetto di studio di quest'ultima, accanto ai reati espressamente previsti, anche quelle violazioni di diritti umani che possono in alcuni Paesi non essere in contrasto con la legge penale.

di prevenzione della recidiva ovvero misure alternative alla detenzione, che valorizzano la funzione di prevenzione speciale del diritto e della sanzione penale⁹⁹.

Il punto di riferimento, per individuare l'area di interesse della vittimologia, non è più il diritto penale nazionale, ma è il complesso dei diritti umani generalmente riconosciuti, oggi normativamente individuati negli accordi, dichiarazioni e statuti internazionali.

Orbene, avallando quest'ultima, recente tendenza, la distinzione tra vittimologia criminale e vittimologia generale perde d'importanza da un punto di vista pratico-applicativo, mantenendola solo da un punto di vista didattico e sistematico, al fine di individuare i due settori principali in cui si articola questa disciplina: il primo incentrato sulla vittima del reato, sui processi di vittimizzazione, sulle relazioni criminale-vittima, nonché sul ruolo della vittima nel sistema penale; il secondo, invece, che si interessa in generale della sofferenza umana provocata da comportamenti non vietati dalla legge penale nazionale, ma lesivi dei diritti fondamentali dell'uomo.

Ad ogni modo, il confine tra i due settori non è sempre netto ed invalicabile, dato che una determinata causa di vittimizzazione può transitare da un settore all'altro a seconda delle scelte di penalizzazione o depenalizzazione del legislatore: per esempio, si consideri come in relazione all'inquinamento ambientale quale causa di vittimalità (causa dell'ambiente tecnologico, secondo Mendelsohn), si è avuto nel corso degli ultimi decenni – in ragione della vieppiù crescente diffusione e lesività di detto fenomeno – un uso sempre più frequente della strumento penale; con il conseguente passaggio di numerose situazioni dalla c.d. vittimologia generale alla c.d. vittimologia penale.

⁹⁹ Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 57. Già in anni passati alcuni autori, che consideravano la vittimologia una branca della criminologia, avevano però sottolineato tali problemi. Ad esempio, G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 15 qualifica la vittimologia come scienza sociale il cui oggetto di studio non sia limitato alle vittime dei reati, ma debba estendersi alle vittime di incidenti e infortuni; tuttavia, assai spesso questi ultimi derivano da comportamenti umani penalmente rilevanti; e, ancora Z. P. SEPAROVICH, *Victimology: A new Approach in the Social Sciences*, in *Victimology a new Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin, C. E. Viano, cit., ritiene che se la vittimologia si occupa solo dello studio della relazione criminale-vittima e degli elementi di tale relazione in funzione causale o concausale al crimine, difficilmente potrà essere considerata autonoma dalla criminologia; per contro, se si estende l'oggetto d'indagine della vittimologia, in via generale, al problema del rischio della sofferenza umana, esulerà dalla criminologia.

Infine, come si è potuto vedere, entrambe hanno oggi una dimensione multidisciplinare ed interdisciplinare: multidisciplinare, poiché il problema della vittima può essere affrontato da diverse prospettive, medico, psicologico, giuridico, sociale, ecc.; interdisciplinare, poiché i risultati provenienti da queste diverse prospettive vengono sintetizzati in un unico modello o progetto per l'assistenza alle vittime in ragione dei loro bisogni¹⁰⁰.

6. La rilevanza della vittima negli altri settori delle scienze criminali.

Dopo avere visto, ripercorrendo in sintesi le principali tappe della storia della vittimologia, la possibile rilevanza della vittima sotto il profilo criminologico, è ora necessario dimostrare come la vittima – in ragione delle sue caratteristiche personali e/o del suo comportamento – possa svolgere un ruolo tutt'altro che irrilevante, contrariamente a quanto si è a lungo pensato, anche in relazione alle altre branche delle scienze criminali, ed, in particolare, rispetto alla politica criminale e alla legislazione penale.

a) Quanto alla politica criminale, sebbene debba essere chiaro che gli studi vittimologici non siano volti – come talora erroneamente si creda – ad aggravare la posizione del reo, è indubbio che questi possano influenzare la politica criminale in un'ottica sia di prevenzione generale sia di prevenzione speciale¹⁰¹.

I lavori della vittimologia, in particolare le indagini empiriche, facendo emergere le potenzialità vittimogene di determinate situazioni, rappresentano per il legislatore una valida indicazione per le proprie scelte di politica criminale. Infatti, i risultati di siffatte indagini possono offrire suggerimenti, operanti in diverse direzioni: da un lato, verso l'inasprimento del trattamento sanzionatorio di determinati fatti di reato particolarmente diffusi o verso l'introduzione di fattispecie specifiche, tenuto conto della inidoneità delle fattispecie esistenti a prevenire e reprimere certi comportamenti; dall'altro lato, proprio sulla base dell'influenza che il comportamento della vittima può avere nella dinamica del

¹⁰⁰ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, cit., p. 66.

¹⁰¹ Cfr. G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 109.

reato, verso l'indicazione di condotte atte a prevenire o quanto meno a limitare i danni della vittimizzazione; da ultimo, sulla base degli atteggiamenti della vittima successivi al reato, verso la valorizzazione del ruolo dell'offeso nel processo penale, il potenziamento dell'istituto del risarcimento del danno e degli strumenti di giustizia conciliativa, nonché verso l'introduzione di mezzi di assistenza a favore delle vittime¹⁰².

Una politica criminale moderna e coerente dovrebbe sempre essere volta alla ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze del reo e quelle della vittima¹⁰³; tuttavia, si tratta di un punto di equilibrio che spesso non è stato raggiunto, dato il prevalere di scelte orientate spiccatamente in un senso oppure nell'altro.

Infatti, come si è inizialmente visto, per lungo tempo si sono considerate quasi esclusivamente le esigenze del reo, attraverso un modello di diritto penale di tutela spersonalizzata della vittima, ove la stessa protezione della vittima è di regola avulsa dalla volontà privata e viene perlopiù intesa come tutela di istituzioni collettive e non in concreto dell'individuo; e dalle funzioni della pena, come tradizionalmente intese dagli illuministi e dalla Scuola Classica, resta estranea qualsivoglia istanza risarcitoria¹⁰⁴.

Invero, qualora opportunamente si includa tra le funzioni del diritto e della sanzione penale – accanto alla retribuzione, generalprevenzione e specialprevenzione – quella della pacificazione sociale, una rivalutazione del ruolo della vittima diventa ancor più necessaria¹⁰⁵; e al medesimo risultato giungono anche quanti negano una dimensione autonoma alla funzione di pacificazione sociale, facendola invece rientrare nella prevenzione generale “integratrice”¹⁰⁶.

Per quanto riguarda la realtà italiana del secondo dopoguerra, vi è stato – vuoi per la volontà di ripristinare quelle garanzie di stampo liberal-democratico, venute

¹⁰² Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 177.

¹⁰³ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 224; E. VENAFFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 23.

¹⁰⁴ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 224.

¹⁰⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., 226.

¹⁰⁶ Cfr. R. BARTOLI, *Intervento come contraddittore* a D. FONDAROLI, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro e C. Piemontese, Torino, 2004, p. 157.

meno o fortemente attenuate nel sistema autoritario previgente – un processo di devittimizzazione, che ha dominato la scienza giuridica, la politica legislativa e la prassi giudiziaria. E tutto ciò sicuramente fino agli anni settanta, quando, sulla base della forte crescita della criminalità (come testimoniato dalle indagini statistiche), delle conseguenti richieste di difesa sociale e della diffusione della vittimologia, si assiste ad una progressiva riscoperta della vittima.

Tuttavia, nel nostro Paese, – come si vedrà nella parte dedicata all'analisi del sistema normativo italiano¹⁰⁷ – la riscoperta della vittima è avvenuta perlopiù a senso unico e non, invece, in tutte e tre le succitate direzioni: vale a dire attraverso l'emanazione di testi normativi, di matrice social-difensiva, volti a ridurre la criminalità, e, di conseguenza, il numero delle potenziali vittime. Viceversa, contrariamente a quanto prescritto anche dalle numerose fonti internazionali in materia¹⁰⁸, sono stati predisposti con notevole ritardo, e quasi sempre in maniera insufficiente, interventi di protezione della vittima in senso stretto.

b) Quanto alla legislazione penale, che rappresenta il frutto delle scelte di politica criminale del legislatore, basta passare in rassegna le norme del codice per rendersi facilmente conto del fatto che l'intensità o persino l'esistenza stessa della tutela penale possano dipendere dal soggetto passivo in ragione delle sue caratteristiche personali, nonché del suo comportamento.

Tutto ciò verrà dettagliatamente esaminato nella parte dedicata alla posizione della vittima nel sistema penale italiano.

7. La "vittimodogmatica".

In ultimo, si deve ricordare come durante gli anni ottanta del secolo scorso, soprattutto da parte di certa dottrina di lingua tedesca, si sia cercato di utilizzare gli studi vittimologici quale canone interpretativo del diritto penale.

Si tratta di quell'indirizzo dottrinale, denominato "vittimodogmatica", che tenta di elaborare una dogmatica penale sulla base della valorizzazione del

¹⁰⁷ Si veda *infra*, *sub.* cap. IV.

¹⁰⁸ Si veda *infra*, *sub.* cap. III.

comportamento del soggetto passivo del reato e che giunge financo ad escludere il fatto tipico quando il soggetto passivo, con i mezzi a sua disposizione, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo. E la legittimazione di tale impostazione viene individuata nel principio di sussidiarietà, secondo cui – in base all'interpretazione data dai vittimodogmatici – lo Stato deve intervenire in aiuto del cittadino solo nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di provvedervi da solo¹⁰⁹; principio da cui vengono desunti due corollari, rappresentati dal principio di *extrema ratio* e da quello autoresponsabilità dell'individuo per la propria condotta.

Il primo, secondo cui la sanzione penale deve intervenire a tutela dei beni giuridici solo in ultima istanza, nel caso di inadeguatezza degli strumenti di tutela previsti dagli altri settori dell'ordinamento (civile, amministrativo, ecc.). Tuttavia, tale principio viene interpretato estensivamente dai vittimodogmatici, giacché tra i mezzi di tutela rispetto a cui il diritto penale deve ritenersi sussidiario vengono fatti rientrare anche quelli a disposizione del privato; così se la vittima, pur avendone la possibilità, non si tutela da sé, viene ritenuta non abbisognosa di alcuna protezione da parte dello Stato¹¹⁰.

Il secondo concerne l'individuazione dei parametri, in base ai quali stabilire quali mezzi di autodifesa il privato-vittima dovrebbe attivare per essere considerato meritevole della tutela penale. E, al riguardo, si riscontrano nel pensiero dei vittimodogmatici diversi punti di vista.

Secondo un primo orientamento, il criterio da utilizzare sarebbe quello dell'intensità del pericolo a cui un bene giuridico può andare incontro¹¹¹. E tale parametro risulterebbe dall'utilizzo di due elementi, rappresentati dal pericolo cui è esposto il bene da tutelare e dalla possibilità di autodifesa da parte del titolare del bene: per pericolo deve intendersi la probabilità che il bene venga leso e

¹⁰⁹ In tal senso cfr. A. KAUFMANN, *Subsidiarietätsprinzip und Strafrecht*, in *Festschrift für H. Henkel*, Berli-New York, 1974, p. 89 ss.

¹¹⁰ Cfr. K. AMELUNG, *Irrtum und Zweifel des Getäuschten beim Betrug*, in *Ga*, 1977, p. 1, 6; B. V. SHÜNEMANN, *Der strafrechtliche Schutz von Privatgeheimnissen*, in *ZStW*, 1978, p. 11; J. M. SILVA SANCHEZ, *Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato? Introduzione al dibattito sulla vittimodogmatica*, trad. dallo spagnolo a cura di A. Melchionda, in *Arch. pen.*, 1988, (nota 81) p. 669. Alcuni autori appartenenti a tale corrente qualificano l'*extrema ratio* così intesa come principio della necessità della tutela penale: in tal senso, cfr. R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, in § 263 *StGB*, Berlin, 1981, p. 19 ss.

¹¹¹ In tal senso cfr. R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, cit., p. 439 ss.

l'intensità di siffatta lesione; per possibilità di autotutela, invece, la capacità del privato di difendere il proprio bene senza dover rivolgersi all'autorità statale, tenendo debitamente conto dei mezzi difensivi a disposizione e del fatto che il privato non si esponga ad un grave pericolo¹¹².

In estrema sintesi, in presenza un pericolo grave è legittimo l'intervento penale; al contrario, in presenza di un pericolo non grave o in presenza di sufficienti capacità di tutela del privato, il ricorso alla sanzione penale deve ritenersi ingiustificabile¹¹³. Di conseguenza, in base a tale parametro, più aumenta l'intensità del pericolo di lesione al bene giuridico per effetto dello stesso comportamento del titolare più diminuisce il bisogno di tutela di quest'ultimo; bisogno di tutela che potrebbe addirittura venire del tutto meno quando l'alta intensità del pericolo per il bene sia derivata da un comportamento, ritenuto antisociale, del titolare del bene: in quest'ultimo caso, infatti, si ritiene che il privato non necessiti di alcuna pubblica tutela, giacché un proprio comportamento socialmente rilevante sarebbe stato sufficiente a scongiurare il pericolo, senza che vi fosse il bisogno di ricorrere ad uno strumento così gravoso come la sanzione penale¹¹⁴.

Secondo quanti non aderiscono al precedente orientamento, il criterio da utilizzare è rappresentato dal principio di meritevolezza e bisogno di pena¹¹⁵.

La meritevolezza e bisogno di pena – tradizionalmente considerata come un parametro di politica criminale, determinato dal valore del bene da tutelare e dal disvalore della condotta¹¹⁶ – viene integrata dai vittimodogmatici con la meritevolezza e bisogno di tutela della vittima: la meritevolezza e bisogno di tutela per la vittima rappresenta la condizione necessaria affinché vi sia la meritevolezza di pena per il reo. Nelle norme incriminatrici vi sarebbe una presunzione della meritevolezza di tutela della vittima, che comunque può essere

¹¹² Cfr. R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, cit., p. 42.

¹¹³ Cfr. V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990, p. 52.

¹¹⁴ Cfr. R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, cit., p. 80.

¹¹⁵ In tal senso cfr. M. ELMER, *Betrug und Opfermitverantwortung*, Berlin, 1986, p. 241 ss.

¹¹⁶ Cfr., ad esempio e per tutti, M. ROMANO, "Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del reato, in *Scritti in memoria di R. Dell'Andro*, vol. II, Bari, p. 789 ss.

smentita nel caso concreto, grazie all'accertamento del giudice; quest'ultimo, infatti, deve ritenere non necessaria la tutela penale in tutti quei casi in cui non riscontra la meritevolezza di tutela della vittima¹¹⁷.

L'applicazione delle teorie vittimodogmatiche comporta una possibile riduzione della portata applicativa delle norme incriminatrici, poiché si dovrebbero ritenere tipiche solamente quelle condotte capaci di vanificare la capacità di autodifesa del soggetto passivo (secondo alcuni, deve operarsi una interpretazione restrittiva delle fattispecie penali, sia di parte generale sia di parte speciale)¹¹⁸, selezionando tra i comportamenti riconducibili alla norma solo quelli che rientrano nella *ratio* della norma¹¹⁹; invece, secondo altri, l'attività interpretativa arriva ad escludere dall'area di operatività della norma tutte quelle ipotesi che, pur rientrandovi astrattamente, non rispondono alla *ratio* della norma, non presentando un grado di pericolosità sufficiente da legittimare il ricorso alla sanzione penale¹²⁰. Nella seconda si superano i limiti individuati dalla lettera della norma, in quanto si arriva, ad esempio in relazione al delitto di truffa, ad escludere la sussistenza del fatto tipico ogniqualvolta la vittima avesse potuto, senza uno sforzo particolarmente gravoso, evitare di essere indotta in errore¹²¹.

Orbene, alla luce di tutto ciò, appare evidente come vittimologia e vittimodogmatica – pur partendo da premesse comuni – giungano a risultati differenti: infatti, gli studi vittimologici tendono a porsi “dalla parte della vittima”, giacché sono volti ad individuare mezzi di prevenzione della vittimizzazione, nonché idonei strumenti di tutela della vittima; per contro, gli studi vittimodogmatici possono dirsi “dalla parte del reo”, poiché, attraverso la valorizzazione del ruolo del soggetto passivo nella dinamica di taluni fatti,

¹¹⁷ Cfr. M. ELMER, *Betrug und Opfermitverantwortung*, p. 242.

¹¹⁸ Si tratta della c.d. interpretazione teleologica.

¹¹⁹ . In tal senso cfr. R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, cit., p. 80.

¹²⁰ Si tratta della c.d. riduzione teleologica.

¹²¹ In tal senso cfr. G. ARZT, *Viktimogie und Strafrecht*, p. 112; sulla una distinzione tra interpretazione teleologica e riduzione teleologica v. J. M. SILVA SANCHEZ, *Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato?*, cit., p. 671; V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimodogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, cit., p. 63 ss.; S. CAGLI, *Condotta della vittima ed analisi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1172.

giungono ad una lettura più ristretta delle fattispecie incriminatrici, che può portare fino alla completa esclusione della responsabilità penale del reo.

Pur essendo indubbio, come si vedrà in seguito, che taluni atteggiamenti del soggetto passivo del reato sono indicatori di una responsabilità penale del reo attenuata, il tentativo dei vittimodogmatici di elaborare una vera e propria dogmatica della vittima è stato oggetto di serrate critiche – senz'altro condivisibili – soprattutto da parte della dottrina italiana¹²².

In primo luogo, si riscontra un vero e proprio stravolgimento di quelle conquiste di civiltà, che hanno consentito il superamento della vendetta privata quale mezzo di soluzione dei conflitti: rendendosi la difesa pubblica sussidiaria alla difesa privata, si viene a capovolgere il principio espresso dall'istituto della legittima, fondante i moderni sistemi penali, in forza del quale è l'autodifesa del privato ad essere sussidiaria alla difesa statale e non il contrario¹²³. Tutto ciò con un conseguente arretramento dell'intera cultura giuridica, poiché vi è il rischio che le conclusioni della dottrina vittimodogmatica – nonostante più volte si sia affermata la loro applicabilità solo ad alcune fattispecie, in particolare ai reati contro il patrimonio con la cooperazione artificiosa della vittima – vengano estese a numerose ipotesi, con conseguenze da ritenersi definitivamente superate, come la valutazione del comportamento della vittima nel reato di violenza sessuale¹²⁴.

In secondo luogo, i principi di rilevanza costituzionale – vale a dire il principio di sussidiarietà e il principio di *extrema ratio* – sono unicamente rivolti al legislatore quali criteri orientativi per scegliere, nella tutela di un determinato bene, tra sanzione penale e sanzione amministrativa, come unanimemente affermato dalla dottrina italiana¹²⁵, dalla giurisprudenza della Corte

¹²² Critiche sono giunte anche da parte della dottrina spagnola, specie più recente: v., ad esempio, G. LANDROVE DÍAZ, *La moderna victimología*, Valencia, 1998, p. 41; J.M. TAMARIT SUMALLA, *La víctima en el Derecho penal*, Pamplona, 1998, p. 43.

¹²³ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 38.

¹²⁴ Cfr. V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, cit., p. 261.

¹²⁵ Cfr., tra i tanti, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Generale*, Padova, 2007, p. XLII; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 29 ss.; T. PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 953; F. PALAZZO, *criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in

costituzionale¹²⁶ e ribadito anche nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983¹²⁷.

Pertanto, tali principi non potrebbero essere utilizzati dai giudici – come, al contrario, vorrebbe questa dottrina – per legittimare una interpretazione vittimologica delle fattispecie incriminatrici; e, inoltre, tra i mezzi di tutela alternativi alla sanzione penale non viene mai presa in considerazione la possibilità di autotutela del privato¹²⁸.

Da ultimo, si deve rilevare come alle conclusioni sostenute dai vittimodogmatici – vale a dire la non punibilità, in base al principio dell'*extrema ratio*, di quelle condotte, di per sé prive di un rilevante grado di pericolosità nei confronti del bene giuridico, ma che l'acquistano soltanto a seguito di un comportamento del titolare del bene stesso – si possa giungere senza ricorrere al principio vittimologico, ma attraverso altre strade, tutte astrattamente plausibili, e sicuramente preferibili.

Innanzitutto, attraverso una corretta applicazione del principio di tipicità¹²⁹: in materia di truffa, ad esempio, la presenza di artifici inidonei ad indurre in errore chicchessia non potrà mai dar luogo a truffa, neppure in forma tentata¹³⁰. Ancora, nei delitti colposi, il comportamento della vittima, espressivo di una noncuranza, non esclude di per sé il reato, operando, semmai, e sempre che si tratti di beni disponibili, il consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., oppure una circostanza attenuante generica¹³¹. Sempre in materia di colpa, si deve ritenere che in particolari ipotesi, consistenti nell'autoesposizione al pericolo da parte del

Ind. pen., 1986, p. 35 ss.; G. LATTANZI, *Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali di una circolare della Presidenza del Consiglio*, in *Foro it.*, 1985, V, p. 251 ss.; A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, Padova, 2008, p. 40-41.

¹²⁶ La Corte costituzionale, nella sentenza 23-25 ottobre 1989, n. 487, ritiene necessario da parte del legislatore il ricorso alla criminalizzazione, in base al principio di sussidiarietà nei soli casi in cui “da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire”.

¹²⁷ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, in *Ind. pen.*, 1984 e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 344.

¹²⁸ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 37; V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, cit., p. 240 ss.

¹²⁹ Cfr. V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, cit., p. 273.

¹³⁰ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 38.

¹³¹ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 38.

soggetto passivo (come ad esempio, il cappellano che, per assistere agli ammalati, si espone coscientemente al pericolo del contagio; e, a seguito del contagio, muore), il reato colposo non venga mena in base all'applicazione del principio vittimologico, bensì, in base all'imputazione oggettiva dell'evento, poiché nell'evento si sono realizzati i rischi insiti nella condotta della vittima e non, invece, in quella del reo¹³².

¹³² Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 38; S. CAGLI, *Condotta della vittima ed analisi del reato*, cit., p. 1183 ss.

CAPITOLO II

VITTIMIZZAZIONE E MODELLI DI TUTELA

Sommario: 1. La sofferenza della vittima del reato: vittimizzazione primaria, neutralizzazione e vittimizzazione secondaria; - 2. Modelli di tutela *ex ante*: sistema punitivo, sistema terapeutico, sistema preventivo; - 3. Modelli di tutela *ex post*: partecipazione processuale, attività risarcitoria e attività assistenziale; - 4. Osservazioni conclusive.

1. La sofferenza della vittima del reato: vittimizzazione primaria, neutralizzazione e vittimizzazione secondaria.

In prima battuta è necessario precisare come dalla commissione di un reato possano derivare nei confronti della vittima dello stesso diverse conseguenze, alcune delle quali direttamente connesse al reato e dipendenti da elementi, come la gravità del fatto, le modalità della sua esecuzione, nonché le caratteristiche del soggetto passivo ed ulteriori circostanze concorrenti; altre, invece, solo indirettamente connesse al reato e discendenti dall'impatto della vittima con l'apparato giudiziario. E, al riguardo, si è soliti qualificare le prime come effetto di vittimizzazione primaria e le seconde come effetto di neutralizzazione e di vittimizzazione secondaria.

a) Con vittimizzazione primaria si fa riferimento al complesso delle conseguenze pregiudizievoli – di natura fisica, psicologica, economica e sociale – prodotte sulla vittime direttamente dal reato subito. Come testimoniato da quanti operano nel settore di assistenza alle vittime, si tratta di una pluralità di effetti negativi particolarmente gravi, giacché il danno prodotto dal reato di solito non è limitato alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico violato, ma comprende altresì un danno di natura psicologica che va ad incrementare il danno materiale o

fisico già sofferto: infatti, nella vittima, dopo aver subito il reato, insorge spesso uno stato di ansia ed angustia, che può giungere sino alla produzione di veri e propri danni psicologici¹³³. Tale stato viene definito come stress psicologico, individuato da alcuni in una situazione imposta all'individuo¹³⁴, mentre da altri come “la risposta dell'organismo a processi interni o esterni che raggiungono livelli tali da portare le capacità integrative fisiologiche e psicologiche vicine o oltre il limite di rottura”¹³⁵; e, come facilmente intuibile, questa situazione non sarà identica in ogni individuo, ma varierà in relazione all'età, al sesso, alla predisposizione genetica e alle caratteristiche psicologiche di ciascuno¹³⁶. Infatti, deve essere ricordato come non esiste una “vittima tipo”, ma ciascuna vittima è diversa dall'altra, dato che il processo di vittimizzazione è fortemente contraddistinto in senso soggettivo, sulla base di tutte le caratteristiche del fatto e dell'offeso¹³⁷.

A volte da un atto criminale possono derivare una pluralità di effetti indiretti anche nei confronti di persone diverse dal soggetto passivo specifico del reato: ciò si verifica di frequente nei cosiddetti crimini d'odio (*hate-crimes*), come ad esempio i genocidi ovvero reati (omicidi, stupri) determinati da motivi etnici, razziali, religiosi o, in via generale, di discriminazione nei confronti di una categoria di persone (per esempio, omosessuali, prostitute), che producono effetti pregiudizievoli non soltanto nei confronti del soggetto passivo specificatamente colpito, ma altresì – sia pure indirettamente – nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria, poiché il movente dell'atto delittuoso è proprio il sentimento di ostilità nei confronti del gruppo a cui appartiene il soggetto colpito.

La vittima del reato poi, a causa di tutti questi effetti, diviene molto più vulnerabile e, quindi, più facilmente esposta al rischio di divenire nuovamente vittima di fatti penalmente rilevanti. Per descrivere quella situazione in cui una

¹³³ Cfr. L. PEPINO, D. SCATOLERO, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, n. 1, p. 188; G. LANDROVE DÍAZ, *La moderna victimología*, cit., p. 50.

¹³⁴ Cfr. H. SELYE, *The Stress of Life*, New York, 1956.

¹³⁵ L. DE CATALDO NEUBURGER, *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, in *Dalla parte della vittima*, a cura G. Guolotta, M. Vagaggini, Milano, 1980, p. 105; in tal senso cfr. altresì H. BASOWITZ, *Anxiety and Stress*, New York, 1955; N. C. COFER, H. N. APPLEY, *Frustration, Conflict and Stress in Motivation: Theory and Research*, New York, 1964.

¹³⁶ Cfr. L. DE CATALDO NEUBURGER, *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, cit. p. 106.

¹³⁷ Cfr. L. PEPINO, D. SCATOLERO, *Vittime del delitto e vittimologia*, cit., p. 189.

stessa persona è più volte vittima di un reato, talora dello stesso tipo o comunque lesivo di beni giuridici omogenei (reati contro la persona, reati contro il patrimonio, ecc.), si parla di vittimizzazione reiterata oppure di rivittimizzazione.¹³⁸

b) Passando a quegli effetti indirettamente connessi al reato, si deve prima di tutto fare riferimento al fenomeno della “neutralizzazione” della vittima, con cui si individua quella situazione di marginalità in cui si la persona offesa si è venuta a trovare all’interno del processo penale, ove essa, priva di diritti e di potere probatorio, si trova a giocare un ruolo secondario rispetto a quello dello Stato e dell’imputato, divenuti i protagonisti indiscussi del processo. Inoltre, la persona offesa, sprovvista di qualsiasi tipo di facoltà nella fase decisionale, potrà subire un’ulteriore vittimizzazione in seguito all’emanazione di una sentenza ritenuta assolutamente iniqua¹³⁹ o nel caso in cui si disponga il proscioglimento, ovvero nel caso in cui venga prevista una sanzione troppo mite in rapporto al reato, o quando operino istituti di natura clemenziale, come ad esempio l’amnistia o l’indulto¹⁴⁰.

c) Infine, con il fenomeno della “seconda vittimizzazione” si indicano quelle conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall’impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale¹⁴¹.

¹³⁸ Tali episodi di rivittimizzazione, che spesso sono osservati in indagini empiriche, forniscono indicatori (come ad esempio, comportamenti a rischio) per elaborare politiche di prevenzione della criminalità, o, più specificatamente, di quei fatti più frequentemente reiterati. Cfr. J. DELGADO MARTÍN, *La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en el proceso penal*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología y el sistema penal*, a cura di J. P. González González, Madrid, 2007, pp. 22 ss.

¹³⁹ Si pensi, ad esempio, all’effetto prodotto sulla vittima dalla celebre sentenza “*blue jeans*”, 10 febbraio 1999, n. 1636, con cui la Sezione terza della Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dello stupro sulla base del comune dato di esperienza che “è quasi impossibile sfilare anche in parte i *jeans* ad una persona senza la sua fattiva collaborazione.

¹⁴⁰ Cfr. D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, cit., p. 57.

¹⁴¹ Alcuni autori, cfr., ad esempio, T. BANDINI e altri, *Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, cit., p.45, utilizzano, per designare questo fenomeno, l’espressione “danno secondario”. Tuttavia, l’orientamento prevalente parla di vittimizzazione secondaria, sia perché rappresenta una traduzione più fedele dell’espressione “secondary victimization”, usata nella letteratura scientifica internazionale, sia perché si tratta proprio di una seconda vittimizzazione e non di un danno secondario derivante dal crimine subito, che costituisce solamente l’occasione dell’incontro tra vittima e sistema penale; cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 185-186.

Non bisogna però confondere i soggetti colpiti da fenomeni di vittimizzazione secondaria dalle vittime del processo penale, con cui si fa riferimento a quelle persone che, avendo assunto la qualifica di imputato, hanno subito un’ingiusta detenzione, oppure sono stati condannati con una sentenza definitiva ed in seguito prosciolti in sede di revisione; sulle vittime del processo penale,

In altri termini, le vittime possono diventare tali una seconda volta per effetto delle modalità con cui vengono trattate da parte delle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario, sanitario e sociale: infatti, accade spesso che le vittime siano costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di verificare la loro credibilità e moralità, nonché la personalità del reo; perdipiù, se a distanza di tempo non ricordano dettagliatamente i fatti, vengono censurate. Oppure la vittimizzazione secondaria può semplicemente derivare dalla freddezza o noncuranza con cui le vittime vengono trattate dagli operatori della polizia e dell'autorità giudiziaria, medica e sociale¹⁴².

Tali rischi erano già stati denunciati negli anni quaranta da Mendelsohn, il quale riteneva necessaria una maggior assistenza verso le vittime dei reati una volta entrate in contatto con il sistema giudiziario, anche se le riflessioni teoriche e le indagini empiriche sul tema si sono affermate molto più tardi, in particolare a partire dalla fine dagli anni ottanta del secolo scorso¹⁴³.

Il rischio di vittimizzazione secondaria si ha soprattutto in relazione a vittime particolarmente deboli, quali i minori o le vittime dei reati sessuali¹⁴⁴; e, proprio rispetto a queste particolari categorie di soggetti passivi, sono state condotte indagini empiriche, al fine di verificare l'eventuale orientamento "sessista" delle agenzie del controllo sociale¹⁴⁵. E da siffatte indagini emerge come assai spesso i bambini e le donne vittime di violenze sessuali ricordano i contatti con l'autorità giudiziaria come un'esperienza negativa e frustrante, con effetti talora ancora più deleteri di quelli del reato; e ciò anche in conseguenza del c.d. *strepitus fori* connesso all'esercizio dell'azione penale e allo svolgimento del processo. Al riguardo, si pone il problema di conciliare da un lato l'esigenza ad un trattamento rispettoso della personalità della vittima e, dall'altro lato, l'esigenza di natura pubblicistica alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività.

cfr. L. LANZA, *La tutela della vittima nel sistema penale italiano*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, p. 29 ss.

¹⁴² Cfr. T. BALDINI e altri, *Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, cit., p. 534.

¹⁴³ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 186.

¹⁴⁴ Cfr. D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, cit., p. 58.

¹⁴⁵ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 187.

Pertanto, un atteggiamento di indifferenza nei confronti della sensibilità e dei bisogni delle vittime, da parte dei soggetti deputati a prestare loro ascolto, non fa altro che acuire quei sentimenti di rabbia e di paura che solitamente colpiscono le persone che hanno subito un reato (specie se violento); con l'ulteriore conseguenza di far in esse maturare la convinzione di star solamente perdendo tempo o sprecando denaro a causa dell'eccessiva burocratizzazione del sistema e della sua inidoneità a prestare un'adeguata assistenza¹⁴⁶.

Tutto ciò premesso, la vittimizzazione secondaria non possa essere considerata meno negativamente della vittimizzazione primaria, giacché, essendo prodotta dallo stesso sistema statale, viene a frustrare le aspettative di tutela e assistenza che la vittima di un reato legittimamente potrebbe vantare nei confronti dello Stato.

2. Modelli di tutela ex ante: sistema punitivo, sistema terapeutico, sistema preventivo.

Dopo avere passato in rassegna i possibili effetti derivanti dalla commissione di un reato sulla vittima dello stesso, è giunto il momento di considerare i mezzi invocabili per la tutela di quest'ultima. Infatti, alla persona offesa dal reato, in qualità di soggetto bisognoso, deve riconoscersi un diritto all'aiuto, non coincidente solo con il diritto al risarcimento del danno, che può essere soddisfatto grazie all'operare di strumenti di tutela che devono essere necessariamente predisposti in ottemperanza ad un generale principio solidaristico.

Innanzitutto si debbono prendere in considerazione i mezzi di tutela, definibili *ex ante*, ove la tutela si esprime nel senso della prevenzione della vittimizzazione stessa.

¹⁴⁶ Cfr. G. LANDROVE DÍAZ, *La moderna victimología*, cit., p. 50.

Da un punto di vista teorico possono essere individuati ben tre modelli di tutela *ex ante*: quello punitivo, quello terapeutico e quello preventivo¹⁴⁷.

a) Il sistema punitivo trova il proprio fondamento nel principio, in base al quale la minaccia di una pena serve a distogliere i consociati dalla commissione di fatti penalmente rilevanti (c.d. prevenzione generale negativa)¹⁴⁸ e l'inflizione della pena stessa serve ad evitare che il reo ricada nuovamente nel reato (c.d. prevenzione speciale)¹⁴⁹; e tale attività di prevenzione dei reati e di punizione dei loro autori rappresenta una delle funzioni principali affidate allo Stato.

Tutto ciò, sul versante della tutela della vittima, si traduce nella conseguente riduzione del numero delle potenziali vittime di reati e nella diminuzione della probabilità di fenomeni di rivittimizzazione.

Autorevole dottrina ritiene che il modello punitivo – coincidente pertanto con il diritto penale – sia quello da privilegiarsi per la prevenzione della vittimizzazione, attraverso interventi che vanno in due direzioni: da un lato, rafforzando la prevenzione generale dei reati, attraverso la previsione di pene di giusta severità, rispondenti al senso di giustizia dei cittadini, e di pronta applicazione; dall'altro lato, rinvigorendo gli strumenti di prevenzione speciale (ad esempio, attraverso l'uso dell'istituto della recidiva), al fine di evitare la reiterazione dello stesso reato o di reati simili da parte del medesimo autore¹⁵⁰.

Si tratta di una soluzione, come si vedrà in seguito, frequentemente utilizzata nella politica criminale italiana, ma contestata da altra dottrina, la quale ritiene, avvalendosi di dati statistici, che non sempre a fronte di pene particolarmente severe e all'utilizzo della recidiva vi sia necessariamente una riduzione del numero dei reati, e, conseguentemente, della vittimizzazione; e una dimostrazione

¹⁴⁷ In tal senso cfr. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta e M. Vagaggini, Milano, 1980, p. 9 ss.

¹⁴⁸ Sulla prevenzione generale negativa si veda, tra gli altri, F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 717; G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., p. 710; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Torino, 2008, p. 16.

¹⁴⁹ Sulla prevenzione speciale si veda, tra gli altri, F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 717; G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., p.702; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p.33.

¹⁵⁰ Cfr. A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 55.

potrebbe essere data dal fatto che gran parte della popolazione carceraria italiana è rappresentata da recidivi, o, comunque, da soggetti già incarcerati¹⁵¹.

Ad ogni modo, al di là dei diversi punti di vista, è incontestabile che questo rappresenti il modello di tutela *ex ante* usato in prevalenza e talora abusato, come è dimostrato da massicci fenomeni di criminalizzazione di comportamenti, in realtà non abbisognosi di sanzione penale, e che, spesso sulla base di dati dimostranti l'ineffettività di quest'ultima, hanno costretto il legislatore a ricredersi e ad operare interventi di depenalizzazione.

Un modello di tutela, pertanto, non immune da critiche e segnato da elevati tassi di ineffettività, che inducono a rendere necessaria, al fine di un'adeguata attività di prevenzione della vittimizzazione, la sua integrazione con modelli di tutela preventiva di diversa natura.

b) Il sistema terapeutico, che rappresenta un altro modello di tutela *ex ante*, si sostanzia in interventi volti alla rieducazione del reo, vale a dire alla (ri)acquisizione di quei valori fondamentali della convivenza violati con il crimine, al fine di consentire una sua piena reintegrazione nella società. E, in caso di successo di tali interventi terapeutici, il reo non dovrebbe più delinquere, con la conseguente riduzione della criminalità e della vittimizzazione. Come esempio dell'attività terapeutica, si pensi all'approccio psicologico, sia individuale sia di gruppo, nei confronti dei detenuti, spesso previsto nei moderni sistemi penitenziari, anche se non ha sempre prodotto i risultati sperati¹⁵². Infatti, in primo luogo gli interventi terapeutici non possono essere imposti, ma occorre che vi sia una disponibilità da parte dei potenziali destinatari; e, in secondo luogo, i risultati rieducativi saranno scarsi, se non addirittura nulli, nel caso in cui la propensione a delinquere non sia dovuta a nevrosi, bensì a vere e proprie scelte esistenziali, con il rischio, in quest'ultima ipotesi, che i detenuti decidano di partecipare ai programmi rieducativi, al solo fine di poter usufruire di quei benefici penitenziari, la cui concessione è subordinata ad un percorso di rieducazione.

¹⁵¹ Cfr. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, cit., p. 10. Sull'inutilità della recidiva a fini preventivi, alla luce di indagini empiriche condotte negli Stati Uniti, si veda, E. DOLCINI, *La recidiva riformata, ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Riv. it. dir.proc. pen.*, 2007, p.

¹⁵² Cfr. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, cit., p. 11.

Al riguardo, sono stati condotti, specie negli Stati Uniti e in Svezia, indagini statistiche dalle quali emerge che le possibilità di delinquere nuovamente sarebbero uguali anche se il reo è stato sottoposto ad un percorso rieducativo¹⁵³. Senza addentarsi sul problema della rieducazione del reo, pare quindi evidente che la prevenzione della vittimizzazione non possa essere affidata in via esclusiva nemmeno a modelli di tutela di tipo terapeutico.

c) In ultimo, deve essere ricordato il sistema preventivo, la cui funzione è quella di individuare le cause della criminalità, al fine di poterle eliminare e, di conseguenza, ridurre il numero delle potenziali vittime¹⁵⁴. In proposito, giocano un ruolo fondamentale gli studi criminologici: la rimozione dei motivi della criminalità (si pensi, per esempio, alla povertà e all'emarginazione), individuati proprio grazie agli studi di criminologia, dovrebbe in linea di principio determinare una diminuzione della criminalità stessa, anche se talune indagini hanno dimostrato come non sempre l'eliminazione dei fattori ritenuti determinanti certi tipi di reati comporti una riduzione della percentuale dei reati in questione¹⁵⁵. Orbene, ciascuno dei tre modelli testati in rassegna presenta dei limiti, che impediscono di privilegiare *tout court* uno di essi, e che impongono un loro utilizzo congiunto. Tuttavia, un ruolo importante per il superamento dei suddetti limiti può essere giocato dalla vittimologia. Infatti, come ormai si sa, lo studio della vittima, al di là dell'esatta interpretazione del fatto concreto e dell'accertamento delle responsabilità individuali, mira alla finalità della prevenzione del crimine, e, conseguentemente, della vittimizzazione. Proprio grazie allo studio della vittima, emerge come taluni soggetti siano più esposti al rischio di vittimizzazione per la propria condizione bio-fisiologica (ad esempio, sesso, età, razza, ecc.), sociale (professione, condizione economica o sociale), psicologica (per esempio, tendenze sessuali, tratti della personalità, ecc.); e, in ragione delle suddette caratteristiche del soggetto passivo possono trarsi

¹⁵³ Sul punto cfr., ad esempio, E. DOLCINI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 469 ss.

¹⁵⁴ Cfr. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, cit., p. 12

¹⁵⁵ Ad esempio, nel caso in cui si è ritenuta la povertà fattore determinante la criminalità, gli interventi volti ad eliminare questo fattore non hanno determinato una riduzione della criminalità nel campione studiato, in cui i giovani devianti sono stati alloggiati e avviati agli studi o ad una professione; cfr. R. JEFFER, *Crime Prevention through Environmental Design*, Beverly Hills, 1971, p. 130 ss.

singnificative indicazioni per il potenziamento dei suddetti modelli di tutela e per il superamento dei limiti pocanzi evidenziati.

In primo luogo, per quanto concerne il modello punitivo, dagli studi vittimologici, come si è visto, possono emergere utili elementi per influenzare le scelte di politica criminale, vale a dire nella decisione se incriminare o meno determinati comportanti, ovvero nella previsione di particolari circostanze aggravanti od attenuanti accanto al fatto di reato¹⁵⁶.

In secondo luogo, per quanto riguarda il modello terapeutico, i programmi di rieducazione dei condannati potranno essere organizzati e svolti più efficacemente tenendo altresì conto delle caratteristiche personali del soggetto passivo del reato: ad esempio, se le vittime di un determinato soggetto sono in prevalenza o in via esclusiva minori di età, il trattamento terapeutico ad esso riservato dovrà essere diverso rispetto al caso in cui le vittime siano prevalentemente anziani.

In terzo luogo, forse proprio in relazione al modello preventivo, gli studi vittimologici possono fornire l'apporto più utile: infatti, individuando i fattori vittimogeni, potranno fornirsi alla collettività utili indicazioni, al fine di favorire una responsabilizzazione dei cittadini attraverso l'adozione di accorgimenti atti a scoraggiare la commissione di reati nei loro confronti. E, in merito a tale funzione preventiva, vi possono essere numerosi esempi: si pensi, in materia di sicurezza sul lavoro, all'adozione di misure di prevenzione per garantire una maggiore protezione dei lavoratori (ad esempio, l'obbligo del casco per gli operai nei cantieri) oppure la pubblicazione sui quotidiani o rotocalchi di articoli dei competenti organi contenenti le indicazioni e consigli da adottare per diminuire il rischio di divenire vittime di particolari reati (l'adozione di sistemi di allarme, evitare orari e percorsi abitudinari per ridurre il rischio di furti e rapine)¹⁵⁷; ovvero

¹⁵⁶ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 55; J. DELGADO MARTÍN, *La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en el proceso penal*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, Madrid, 2007, p. 39.

¹⁵⁷ Si pensi alla campagna organizzata in Inghilterra per l'installazione dell'occhio cieco nelle porte, al fine di poter vedere chi suona il campanello; oppure in la realizzazione di interventi volti ad aumentare la sicurezza nelle città, come l'attività di vigilanza delle polizie locali, l'attivazione di una rete di videosorveglianza in zone a rischio, percorsi didattici di educazione alla legalità nelle scuole; sul punto v.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/patti_sicurezza/index.html].

Ad esempio per prevenire la violenza familiare può essere utile: promuovere un processo di socializzazione e

campagne informative di prevenzione dei reati di violenza sessuale, con cui, oltre ad indicazione a carattere preventivo, si invitano le vittime a denunciare gli autori di tali fatti¹⁵⁸. Inoltre, lo Stato deve mostrarsi particolarmente attento nella protezione di quelle categorie di vittime (per esempio, gli anziani) privi della capacità di autogestirsi e di predisporre autonomamente idonei mezzi di prevenzione.

Assodata l'importanza degli studi vittimologici in una prospettiva preventiva, bisogna però evitare un loro utilizzo strumentale – spesso verificatosi – per alimentare l'ostilità dei cittadini verso il reo e verso il sistema giudiziario nel suo complesso¹⁵⁹. Quale esempio di un'azione orientata in questo senso si pensi all'attività di propaganda di certi governi, partiti politici o associazioni di diversa natura all'insegna della sicurezza della collettività, con cui viene denunciata l'inefficacia dei programmi di rieducazione, la necessità di abbandonare politiche criminali indulgenziali, l'eccessiva clemenza di certi giudici nella commisurazione delle pene o nella concessione di pene sostitutive e di misure alternative alla detenzione, ovvero la necessità di ridurre i diritti dei rei a favore dei diritti delle vittime; con un conseguente rafforzamento nella collettività della paura del crimine. Tali denunce, a volte pur corrispondenti alla realtà (per esempio, la necessità di inasprimento del trattamento sanzionatorio per certi reati o l'eccessiva facilità con cui spesso vengono concessi, anche al di là dei requisiti fissati dalla legge, istituti come la sospensione condizionale della pena), vengono tradotte in scelte di politica criminale, mosse, però, non tanto da un "sincero" interesse verso la tutela della vittima, bensì a sole finalità propagandistiche – specie nella vicinanza di consultazioni elettorali – da parte di governi in calo di consensi o di personaggi politici desiderosi di acquisire visibilità.

Deve altresì essere scongiurato l'utilizzo delle indicazioni della vittimologia come giustificazione di una generalizzata e pericolosa "privatizzazione" dell'attività preventiva della criminalità; e, pertanto, in contrasto con i principi fondamentali

sensibilizzare l'opinione pubblica ad utilizzare modelli educativi non violenti; coinvolgere le strutture scolastiche; cercare di ridurre il disagio socio-economico; sviluppare servizi sociali che più rispondano allo scopo; sviluppare una maggiore partecipazione all'attività educativa ed informativa di quegli operatori che sono i primi a venire a conoscenza di maltrattamenti.

¹⁵⁸ Cfr. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima: un'introduzione*, cit., p. 17.

¹⁵⁹ Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 338.

dei moderni Stati liberaldemocratici, in cui la garanzia della sicurezza pubblica e della pace sociale spetta in via esclusiva allo Stato, ed è delegabile ai privati cittadini soltanto in via sussidiaria, vale a dire limitatamente ai casi in cui la pubblica autorità non sia in grado di garantire un tempestivo ed efficace intervento. Si pensi, ad esempio, alla formazione, specie negli Stati Uniti, di gruppi di vigilanti, la cui attività è divenuta purtroppo nota per fatti di cronaca causati proprio da un abuso della forza da parte di questi gruppi¹⁶⁰.

3. Modelli di tutela ex post: partecipazione processuale, attività risarcitoria e attività assistenziale.

Sono invece definibili *ex post* quei mezzi di tutela destinati ad operare successivamente alla realizzazione di un reato, e diretti, in particolare, a proteggere la vittima nel processo e dal processo, nonché a soddisfare tutte le sue legittime aspettative nei confronti del reo e dello Stato; ed anche questi possano manifestarsi in vari modi; e, cioè, nella partecipazione processuale dell'offeso, nell'attività risarcitoria a favore di quest'ultimo, e nell'attività assistenziale di diversa natura attivabile a vantaggio della vittima.

a) Come si è già accennato, la persona offesa ha rivestito per lungo tempo un ruolo del tutto marginale all'interno del processo penale, dove compariva solamente quale testimone del fatto e delle conseguenze subite. Infatti, al di là di

¹⁶⁰ Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, cit., p. 338. Per quanto riguarda l'Italia deve essere ricordata la recente esperienza delle ronde, quali pattuglie di vigilanza composte da privati cittadini, nate spontaneamente in alcune realtà del nord Italia per garantire la sicurezza in particolari realtà ed in un secondo momento regolamentate dal decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2009 (c.d. decreto Maroni). Si tratta di gruppi non armati, la cui attività di prevenzione deve essere limitata all'osservazione e alla denuncia di quei fatti che possono minacciare la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, all'indomani della regolamentazione normativa del fenomeno (viene ad esempio richiesta la registrazione delle ronde e vengono fissati alcuni requisiti per fare parte di tali gruppi), il numero delle ronde, come si evince da un apposito censimento, diminuisce drasticamente, determinando una sorta di fallimento di tale strumento preventivo di natura privata (v. http://www.repubblica.it/politica/2010/09/12/news/il_flop_delle_ronde_padane_dopo_un_anno_ce_n_una_sola-6989688/?rss). Perdi più, la Corte Costituzionale ha ulteriormente limitato l'ambito operativo delle ronde, giacché, investita di una questione di legittimità in merito, ha dichiarato con la sentenza 226/2010 incostituzionale l'impiego di questi gruppi nelle zone in cui emerge un disagio sociale, in cui debbono più opportunamente intervenire operatori dei servizi sociali (sul punto v. http://www.repubblica.it/cronaca/2010/06/24/news/ronde_corte_costituzionale-5117237/; l'illegittimità costituzionale delle ronde era stata sostenuta dal CSM; v. <http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200904articoli/42460girata.asp>

poche eccezioni, solo a partire dalla fine degli anni settanta – a seguito dell’affermazione dell’idea di giusto processo, quale luogo di “incontro” tra lo Stato, il reo e la vittima, ove vengano tenute in debita considerazione tanto le esigenze garantistiche dell’imputato quanto la necessità di tutela della vittima – quest’ultima ha iniziato ad essere prevista nei testi normativi nazionali come soggetto, o parte, processuale¹⁶¹.

Al processo penale non viene più solamente riconosciuta come finalità l’esercizio dello *jus puniendi* da parte dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dell’imputato, ma anche la protezione della vittima. Iniziano ad essere normativamente riconosciuti all’offeso una serie di diritti processuali, tradizionalmente inesistenti, volti a valorizzarne il ruolo nel procedimento penale, e financo a subordinare l’avvio del procedimento stesso ad un’iniziativa della persona offesa, denominata querela nell’ordinamento italiano.

Inoltre, la partecipazione della vittima al processo, attraverso la comunicazione dei suoi disagi e delle sue necessità, può contribuire alla predisposizione di misure atte a scongiurare fenomeni di rivittimizzazione. E tali misure possono consistere in provvedimenti a carattere provvisorio adottabili nel corso del procedimento (ad esempio, misure cautelari), provvedimenti a carattere definitivo (ad esempio, la pena), provvedimenti “accessori” (come le sanzioni accessorie)¹⁶² e provvedimenti di “sicurezza” (come le misure di sicurezza)¹⁶³.

Tuttavia, per configurare un processo “modellato” sulla base dei bisogni della persona offesa, devono essere previste una pluralità di misure che vanno in direzioni diverse: riconoscere alla vittima il diritto ad essere informata in merito alle possibili modalità di tutela dei propri interessi; facilitare la possibilità per la vittima di fornire elementi di prova; promuovere l’affermazione degli strumenti di giustizia ripartivo-conciliativa, in cui viene al massimo valorizzato il ruolo della

¹⁶¹ Cfr. I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, *El principio de protección de las víctimas en el orden jurídico penal, Del olvido al reconocimiento*, Granada, 2006, p. 35; R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 136.

¹⁶² Si pensi, per esempio, alla decadenza dalla potestà genitoriale *ex art. 34 c.p.* che può evitare processi di vittimizzazione a danno di quanti hanno già subito reati commessi con abuso della potestà di genitore.

¹⁶³ De bisogni della vittima si potrà tener conto anche nei provvedimenti adottabili nella fase esecutiva della pena: si pensi, ad esempio, alla liberazione condizionale, che non potrà essere concessa nel caso in cui condannato, una volta in libertà, possa rappresentare un pericolo per la vittima, poiché la concessione di detta misura è subordinata, oltre ad altri requisiti, ad un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del reo.

vittima nella definizione del conflitto. E tutto ciò deve però essere accompagnato da misure volte a contenere il possibile disagio dell'offeso – specie se “debole” come il minore o le vittime di particolari categorie di reati (per esempio, i reati sessuali) – durante la testimonianza e a garantire il rispetto della sua dignità nel corso di tutto il procedimento, scongiurando il verificarsi dell'odioso fenomeno della vittimizzazione secondaria¹⁶⁴.

La diffusione di un modello di processo così configurato richiede però in capo ai magistrati una preparazione culturale, che gli consenta di comprendere la personalità della vittima, le sofferenze subite, nonché di evitare, con la propria attività, la produzione di ulteriori traumi. E, a tal scopo, un ruolo utilissimo è senz'altro rivestito dalla conoscenza degli insegnamenti della vittimologia e della psicologia giudiziaria, branca della psicologia giuridica, che studia la personalità dei “soggetti coinvolti” nel procedimento penale (giudici, avvocati, imputati, testimoni, persone offese, ecc.)¹⁶⁵. Pertanto, quest'ultima disciplina offre un contributo relevantissimo anche per lo studio della personalità dell'offeso: al riguardo, si può ricordare come, secondo gli studi di psicologia giudiziaria, “l'offeso è portato istintivamente ad alterare la verità, sia per eliminare ogni possibile responsabilità come concausa determinante il delitto, sia per peggiorare la condizione dell'imputato”; e di ciò il giudice dovrà tenere debitamente conto nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle deposizioni della vittima.

Infine, appare indispensabile la stretta collaborazione tra la magistratura e i servizi che offrono assistenza e supporto alle vittime di reati, i quali dispongono delle informazioni più importanti sullo stato emotivo e psicologico di queste ultime.

b) Alla vittima deve essere garantito il diritto al risarcimento del danno patito per effetto del reato e il riconoscimento di tale diritto deve rappresentare un ineliminabile indirizzo di politica criminale caratterizzante ogni sistema penale.

L'origine dell'attività risarcitoria a favore dell'offeso è antichissima, essendo già prevista nel Codice di Hammurabi e nelle Leggi delle XII Tavole per taluni reati,

¹⁶⁴ Cfr. J. DELGADO MARTÍN, *La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en el proceso penal*, cit., p. 41.

¹⁶⁵ In materia di psicologia giudiziaria un'opera fondamentale è rappresentata dal manuale di E. ALTAVILLA, *Psicologia giudiziaria*, Torino, 1925, con cui si è realizzata una prima sistematizzazione di questa disciplina.

ed ha rappresentato la prima e per lungo tempo l'unica forma di tutela *ex post* prevista tanto a livello dottrinale quanto a livello legislativo¹⁶⁶.

Tale risarcimento deve essere integrale, effettivo e rivolto a riparare sia i pregiudizi a carattere patrimoniale, sia quelli a carattere extrapatrimoniale.

La determinazione dell'entità del danno risarcibile costituisce un'operazione complessa, che richiede la partecipazione di esperti in diversi settori, chiamati a valutare la realtà e l'importanza dei pregiudizi subiti, in rapporto all'età e alle condizioni fisiche e psichiche della vittima, antecedenti e successive al reato¹⁶⁷; e tale operazione deve svolgersi in stretta correlazione con la summenzionata attività di valutazione della personalità della vittima e di attendibilità delle sue dichiarazioni.

A questo punto occorre poi operare una distinzione tra attività risarcitoria gravante sull'autore del fatto di reato e attività risarcitoria ad opera dello Stato.

Per quanto riguarda la prima, negli ordinamenti moderni è previsto che la vittima di un fatto penalmente rilevante possa chiedere all'autore di tale fatto il risarcimento dei danni prodotti; e due sono oggi le modalità con cui tale pretesa può essere di solito fatta valere: da un lato, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale ad opera dell'offeso per quegli ordinamenti che conoscono tale istituto, e, dall'altro lato, mediante l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile..

Per quanto riguarda la seconda, essa ha origini più recenti, poiché i primi esempi di tale forma di risarcimento si possono trovare nella Cassa istituita nel settecento da Leopoldo di Toscana per il risarcimento dei danni a favore delle vittime che non potevano beneficiare del risarcimento diretto del reo perché fuggito o in stato di insolvibilità e nell'analogo Cassa prevista nel codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819. Tuttavia, l'idea di riparazione pubblica del danno da reati inizia a diffondersi in maniera consistente nei Paesi Anglosassoni solo a partire

¹⁶⁶ Sulla ricostruzione storica della riparazione del danno da reato v. U. GATTI, M. I. MARUGO, *La vittima e la giustizia ripartiva*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Riponti, Milano, 1985, p. 87 ss.

¹⁶⁷ Cfr. R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 182.

dagli anni sessanta del secolo scorso e – come si vedrà – approderà con fatica in Italia dalla fine degli anni settanta¹⁶⁸

Si tratta di un intervento statale volto ad assicurare alle vittime una tutela risarcitoria tempestiva ed effettiva, per far fronte ai bisogni della vittima e della sua famiglia a prescindere dall'accertamento della responsabilità civile o penale dell'autore del fatto¹⁶⁹

c) Tradizionalmente negli ordinamenti viene sancito il diritto della vittima al risarcimento del danno, ma non un suo generale diritto ad essere aiutata, disconoscendo in tal modo la sua qualità di soggetto bisognoso¹⁷⁰.

Solo nel secondo dopoguerra, invece, alla luce soprattutto degli studi vittimologici, si è preso in considerazione anche la necessità di prevedere mezzi idonei a prevenire o comunque a lenire lo stress psicologico da vittimizzazione¹⁷¹.

In realtà, come si è visto analizzando i possibili effetti della vittimizzazione¹⁷², la vittima del reato rappresenta un soggetto portatore di molteplici bisogni, non solo a carattere patrimoniale, derivanti dalla sofferenza patita a causa del reato; elemento che accomuna, al di là delle singole differenze, tutte le vittime di fatti penalmente rilevanti, poiché a causa del reato esse subiscono una interruzione del loro normale percorso di vita cui “si accompagna, in genere, la percezione di una

¹⁶⁸ Per una dettagliata ricostruzione storica della riparazione pubblica alle vittime del reato v. G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990, p. 277 ss; E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in A.A.V.V., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, p. 41 ss; M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, cit., p. 333 ss; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., pp. 861 ss.

¹⁶⁹ Cfr. G. Bellantoni, *La riparazione alle vittime del reato tra istanze risarcitorie e politica assistenziale*, in *Ind. pen.*, 1985, p. 538.

¹⁷⁰ Cfr. D. SCATOLERO, *Gli interventi sociali in favore della vittima*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. RIPONTI, Milano, 1995, p. 131. Sull'attività assistenziale a favore delle vittime v., ad esempio, M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 329 -330; G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima: un'introduzione*, a cura di G. Gulotta, M. Vagaggini, Milano, 1980, p. 19 ss; G. LANDROVE DÍAZ, *La moderna victimología*, cit., p. 93 ss; R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 149 ss.

¹⁷¹ Al riguardo deve essere ricordata quella legge di indennizzo a favore dei sopravvissuti dei campi di sterminio, emanata in Germania all'indomani del Secondo conflitto mondiale, la quale subordinava la concessione di detto beneficio al fatto che – a seguito di una valutazione psichiatrica – venisse accertato il nesso causale, o quantomeno la possibilità del nesso, tra la malattia e i danni fisici e psichici patiti con le persecuzioni. Studi realizzati su soggetti che hanno patito le sofferenze dei campi di sterminio hanno dimostrato che in essi erano individuabili danni psicologici discendenti proprio dalla violenza subita; e tale sindrome è analogamente riscontrabile nelle vittime di ogni forma di violenza; cfr. L. DE CATALDO NEUBURGER, *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, cit. p. 104.

¹⁷² Cfr., *supra*, *sub.* par. 1.

identità violata e spezzata ed una diminuzione dell'autostima che necessitano di essere raccontate per essere riconosciute e oltrepassate, pena la sedimentazione di caratteristiche (quali la passività, la debolezza, il ripiegamento su se stessi) che aprono la strada a nuovi processi di vittimizzazione¹⁷³. E ciò rende necessario affiancare alle forme di tutela *ex post*, testè passate in rassegna, un'adeguata attività assistenziale, volta proprio a prevenire e lenire questi effetti negativi.

Tuttavia, i pregiudizi ancora imperanti nei confronti della vittima – spesso vista come inaffidabile giacché mossa da risentimento – hanno notevolmente rallentato la nascita e la diffusione di strutture dedite a tale attività di assistenza¹⁷⁴, e nemmeno i vittimologi della prima fase, con la sola eccezione di Mendelsohn, hanno spinto per un'attività così orientata; si dovrà attendere la vittimologia della seconda fase, per riscontrare in ambito scientifico sollecitazioni verso la realizzazione di interventi concreti a sostegno delle vittime, mediante la creazione di appositi centri di assistenza.

Questa attività di assistenza (materiale, psicologica, ecc.) ha iniziato ad essere svolta da centri di supporto alle vittime, istituiti nei Paesi stranieri maggiormente sensibili a questa tematica già più di trent'anni fa: uno dei primi esempi di queste strutture è rappresentato dal Centro – ancora oggi funzionante – di *Victim Support* di Bristol, in Inghilterra, impegnato a fornire sostegno psicologico e materiale, su tutto il territorio nazionale, a favore delle vittime di reato¹⁷⁵.

Sulla base di questa esperienza sono poi nati in altri Paesi – specie negli Stati Uniti e in altri Stati dell'Europa Continentale – centri di supporto alle vittime dei reati, la cui attività ha incontrato l'approvazione dell'opinione pubblica¹⁷⁶.

Questi centri, che possono essere sia pubblici sia privati, offrono alle vittime supporto in una pluralità di direzioni: aiuto legale, psicologico, economico, informazioni processuali, aiuto concreto nel disbrigo di pratiche, sempre nel rispetto della *privacy*¹⁷⁷. Pertanto, in essi prestano normalmente servizio

¹⁷³ S. VEZZADINI, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, 2006, p. 58.

¹⁷⁴ Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, cit., p. 329.

¹⁷⁵ Per avere una panoramica completa in relazione all'attività svolta da questo centro v. <http://www.victimsupport.org.uk/>

¹⁷⁶ Cfr. S. VEZZADINI, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, cit., p. 60.

¹⁷⁷ Tali strutture dovrebbero: assumersi immediata cura della vittima sulla scena del crimine (molte volte viene lasciata sola per ore in pronto soccorso senza che nessuno si accorga della sua

professionisti in varie discipline, come psicologi, assistenti sociali e avvocati, cui deve essere garantita una formazione adeguata, al fine di poter esercitare al meglio il supporto richiesto; è inoltre auspicabile l'adozione di linee-guida sui programmi e un coordinamento tra le attività di tutti coloro che operano sul territorio nel settore.

Oltre al sostegno diretto alle vittime, tali strutture svolgono attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, nonché di formazione degli operatori giuridici, sanitari e sociali, chiamati ad avere contatti con le vittime di reati; inoltre, si deve ricordare come esse in taluni ordinamenti, se in possesso di particolari requisiti stabiliti dalla legge, possano addirittura partecipare alla vicenda processuale¹⁷⁸.

L'intervento a favore delle vittime deve essere tempestivo, poiché è proprio nell'immediatezza del fatto che la vittima si trova senza punti di riferimento; e, a tal fine, dovrebbe essere garantita la presenza costante e visibile degli operatori all'interno dei tribunali e dei commissariati, assicurata da uno stretto collegamento con le istituzioni: infatti, in quei Paesi dove i servizi per la tutela della vittima sono più sviluppati si registra presso tutti i commissariati di polizia una presenza continua, diretta a prestare aiuto e supporto alle vittime,

presenza); trasportare la vittima al servizio sanitario e sociale per la tutela della stessa; provvedere ad una compagnia della vittima che dopo il crimine è rimasta sola; proteggere la vittima da inutili intrusioni mediche, della polizia o della stampa (tutela della privacy); ricercare i testimoni del fatto e aiutarli a compiere il loro dovere; consigliare la vittima e i suoi familiari per l'ottenimento del risarcimento e della riparazione; offrire denaro per superare le prime difficoltà (ad esempio, il turista derubato); offrire un ricovero a chi sia rimasto senza casa (ad esempio, alle vittime di aggressioni sessuali incestuose, a donne e a bambini maltrattati); assistere la famiglia in attività successive al delitto (ad esempio, il funerale); fungere da intermediario tra il reo e la vittima per favorire il risarcimento del danno e le attività riparative; attivarsi presso le società di assicurazioni; incoraggiare la vittima a denunciare il fatto; proteggere la vittima da eventuali minacce successive al fatto criminoso; tenere la vittima aggiornata sugli sviluppi della procedura giudiziaria; offrire un contributo terapeutico diretto o indiretto sia sul piano medico che su quello psicologico; mantenere e gestire luoghi nel Palazzo di giustizia nei quali i testimoni e le vittime abbiano assistenza nella fase che precede e che segue le deposizioni; promuovere iniziative per l'apertura di nuovi centri a tutela della vittima; offrire a dati allo scopo di pianificare la prevenzione dei delitti; organizzare seminari sulla vittimologia presso le autorità competenti per

sensibilizzarne il personale; v. G. GULOTTA, *Dalla parte della vittima: un'introduzione*, cit., p. 20-21. Per operare un confronto con le attività in concreto svolte dai centri di tutela esistenti si veda, a titolo di esempio, l'attività di sostegno svolta dal Centro di *Victim Support* di Bristol in <http://www.victimsupport.org.uk/Help%20for%20victims>.

¹⁷⁸ In Italia infatti tali strutture – come si vedrà più dettagliatamente in seguito – una volta ricevuto formale riconoscimento attraverso l'iscrizione nell'apposito registro, potranno partecipare, previo consenso della vittima, alla vicenda processuale. Si veda, *infra*, sub. cap. IV, par. 2.2.

rappresentata da esperti esterni oppure da soggetti appartenenti agli stessi organi di controllo, adeguatamente formati¹⁷⁹.

Ovviamente, sia la creazione sia l'operatività di tali strutture di assistenza, a qualunque livello create (locale, regionale, nazionale), richiedono finanziamenti pubblici, la cui mancanza o scarsezza ha sovente ostacolato la loro attività, anche se a volte i fondi, pur stanziati, non sono stati utilizzati per tale scopo¹⁸⁰. Sarebbe inoltre importante una politica nazionale di coordinamento dell'attività delle varie strutture, pubbliche e private, preposte all'assistenza delle vittime, come ad esempio si è verificato in Francia – Paese da tempo sensibile alle istanze vittimologiche – dove – come già ricordato¹⁸¹ – è stato istituito il “C.N.A.V.” (Conseil National de l'Aide aux Victimes) presso la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, presieduto dal Guardasigilli, composto da rappresentanti dei vari ministeri coinvolti, da amministratori locali, da professionisti, dalle associazioni di sostegno alle vittime e da rappresentanti dell’“I.N.A.V.E.M.” (Institut de l'Aide aux Victimes et de Mediation); istituto, quest'ultimo, creato nel 1986, in cui sono raggruppate tutte le associazioni di volontariato che assicurano servizi gratuiti di aiuto alle vittime, e con una funzione di coordinamento a livello istituzionale delle iniziative assistenziali esistenti¹⁸².

¹⁷⁹ Cfr. D. SCATOLERO, *Gli interventi sociali in favore della vittima*, cit., p. 140.

¹⁸⁰ Si deve al riguardo ricordare come i fondi – inizialmente contenuti nella Cassa per le vittime dei reati istituita dalla legge 354/1975 e, a seguito della soppressione di detta cassa trasferiti dal Ministero del Tesoro alle Regioni e ai Comuni, poi confluiti nel fondo per l'assistenza alle vittime del delitto istituita presso lo stesso Ministero del Tesoro – non sono mai stati utilizzati per interventi concreti a sostegno delle vittime. Sulla Cassa per le vittime dei reati istituita dalla legge 354/1975 v. *infra*, sub. cap. IV, par.6.

¹⁸¹ Si veda *supra*, sup. cap I, par. 4.

¹⁸² V., *amplius*, R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 149 ss. Altro esempio può essere rappresentato dalla Svizzera, dove nel 1993 è stata emanata la “L.A.V.”, ossia la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, che prevede l'impegno da parte dei Cantoni di disporre consultori, privati o pubblici, con il compito di offrire gratuitamente assistenza psicologica, sociale, materiale e giuridica, alloggi d'emergenza, disposizioni di protezione e tutto quanto possa essere d'aiuto immediato ma anche nel lungo termine a chi abbia subito un crimine. I collaboratori di questi centri di consulenza sono obbligati alla riservatezza: la consulenza viene prestata in via assolutamente confidenziale (pena la reclusione fino a 3 anni o la multa) e può avvenire nel totale anonimato. Inoltre, è garantita in ogni Cantone e in tutte le metropoli la presenza di centri di consulenza specializzati in questioni riguardanti la tutela dei minori e delle vittime sessuali.

In Italia i centri pubblici di assistenza alle vittime hanno iniziato a diffondersi solo di recente e con notevole ritardo rispetto ad altri Paesi europei¹⁸³. Tuttavia, deve darsi atto che spesso sono le stesse vittime a non rivolgersi a questi centri pubblici – a causa di un risentimento maturato nei confronti dello Stato, considerato come corresponsabile per non aver apprestato un’adeguata protezione – preferendo contattare strutture di assistenza a carattere privato.

Infatti, nel nostro Paese – accanto a centri di assistenza pubblici, come sportelli e centri di accoglienza e di ascolto, in realtà ancora pochi, creati dai Comuni o dagli enti locali – esistono strutture private, rappresentate perlopiù da associazioni di volontariato¹⁸⁴.

Per quanto riguarda i centri di assistenza pubblici, deve innanzitutto ricordarsi che, mancando un’azione politica di coordinamento a livello centrale, si riscontra una diffusione disomogenea sul territorio nazionale, con la conseguenza che in alcune realtà di detti centri non vi è traccia; e, perdipiù, l’attività svolta dalle strutture esistenti opera in alcuni casi solo a favore delle vittime di alcune categorie di reati (reati sessuali, c.d. criminalità di strada).

Quale esempio si può citare lo sportello istituito presso il Comune di Brescia, attraverso cui tale ente locale – oltre a rimborsare fino a 260,00 euro il cittadino bresciano vittima di furti, scippi, truffe, danneggiamenti e atti di vandalismo commessi sul territorio della città – offre assistenza di primo supporto morale, nonché prestazioni di accompagnamento per il ritiro della pensione e per la duplicazione di documenti¹⁸⁵. E, ancora, lo sportello di assistenza alle vittime di reato creato dal Comune di Genova¹⁸⁶ e l’ “Ufficio politiche per la sicurezza urbana”, istituito dal Comune di Modena nel 1995, impegnato peraltro nella realizzazione di iniziative a sostegno delle vittime¹⁸⁷.

¹⁸³ Per una panoramica sull’attività di assistenza alle vittime dei reati nei Paesi dell’Unione europea si veda Analisi comparativa sui servizi e sui meccanismi di sostegno alle vittime di reato negli Stati membri dell’Unione europea, Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, in <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/censis.pdf>.

¹⁸⁴ Sull’associazionismo a favore delle vittime si veda *supra*, *sub.* cap. I, par. 3.1.

¹⁸⁵ V. <http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaSicurezzaPoliziaLocaleEDecentramento/SicurezzaUrbanaEProtezioneCivile/SicurezzaUrbana/sportello+vittime+della+violenza/default.htm>

¹⁸⁶ V. http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=567

¹⁸⁷ <http://www.comune.modena.it/cittasicura/>

Deve poi essere citata la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, nata nel 2004 e con sede a Bologna, la cui attività di assistenza, non definita a priori nello Statuto, è decisa di volta in volta dal Comitato dei garanti, in base alle diverse e urgenti necessità delle vittime o dei loro familiari. La Fondazione interviene, su richiesta del Sindaco del Comune in cui si è verificato il fatto o di quello di residenza della vittima, quando il reato è avvenuto nel territorio regionale oppure al di fuori laddove abbia colpito un cittadino dell'Emilia Romagna, al fine di limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso¹⁸⁸.

In relazione all'attività privata di assistenza, si devono ricordare le numerose associazioni, comitati, gruppi esistenti, che mirano a fornire il sostegno necessario per fare uscire le vittime dal dramma subito, e sulla cui attività ci si è già soffermati in precedenza¹⁸⁹.

E' indubbio che l'attività pubblica di assistenza alle vittime garantita in Italia debba ritenersi del tutto insufficiente non solo alla luce delle prescrizioni contenute nelle fonti sovranazionali in materia¹⁹⁰ ma, più in generale, rispetto a quel principio solidaristico, sancito all'art. 2. della Costituzione; onde la necessità non più rinviabile dell'istituzione di centri su tutto il territorio nazionale,

¹⁸⁸ Altri esempi di strutture pubbliche deputate all'attività di assistenza alle vittime possono essere l'Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica di Ivrea che offre attività di ascolto e di orientamento ai cittadini vittime di reati: v. <http://www.procuraivrea.it/swa/UffAvire.htm>; nonché l'esperienza del Comune di Varese che ha ottenuto nel 2004 la partecipazione, quale ente capofila, in una partnership con vari enti pubblici e privati, diretta a svolgere attività di sostegno alle vittime. Si tratta del progetto "A.C.C.E.S.S.", vertente sulla costituzione del "V.O.I.C.E.", centro di assistenza alle vittime di reati, suddiviso in due sportelli operativi (in Italia e in Grecia) e un Infopoint "E.V.A." (European Victim's Aid) con sede a Bruxelles e con funzione di coordinamento. Gli sportelli hanno il compito di: esercitare funzione di accoglimento, di orientamento e, attraverso l'attività di informazione, di sostegno continuo all'assistenza delle persone offese da reati; effettuare attività di mediazione per la riconciliazione con l'offensore e l'adozione di soluzioni non giudiziarie/giurisdizionali nei casi in cui ciò sia consentito dagli ordinamenti giuridici di riferimento; assicurare il collegamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie e politico-amministrative per lo scambio dei flussi informativi, anche a fini statistici di "trasparenza". Nella realtà varesina, il programma vede protagonisti l'Assessorato ai Servizi Sociali e l'Assessorato alla Polizia Locale, con la presenza di un esperto in materia penale e, nei casi più problematici, di uno psicologo; v. http://www.varesenotizie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37855&catid=6:varese&Itemid=275.

¹⁸⁹ Sull'associazionismo delle vittime si veda *supra*, *sub* cap. I, par. 4.

¹⁹⁰ Sul punto si veda, *infra*, *sub*. cap. III.

coordinati a livello centrale, che svolgono un'attività di assistenza a favore di ogni categoria di vittima.

4. *Osservazioni conclusive.*

Alla luce di quanto esposto emerge come vi sia una stretta interdipendenza tra gli effetti derivanti dalla commissione dei reati e i mezzi di tutela azionabili: infatti, le vicende delle singole vittime – attraverso le quali si potrà verificare l'efficacia del controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, l'effettività delle politiche preventive e dei processi trattamentali, ecc. – diventano l'occasione per una responsabilizzazione della collettività rispetto a quegli aspetti della criminalità messi in evidenza dagli episodi di vittimizzazione¹⁹¹.

Inoltre, si evince una indissolubile relazione fra i mezzi di prevenzione *ex ante* e quelli *ex post*, poiché grazie alle informazioni acquisibili attraverso lo svolgimento di questi ultimi, in particolare per mezzo della partecipazione processuale e dell'attività assistenziale nei confronti delle singole vittime, possono essere poste in essere politiche preventive – sia penali sia extrapenali – più calibrate e, quindi, probabilmente più efficaci, con la conseguenza che la vittima, oltre ad essere utente delle attività svolte dai vari centri ed associazioni, diviene a sua volta un'utile risorsa a fini preventivi¹⁹².

¹⁹¹ Cfr. G. PISAPIA, *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. RIPONTI, Milano, 1995, p. 119.

¹⁹² Cfr. G. PISAPIA, *La vittima del reato: utente o risorsa?*, cit., p. 126.

CAPITOLO III
LA TUTELA DELLA VITTIMA
NEL SISTEMA DELLE FONTI INTERNAZIONALI

Sommario: 1. Premessa; - 2. La vittima nelle fonti dell'Onu; - 3. La vittima nelle fonti europee; - 3.1. Le fonti del Consiglio d'Europa; - 3.2. Le fonti dell'Unione europea; - 4. Vittima e Corti penali internazionali.

1. *Premessa.*

Le organizzazioni internazionali hanno – specie nell'ultimo trentennio – prodotto numerosi testi in materia di tutela della vittima del reato, grazie ai quali si è avuta una sollecitazione dei legislatori nazionali ad intervenire per rendere le proprie legislazioni, molte delle quali ancora del tutto disinteressate al problema della protezione della vittima, conformi alle prescrizioni di questi organismi.

Indubbiamente, la sensibilità verso la vittima a livello sovranazionale è stata determinata dallo sviluppo degli studi vittimologici: non a caso, infatti, la produzione di siffatti testi inizia nel momento in cui la vittimologia spinge soprattutto per interventi concreti a sostegno delle vittime.

Si tratta di documenti normativi provenienti sia da organizzazioni universali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), sia da organizzazioni a carattere regionale, Consiglio d'Europa ed Unione europea; e, proprio in ragione di tale distinzione, si procederà ad analizzare dapprima le fonti dell'Onu, poi quelle del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea.

2. La vittima nelle fonti dell'Onu.

L'Onu – che mostra interesse per il tema della tutela della vittima a partire dal 1980, quando in occasione del VI congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali inizia ad essere elaborata l'idea di un *corpus* contenente i diritti della vittima¹⁹³ – ha prodotto una serie di testi in materia di protezione delle vittime, che verranno di seguito elencati.

a) La Risoluzione n. 40/34, “Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere”, approvata il 29 novembre 1985 dall'Assemblea generale dell'Onu, con cui si raccomanda agli Stati l'adozione di misure volte al riconoscimento e all'effettività dei diritti delle vittime¹⁹⁴.

Innanzitutto, come si è già accennato¹⁹⁵, tale testo, all'art. 1, dà una definizione composita di vittima di reato, ricomprendente tutte quelle persone che, sia singolarmente sia collettivamente, hanno subito dei danni, compreso il ferimento sia fisico sia mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti od omissioni che violano le leggi in vigore negli Stati membri, incluse quelle che puniscono l'abuso di potere; vengono altresì annoverate in tale nozione pure le c.d. vittime indirette, vale a dire i prossimi congiunti, i dipendenti della vittima, nonché coloro che hanno subito un danno nel tentativo di soccorrere persone in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.

Questa nozione – notevolmente influenzata dagli studi vittimologici, specie dalla c.d. vittimologia dei diritti umani¹⁹⁶ – si differenzia dal concetto penalistico di soggetto passivo del reato, poichè da una parte esclude quei soggetti diversi dalle

¹⁹³ Il progetto di un corpus contenente i diritti delle vittime viene portato avanti grazie al contributo dei maggior esperti di vittimologia dell'epoca. Infatti, nel 1982, in occasione del IV Simposio Internazionale di Vittimologia, svoltosi in Giappone, viene costituita una commissione apposita, *Committee on Codes of Conduct for Victims*, e nel settembre del 1983, il presidente di suddetta commissione, I. Walzer, in occasione del IX International Conference on Victimology, presenta un documento in tema di “protezione e assistenza alle vittime di atti criminali”. Grazie a tali presupposti teorici si giunge al progetto di “Dichiarazione sulla Giustizia e l'Assistenza per le vittime del crimine e degli altri atti impicanti abuso di potere”, pubblicato nel febbraio 1985 ed in seguito modificato ed approvato durante il VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, svoltosi a Milano nel settembre 1985.

¹⁹⁴ Il testo della Risoluzione può leggersi in <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/477/41/IMG/NR047741.pdf?OpenElement> oppure in M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, cit., p.147 ss.

¹⁹⁵ V. *supra*, sub. cap. I, par. 1.

¹⁹⁶ Si veda *supra*, sub. cap. I, par. 5.

persone fisiche (ad esempio, persone giuridiche o enti collettivi) e, dall'altra, include tra i possibili danni che possono dar luogo a questa condizione non solo la lesione fisica o mentale, ma anche la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale di diritti fondamentali, sempreché derivanti da fatti penalmente rilevanti; pedipiù, vengono considerate le cd. vittime indirette, del tutto irrilevanti sotto il profilo giuridico-penale.

La Dichiarazione inoltre, all'art. 3, sancendo come principio fondamentale in materia il principio di non discriminazione, stabilisce che i provvedimenti in essa contenuti sono applicabili ad ogni persona, senza distinzione di genere, razza, colore della pelle, sesso, età, madrelingua, religione, nazionalità, appartenenza politica o altra, credo culturale o abitudini, proprietà, stato di nascita o di famiglia, origine etnica o sociale e invalidità.

Vengono poi riconosciuti alla vittima cinque diritti fondamentali:

- 1) Il diritto di accesso alla giustizia (artt. 4-6), comprensivo del diritto a partecipare al processo penale e il diritto all'informazione;
- 2) il diritto al risarcimento del danno (artt. 8-13), da farsi valere in primo luogo nei confronti del reo; e, qualora il danno non possa essere pienamente risarcito dal colpevole o da altre fonti, viene previsto che siano gli Stati a doversi impegnare per fornire l'indennizzo alle vittime;
- 3) il diritto all'assistenza a carico delle strutture pubbliche o di volontariato (artt. 14-17), non limitato all'assistenza giudiziaria, ma comprensivo dell'assistenza materiale, medica, psicologica e sociale;
- 4) il diritto ad un trattamento rispettoso della dignità della persona (art. 4), in base al quale le vittime devono essere trattate con compassione e rispetto per la condizione in cui si trovano;
- 5) il diritto alla protezione, che deve essere garantito dallo Stato attraverso l'adozione di misure volte alla protezione della vittima, dei suo familiari, nonché di eventuali testimoni a suo favore da atti di intimidazione o di ritorsione.

Infine, gli Stati sono invitati ad estendere i diritti e le garanzie riconosciuti alle vittime di reati in senso stretto anche alle vittime di abuso di potere, rappresentate da coloro che subiscono offese a causa di fatti che, pur non essendo penalmente

rilevanti per il diritto interno, violano quella piattaforma di diritti umani generalmente riconosciuta (artt. 18-21).

Tale testo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento dei diritti delle vittime, avendo senz'ombra di dubbio influenzato le scelte dei legislatori nazionali verso il potenziamento dei diritti delle vittime e la creazione di servizi a tutela delle vittime stesse.

b) La Risoluzione n. 1997/33 sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'Onu del 21 luglio 1997, che, prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, afferma l'importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima, la quale non deve essere "colpevolizzata" ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione per i diritti del reo.

c) In terzo luogo, la Risoluzione n. 1998/23 sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative", approvata dall'*Economic and social Council* dell'Onu del 28 luglio 1998, la quale raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e – se possibile – a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione, l'accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito del reo o compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vittima stessa.

d) La Risoluzione n. 1999/26 sullo "Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale", approvata dall'*Economic and social Council* dell'Onu del 28 luglio 1999, che riafferma la necessità di promuovere la mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, facilitino l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi/attività utili per la collettività. Vengono invitati gli Stati membri a considerare, nell'ambito dei rispettivi sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa, nell'ottica del

promuovimento di una cultura favorevole alla mediazione e alla giustizia riparativa.

e) La Dichiarazione di Vienna su “criminalità e giustizia”, approvata durante il X Congresso dell’Onu sulla “prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti” svoltosi a Vienna tra il 10 e il 17 aprile 2000, con la quale gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità e al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale e all’effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della Dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l’introduzione di “adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparativa”, individuando nel 2002 il “termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l’istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)”. Viene altresì incoraggiato lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti (art. 28).

f) La Risoluzione n. 2000/14 sui “principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale”, approvata dall’*Economic and Social Council* dell’Onu del 27 luglio 2000, la quale, richiamando i contenuti delle precedenti Risoluzioni e la Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all’attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete dell’Onu che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia. Il promuovimento di modelli di giustizia ripartiva è volto infatti – come si vedrà in seguito – a valorizzare il ruolo dell’offeso nella definizione dei conflitti, oltre alla deflazione penale.

g) La Risoluzione sulla “Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo” n. 55/59, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu del 4 dicembre 2000, con cui viene affermata tra l’altro la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo della giustizia riparativa quale strumento tendente a ridurre la criminalità e a promuovere la ricomposizione dei conflitti tra vittime, rei e comunità. La risoluzione fa inoltre propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002.

h) La Risoluzione n. 55/60 concernente “il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti”, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu del 4 luglio 2000, con cui si invitano i governi a ispirarsi alle dichiarazioni di Vienna e si domanda al Segretario Generale di voler preparare – previa consultazioni con gli Stati membri – progetti di piani di azioni che comprendano specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna.

i) La Risoluzione n. 56/261 concernente “i Piani d’azione per l’attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo”, adottata dall’Assemblea generale dell’Onu del gennaio 2002, la quale, al cap. IX (“Misure in favore dei testimoni e delle vittime della criminalità”), sottolinea l’importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse; e, inoltre, al cap. XV (“Misure relative alla giustizia riparativa”) fa riferimento alla necessità di sviluppare idonei programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime.

l) Infine, La risoluzione n. 2002/15 sui “Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia”, con cui, prendendo atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, vengono incoraggiati gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso. E, per quanto concerne le vittime del reato, viene sottolineato come gli strumenti di giustizia riparativa offrano a queste la possibilità di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, permettendo nel contempo ai delinquenti di prendere coscienza delle

cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità.

Pare pertanto evidente come l'Onu abbia dedicato negli ultimi decenni particolare interesse al tema della vittima: infatti, pur avendo approvato un solo documento specificatamente dedicato alla tutela della vittima, ha emanato numerosi altri testi, aventi ad oggetto particolari misure, come ad esempio gli strumenti di giustizia riparativa, idonee comunque a soddisfare le esigenze della vittima e a valorizzarne il ruolo sia al di fuori sia all'interno del processo penale.

3. La vittima nelle fonti europee.

La vittima del reato costituisce oggetto di particolare interesse anche da parte del diritto europeo, che, con una pluralità di atti normativi, emanati da trent'anni a questa parte, ha cercato di valorizzare il ruolo della vittima nel sistema penale e di rafforzarne la tutela¹⁹⁷, in particolare prescrivendo agli Stati l'ampliamento delle sue facoltà processuali, l'adozione di strumenti idonei a prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria e di meccanismi volti a garantire alla vittima l'ottenimento di un risarcimento effettivo per i danni subiti.

Si procederà prima all'analisi delle fonti normative prodotte nell'ambito del Consiglio d'Europa, per poi passare alle fonti emanate nell'ambito dell'Unione europea.

¹⁹⁷ Per un quadro generale sul diritto europeo in materia di vittime si veda M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 889 ss.; ID, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino, 2009, p. 107 ss; M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in, *La victime sur la scène pénale en Europe*, G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES (sous la direction de), Paris, 2008, p. 145 ss.; R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 136 ss.

3.1. *Le fonti del Consiglio d'Europa.*

Per quanto concerne il Consiglio d'Europa, è opportuno distinguere tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) e gli atti normativi specifici emanati in materia di tutela della vittima del reato.

A) La CEDU non contiene al suo interno alcun riferimento esplicito alla vittima del reato, e quando utilizza il termine vittima (art. 34) si riferisce unicamente alla vittima di violazioni della Convenzione stessa da parte di uno Stato; con la conseguenza che la persona offesa dal reato non è quasi mai interlocutore del processo dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo¹⁹⁸.

Tuttavia, è opinione consolidata che la CEDU svolga un ruolo importante nel delineare i fondamenti europei dei diritti delle vittime¹⁹⁹.

Infatti, si ritiene che l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU – che sancisce un “diritto al processo”²⁰⁰ – rappresenti una garanzia processuale non solo dell'imputato nei

¹⁹⁸ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in *La vittima del reato questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 106; ID, *Il diritto al processo delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1 ss.

¹⁹⁹ Cfr. M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., p. 146.

²⁰⁰ Art. 6 “Diritto ad un processo equo” CEDU: “1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

confronti dello Stato, ma altresì della parte civile, vale a dire della persona offesa che chiede il risarcimento per il danno subito a causa di un reato²⁰¹.

Inoltre, i diritti di cui all'art. 6 paragrafo 3 (diritto di accedere alle informazioni che la riguardano, diritto di farsi assistere, anche anche gratuitamente qualora privo di mezzi, da un difensore, diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete), sebbene riconosciuti espressamente a favore dell'accusato (mentre il comma 1, in termini generici, si riferisce ad ogni persona), devono ritenersi riferibili pure alla persona offesa dal reato, giacché solo così può essere garantito a quest'ultima il diritto al c.d. giusto processo di cui al primo comma²⁰².

Taluni invocano altre due norme all'interno della CEDU, a cui si potrebbe fare riferimento per evocare un riconoscimento dei diritti della vittima dei reati all'interno di questa importante fonte²⁰³.

In primo luogo, l'art. 13 che sancisce un diritto effettivo al ricorso davanti ad un giudice nazionale in caso di violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione²⁰⁴; e, dato che, come si è detto, la CEDU riconoscerebbe taluni diritti alla vittima, allora anche ad essa spetterebbe il diritto al ricorso giurisdizionale nel caso di violazione dei suddetti diritti.

In secondo luogo, l'art. 5, paragrafo 5, che sancisce il diritto alla riparazione a favore della vittima di determinate condotte (arresti e detenzione illegittime in relazione alle norme poste dalla CEDU a tutela della libertà delle persone), che per le legislazioni nazionali potrebbero anche essere penalmente irrilevanti.

Ad ogni modo, il riconoscimento all'interno della CEDU di un diritto al processo a favore dell'offeso non si ha solo da parte della dottrina, le cui argomentazioni sono state pocanzi viste, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, sembra opportuno ricordare alcune tra le più

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza".

²⁰¹ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., p.106; M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., p. 149.

²⁰² Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., p. 106; M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., p. 152.

²⁰³ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., 106.

²⁰⁴ Art. 13 "Diritto ad un ricorso effettivo" CEDU: "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

significative pronunce della Corte, nelle quali vengono individuati espressamente diritti, in particolare il diritto al processo, a favore della vittima.

In prima battuta, si deve fare riferimento al caso *X e Y contro i Paesi Bassi* del 1985, relativo ad un episodio di violenza sessuale a danno di una giovane donna handicappata. Il padre della vittima, dopo essersi rivolto invano agli organi giurisdizionali olandesi per ottenere giustizia in senso lato (e non il risarcimento del danno), adisce la Corte europea, la quale riconosce insufficiente la protezione assicurata alla vittima sul piano civilistico (nel caso di specie la denuncia del padre della vittima minorenni non aveva avuto seguito per impedimenti derivanti dalla legge olandese) e conseguentemente la violazione del diritto di quest'ultima con riferimento all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare e privata). Al riguardo, la Corte ritiene necessaria la penalizzazione di certi comportamenti lesivi dei valori fondamentali e degli aspetti essenziali della vita privata (come quello in questione), nonché la sussistenza a carico dello Stato del dovere di svolgere indagini effettive dinnanzi a casi di tale disvalore, a cui corrisponde a favore dell'offeso un diritto – nel caso di specie a favore del padre, legale rappresentante della vittima – all'intervento processuale. Quindi, il riferimento ad una norma di diritto sostanziale (l'art. 8, relativo al rispetto della vita familiare e privata) per fondare il diritto della vittima al processo.

Invece, in altra pronuncia – relativa però ad un caso in cui la vittima riveste anche il ruolo di parte civile (caso *Perez contro Francia* del 2004)²⁰⁵ – la Corte fonda nell'art. 6 CEDU tanto i diritti di natura civilistica, quanto, più in generale, il diritto dell'offeso al processo, che deve essere giusto e di durata ragionevole: infatti, se alla vittima spetta il diritto ad intervenire nel processo penale per far valere la sua pretesa risarcitoria, parimenti le spetta pure un processo penale, rispettoso di tutte quelle caratteristiche previste dal succitato art. 6 CEDU²⁰⁶.

In ultimo, può essere ricordato il caso *Labita contro Italia*, alla cui base sta una denuncia da parte di un detenuto per violazione dell'art. 3 CEDU da parte della polizia penitenziaria, la quale avrebbe usato violenza nei suoi confronti. In merito, la Corte – pur non riscontrando nel caso in questione la violazione dell'art. 3

²⁰⁵ *Perez c. France* [GC], 12 février n° 47287/99.

²⁰⁶ Sul caso in questione si veda, *amplius*, M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, cit., p. 149 ss.

CEDU – ha riconosciuto al ricorrente la fondatezza del suo reclamo, poiché non è stata svolta dalle autorità italiane indagini sufficienti per accertare i fatti. Di conseguenza, come si è visto anche in relazione al caso Y e Y contro Paesi Bassi, a fronte del dovere dello Stato al compimento di indagini effettive corrisponde un diritto dell'offeso ad un equo processo. Si potrebbero citare altre sentenze²⁰⁷, ma quelle riportate sembrano più che sufficienti per dimostrare come la Corte di Strasburgo, per una via o per un'altra, ritenga sussistente all'interno della CEDU – pur in assenza di disposizioni specifiche in merito – un diritto della vittima a partecipare al processo, e, più in generale, un diritto ad un procedimento che si svolga però con tecniche investigative corrette e rispettose dell'integrità fisica e morale di cui agli artt. 2 e 3 CEDU²⁰⁸.

B) Il Consiglio d'Europa ha poi emanato dalla fine degli anni settanta del secolo scorso ad oggi alcuni documenti specifici – volti a dare una risposta ai problemi della vittimizzazione secondaria, alla necessità di assistenza sociale e al diritto alla riparazione – che verranno di seguito passati in rassegna.

a) La Risoluzione n. (77) 27, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre del 1977, sul “risarcimento alle vittime di reati violenti”, con cui vengono stabilite le direttrici fondamentali in materia di risarcimento alle vittime e si raccomandano gli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti, qualora l'indennizzo non possa essere assicurato ad altro titolo.

b) La Raccomandazione n. (83) 7 concernente “la partecipazione della società alla politica criminale”, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 23 giugno 1983, nella quale viene previsto che tra gli obiettivi della politica criminale rientrano pure gli interessi e i bisogni delle vittime.

²⁰⁷ Per una più completa rassegna della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia si veda M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la convenzione europea dei diritti umani*, cit. p. 107 ss.; M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1329 e ss.

²⁰⁸ Cfr. L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in, *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese, M. Chiavario e G. De Francesco, Torino, 2005, p. 371.

c) La Convenzione Europea sul “risarcimento alle vittime dei reati violenti”, emanata dal Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983, dove, sviluppandole direttrici in materia di risarcimento alle vittime di reati violenti contenute nella succitata Risoluzione del 1977, viene manifesta la necessità di creare (o di rafforzare se già esistenti) sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse²⁰⁹. In base alla Convenzione, la *ratio* della necessità di un intervento statale di risarcimento alle vittime di reati violenti può individuarsi nella solidarietà sociale e nell’esigenza di equità, giacché nel suo preambolo prevede che “per ragioni di equità e di solidarietà sociale sia necessario preoccuparsi delle persone vittime di reati violenti, che abbiano subito pregiudizio nel corpo o nella salute, o delle persone che erano a carico della vittima deceduta a seguito di tali reati”.

Quanto all’obiettivo della Convenzione, esso sembra essere, in prima istanza, l’armonizzazione nell’area europea dei principi direttivi in tema di risarcimento alle vittime dei reati violenti e di attribuire ad essi efficacia vincolante attraverso la previsione di disposizioni minimali vincolanti per tutti gli Stati aderenti; e, in seconda istanza, assicurare la cooperazione fra le parti in materia di risarcimento alle vittime dei reati violenti, in particolare favorendo l’indennizzo delle vittime straniere ad opera dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.²¹⁰

In estrema sintesi, le caratteristiche del sistema delineato dalla Convenzione sono le seguenti.

In primo luogo, viene riconosciuta alla riparazione pubblica carattere sussidiario: infatti, come condizione preliminare alla sua operatività è prevista l’impossibilità di un risarcimento integrale della vittima attraverso altre fonti, come il reo, assicurazioni private, ecc. (art. 2); ciò non ostacola però che la vittima, qualora abbia bisogno urgente di sostegno economico e non possa pertanto attendere

²⁰⁹ Il testo della convenzione si può leggere in <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/116.htm> oppure – corredata da una nota di P. PITTARO – in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 775-776. Si veda inoltre *Rapport explicatif sur la Convention Européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes*, pub. Conseil de l’Europe, multigraph., 1984.

²¹⁰ Sul punto cfr. G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 563.

l'esito del processo, benefici del risarcimento anticipato ad opera dello Stato, il quale si surrognerà nei diritti della persona indennizzata, oppure, nel caso in cui la vittima ottenga il risarcimento ad altro titolo, potrà chiederle il rimborso totale o parziale di quanto anticipato.

In secondo luogo, il diritto alla riparazione pubblica viene riconosciuto a quelle persone che hanno subito pregiudizi gravi al corpo o alla salute (non solo fisica, ma anche psichica), causati direttamente da reati intenzionali violenti o, in caso di morte del soggetto passivo, alle persone che erano a carico della vittima deceduta a causa del reato intenzionale violento. Restano quindi escluse le vittime reati violenti di natura colposa, quelle di pregiudizi non gravi al corpo o alla salute derivanti da reati intenzionali violenti e quelli che non sono diretta conseguenza del reato intenzionale violento, nonché la lesione di altri beni giuridici, come ad esempio il patrimonio (art. 2).

In terzo luogo, il diritto alla riparazione pubblica è previsto a favore dei cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione e ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso (art. 3).

In quarto luogo, altra condizione per beneficiare della riparazione pubblica è rappresentata dal principio di territorialità, in forza del quale il risarcimento spetta allo Stato di commissione del reato, che può essere surrogato nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza della somma versata (art. 10).

Infine, vengono previste una serie di ulteriori presupposti, come: la situazione finanziaria della vittima (art.7); il comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con il danno causato (art. 8/1); la partecipazione della vittima o del richiedente alla criminalità organizzata o ad un'organizzazione dedita a reati violenti (art. 8/2) e il fatto che una riparazione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico (art. 8/3).

Attualmente, a fronte dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, la Convenzione in esame è stata ratificata da 28 Stati, nonché firmata (e non ancora

ratificata) da 8 Stati, mentre l'Italia rientra tra i Paesi che non ha nemmeno firmato tale documento²¹¹.

d) La Raccomandazione n. (85) 4 sulle “vittime delle violenze in ambito familiare”, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 26 marzo 1985, con la quale si raccomandano gli Stati ad adottare misure volte a prevenire la violenza in ambito familiare, nonché idonei strumenti di protezione delle vittime di queste forme di violenza²¹².

e) La Raccomandazione n. (85) 11 concernente “la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale”²¹³, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985, che rappresenta un “primo statuto della vittima” nel processo²¹⁴. Essa – prendendo atto che la vittima è stata quasi del tutto dimenticata dalle norme del diritto e delle procedura penale, dirette a creare una sfera garantistica a difesa dell'imputato²¹⁵ – raccomanda agli Stati membri l'adozione di una serie di misure, volte a tutelare le vittime in tutte le fasi del procedimento, evitando così il verificarsi di sgradevoli episodi di vittimizzazione secondaria.

In breve, le principali direttrici della Raccomandazione possono individuarsi nelle seguenti.

A livello degli atti di polizia giudiziaria, si invitano i funzionari inquirenti di trattare le vittime in modo comprensivo, informandole sui loro diritti all'assistenza legale, sociale e al risarcimento del danno da parte del delinquente e dello Stato; inoltre dovranno segnalare in modo chiaro e completo all'autorità giudiziaria le lesioni e i danni subiti dalle vittime.

²¹¹ Sullo stato attuale delle firme e delle ratifiche si veda <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=21/03/2011&CL=ITA>.

²¹² Il testo della Raccomandazione si può leggere in <https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=604990&SecMode=1&DocId=686100&Usage=2>.

²¹³ Il testo della Raccomandazione si può leggere in <https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605227&SecMode=1&DocId=686736&Usage=2>; oppure con un commento di G. CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 623.

²¹⁴ Cfr. M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., p. 892.

²¹⁵ Cfr. M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, cit. p. 127.

A livello di esercizio dell'azione penale, si raccomanda di utilizzare con cautela l'istituto dell'archiviazione ed, in ogni modo, la vittima deve poter impugnare la decisione di archiviazione dinnanzi ad un grado superiore dell'organo del pubblico ministero.

Nel corso dell'interrogatorio, si sollecita il rispetto della personalità e dignità della vittima, evitando comportamenti tali da provocare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Durante l'udienza dibattimentale, la cui celebrazione deve essere notificata alla persona offesa, si raccomanda che la vittima venga adeguatamente informata delle varie fasi del giudizio, dei meccanismi di assistenza, nonché della possibilità di risarcimento del danno.

Nella fase esecutiva, si raccomanda di accordare al risarcimento del danno priorità rispetto all'esecuzione di ogni altra sanzione pecuniaria inflitta al reo.

Per quanto riguarda la protezione della vita privata e della sicurezza del reo, si spinge di proteggere la vittima da qualsiasi attentato alla vita e alla dignità personale e, nel caso in cui vi sia la possibilità di ritorsioni nei confronti delle vittime e delle loro famiglie, in particolare nei procedimenti per reati di criminalità organizzata si raccomanda un'opportuna attività di protezione da parte della polizia giudiziaria.

Infine, vengono invitati i governi degli Stati membri a tener conto dei vantaggi che possono derivare dall'utilizzo degli strumenti di mediazione e conciliazione.

f) La Raccomandazione n. (87) 21 “sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987²¹⁶, che ha rispetto ai precedenti interventi del Consiglio d'Europa in materia di tutela della vittima – compresa la Raccomandazione n. (85) 11, la cui operatività era circoscritta al sistema penale in senso stretto – un contenuto più generico e più ampio, dato che comprende tutte le possibili forme di assistenza alla vittima (incluse quelle extragiudiziarie e di volontariato), nonché

²¹⁶ Il testo della direttiva si può leggere in <https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608023&SecMode=1&DocId=694280&Usage=2>; oppure, con nota di G. CASAROLI, *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione europea e i ritardi dell'Italia*, in *Ann. Univ. Ferrara – Sc. giur.*, 1990 p. 61 ss.

indaga sulle possibili cause della vittimizzazione, al fine di individuare eventuali strumenti di prevenzione²¹⁷.

La *ratio* della Raccomandazione viene individuata nella continua espansione della criminalità – pur a fronte degli sforzi degli Stati nella previsione di sistemi di prevenzione e nella revisione dei modelli sanzionatori – che comporta l’aumento delle persone che ogni giorno sono vittime di reato.

La Raccomandazione in esame – a differenza dei succitati strumenti normativi del Consiglio d’Europa – sottolinea come la prevenzione della vittimizzazione non debba passare solamente attraverso l’intimidazione della sanzione penale, ma anche attraverso la previsione di programmi di prevenzione vittimale, in cui vengono indicati i possibili fattori di vittimizzazione ed eventuali consigli per evitarli: pertanto, il modello di prevenzione prospettato combina aspetti del sistema punitivo e del sistema preventivo visti in precedenza²¹⁸.

In reazione all’attività di tutela *ex post*, viene raccomandata agli Stati membri la creazione di centri di assistenza per le vittime in generale o per specifiche categorie di esse, ritenute particolarmente deboli, come le vittime dei reati sessuali o dei maltrattamenti in famiglia; centri la cui esistenza ed attività deve essere adeguatamente pubblicizzata presso la società civile.

In ultimo, il Consiglio d’Europa – come del reato fatto anche nella Raccomandazione n. (85) 11 – auspica l’introduzione e il potenziamento delle procedure di mediazione tra reo e vittima, poiché particolarmente idonee a valorizzare il ruolo dell’offeso e a ridurre i traumi da vittimizzazione secondaria.

g) La Raccomandazione n. (99) 22 concernente “il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria”, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 30 settembre 1999, nella quale, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario, viene individuata la “mediazione vittima-delinquente/compensazione della vittima” tra le misure alternative alla detenzione²¹⁹.

²¹⁷ Cfr. G. CASAROLI, *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione europea e i ritardi dell’Italia*, cit., p. 62.

²¹⁸ V. *supra*, sub. cap. II, par. 2.

²¹⁹ Il testo della Raccomandazione si può leggere in <https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=538633&SecMode=1&DocId=412108&Usage=2>.

h) La Raccomandazione n. (99) 19 relativa alla “Mediazione in materia penale”, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999, in cui gli Stati membri vengono invitati a tenere presente, nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale, i principi generali in materia di mediazione contenuti nell’appendice alla Raccomandazione.

i) La Raccomandazione n. (06) 8 in tema di “Assistenza alle vittime del crimine”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14 giugno 2006²²⁰, la quale, destinata a sostituire la succitata Raccomandazione n. (87) 21, ha l’obiettivo di promuovere e migliorare l’aiuto alle vittime, per facilitare l’accesso alla giustizia ed evitare che esse debbano subire ulteriori pregiudizi a causa delle procedure a cui sono sottoposte.

Si deve altresì ricordare la definizione di vittima in essa contenuta, in base alla quale la vittima è una persona fisica che ha sofferto un danno, sia fisico sia morale, comprensivo del danno economico (economic loss) causato da atti od omissioni in violazione della legge penale; e in tale nozione devono farsi altresì rientrare i diretti familiari della vittima immediata²²¹.

In essa gli Stati membri sono invitati ad assicurare l’effettivo riconoscimento e rispetto dei diritti delle vittime, in particolare, la sicurezza, la dignità, la vita privata e familiare; nonché a riconoscere gli effetti negativi del crimine sulle vittime. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di promuovere specifici servizi di supporto alle vittime e di incoraggiare il lavoro di organizzazioni non governative, nell’assistenza alle vittime; in particolare, viene auspicata l’istituzione di centri specializzati per categorie particolari di vittime, quali, ad esempio, quelle della violenza domestica, dei reati sessuali, dei crimini che comportano una vittimizzazione di massa quali il terrorismo, nonché l’istituzione di *help lines* nazionali.

²²⁰ Il testo della Raccomandazione si può leggere in <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%298&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBCDF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864>.

²²¹ Recommendation Rec (2006) 8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims. 1. Definitions. For the purpose of this recommendation, 1.1. Victim means a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, caused by acts or omissions that are in violation of the criminal law of a member state. The term victim also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim.

l) La Risoluzione dei Ministri della giustizia del Consiglio d'Europa, adottata nel corso della 27^a Conferenza – tenutasi in Armenia dal 12 al 13 ottobre 2006, in cui vengono presi in considerazione nuovi modi per promuovere e migliorare l'aiuto e l'assistenza alle vittime, nonché per facilitare il loro accesso alla giustizia e l'indennizzo, in modo da evitare che le vittime di reati non siano vittime anche delle procedure e delle lentezze amministrative.

m) Infine, specie negli anni più recenti, sono stati emanati testi espressamente destinati alla protezione delle vittime di alcune categorie di reati particolarmente gravi: al riguardo, si devono ricordare la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987²²², la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005²²³, e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005²²⁴.

Orbene, la normativa emanata dal Consiglio d'Europa tocca tutti i principali problemi relativi alla vittima del reato, prospettando in merito interventi che vanno in una triplice direzione: rafforzamento della solidarietà Statale, attraverso interventi di diversa natura verso la vittima (riparazione pubblica, assistenza sociale, medica, legale, ecc); ampliamento delle facoltà processuali della vittima e adozione di meccanismi per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria; previsione di modelli alternativi di soluzione dei conflitti, con particolare riguardo per gli strumenti di conciliazione-riparazione²²⁵.

Tuttavia – eccezion fatta per la Convenzione del 1983, vincolante nei confronti degli Stati firmatari – si tratta di testi di *soft law*, vale a dire privi di effetto coercitivo nei confronti degli Stati destinatari, i quali – nel caso di eventuale inosservanza delle indicazioni in essi contenute – non potranno subire procedimenti sanzionatori²²⁶.

²²² Il testo si può leggere in <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/126.htm>.

²²³ Il testo si può leggere in <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm>.

²²⁴ Il testo si può leggere in <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/196.htm>.

²²⁵ Cfr. M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit. p. 889.

²²⁶ Sul concetto di *soft law* si veda *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. SOMMA, Torino, 2009, e, per quanto riguarda in particolare il problema delle fonti di *soft law* nel diritto penale, il contributo di A. BERNARDI, *Soft law e diritto penale: antinomie, convergenze, intersezioni*, p. 1ss.

3.2. Le fonti dell'Unione europea.

Sebbene solo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, si faccia espresso riferimento, in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, ai “diritti delle vittime della criminalità” (titolo V, capo IV, art. 82 § 2, lett. c), già da tempo l'interesse per le vittime del reato aveva iniziato ad affiorare sia nell'ambito della Comunità europea, quale corollario del diritto alla libera circolazione delle persone, sia soprattutto, dopo il Trattato di Maastricht, nell'ambito dell'Unione europea, all'interno del c.d. terzo pilastro.

Infatti, dagli anni ottanta del secolo scorso ad oggi sono stati emanati, dapprima da parte della Comunità europea poi dell'Unione europea, un numero considerevole di testi normativi in tema di tutela delle vittime del reato, che verranno di seguito elencati.

a) La Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981 sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza²²⁷, in cui viene sottolineata la relazione tra la doverosa tutela della vittima e la libera circolazione delle persone in ambito comunitario, nonché si chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva contenente norme minime in materia di indennizzo alle vittime di reati violenti. In particolare, tali norme minime perseguono l'obiettivo di armonizzare i sistemi nazionali di indennizzo alle vittime di reati, i quali dovrebbero operare a prescindere dal luogo di residenza o dalla nazionalità della vittima.

b) La Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 1989 sull'indennizzo alle vittime dei reati violenti²²⁸, ove viene ribadita la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di indennizzo alle vittime e si giustifica l'obbligo statale al risarcimento delle vittime dei reati, non solo in forza di esigenze solidaristiche, ma anche in forza del principio di responsabilità degli Stati a far rispettare le leggi e a mantenere la pace sociale.

c) Una Comunicazione della Commissione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale “Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere” COM (1999) 349, adottata a seguito del Piano d'Azione del Consiglio e

²²⁷ Documento pubblicato in GUCE n. C 077 del 06/04/1981 pag. 0077.

²²⁸ Documento pubblicato in GUCE n. C 256 del 09/10/1989 pag. 0032.

della Commissione sullo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia del dicembre 1998, dove, al punto 51 c), viene prevista la tutela della vittima, sollecitando un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento delle vittime ed eventualmente l'adozione di misure a livello europeo entro cinque anni. La Commissione nella Comunicazione ritiene che il problema della tutela delle vittime tocchi diverse questioni: la prevenzione della vittimizzazione, attraverso campagne informative circa i fattori che favoriscono i processi di vittimizzazione; l'assistenza sociale alle vittime; la posizione della vittima nell'ambito del processo penale, incrementando le facoltà di quest'ultima ed adottando strumenti per proteggere la sua dignità e sicurezza; il diritto all'indennizzo, che dovrebbe essere soddisfatto in tempi rapidi²²⁹; infine, questioni a carattere generale, quali la necessità di informazione delle vittime, una formazione adeguata del personale che deve entrare in contatto con queste ultime e la formulazione multilingue delle informazioni rivolte alle vittime, contenute nei canali informativi dell'Unione.

d) La Decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che è espressione del rafforzamento, all'interno dell'Unione europea, di una politica criminale di valorizzazione delle vittime in concomitanza con l'evoluzione del terzo pilastro²³⁰.

Essa, che rappresenta il più importante testo normativo europeo finora emanato in materia di tutela della vittima nell'ambito del processo penale, mira a far sì che nei sistemi giudiziari degli Stati membri sia riconosciuto alle vittime di fatti criminosi un ruolo effettivo e appropriato e che ad esse sia garantito un trattamento rispettoso della dignità personale durante il procedimento; nonché siano riconosciuti diritti ed interessi giuridicamente protetti in relazione al processo penale²³¹.

²²⁹ Al riguardo, la Commissione auspica che gli Stati dell'UE ratifichino la succitata convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, che – come si è visto – prevede un sistema di indennizzo anticipato a carico dello Stato.

²³⁰ Il testo della decisione quadro si può leggere un <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0220:IT:NOT> oppure anche, con note di FRIGO E SELVAGGI, in *Guida dir.*, 2005, p. 67.

²³¹ Per una dettagliata analisi della Decisione quadro si veda, ad esempio, M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit. p. 110 ss; ID, *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva*, Relazione nell'ambito del Covegno

Innanzitutto, si deve ricordare come il testo in oggetto dia, all'art. 1, una definizione di vittima, identificandola con la "persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro". Si tratta di una definizione per nulla "rivoluzionaria", in quanto coincidente con la nozione di persona offesa del reato, quale titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, e quindi restrittiva rispetto a quelle "allargate", contenute in alcuni dei succitati testi normativi a carattere internazionale, quali la Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del reato e abuso di potere e la Raccomandazione n. (2006)8 del Consiglio d'Europa²³².

Per quanto riguarda più nello specifico il contenuto della decisione quadro, sono essenzialmente tre i temi principali trattati.

In primo luogo, la decisione quadro si interessa della posizione della vittima nel procedimento penale, mediante il riconoscimento ad essa di una serie di diritti esercitabili nel corso dell'intero procedimento penale, e, quindi, nella fase antecedente al processo, nel processo vero e proprio, nonché nella fase successiva al processo.

Viene previsto a favore delle vittime, in sintonia con quanto affermato in altri testi internazionali in materia, un diritto di informazione – sin dal momento del primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge – circa il tipo di servizi o di organizzazioni a cui rivolgersi per ottenere assistenza, le modalità per sporgere denuncia, le procedure successive alla presentazione della denuncia, le modalità e le condizioni per ottenere protezione; la possibilità di accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio gratuito, o a qualsiasi altra forma di

"Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell'ordinamento italiano" Roma, 25-27 maggio 2009, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf>, p. 7 ss.; M. SANZ DÍEZ DE ULZURRUN LLUNCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Unión europea*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di J. P. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid, 2007, p. 163 ss.

²³² Infatti, come si è visto, per la Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del reato e abuso di potere del 29 novembre 1985, sono vittime anche "i congiunti, i dipendenti e quanti hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimazione"; e ancora, secondo la Raccomandazione R(2006)8 del Consiglio d'Europa, "il termine vittima include, se del caso, anche la famiglia immediata o le persone cariche della vittima diretta".

assistenza nei casi in cui la vittima ne abbia diritto, i requisiti per il diritto ad ottenere un risarcimento, nonché, nel caso di residenza in un altro Stato membro, i meccanismi speciali per tutelare i propri interessi.

Con riferimento alla fase processuale vera e propria, viene sancito il diritto all'ascolto della vittima ed il diritto di fornire elementi di prova (art. 3). La vittima, però, deve essere interrogata soltanto quando è necessario (art. 3, comma 2) e con modalità protette nel caso in cui sia opportuno tutelare le vittime più vulnerabili (ad esempio, minori o vittime di reati sessuali) dalle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da una deposizione in udienza pubblica (art. 8, comma 4). Come per la fase pre-processuale, anche durante il giudizio è affermato il diritto della vittima all'informazione; diritto che qui si manifesta nell'essere avvista del seguito della sua denuncia, degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento (art. 4, comma 2).

Alla vittima deve inoltre venir riconosciuto il diritto alla protezione: cioè devono essere evitati pregiudizi ulteriori o inutili pressioni nel corso del procedimento penale e, in particolare, negli ambienti in cui operano gli organi la cui attività possa dar inizio a un procedimento penale (art. 15, comma 1); e, a tal fine, la Decisione quadro prescrive che gli ambienti (uffici giudiziari, ambienti della polizia giudiziaria, locali dei centri di assistenza, ecc.) siano pensati per le esigenze di tutela della vittima (art. 15, comma 2).

La vittima, analogamente all'imputato, deve poter partecipare al processo. E per far ciò, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione della vittima, gli ostacoli alla sua partecipazione quale testimone o parte in causa (art. 5) ed inoltre devono riconoscere un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione (art. 7). Alla vittima deve essere poi riconosciuto il diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio o ad altre forme di assistenza (art. 6). Ed infine la decisione quadro prescrive agli Stati membri di garantire alla vittima il diritto al risarcimento del danno, vale a dire il diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione relativa

al risarcimento nell'ambito del procedimento penale, l'adozione di misure premiali che incoraggino l'autore al risarcimento, nonché la restituzione dei beni restituibili sequestrati durante il procedimento (art. 9).

In secondo luogo, la decisione quadro affronta, seppure non diffusamente, il tema della mediazione penale, prescrivendo agli Stati membri di promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati ritenuti idonei a questo tipo di procedura (art. 10). Essa, come si vedrà più diffusamente nel seguito della trattazione, consiste in un particolare modello di giustizia alternativo al tradizionale modello punitivo, volto alla ricerca – prima o durante lo svolgimento del procedimento penale – di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato con la mediazione di una persona competente. Si tratta di un tema particolarmente attuale e che trova una disciplina organica, per quanto concerne le fonti internazionali, nella Raccomandazione n. (99) 19 del Consiglio d'Europa, già in precedenza esaminata²³³. L'Unione europea, utilizzando uno strumento normativo vincolante, vuole quindi che la mediazione penale entri definitivamente a far parte degli ordinamenti degli Stati membri, trattandosi di un modello alternativo di definizione dei conflitti penali, che da un lato valorizza il ruolo della vittima e dall'altro lato persegue indubbiamente finalità di deflazione penale, in quanto comporta – nel caso in cui venga raggiunto l'accordo tra reo e vittima – un alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

In terzo luogo, la decisione quadro affronta il tema dei diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro.

Il testo normativo in esame, occupandosi di tale tema, vuole evitare che le eventuali differenze processuali esistenti tra i Paesi dell'Unione europea costituiscano un ostacolo al principio della libera circolazione e che i cittadini dell'Unione, divenuti vittime di un reato in un Paese membro diverso dal proprio, possano comunque seguire il processo ed ottenere il risarcimento del danno una volta ritornati in Patria²³⁴. Più nello specifico, gli Stati membri devono assicurare

²³³ Si veda *supra*, *sub.* par. 3.1.

²³⁴ Si deve peraltro ricordare che in un primo momento la Commissione europea aveva elaborato un testo dedicato in via esclusiva ai diritti dei soggetti divenuti vittima di reati in Paesi diversi dal proprio e poi in seguito decise di produrne uno più ampio, destinato a tutte le vittime di reato; in seguito, però, si decise di abbandonare la stesura di detto testo, preferendone uno di portata più ampia. Cfr. V. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit., p. 113.

che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza, qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo (art. 11, comma 2). Lo Stato membro in cui la vittima risiede, quando non esercita la sua competenza, può trasmettere la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio dello Stato in cui è stato commesso il reato, che procederà secondo il proprio diritto nazionale (art. 12, comma 2). Per contro, nel caso in cui la vittima abbia sporto denuncia nello Stato di commissione del reato, l'autorità competente deve poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo la realizzazione del reato, evitandole di dover ritornare nel luogo di commissione del fatto per rendere testimonianza (art. 12, comma 1). In relazione alla partecipazione della vittima al procedimento penale, la Decisione quadro – richiamando le disposizioni in materia di videoconferenza e teleconferenza, contenute nella Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea²³⁵ – prescrive ai Paesi membri di sfruttare il più possibile questi strumenti per l'audizione delle vittime residenti all'estero. Tale atto normativo va pertanto ad integrare gli artt. 10 e 11 della succitata Convenzione, obbligandone l'applicazione anche alle vittime residenti all'estero, che dovranno essere sentite per videoconferenza o teleconferenza nel caso in cui non si auspica o è possibile la loro comparizione nel territorio ove si trova l'autorità giudiziaria procedente.

In conclusione, si deve ricordare come per la prima volta a livello europeo (la Convenzione europea del 1983 è anch'essa vincolante, ma limitatamente ai Paesi firmatari) si sia utilizzato uno strumento normativo vincolante per i destinatari, anche se la mancata trasposizione delle Decisione quadro da parte degli Stati membri non può comportare alcuna procedura d'infrazione nei loro confronti, ma solo una responsabilità a carattere politico. Ad ogni modo, i termini previsti dalla Decisione quadro per la sua trasposizione sono stati, per quanto riguarda l'Italia,

²³⁵V. http://it.wikisource.org/wiki/Convenzione_stabilita_dal_Consiglio_conformemente_all%27articolo_34_del_trattato_sull%27Unione_europea_relativa_all%27assistenza_giudiziaria_in_materia_penale_tra_gli_Stati_membri_dell%27Unione_europea_-_Trattato,_Bruxelles,_29_maggio_2000

abbondantemente superati, visto, che, come si vedrà, solo di recente si è intervenuti per darvi una completa attuazione²³⁶.

Tuttavia, nonostante la mancata attuazione di parte della Decisione quadro, la normativa nazionale deve essere interpretata dal giudice in modo conforme al contenuto del suddetto testo normativo. Infatti, la Corte di giustizia, con la celebre sentenza “Pupino” del 16 giugno 2005²³⁷, ha sancito per i giudici degli Stati membri l’obbligo di interpretazione conforme delle norme interne anche agli atti del “terzo pilastro”, quali le Decisioni quadro; obbligo che, fino al momento della sentenza, era stato sancito solo in relazione agli atti di “primo pilastro”. Pertanto, il giudice nazionale può – o meglio deve – interpretare estensivamente le norme interne, per realizzare l’obiettivo di tutela della vittima di reato perseguito dalla Decisione quadro 220/2001 GAI: ad esempio, nel caso in relazione al quale è stata pronunciata la sentenza “Pupino”, il giudice italiano può sentire una vittima particolarmente vulnerabile con modalità protette ed anticipare l’assunzione della testimonianza anche se non specificatamente previsto dalla normativa processuale nazionale²³⁸. Tale pronuncia produce effetti relevantissimi sia sotto il profilo dei principi generali – estensione dell’obbligo di interpretazione conforme – sia in

²³⁶ La Decisione quadro prescriveva agli Stati di emanare entro il 22 marzo 2002 le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la definizione delle garanzie in materia di comunicazione e di assistenza specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la implementazione della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali e l’indicazione dei reati ritenuti idonei per questo tipo di misure, nonché la garanzia che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione

²³⁷ Grande Sezione, 16 giugno 2005, causa C-105/03 (*Pupino*).

²³⁸ La sentenza Pupino viene pronunciata all’esito di una questione interpretativa pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un processo a carico di una maestra di scuola materna accusata di maltrattamenti e percosse nei confronti di bambini, poiché il giudice penale si era posto il problema se la mancata previsione nel c.p.p. della possibilità di acquisire la testimonianza dei bambini coinvolti tramite un incidente probatorio – in quanto la disciplina codicistica prevede, all’art. 392 c.p.p., i casi tassativi in cui l’indagato o il pubblico ministero possono chiedere l’incidente probatorio nella fase predibattimentale (prevalentemente legati all’ipotesi che la testimonianza non possa poi essere assunta successivamente per infermità o grave impedimento del testimone, rischio di violenza o minaccia nei confronti dello stesso, o di imputati in procedimenti connessi); e, per quanto concerne i minori, l’art. 398, comma 5 bis, prevede la possibilità di assunzione anticipata della testimonianza dei minori, secondo particolari modalità a tutela degli stessi, nei soli casi di delitti sessuali o a sfondo sessuale – fosse in contrasto con la decisione quadro in esame. In argomento si veda, tra i tanti, V. MANES, *L’incidenza delle “decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2006, p.; R. CALVANO, *Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti. Materiali*, 2006, par. 2, in.

www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/caso_pupino/.

relazione alla tutela della vittima, consentendo ai giudici nazionali di adeguare, pur a fronte di una perdurante inerzia del legislatore, le norme interne alle prescrizioni contenute nella Decisione quadro in esame o in altri analoghi atti. Solo di recente, quasi dieci anni dopo l'emanazione dell'atto in questione, il legislatore italiano si è mosso per darvi una più completa attuazione: infatti, l'art. 53 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009)²³⁹, contiene i "principi e criteri direttivi di attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale"²⁴⁰.

e) Il Libro Verde [COM (2001) 536] concernente il risarcimento alle vittime di reato, presentato il 28 settembre 2001 dalla Commissione delle Comunità

²³⁹ Il testo della legge comunitaria è pubblicato in <http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2010-06-25&annoatto=2010&numeroatto=96&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0119&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1286544065486>.

²⁴⁰Viene previsto che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 52, comma 1 lett. a), il Governo debba seguire i seguenti principi e criteri direttivi "specifici":

"a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscono a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione."

Europee²⁴¹, il quale prevede, da un lato, l'adozione di norme minime relative al risarcimento delle vittime a livello europeo, obbligando gli Stati membri a garantire alle vittime un livello ragionevole di risarcimento attraverso fondi pubblici, e, dall'altro lato, l'adozione di misure volte ad agevolare l'accesso al risarcimento nella pratica, indipendentemente dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui si sia verificato il reato.

Il Libro verde, sulla scia delle richieste avanzate dal piano d'azione di Vienna e delle conclusioni del congresso di Tampere, propone una consultazione sulle iniziative a livello comunitario in materia di risarcimento alle vittime dei reati, al fine di raggiungere un effettivo miglioramento dei criteri di valutazione del risarcimento alle vittime nel territorio europeo. Difatti, “la mancanza di convergenza tra i sistemi esistenti crea delle disparità per gli individui, a seconda del loro luogo di residenza o del luogo in cui il reato è stato commesso”, e “il livello di risarcimento accordato differisce molto da uno Stato all'altro, a causa delle diverse ottiche o priorità in relazione all'azione in sostegno alle vittime ma anche a causa delle differenze nel tenore di vita degli Stati membri”. Se è vero che i livelli di risarcimento in termini monetari non possono essere resi uniformi, è altrettanto vero che i principi sottesi a tali livelli, in termini di danni coperti, si possono uniformare a livello comunitario, con una conseguente armonizzazione tra le normative degli Stati membri.

Inoltre, un'iniziativa europea in materia di risarcimento alle vittime di reati potrebbe avere un'utilità concreta – attraverso la creazione di un livello minimo di protezione per tutti i residenti all'interno dell'Unione europea, che sia accessibile facilmente indipendentemente dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui si sia subito il reato – verso la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e verso la piena attuazione al diritto alla libera circolazione delle persone.

²⁴¹ Il testo del libro verde si può leggere in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0536it01.pdf

Il Comitato economico e sociale, con il suo Parere in merito al “Libro verde – Risarcimento alle vittime di reati del 27 maggio 2002”²⁴²– e il Parlamento europeo, con la Risoluzione sul Libro verde del 24 settembre 2002²⁴³, individuano nella direttiva lo strumento più appropriato per realizzare gli obiettivi contenuti nel documento programmatico in oggetto.

f) Due anni dopo, infatti, viene approvata la Direttiva del Consiglio 2004/80/CE “sull’indennizzo delle vittime di reato”, del 29 aprile 2004²⁴⁴, la quale – al fine di dare concreta attuazione ad uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di salvaguardare la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione europea²⁴⁵ – contiene una serie di prescrizioni agli Stati membri, affinché sia garantito un indennizzo equo ed adeguato per il risarcimento statale delle vittime dei reati intenzionali violenti e sia agevolato l’accesso al risarcimento statale in caso di reati commessi in uno Stato membro, diverso dallo Stato di residenza della vittima (situazioni transfrontaliere), mediante una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati. L’indennizzo, pertanto, dovrà essere garantito nelle situazioni transfrontaliere e nazionali indipendentemente dallo Stato di residenza della vittima e dallo Stato membro nel quale si è verificato il reato (art. 1)²⁴⁶, anche se il suo ammontare – che dovrà essere sempre equo ed adeguato alle vittime – è lasciato alla discrezionalità dello Stato (art. 12)²⁴⁷. La Direttiva indica

²⁴² Il testo del parere si può leggere in

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002AE0353:IT:HTML>

²⁴³ A5-309/2002

²⁴⁴ Il testo della direttiva si può leggere in

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0080:IT:NOT>.

²⁴⁵ Proprio in merito alla libera circolazione delle persone, la Corte di giustizia ha statuito nella causa Cowan (Causa 186/87, Raccolta 1989, pag. 195) che, allorché il diritto comunitario garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono costituisce il corollario della libertà di circolazione. E al fine di realizzare tale obiettivo dovrebbero essere adottate misure volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato.

²⁴⁶ Art. 1. Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza - Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un’autorità o qualsiasi altro organismo di quest’ultimo Stato membro.

²⁴⁷ Art. 12. 1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. 2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

inoltre le modalità di presentazione dell'istanza di indennizzo allo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato (artt. 3-10)²⁴⁸, nonché una serie di disposizioni

²⁴⁸ Articolo 3. Autorità responsabili e procedure amministrative - 1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'articolo 1.

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione».

3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

Articolo 4. Informazione dei potenziali richiedenti - Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.

Articolo 5. Assistenza al richiedente - 1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 4 nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

Articolo 6. Trasmissione delle domande - 1. L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

2. L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14.

3. La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 7. Ricezione delle domande - Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:

a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;

b) un avviso di avvenuta ricezione;

c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.

Articolo 8. Richiesta di informazioni supplementari - Se necessario, l'autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall'autorità di decisione.

Su domanda del richiedente, l'autorità di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell'eventuale documentazione a sostegno trasmessa.

Articolo 9. Audizione del richiedente - 1. Qualora l'autorità di decisione decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può contattare l'autorità di assistenza affinché:

a) gli interessati siano ascoltati direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure

b) gli interessati siano ascoltati dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza trasmetterà in seguito un verbale dell'audizione all'autorità di decisione.

2. L'audizione diretta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può aver luogo soltanto in cooperazione con l'autorità di assistenza e su base volontaria; è esclusa la possibilità per l'autorità di decisione di imporre misure coercitive.

relative al regime linguistico delle richieste, volte ad evitare che la diversità di lingua ostacoli il procedimento di riparazione (art. 11)²⁴⁹. Anche in relazione all'attuazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva in esame l'Italia è risultata inadempiente. Infatti, il nostro Paese, non avendo provveduto ad attuare la direttiva entro il termine perentorio stabilito dalla Commissione europea (1 gennaio 2006), è stato destinatario di un procedimento per inadempimento, conclusosi con la condanna del nostro Paese per essere venuto meno agli obblighi derivanti dalla Direttiva in questione²⁵⁰. Solo in conseguenza di ciò il legislatore italiano si è mosso, approvando il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 204, recante "Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato"²⁵¹, con cui si è soltanto iniziata l'attuazione della Direttiva: invero, mentre quest'ultima faceva espresso riferimento alla categoria dei reati intenzionali violenti, il decreto legislativo ha circoscritto l'operatività dell'indennizzo pubblico a quelle vittime di reati per i quali sia stata specificatamente prevista la riparazione pubblica; con la conseguente esclusione di numerosi reati

Articolo 10. Comunicazione della decisione - L'autorità di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all'autorità di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione.

²⁴⁹ Articolo 11. Altre disposizioni - 1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:

a) nelle lingue ufficiali o in una delle lingue dello Stato membro dell'autorità a cui l'informazione è diretta, che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie; oppure

b) in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare,

ad eccezione:

i) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, il cui regime linguistico è disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;

ii) dei verbali redatti in seguito ad un'audizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), il cui regime linguistico è determinato dall'autorità di assistenza purché corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie.

2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese.

3. I moduli di domanda e l'eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.

²⁵⁰ Sentenza Corte di Giustizia europea (quinta sezione) del 29 novembre 2007 (C-112/07), che si può leggere <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0112:IT:HTML>. In argomento v. R. MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, http://www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/MASTROIANNI_Vittime-reati-28_10_08.pdf.

²⁵¹ Il testo si può leggere in <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07204dl.htm>.

intenzionali violenti, poiché, come si vedrà in seguito²⁵², in Italia la riparazione pubblica è prevista solo a favore delle vittime di taluni reati²⁵³. A dimostrazione di ciò sta il fatto che il Tribunale di Torino – accertando l’inadempimento dello Stato italiano nell’attuazione della Direttiva – ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri a versare novantamila euro a favore di una donna, vittima di violenza sessuale commessa da due stranieri rimasti latitanti, affermando che nell’ordinamento italiano manca una norma che riconosca il risarcimento per i reati intenzionali violenti diversi da quelli già regolamentati prima dell’entrata in vigore della Direttiva²⁵⁴.

²⁵² Si veda *infra*, sub. cap. V, par. 6.

²⁵³ Cfr. M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva e strategie alternative*, in “*Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano*”, pubblicato in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf>, p. 12.

²⁵⁴ Tribunale di Torino, 3 maggio 2010, n. 3145, in *Guida dir.*, n. 28, 2010 p. 16 ss.

La Corte di Giustizia riconosce, in modo pacifico, a favore dei cittadini europei non solo la titolarità dei diritti che nascono dall’ordinamento comunitario ma anche il diritto a veder recepita la normativa comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento del legislatore nazionale (*sentenza Francovich c. Repubblica Italiana e Bonifaci c. Repubblica Italiana, Corte di Giustizia CE, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90*). A livello nazionale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (*cf.*, ad esempio e per tutte, *Cass. Civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147; Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 2008, n. 6427*) ha recepito i principi fondanti la responsabilità degli Stati membri per la mancata attuazione delle direttive affermati dalla Corte di Giustizia CE (*sentenza Brasserie du pecheur SA c. Repubblica federale di Germania e The Queen e Secretary of State for Transport c. Factortame LTD, Corte di Giustizia CE, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93*) secondo cui: - “nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli”;

- “il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa che esso applica, subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale al quale è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario”;

- “il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento”;

- “subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa constatazione, da parte della Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro urterebbe contro il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché tale presupposto porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimento tutte le volte che il preteso inadempimento non abbia costituito oggetto di un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 169 del Trattato e di una dichiarazione di inadempimento pronunciata dalla Corte”.

In argomento v., ad esempio, R. MASTROIANNI, *L’attività interpretativa della Corte di giustizia nella costruzione del diritto dell’Unione*, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/20028.pdf>.

g) Infine, si devono ricordare alcuni interventi a carattere settoriale, vale a dire a tutela delle vittime di particolari categorie di reati. In primo luogo, la Decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, ove l'art. 7 è espressamente dedicato alla protezione e all'assistenza delle vittime dei reati di tratta²⁵⁵. In secondo luogo, la Decisione quadro 008/913/GAI del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale²⁵⁶, diretta a prevenire che gruppi di persone divengano vittime di reati a stampo razzista o xenofobo. In ultimo, la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la Decisione quadro 2002/629/GAI, e che è stata approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2010²⁵⁷. Si tratta un testo di notevole importanza per due ordini di ragioni: da una parte, perché concretizzerebbe le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, vale a dire l'utilizzo dello strumento della direttiva pure nell'ambito delle materie rientranti nell'ex terzo pilastro²⁵⁸; dall'altro lato, perché contiene misure volte alla prevenzione della vittimizzazione per i reati di tratta, sia a carattere penale (artt. 2-10) sia a carattere extrapenale (art. 14), nonché l'indicazione di strumenti diretti a fornire assistenza e sostegno alle vittime di detti reati prima, durante, e per un congruo periodo di tempo anche dopo la conclusione del procedimento penale (artt. 11-13). Orbene, essa rappresenta un

²⁵⁵ Art. 7. 1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all'articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale(13).

3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un'adeguata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

²⁵⁶ Il testo della Decisione quadro si può leggere in <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:IT:NOT>.

²⁵⁷ Il testo della Proposta di Direttiva si può leggere in http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290095/com_com%282010%290095_it.pdf.

²⁵⁸ Sulle novità introdotte in materia penale dal Trattato di Lisbona si veda, ad esempio, C. GRANDI, *Riserva di legge e legalità penale europea*, Milano, 2010, p. 107 ss.

testo normativo completo, perché corredato da misure destinate ad operare sia in un'ottica di tutela preventiva (affidando tale funzione non solo all'efficacia dissuasiva del diritto penale, ma anche a strumenti propri di quello che si è in precedenza definito come sistema preventivo) sia in un'ottica di tutela successiva (*ex post*), vale a dire nei confronti di coloro che già sono stati vittima di reati di tratta. Tutto ciò premesso, si può osservare come lo scopo perseguito dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea per mezzo di questi testi normativi sia quello, attraverso la fissazione di parametri minimi, di armonizzare i sistemi penali degli Stati membri in relazione agli strumenti di tutela a favore delle vittime. In particolare, la fissazione di siffatti parametri minimi è volta a garantire una protezione completa alla vittima, non solo intesa come soggetto passivo del reato, ma anche come persona da tutelare dal processo stesso (c.d rischio di vittimazione secondaria); ad assicurare ad essa la più piena partecipazione al procedimento penale (per scongiurare il fenomeno della neutralizzazione); a garantire sempre (specie per le vittime dei reati intenzionali violenti) la riparazione del pregiudizio patito a causa del reato²⁵⁹. Inoltre, è auspicabile, per quanto riguarda l'Unione europea, che le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona (in specie, il fatto che gli atti di armonizzazione in materia penale saranno solo direttive, la cui mancata attuazione può comportare procedure d'infrazione a carico degli Stati inadempienti) renda più rapida l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle prescrizioni contenute in questi atti, sebbene questo risultato non sia scontato, visto che l'Italia, come si è pocanzi ricordato, non ha provveduto ad attuare integralmente la direttiva 2004/80/CE nemmeno dopo essere stata condannata dalla Corte di giustizia.

²⁵⁹ In merito agli obiettivi perseguiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea in materia di tutela delle vittime, cfr. G. GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, Paris, 2008, p. 159 ss.

4. Vittima e Corti penali internazionali.

Dopo aver visto le fonti internazionali ed europee in materia di tutela delle vittime dei reati, pare opportuno soffermarsi brevemente sul ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale, vale a dire in quel sistema di giustizia penale che va al di là dei confini nazionali e di fronte al quale trovano applicazione le norme del diritto internazionale penale²⁶⁰.

Attualmente il sistema della giustizia penale internazionale è costituito da tre organi giurisdizionali: da un lato due tribunali *ad hoc*, istituiti *post factum*, e cioè il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia, con giurisdizione sui crimini relativi a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dopo il 1991 nella ex Jugoslavia (senza un *dies ad quem*), e il Tribunale per i crimini nel Ruanda, competente per i reati commessi in quello Stato dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994; e dall'altro lato la Corte penale internazionale, il cui Statuto è stato approvato a Roma nel 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002, con giurisdizione in materia di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra ovunque commessi (art. 5, par. 1, Statuto di Roma)²⁶¹.

Tutti e tre questi organi giurisdizionali sono dotati di uno Statuto e di Regole di procedura e prova volte ad integrare le norme dello Statuto stesso.

Per quanto riguarda il ruolo della vittima, la situazione è diversa tra i Tribunali *ad hoc* e la Corte penale internazionale, il cui Statuto e Regole di procedura e prova – come si vedrà – potenziano notevolmente il ruolo della vittima rispetto a quello da quest'ultima rivestito dinnanzi ai due tribunali *ad hoc*, ove essa essenzialmente ricopre il ruolo di testimone, da proteggere dall'ambiente di commissione del reato, nonché dai rischi derivanti dal suo intervento nel procedimento²⁶².

²⁶⁰ Il diritto internazionale penale è quel complesso di norme dotate di applicazione diretta di fronte ad organi di giustizia internazionale, norme suscettibili di fondare il giudizio di responsabilità penale dell'individuo. Il nucleo di maggior spessore teorico ed applicativo del diritto internazionale penale è costituito dai crimini internazionali e dal primo delinearsi di norme di parte generale generate ad opera di giurisdizioni *ad hoc* attive sin dal principio degli anni novanta; cfr. S. MANACORDA, *La posizione della vittima nel diritto internazionale penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, E. VENAFFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), Torino, 2004, p. 118.

²⁶¹ Si veda, *amplius*, V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 113.

²⁶² Infatti, negli Statuti del Tribunale della ex Jugoslavia e del Ruanda il termine vittima è perlopiù contenuto nella formula "protezione di vittime e testimoni"; cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla*

Il ruolo marginale della vittima davanti ai Tribunali *ad hoc* si spiega essenzialmente con l'assenza di dibattito antecedente alla loro istituzione²⁶³ – a differenza di quanto è accaduto per la Corte penale internazionale –²⁶⁴, nonché dalla necessità di iniziare rapidamente i processi; fatto, quest'ultimo, che ha determinato la creazione di un sistema giurisdizionale ispirato ad un modello processuale il più semplice possibile, quale quello della tradizione di *common law*, in cui i protagonisti sono giudice, accusa ed imputato²⁶⁵.

Venendo all'analisi delle modalità di partecipazione della vittima nei procedimenti davanti a tali organi di giustizia internazionale, si vedranno prima i Tribunali *ad hoc* e poi la Corte penale internazionale.

a) Davanti ai Tribunali *ad hoc* la vittima, definita come “una persona contro cui è stato commesso un reato di competenza della Corte” (r. 2), non è titolare di un diritto al processo, dato che ad essa è riconosciuta solamente la possibilità di comunicare al Procuratore la commissione di reati rientranti nella giurisdizione di tali Tribunali; e per di più il Procuratore non ha alcun obbligo, ma solo la facoltà, di avviare un'inchiesta a seguito di un'eventuale denuncia della vittima (art. 17 Statuto).

Per il resto, la vittima rileva solamente in qualità di destinataria di misure di protezione. Infatti, sia lo Statuto del Tribunale per la exYugoslavia sia quello del

ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese, M. Chiavario e G. De Francesco, Torino, 2005, p. 372.

²⁶³ Ciononostante passi avanti sono stati compiuti rispetto a quanto accadeva danti agli organi giurisdizionali internazionali del passato (Tribunali di Norimberga e di Tokyo), dove alle vittime non venne riservato alcun ruolo partecipativo e risarcitorio; in argomento v., per esempio M. JACQUELIN, *De l'ombre à la lumière: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénale internationale*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, Paris, 2008, p. 180; A. RYDBERG, *Victims and International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*, in A.A.V.V., *Crime, Victims and Justice, Essays on Principles and Practice*, Aldershot, 2004, p. 131.

²⁶⁴ Per i due Tribunali *ad hoc* gli Statuti sono stati emanati direttamente dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite), mentre l'elaborazione delle regole procedurali è stata rimessa ai giudici operanti nei Tribunali Stessi (art. 14 dello Statuto); invece, per la Corte penale internazionale, lo Statuto è stato approvato dalla Conferenza diplomatica dei rappresentanti degli Stati membri, tenutasi a Roma nel 1998 e preceduta da approfonditi lavori preparatori, mentre la redazione delle regole di procedura e di prova è stata rimessa ad una apposita Commissione, composta anch'essa da rappresentanti degli Stati membri.

²⁶⁵ cfr. L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, cit., p. 372; V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, cit. p. 115-116.

Tribunale per il Ruanda (artt. 14 e 15 Statuto) prevedono che “la protezione delle vittime sia oggetto delle Regole di procedura e prova”. Inoltre, presso l’Ufficio del Registro, organo che si occupa dei profili amministrativi e del funzionamento dei Tribunali, è istituita una “*Victims and Witness Unit (o Section)*”, la cui funzione è quella di raccomandare all’autorità giudiziaria l’adozione di misure di protezione per le vittime, nonché quella di svolgere attività di assistenza e aiuto alle vittime, in particolare di reati di violenza sessuale.

Gli Statuti stessi prevedono poi che le udienze dibattimentali possano essere celebrate a porte chiuse a protezione dell’identità della vittima (art 21 Statuto T.E.Y), e le Regole di procedura prevedono che in circostanze eccezionali l’organo dell’accusa possa essere autorizzato dal giudice a non far conoscere l’identità di una vittima o di un testimone, che si trova in pericolo fino a quando non sia posto sotto la protezione del Tribunale²⁶⁶. Inoltre, in sede dibattimentale, possono essere disposte dal giudice – d’ufficio, su richiesta di una parte, della vittima o di un testimone – particolari misure a tutela della *privacy* o di protezione delle vittime o dei testimoni, sempreché non incompatibili con i diritti dell’imputato (reg. 75 T.E.Y).

Sotto il profilo probatorio, in materia di aggressione sessuale, è prevista poi una regola specifica (r. 96 T. E. Y.), in forza della quale, per provare il reato, non sono richiesti elementi di prova a sostegno della testimonianza della vittima.

Sotto il profilo sostanziale, il consenso della vittima non rileva come causa di giustificazione quando la vittima si è assoggettata ad una violenza, costrizione o ad un’oppressione di tipo psicologico, ovvero sia stata minacciata o abbia temuto di subire tali comportamenti.

Infine, per quanto concerne il risarcimento dei danni, le Regole di procedura e di prova rinviano alle giurisdizioni nazionali competenti, a cui verrà trasmessa

²⁶⁶ Tali misure di protezione hanno però suscitato perplessità in alcuni autori, secondo cui se da un lato garantiscono la sicurezza delle vittime, dall’altro lato possono ostacolare la trasparenza e l’equilibrio del processo, impedendo di verificare l’attendibilità dei testimoni; in tal senso cfr. M. JACQUELIN, *De l’ombre à la lumière: l’intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, cit., p. 187.

copia della sentenza di condanna, che fa stato in relazione alla responsabilità penale del condannato²⁶⁷.

Orbene, tanto gli Statuti quanto le Regole di procedura e di prova dei Tribunali internazionali *ad hoc* riconoscono alle vittime solo il ruolo di testimone, a cui deve essere assicurata una particolare protezione; e, al riguardo, si è auspicato di colmare tale lacuna attraverso il potenziamento del ruolo della vittima, ancorchè la realizzazione di una riforma in tal senso risulti assai improbabile, in ragione della funzione essenzialmente repressiva riservata a questi organi della giurisdizione internazionale²⁶⁸.

b) Lo Statuto della Corte penale internazionale riserva invece alla vittima un ruolo molto più rilevante: essa infatti cessa di essere considerata niente più che un testimone da proteggere e diviene un soggetto titolare di poteri di partecipazione processuale, come pure titolare di una sorta di diritto alla riparazione²⁶⁹.

Tuttavia, il riconoscimento di un diritto generale della vittima a partecipare al procedimento (art. 68, par. 3, Statuto) ha però causato l'insorgere di polemiche tra i rappresentanti dei sistemi legali anglosassoni e quelli dei sistemi legali continentali, in quanto i primi avrebbero preferito seguire la strada già percorsa con i Tribunali *ad hoc*, ritenendo la partecipazione della vittima un'interferenza nello svolgimento del processo, mentre i secondi considerano inaccettabile il modello dei Tribunali internazionali *ad hoc*, ove la vittima riveste il ruolo di mero testimone²⁷⁰. Il succitato art. 68, par. 3, dello Statuto sancisce il diritto di partecipazione per quanto riguarda il giudizio, anche se si ritiene che tale diritto sia riferibile ad ogni fase del procedimento²⁷¹. Ad ogni modo, è esclusa la

²⁶⁷ Entrambi gli Statuti (art. 23 T.E.Y., art. 24 T.R..) prevedono solamente che nella sentenza di condanna possa essere ordinata d'ufficio la restituzione al legittimo proprietario dei beni acquisiti per mezzo del reato, senza però che venga riconosciuta alla vittima alcuna legittimazione ad avanzare richieste in merito, né a partecipare all'eventuale udienza volta a risolvere questioni relative ai diritti di terzi su questi beni.

²⁶⁸ Cfr. M. JACQUELIN, *De l'ombre à la lumière: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, cit., p. 188.

²⁶⁹ In argomento v., ad esempio, V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, cit., p. 119; M. JACQUELIN, *De l'ombre à la lumière: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, cit., p. 188.

²⁷⁰ Cfr. G. BITTI, *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología y el sistema penal*, a cura di J. P. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid, 2007, p. 206.

²⁷¹ Cfr. V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, cit., p. 119.

possibilità di un'iniziativa diretta o indiretta della vittima nell'attivazione del procedimento, poiché tale potere è riservato esclusivamente al Procuratore, e la stessa partecipazione processuale della vittima non è illimitata, giacché, in forza dello stesso art. 68, par. 3, "nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare nè contrastare i diritti dell'imputato ed un processo equo e imparziale"; il che comporta che è lo stesso giudice a poter decidere in quale fase del procedimento far partecipare la vittima. Si ritiene che sia stato riservato alla Corte tale potere, poiché, trattandosi di una giurisdizione per crimini di massa, il numero assai elevato delle potenziali vittime partecipanti potrebbe paralizzare l'attività della Corte²⁷². A scanso di equivoci, è però assodato che la Corte non possa negare alle vittime l'esercizio del loro diritto di partecipare al procedimento, anche in ragione del fatto che lo stesso Statuto prevede che la Corte possa ("*shall permit*" ovvero consente) di decidere solo la fase procedimentale in cui far partecipare la vittima, senza però che gli sia attribuito il potere di negare a questa l'esercizio di tale diritto²⁷³.

In merito all'inizio del procedimento, qualora il Procuratore chieda al giudice competente di iniziare le indagini, le vittime possono presentare al giudice le proprie osservazioni (art. 15 Statuto). Al termine delle indagini, poi, il Procuratore può decidere di non richiedere il rinvio a giudizio se ritiene che il procedimento non sia "nell'interesse della giustizia, tenendo conto di tutte le circostanze, inclusa la gravità del reato, gli interessi della vittima e l'età o lo stato d'infermità dell'indagato": quindi, gli interessi della vittima rilevano in ogni stato del procedimento. E, per consentire una tutela più efficace dei propri interessi, lo Statuto consente alla vittima di avvalersi di un rappresentante legale (l'avvocato

²⁷² Cfr. G. BITTI, *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología y el sistema penal*, cit., p. 212; M. JACQUELIN, *De l'ombre à la lumière: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénale internationale*, cit., p. 193.

²⁷³ Cfr. V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, cit., p. 120; G. BITTI, *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología y el sistema penal*, cit., p. 211.

della vittima) per manifestare le proprie osservazioni, secondo le modalità stabilite dalla regola di procedura e prova (art. 68 Statuto).

Oltre al diritto di partecipare al procedimento, lo Statuto si preoccupa della tutela delle vittime, nonché dei testimoni, consentendo alla Corte di adottare provvedimenti atti a proteggere il benessere fisico, psicologico, la dignità e la sicurezza di costoro, tenendo conto tutti i fattori rilevanti, come l'età, il sesso, la salute, e la natura del reato (art. 68 Statuto).

Una parte rilevante è inoltre riservata alla vittima nelle Regole di procedura e di prova, in cui la sezione III (regg. 85-99) è espressamente dedicata alla protezione delle vittime e dei testimoni. Innanzitutto, si deve ricordare come, in via preliminare, venga data una definizione di vittima particolarmente ampia, ove sono annoverate non solo le persone fisiche che hanno subito un pregiudizio a causa della realizzazione di un fatto rientrante nella giurisdizione della Corte, ma anche “le organizzazioni o istituzioni”, che abbiano subito un danno diretto ai loro beni dedicati a finalità socialmente rilevanti indicate, come religione, educazione, arte, ecc. (reg. 85). Talune regole (regg. 89-93) sono poi dirette a specificare le modalità con cui le vittime possono partecipare al procedimento (ad esempio, formulazione di dichiarazioni introduttive e conclusioni, nomina di un rappresentante legale, disciplina delle notifiche degli atti)²⁷⁴. Sotto il profilo probatorio, si deve ricordare la norma (reg. 63), in base alla quale, per provare tutti i reati rientranti nella giurisdizione della Corte, anche se si fa espresso riferimento ai reati di violenza sessuale (reg. 63), è sufficiente la testimonianza, senza che sia necessaria la *corroboration* di altri elementi di prova.

Altro aspetto di novità rispetto ai Tribunali internazionali *ad hoc* è altresì rappresentato dalla disciplina della riparazione delle vittime (art. 75 Statuto e regg. 94-99). Infatti, in base all'art. 75 dello Statuto spetta alla Corte “stabilire principi relativi alla riparazione delle vittime, o, in riferimento alle vittime, comprendenti restituzione, risarcimento e riabilitazione. Su questa base, nelle sue decisioni la Corte può, sia su richiesta che di propria iniziativa in circostanze eccezionali, determinare l'ampiezza e l'entità di ogni danno, perdita o lesione

²⁷⁴ In argomento, diffusamente, G. BITTI, *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, cit., p. 212 ss; V. FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, cit., p. 122 s.

subita dalle vittime, o in riferimento alle vittime”; e, conseguentemente, può “emanare direttamente un ordine nei confronti del condannato, specificando le opportune riparazioni alle vittime, comprendenti restituzione, risarcimento e riabilitazione”. Quindi, la riparazione del danno può essere richiesta dalla vittima (presentando un’istanza distinta rispetto a quella per partecipare al procedimento) ovvero disposta, sia pure per casi eccezionali, d’ufficio dalla Corte; soluzione, quest’ultima, apprezzabile, giacchè in grado di soddisfare i diritti delle vittime nei casi di difficile partecipazione al procedimento²⁷⁵.

E il riconoscimento della riparazione delle vittime rappresenta una conquista importante, perchè risulta indispensabile per ristabilire la pace sociale violata, così come la partecipazione processuale della vittima concorre a ricostruire la verità e a garantire la trasparenza del procedimento²⁷⁶.

²⁷⁵ Cfr. L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, cit., p. 384. Si deve ricordare che lo Statuto (art. 79) prevede l’istituzione di un fondo – ove confluisce pure il ricavato delle sanzioni pecuniarie irrogate e delle confische disposte – a beneficio delle vittime dei reati oggetto della giurisdizione della Corte, nonché delle famiglie delle vittime.

²⁷⁶ Cfr. M. JACQUELIN, *De l’ombre à la lumière: l’intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, cit., p. 203.

CAPITOLO IV

LA RILEVANZA DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL SISTEMA PENALE ITALIANO

Sommario: 1. La tutela della vittima nella Costituzione; - 2. Il ruolo dell'offeso nel diritto penale sostanziale; - 3. La rilevanza della persona offesa nel diritto processuale penale; 3.1 La valorizzazione del ruolo dell'offeso nel codice di procedura penale del 1988; - 3.2. La vanificazione del ruolo dell'offeso nei procedimenti speciali; - 3.3. La massima valorizzazione del ruolo dell'offeso nel procedimento penale davanti al giudice di pace; - 4. La protezione della vittima c.d. vulnerabile; - 5. Osservazioni conclusive.

1. La tutela della vittima nella Costituzione.

Passando alla trattazione del ruolo della vittima nel sistema penale italiano, è opportuno in prima battuta verificare se all'interno della Costituzione sia riservato un qualche spazio alla persona offesa dal reato.

La Costituzione italiana non contiene alcun riferimento espreso alle vittime dei reati, anche se, in realtà, ben poche sono le Carte costituzionali che vi dedicano disposizioni specifiche. Tra i rari esempi in tal senso, si possono ricordare la Costituzione portoghese, che sancisce il diritto di intervento della vittima nel procedimento penale, e un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, approvato nel 1996 e denominato *Crime Victims Bill of Rights*, volto a garantire una serie di diritti alle vittime di crimini violenti: in particolare, quello ad informare e ad essere informati; a presenziare a tutte le fasi del procedimento; ad essere ascoltato in ogni fase del processo, così come avviene per l'imputato; ad essere informati su tutto ciò che riguarda l'aggressore (sue dichiarazioni, suoi

precedenti, ecc.); ad avere un processo veloce; ad ottenere la restituzione totale da parte dell'imputato una volta che sia stato condannato; ad essere ragionevolmente protetto dagli atti violenti dell'imputato o dal comportamento violento del condannato; ad essere informato sui diritti spettanti alle vittime²⁷⁷. Tale emendamento è relativo alle vittime dei reati violenti, ma è permesso ai singoli Stati e al Congresso di estendere con legge tali diritti anche alle vittime di altri reati²⁷⁸.

In Italia, invece, nemmeno nel momento in cui si è riscritto il testo dell'art. 111 della Costituzione ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, con cui si sono costituzionalizzati i principi del "giusto processo"²⁷⁹, si è fatto alcun cenno alla vittima del reato e ai suoi diritti²⁸⁰. Tuttavia, il silenzio assoluto della fonte suprema non significa che i diritti delle vittime siano privi di rilievo costituzionale e che il legislatore possa liberamente ignorarli: in realtà, ad essi deve riservarsi un valore costituzionalmente rilevante attraverso il riferimento alle nozioni di dignità ed eguaglianza consacrate nella maggior parte delle Costituzioni moderne, e, per quanto concerne quella italiana, agli artt. 2 e 3²⁸¹. Pertanto, lo Stato, mediante il riconoscimento di diritti alle vittime, non fa altro che adempiere a quei doveri solidaristici, previsti all'art. 2 della Costituzione, nonché a realizzare la piena attuazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

²⁷⁷ Il testo integrale dell'emendamento si può leggere in http://www.elaws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_95v06_e.htm.

²⁷⁸ Cfr. L. MANCUSO, Relazione al Convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta," Torino 9 Giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf, p. 70-71.

²⁷⁹ In argomento si veda, ad esempio, G. ILLUMINATI, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Pol. dir.*, 1999, n. 2, p. 318; G. SPANGHER, *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000, p. 255; V. GREVI, *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida dir.*, 1999, n. 42, p. 11.

²⁸⁰ Vi sono però state due proposte di legge costituzionale concernenti la modifica dell'art. 111 Cost. in materia di garanzia dei diritti delle vittime, il cui contenuto verrà visto in seguito, nella parte dedicata all'esame delle prospettive di riforma: v., *infra*, sub. cap. VI par. 2.

²⁸¹ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 862.

2. *Il ruolo della vittima nel diritto penale sostanziale.*

Il diritto penale, secondo l'opinione dominante²⁸², è quella branca del diritto volta alla protezione di beni giuridici²⁸³; protezione che, a seguito della pubblicizzazione del diritto penale, è stata intesa in maniera spersonalizzata, vale a dire senza che di regola rilevi l'identità del titolare del bene protetto, al fine di assicurare l'eguaglianza dei cittadini (ad esempio, nel furto non rileva che il possessore della cosa sottratta sia Tizio o Caio). In realtà, tale idea non deve essere utilizzata per sostenere l'irrilevanza del soggetto passivo del reato nel quadro del diritto penale, giacchè quest'ultimo, tutelando beni giuridici, tutela inevitabilmente pure i suoi titolari²⁸⁴, cioè le vittime dei fatti penalmente rilevanti. Inoltre, esistono ragioni obiettive che talvolta giustificano – o addirittura impongono – una tutela differenziata dei soggetti passivi, proprio per evitare violazioni del principio di eguaglianza²⁸⁵: ad esempio, tra appropriazione indebita e peculato non varia solo il titolare dell'interesse leso, ma pure la natura dell'interesse stesso; oppure in altri casi, pur essendo identico il bene leso, esistono ragioni legate alle caratteristiche del soggetto passivo o ai suoi rapporti con il reo che richiedono un trattamento differenziato (ad esempio, si pensi all'omicidio e al c.d. parricidio).

Sfogliando le pagine del codice penale si evince facilmente come il soggetto passivo del reato – per le sue caratteristiche personali, i suoi rapporti con l'agente, ovvero per il suo comportamento – possa rilevare sotto più profili, ed, in particolare, come: A) elemento costitutivo del reato; B) circostanza del reato; C) causa di non punibilità; D) causa di giustificazione; E) criterio di commisurazione della pena²⁸⁶; F) condizione di procedibilità²⁸⁷.

²⁸² Cfr., ad esempio, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 4.

²⁸³ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 31.

²⁸⁴ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 31.; ID, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 42. Secondo A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, cit. p. 1083, così, come l'autore è presente nel concetto di reato attraverso la sua condotta illecita e colpevole, anche l'offesa dell'interesse individuale della vittima colpita deve essere contenuta nel concetto di illecito penale accanto all'offesa del bene giuridico individuale.

²⁸⁵ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 31-32.

²⁸⁶ Sul ruolo della vittima nel diritto penale sostanziale si veda, ad esempio, A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 29 ss.; ID, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 44 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto*

A) Il soggetto passivo del reato può rilevare come elemento costitutivo in rapporto a più fattori relativi ad esso.

a) In relazione all'età, in particolare la giovinezza o la senilità, che possono rappresentare sia sotto il profilo fisico sia sotto quello psicologico fattori di vittimizzazione: al riguardo, si possono ricordare come esempi i reati contro i minorenni previsti dagli artt. 570, comma 2, e dall'art. 572 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia verso i fanciulli), ovvero l'abbandono di minori o incapaci e l'omissione di soccorso (artt. 591 e 593 c.p.), reati che annoverano quali possibili vittime sia soggetti di giovane età sia soggetti anziani; l'art. 609 *quater* c.p., che punisce il compimento di atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; la circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), in cui il soggetto passivo può essere un minore (oltre ad una persona in stato di infermità o di deficienza psichica); ovvero il reato di impiego di minore nell'accattonaggio (art. 600 *octies* c.p.), introdotto dalla legge 15 luglio 2009 (c.d. pacchetto sicurezza), che punisce la condotta di chi si avvalga per mendicare di una persona di età inferiore agli anni quattordici; e, ancora, il reato, anch'esso introdotto dal c.d. pacchetto sicurezza del 2009, di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 *bis* c.p.).

Penale, Parte Generale, cit., p. 230; M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, cit., p. 27 ss.; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, p. 99 ss.

²⁸⁷ Il soggetto passivo, in ragione delle sue qualità e dei suoi rapporti con l'offeso, può rilevare anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come si evince dalla disciplina di cui agli artt. 60, 82 e 117 c.p.

Infatti, l'art. 60 c.p., introducendo una deroga per quanto concerne l'errore sulla persona offesa, prevede che "Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa".

L'art. 60 c.p. viene poi richiamato dall'art. 82 c.p. in materia di *aberratio ictus* (offesa a persona diversa da quella voluta per errore nei mezzi di esecuzione del reato).

In ultimo, l'art. 117 c.p., in tema di mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti, prevede che "se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena". Sull'incidenza del soggetto passivo del reato sull'elemento soggettivo cfr. P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, cit., p. 107-108.

b) In relazione al sesso, si possono ricordare la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.), nonché i reati previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, relativi all'interruzione della gravidanza²⁸⁸, che possono ovvimante essere commessi solamente a danno di persone di sesso femminile.

c) In relazione alla sua condizione di debolezza psicofisica. Per tale categoria si possono ricordare come esempi i succitati reati di omessa solidarietà (abbandono di minori o incapaci e l'omissione di soccorso), in cui soggetti passivi possono essere anche persone incapaci – per malattie di corpo, di mente o per altra causa – di provvedere a se stesse, nonché la circonvenzione di incapaci, la quale può essere commessa a danno di chi versa in stato di infermità di mente o di deficienza psichica.

d) In relazione a fattori socioprofessionali che lo caratterizzano: ad esempio, la qualifica di pubblico ufficiale (resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p.), magistrato (oltraggio a un magistrato in udienza di cui all'art. 343 c.p.), rappresentante di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 338 c.p.), nonché Presidente della Repubblica (attentato contro il Presidente della Repubblica di cui all'art. 276 c.p.), Capo di Stato estero (l'attentato contro i Capi di Stati esteri di cui all'art. 295 c.p.) ecc.

e) In relazione a comportamenti che la vittima deve necessariamente porre in essere al fine della consumazione del reato: si fa riferimento ad un numero considerevole di delitti contro il patrimonio (per esempio, estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci), in cui la vittima deve cooperare nella realizzazione degli stessi, mediante il compimento di un atto – che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie – produttivo di effetti pregiudizievoli per il soggetto passivo (atto che, ad esempio, può consistere nella sottoscrizione di un contratto, nella remissione di un debito, ecc.). Inoltre, nell'ambito dei delitti contro la persona, il comportamento del soggetto passivo,

²⁸⁸ In alcuni ordinamenti, specie dell'America latina, ha iniziato ad essere configurata come fattispecie a se stante la violenza di genere (il c.d. femmicidio), con cui si fa in via generale riferimento ad ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori. In argomento si veda, ad esempio, B. SPINELLI, *Femmicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

nella specie mediante la prestazione del consenso alla propria uccisione, rileva come elemento costitutivo nell'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).

B) Le caratteristiche del soggetto passivo possono rilivare come circostanza del reato – sia comune sia speciale –, cioè come elemento che, pur non necessario per la consumazione del reato, va ad incidere sulla gravità di quest'ultimo e, di conseguenza, sul trattamento sanzionatorio dello stesso; e tali caratteristiche, che integrano circostanze, possono essere di varia natura.

a) Caratteristiche “statiche”, vale a dire relative alle qualità dell'offeso ovvero ai suoi rapporti o relazioni particolari con il reo: per esempio, le circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61, nn. 10 e 11 c.p., (aumento di pena se il fatto è stato commesso contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità); le circostanze aggravanti previste agli artt. 576 e 577 c.p. per l'omicidio e le lesioni personali; la circostanza aggravante di cui all'art. 609 *ter* c.p. (violenza sessuale commessa a danno di infraquattordicenne); e, ancora, l'introduzione del n. 11 *ter* all'art. 61 c.p., ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (il c.d. pacchetto sicurezza) ove è previsto un aggravamento di pena per i delitti contro la persona commessi a danno di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e di formazione; l'aggravante di cui all'art 525, comma 2, c.p. – anch'essa introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza del 2009 – la quale prevede un aumento di pena per il delitto di atti osceni se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che vi assistano;

b) Caratteristiche “dinamiche”, cioè in presenza di un intervento contributivo della vittima nella genesi o nella realizzazione del reato: per esempio, la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2, c.p., che dà luogo ad una diminuzione di pena poiché la vittima ha compiuto nei confronti del reo

un'azione ingiusta, la quale ha determinato l'autore alla realizzazione del reato; la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5., c.p., che prevede una diminuzione di pena se a determinare l'evento sia concorso il fatto doloso del soggetto passivo²⁸⁹; la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 599 c.p. per l'ingiuria e la diffamazione commesse in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.

C) Causa di non punibilità o di punibilità a querela della persona offesa per i reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti (con esclusione di quelle commessi con violenza alle persone), dove l'esclusione della punibilità discende dai rapporti tra autore e vittima e non dalle qualità personali di quest'ultima²⁹⁰.

D) Causa di giustificazione determinata da un comportamento attivo del soggetto passivo: il consenso dell'avente diritto (art. 50c.p.), in cui la condotta del soggetto passivo – che presta il consenso – esclude la tipicità del fatto (o l'antigiuridicità, a seconda che si avalli la concezione bipartita o tripartita del reato) commesso a suo danno; la legittima difesa (art. 52 c.p.), dove il reato è scriminato perché l'agente si difende da un'aggressione ingiusta (di cui è stato vittima); la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288).

E) Criterio di commisurazione della pena: infatti, l'art. 133, comma 1, n. 2, prevede che il giudice debba tener conto, al fine della determinazione della pena, della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; e, si ritiene che per la quantificazione della gravità del danno o del pericolo si debba considerare l'eventuale debolezza del persona offesa²⁹¹.

²⁸⁹ Mentre il concorso del fatto colposo (negligente, imprudente, imperito) dell'offeso – frequente negli incidenti stradali – non è previsto come circostanza attenuante, ma può comunque rilevare ai fini della commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.* o può portare all'applicazione di circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.*; cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit. p. 231.

²⁹⁰ Cfr. A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, cit. p. 47.

²⁹¹ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 33.

F) Condizione di procedibilità: nei reati perseguibili a querela dell'offeso, quest'ultimo riveste un ruolo fondamentale ai fini della perseguibilità del fatto e del suo autore. Pur essendo ormai assodata in dottrina la natura processuale della querela e superata l'idea di quest'ultima come condizione di punibilità²⁹², è comunque possibile una lettura in chiave vittimologica di tale istituto, giacché la decisione se presentarla o meno (e, conseguentemente, l'inizio del procedimento penale) spetta in concreto alla vittima, la quale, in caso di decisione negativa (per i più svariati motivi, come ad esempio la sfiducia nell'apparato giudiziario o il desiderio di rimuovere il ricordo del fatto), realizzerà una sorta di depenalizzazione (c.d. depenalizzazione in concreto)²⁹³. Pare pertanto indubbio che nei reati perseguibili a querela – aumentati vieppiù nell'ultimo trentennio, per ragioni perlopiù di deflazione penale e processuale – il soggetto passivo giochi un ruolo fondamentale; questo, quantomeno attraverso una rivisitazione in chiave vittimologica dell'istituto, poiché sotto un profilo più strettamente giuridico-penale si potrebbe confutare questa conclusione, obiettando che non sempre è così, come ad esempio nei reati perseguibili a querela commessi a danno di minori ed incapaci, in cui la legittimazione a presentare querela non spetta al soggetto passivo vero e proprio, bensì al rappresentante legale di costoro.²⁹⁴

Tutto ciò premesso, appare evidente come nel diritto penale sostanziale il soggetto passivo del reato, contrariamente a quanto si è a lungo sostenuto, ricopra un ruolo tutt'altro che irrilevante. Ma, nella maggior parte delle norme testè passate in rassegna – ove la vittima viene presa in considerazione per le sue caratteristiche personali, il suo comportamento, nonché per i suoi rapporti con il reo – manca una consapevolezza vittimologica vera e propria, da intendersi nel significato tecnico del termine, ma vi è soltanto la manifestazione di un principio etico, profondamente radicato in ogni comunità, espressivo della necessità di tutelare la

²⁹² In tal senso, cfr., ad esempio e per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, p. 762; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit. p. 231; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, p. 319. Nel senso invece della querela come causa di punibilità, la dottrina più risalente, tra cui, ad esempio, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1987, p.719; R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Torino, 1962, p. 392.

²⁹³ Cfr. A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, cit., p. 11.

²⁹⁴ Cfr. F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993, p. 91.

persona debole²⁹⁵; onde la configurazione di particolari fattispecie a danni di minori od incapaci e di circostanze aggravanti per fatti commessi contro tali soggetti. Alcune delle succitate norme poi (ad esempio, la provocazione, il fatto doloso del soggetto passivo, il consenso dell'avente diritto e la legittima difesa) vanno in una direzione diversa dalla suddetta, giacchè sono volte non ad apprestare tutela alla persona offesa, bensì a valutare la maggiore o minore responsabilità penale del reo²⁹⁶.

Si deve però ricordare che una consapevolezza vittimologica inizia a comparire in alcune fattispecie di recente introduzione, dirette a reprimere comportamenti vieppiù diffusi, difficilmente inquadrabili in fattispecie preesistenti o, comunque, inquadrabili in fattispecie sprovviste di un'adeguata forza preventiva e repressiva; e, al riguardo, si possono fare tre diversi esempi.

In primo luogo, la riforma dei reati sessuali – iniziata con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, in tema di “Norme contro la violenza sessuale”, a cui hanno fatto seguito la legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” e la legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di “lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” – ha mostrato una particolare sensibilità verso le vittime di tali categorie di reati, specie se minori di età. In particolare, espressivi di tale sensibilità sono i reati di prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqüies* c.p.)²⁹⁷.

In effetti, queste ultime fattispecie – introdotte alla luce del preoccupante aumento dell'attività di sfruttamento di minori nella prostituzione e nella pornografia, nonché sulla scia di numerosi documenti internazionali varati in materia, tra

²⁹⁵ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 33.

²⁹⁶ Cfr. E. VENA-FRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 17.

²⁹⁷ In argomento si veda, diffusamente, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, IV ed., Padova, 2006.

l'altro, dall'ONU²⁹⁸, dal Consiglio d'Europa²⁹⁹ e dall'Unione europea nell'ambito del terzo pilastro³⁰⁰ – hanno l'intento di punire coloro che si servono dei minori per trarne benefici economici e di assicurare alle vittime di questa forma di sfruttamento sessuale una protezione forte a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Emerge pertanto una sensibilità vittimologica spiccata, che è ulteriormente dimostrata dall'istituzione, ad opera della legge del 2006, di un "Fondo per il recupero delle vittime": quindi, non solo misure di tutela *ex ante*, ma pure *ex post*.

In secondo luogo, si deve ricordare la riforma dei reati in materia di tratta di esseri umani, realizzata dapprima dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" e in seguito dalla legge 2 luglio 2010, n. 108 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Si è provveduto, su sollecitazione di un cospicuo numero di fonti sovranazionali³⁰¹, a riformulare le norme incriminatrici in materia, vale a dire gli artt. 600 e seguenti del codice penale – perlopiù attraverso l'aumento delle pene, l'introduzione di nuove fattispecie e di circostanze aggravanti – al fine di combattere quelle "nuove forme di schiavitù", che vanno sovente a colpire proprio soggetti deboli, quali donne e bambini.

²⁹⁸ Cfr., in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite conclusa a New York il 20 novembre 1989 "sui diritti dell'infanzia" e il relativo protocollo opzionale del 25 maggio 2000 "sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini".

²⁹⁹ Cfr., da ultimo, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 luglio 2007 "sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali".

³⁰⁰ Cfr., in particolare, l'azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, "che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini"; l'azione comune 97/154/GAI adottata dal Consiglio il 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 "relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile".

³⁰¹ Cfr., in particolare, il Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani, l'azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 1997 "recante iniziative per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini", la Decisione quadro adottata nel 2002 dal Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani, il Rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla schiavitù domestica approvato il 26 giugno 2001 e, da ultimo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005.

Inoltre, sempre in una prospettiva vittimologica, l'art. 14 della legge 228/2003 stabilisce, in un'ottica preventiva dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e dei reati legati al traffico delle persone, che il Ministro degli affari esteri definisca politiche di cooperazione con i Paesi interessati da questi reati. E, ancora, lo stesso Ministro, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, deve provvedere ad organizzare incontri internazionali e campagne informative nei Paesi di prevalente provenienza delle vittime di tali fenomeni criminali³⁰².

Detta legge mira altresì al recupero e al reinserimento sociale delle vittime del traffico di persone, attraverso misure concrete ed efficaci che traducano in fatti i principi ispiratori della riforma: l'art. 13 della legge 228/2003 prevede l'istituzione di un programma di assistenza per le vittime dei reati di cui agli art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 601 c.p. (tratta di persone), volto a garantire – seppure in via transitoria – adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria³⁰³.

In ultimo, deve essere menzionato l'art. 612 *bis* c.p. “atti persecutori”, più comunemente definito *stalking*, aggiunto dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Anche alla base dello *stalking* (dall'inglese, *stalker*, che è colui che, a caccia di una preda, si apposta e/o la segue ossessivamente) – con cui si fa solitamente riferimento ad “una serialità di condotte minacciose o comunque molestatrici di altri soggetti”³⁰⁴ – vi è senza alcun dubbio una rilevanza criminologica e vittimologica. Infatti, il legislatore italiano ha provveduto alla sua configurazione in ragione della preoccupante diffusione di molestie persistenti, sfocianti talora in eventi drammatici, come la morte della vittima, al fine di colmare la lacuna

³⁰² Si deve però ricordare come il comma 2 dell'art. 14 puntualizzi che per l'attuazione di quanto previsto dallo stesso articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Da cui si può facilmente dedurre che, senza il concorso di adeguate risorse, tali politiche di prevenzioni rimarranno inattuato; cfr. G. CASAROLI, *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, vol. XVII, 2003, p. 76.

³⁰³ Si deve peraltro ricordare che l'art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286/98) prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”.

³⁰⁴ A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori»*, in *Scritti in onore di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli, 2010, p. 469.

normativa del nostro sistema penale, dove le norme esistenti non erano in grado di fronteggiare tale pericoloso fenomeno³⁰⁵.

Gli studi condotti, mentre hanno dimostrato l'esistenza di varie categorie di *stalker* (anche se i casi più frequenti sono quelli riguardanti *ex* fidanzati o coniugi che, lasciati dai *partners*, non accettano la fine della relazione e cercano di ristabilire un rapporto), per quanto riguarda il versante delle vittime, hanno individuato una predisposizione a divenire bersaglio di questo tipo di persecuzione soprattutto nelle donne, ovvero, ma in misura nettamente inferiore, negli studenti di *college* ed in genere in tutti coloro che risultano impegnati in c.d. *helping professions* (medici, infermieri, insegnanti, avvocati)³⁰⁶.

Il legislatore ha poi affiancato alla norma incriminatrice una serie di misure volte a tutelare la vittima di atti persecutori: un ammonimento del questore (art. 8); alcune misure cautelari dirette ad impedire che lo *stalker* continui a perseguire la vittima (art. 9): la modifica all'art. 342 *ter* del codice civile in materia di allontanamento dalla casa familiare (art. 10); infine, misure a protezione delle vittime di *stalking* (artt. 11 e 12).

Pertanto, anche in tale intervento la funzione di prevenzione affidata alla norma incriminatrice è stata accompagnata dalla previsione di strumenti diretti a tutelare le persone che già sono state vittima di reati sessuali.

Tuttavia, soprattutto in relazione alle riforme dei reati sessuali, ma anche – seppure in misura notevolmente minore – allo *stalking*, sono sollevabili alcune perplessità, giacché l'apparente sensibilità vittimologica celerebbe in realtà istanze preventivo-repressive di difesa sociale.

³⁰⁵ Infatti, in primo luogo, la fattispecie applicabile era quella di “molestie” (art. 660 c.p.), fattispecie contravvenzionale del tutto inadeguata ad impedire la reiterazione e la frequente *escalation* persecutoria, e, nei casi più gravi i reati di minaccia (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e i reati contro la vita e l'incolumità individuale; cfr. A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, n. 7., 2007, p. 10; A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, n. 19, 2009, p. 49.

L'agente e il soggetto passivo dei comportamenti riconducibili allo *stalking* hanno solitamente delle caratteristiche particolari. Infatti, gli studi condotti hanno dimostrato l'esistenza di varie categorie di *stalker*, anche se i casi più frequenti sono quelli riguardanti *ex* fidanzati o coniugi che, lasciati dai *partners*, non accettano la fine della relazione e cercano di ristabilire un rapporto. Mentre, per quanto riguarda il versante delle vittime, una predisposizione a divenire bersaglio di questo tipo di persecuzione è segnalata soprattutto nelle donne, negli studenti di *college* ed in genere in tutti coloro che risultano impegnati in c.d. *helping professions* (medici, infermieri, insegnanti, avvocati)

³⁰⁶ Cfr. <http://stalking.medlegmo.unimo.it/introduzione.shtml>

In estrema sintesi, non potendo in questa sede realizzare una trattazione completa, deve riconoscersi nelle riforme in materia di reati sessuali la volontà di colpire un tipo d'autore – il delinquente sessuale – a prescindere dalla effettiva lesività dei comportamenti; e la dimostrazione più evidente di tale tendenza è data dall'art. 600 *quater* c.p. in tema di “pornografia virtuale”, che, punendo anche la mera detenzione per uso personale di immagini pedopornografiche raffiguranti non già reali soggetti di minore età, ma mere immagini di “elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali”, finisce per porsi in contrasto con fondamentali principi, anche costituzionali, del diritto penale, quali il principio di offensività e lo stesso principio di materialità³⁰⁷.

Anche il reato di atti persecutori è volto a colpire un tipo d'autore, lo *stalker*, che nella pressoché totalità dei casi è una persona affetta da problemi psico-relazionali, se non addirittura, in alcune ipotesi, da vere e proprie malattie mentali; e, di conseguenza, sarebbe stato opportuno prevedere una misura terapeutica in luogo della pena, vale a dire una misura alternativa alla detenzione a carattere terapeutico, o comunque strumenti di sostegno all'autore³⁰⁸.

Pertanto, con l'esclusione delle succitate misure di tutela *ex post* previste sia a favore delle vittime di reati sessuali sia delle vittime dello *stalking*, nell'intero impianto delle riforme in questione compare un interesse per la vittima contaminato da istanze securitarie, quindi analogo all'interesse mostrato per la vittima sul finire del XIX secolo dagli appartenenti alla Scuola Positiva.

E' opportuno ricordare che i principi e le concezioni della difesa sociale non sembrano caratterizzare soltanto le riforme ora considerate, ma pure altri, recenti interventi legislativi (si pensi, ad esempio, alla riforma della recidiva, all'introduzione del reato di mutilazioni genitali femminili, ovvero alla disciplina dell'immigrazione, ecc.), con i quali – sempre mossi dalla volontà di prevenire particolari fatti che destano allarme sociale e, conseguentemente, la vittimizzazione – si sono costruite fattispecie incentrate su tipi d'autore più che su

³⁰⁷ Cfr. A. CADOPPI, *Presentazione della I edizione*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, p. XVII; A. BERNARDI, *Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2009, p. 50.

³⁰⁸ Cfr. A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori»*, cit., p. 486; A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, cit., p. 51.

tipi di fatti, in dispregio dei principi che dovrebbero caratterizzare un diritto penale moderno³⁰⁹.

Si tratta di riforme destinate però a catalizzare il consenso di molti, poiché volte alla repressione, anche se semplicemente in senso simbolico, della c.d. criminalità di strada, la quale desta particolare allarme sociale, spesso fomentato dall'azione degli organi di informazione.

Per contro, si registrano scelte di politica criminale volte in una direzione diametralmente opposta e prive di una qualsivoglia attenzione per la prevenzione della vittimizzazione. E tale tendenza può riscontrarsi, da un lato, nella particolare indulgenza mostrata talora nell'ambito della criminalità economica (come è ad esempio accaduto con la riforma dei reati societari del 2002) e, dall'altro lato, nella mancata incriminazione di comportamenti vieppiù diffusi e meritevoli di tutela penale in ragione dei danni particolarmente gravi che producono sulle vittime (come nel caso del *mobbing*)³¹⁰, nonché di comportamenti per i quali, in

³⁰⁹ In argomento si veda A. BERNARDI, *Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia*, cit., p. 15 ss.

³¹⁰ In Italia, nonostante le numerose proposte di legge, manca una definizione precisa di "mobbing", che può essere definito una comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa, e qui costretto a restare da continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con un'alta frequenza (definizione statistica: almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (definizione statistica: per almeno sei mesi).

A causa dell'alta frequenza e della lunga durata, il comportamento ostile dà luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali". Così H. LEYMAN, *The Content and Development of Mobbing at Work*, in *Mobbing and Victimization at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology*, 1996, vol. 5, n. 2, p. 165.

Sotto il profilo penale, non esiste alcuna esplicita fattispecie incriminatrice che preveda la punibilità di condotte riconducibili alle cd. pratiche di mobbing. La Cassazione, infatti, con sentenza n. 33624/2007, ha affermato la mancanza di rilevanza penale del mobbing e quindi la sua non punibilità secondo la legge penale, stante "la difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione. La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Perciò la prova della relativa responsabilità deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa. La figura di reato più prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing è quella descritta dall'art. 572, c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione.

Sotto un profilo vittimologico, si è riscontrato che le vessazioni sul luogo di lavoro possono produrre sui destinatari seri dubbi sia sul piano fisico sia su quello psicologico.

ragione della loro contrarietà a diritti fondamentali dell'uomo, sussistono obblighi di incriminazione derivanti da fonti sovranazionali (come nel caso della tortura)³¹¹.

3. La rilevanza della persona offesa nel diritto processuale penale.

Anche nel sistema italiano la persona offesa dal reato è stata per secoli pressoché estranea allo svolgimento del processo penale, tutto incentrato sulle funzione dell'accusa da un lato, e sui diritti dell'imputato dall'altro³¹²; e tale situazione si riscontra pure in ambito scientifico, dove a lungo ci si è quasi del tutto disinteressati dello studio della persona offesa nell'ambito del procedimento penale³¹³.

³¹¹ Nonostante la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987, sia stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 498 del 3 novembre 1988, il Parlamento italiano non è ancora riuscito ad approvare una legge che configuri il reato di tortura.

L'art. 1 della Convenzione dispone che "Il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".

L'inadempimento dell'Italia ha suscitato forti polemiche soprattutto all'indomani dei fatti commessi all'interno della Caserma del quartiere genovese di Bolzaneto durante il G8 del 2001. Infatti, la mancanza della fattispecie di tortura ha costretto i giudici a condannare gli autori delle violenze commesse all'interno della caserma per i reati di abuso d'ufficio, abuso di autorità contro detenuti ed arrestati, nonché violenza privata, taluni dei quali già prescritti al momento della condanna.

Cfr.

http://www.corriere.it/cronache/08_luglio_14/bolzaneto_sentenza_condanna_g8_6ad6341c-51de-11dd-a6b4-00144f02aabc.shtml.

³¹² Sul ruolo della persona offesa nel procedimento penale, si veda, ad esempio, A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971; L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, p. 529 ss.; M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale della giustizia penale*, cit., p. 41 ss.; R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 43 ss.; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, p. 276 ss.

³¹³ Per molto tempo nella dottrina processualpenalistica italiana l'unica opera a carattere monografico è quella di . A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit.

Tuttavia, per quanto riguarda il diritto processuale penale italiano, è necessario operare una distinzione tra il ruolo dell'offeso nel codice di procedura penale del 1930 e quello da esso ricoperto nel codice del 1988.

In estrema sintesi, secondo le disposizioni del codice Rocco, la persona offesa³¹⁴ è un "postulante senza diritti"³¹⁵, in quanto, se non si costituisce parte civile³¹⁶, oltre alla proposizione della querela (ovviamente nei reati per la cui procedibilità è richiesto tale atto), può solamente, *ex art. 306 c.p.p.*, presentare memorie, indicare elementi di prova, proporre il compimento d'indagini, e nulla di più³¹⁷; mentre, nel caso di una sua costituzione come parte civile, gli spetta la comunicazione *ex art. 304 c.p.p.*, sin dagli atti preistuttori eventualmente disposti, e nel dibattimento viene citato come testimone (art. 408 c.p.p.). Si tratta di una disciplina conseguente al modello inquisitorio seguito dal legislatore del 1930, per cui l'attività del giudice deve essere il più possibile svincolata dalla collaborazione dei soggetti del contraddittorio processuale³¹⁸.

Nel corso del secondo dopoguerra, però, anche in conseguenza dell'affermazione della vittimologia, si sono viepiù diffuse istanze di rivalutazione del ruolo processuale della persona offesa nel quadro di un più generale interesse per la vittima del reato e per i suoi bisogni di tutela³¹⁹; a cui si deve aggiungere, specie nell'ultimo trentennio, la produzione di un numero considerevole di fonti sovranazionali dedicate alla protezione della vittima, con attenzione pure al ruolo processuale di quest'ultima.

³¹⁴ Secondo il codice del 1930, la persona offesa è coincidente con il soggetto passivo del reato. Tant'è che in dottrina, la persona offesa era chiamata anche "soggetto passivo secondario"; cfr. A. GIARDA, *Vittima del reato e processo penale*, in G. GULOTTA, M. VAGAGGINI, *Dalla parte della vittima*, Milano, 1980, p. 333.

³¹⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p.

³¹⁶ Come si sa, la parte civile nel processo penale è colui che, avendo subito un danno a causa di un reato, chiede dinanzi al giudice penale il risarcimento del danno subito. In argomento, si veda F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 257.

³¹⁷ Cfr. R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p. 45; sul ruolo dell'offeso nel codice Rocco, si veda, diffusamente, A. GIARDA, *Vittima del reato e processo penale*, cit., p. 331 ss.; M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale della giustizia penale*, cit., p. 41 ss.

³¹⁸ Cfr. O. DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974, p. 130.

³¹⁹ L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 530.

3.1. La valorizzazione del ruolo dell'offeso nel codice di procedura penale del 1988.

Nel codice di procedura penale del 1988 si assiste ad una significativa valorizzazione del ruolo della persona offesa e tale mutamento di rotta rappresenta però un allontanamento dal modello accusatorio, a cui si ispira il legislatore della riforma, dove (soprattutto nei sistemi di *common law*) l'offeso riveste un ruolo del tutto marginale sia nella fase investigativa sia in quella processuale vera e propria.³²⁰ E questa scelta è dovuta essenzialmente a tre motivi: in primo luogo, alla volontà di configurare un sistema processuale di stampo accusatorio comunque ancorato alla tradizione continentale, in cui sono riservati maggiori spazi alla persona offesa rispetto ai sistemi anglosassoni; in secondo luogo, alla volontà di seguire le indicazioni delle fonti sovranazionali in materia di tutela della vittima emanate a partire dalla fine degli anni settanta; infine, il fatto di spogliare il pubblico ministero, che pur continua ad essere l'esclusivo titolare dell'azione penale, della veste di giudice-accusatore e di farlo divenire parte processuale, comporta una minor opposizione alla partecipazione dei privati al procedimento³²¹.

Nel nuovo codice la persona offesa diviene autonomo soggetto del procedimento, a cui viene riservato un titolo apposito (il titolo VI del libro I), distinto da quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato.

Innanzitutto, il legislatore del 1988 fa propria una nozione di persona offesa più ampia rispetto a quella del codice previgente, giacchè vengono annoverati in essa pure i prossimi congiunti della persona deceduta in conseguenza del reato (art. 90, comma 3, c.p.p.) e vengono legittimati ad esercitare, in ogni stato e grado del

³²⁰ In argomento si veda, ad esempio, V. FANCHIOTTI, *La persona offesa dal reato nell'ordinamento statunitense: ambiguità e limiti*, in *Ind. pen.*, 1988, p. 378 ss.

³²¹ Cfr. E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo di procedura penale*, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 534; L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, p. 530; R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p. 45. Pressoché contemporaneamente all'entrata in vigore del codice Vassalli si riscontra un maggiore interesse anche a livello scientifico per la persona offesa: si veda, ad esempio, E. AMODIO, *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi Nuvolone*, Milano, 1991, III, p. 3 ss.; P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 608 ss.; S. TESSA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996. Per un confronto con il ruolo dell'offeso nei sistemi processuali degli altri Paesi europei si veda I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, *El principio de protección de las víctimas en el orden jurídico penal, Del olvido al reconocimiento*, cit., p. 219 ss.

procedimento, tutti i diritti e facoltà spettanti all'offeso, previo consenso di quest'ultimo, gli enti esponenziali, a cui sia stata riconosciuta per legge la tutela degli interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.)³²². Dall'offeso il codice continua a tenere distinto il danneggiato da reato – figura che, come si è visto, può coincidere o meno con l'offeso³²³ – a cui la legge riconosce un diverso ruolo, da svolgere in una fase procedimentale differente.

Per meglio comprendere il ruolo dell'offeso è opportuno distinguere tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale.

a) Nella prima sono ad esso attribuiti importanti poteri d'impulso, di partecipazione e di controllo, sia in rapporto allo svolgimento delle indagini e dell'acquisizione di elementi di prova, sia in rapporto all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Più nello specifico, è riconosciuto alla persona offesa: la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, di indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.); il diritto di ricevere l'informazione di garanzia e nominare un difensore (artt. 369, 101 c.p.p.); il diritto di proporre querela o istanza di procedimento (artt. 336, 341 c.p.p.); il diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal P.M. e di esaminare i relativi atti al momento del deposito (artt. 360, 366 c.p.p.); il diritto di chiedere al P.M. l'incidente probatorio (art. 394 c.p.p.); il diritto di partecipare all'incidente probatorio, con facoltà di estrarre copia degli atti al momento del deposito (artt. 394, 398, 401); il diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta del P.M. di prorogare il termine per le indagini preliminari (art. 405, 5° c. c.p.p.); il diritto di ricevere notifica della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari formulata dal pubblico ministero e di ricevere avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio nel caso di mancato accoglimento della richiesta, laddove la persona offesa abbia dichiarato

³²² Il riconoscimento degli enti esponenziali da parte del codice di procedura penale può spiegarsi alla luce della complessità della società contemporanea, ove le attività svolte sono idonee a pregiudicare non solo interessi individuali, ma anche interessi della collettività, come accade nei reati in materia ambientale, alimentare, edilizia, ecc., i cui effetti colpiscono assai spesso una pluralità di persone, se non persino intere comunità.

Sul ruolo degli enti esponenziali si veda M. BARGIS, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 65 ss.

³²³ Si veda *supra*, *sub. cap. I*, par. 1.

di volere essere informata (art. 406); il diritto di essere ascoltata all'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione svolta dal P.M. (art. 409, 2° c. c.p.p.); la facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza avvisarla e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (artt. 408, 411 c.p.p.); la facoltà di chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413 c.p.p.). Inoltre, la persona offesa è destinataria, come l'indagato, dell'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); può ricevere, a sua richiesta, comunicazioni delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.); infine, si ritiene che l'offeso possa beneficiare delle investigazioni difensive, dato che l'art. 327 *bis* c.p.p. (come il vecchio art. 38 norme att. c.p.p.) non sembra porre limitazioni al riguardo, parlando in via generale di "assistito", senza fare altra specificazione³²⁴.

Per contro, in questa fase, al danneggiato da reato non viene riconosciuto alcun potere, dovendo attendere l'eventuale esercizio dell'azione penale per far valere la propria pretesa risarcitoria mediante la costituzione di parte civile, oppure, in alternativa, adire subito il giudice civile. Vero è però che – essendovi di solito una piena coincidenza tra offeso e danneggiato – tale distonia nella realtà si verifica raramente, poiché nella fase investigativa vengono riconosciuti poteri all'offeso mentre in quella dibattimentale al danneggiato; quindi i poteri dell'una si integrano con quelli dell'altra³²⁵.

b) Nella fase processuale, invece, la situazione è completamente capovolta, poiché i poteri dell'offeso, che non si costituisca parte civile, vengono notevolmente ridotti. Infatti, in questa fase la persona offesa può solo continuare a presentare memorie e ad indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.) e partecipa al dibattimento come semplice spettatore, a cui viene concesso di intervenire, oltre che per rendere testimonianza, solo per suggerire al presidente domande rivolte ai testimoni, periti, consulenti, parti private sottoposte ad esame (art. 505 c.p.p.), nonché per chiedere la lettura di atti contenuti nel fascicolo (art. 511 c.p.p.);

³²⁴ Cfr. R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p. 46.

³²⁵ Per di più, nel caso di decesso dell'offeso a causa del reato, il legislatore ha esteso la qualifica di persone offese ai prossimi congiunti, cosicché a questi ultimi sono attribuiti sin dalla fase delle indagini preliminari diritti e facoltà; cfr. R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p. 48.

infine, quanto alle impugnazioni, non le viene riconosciuto alcun potere, se non quello di richiedere con atto motivato al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali (art. 572 c.p.p.)³²⁶.

Al contrario, il danneggiato da reato può, dopo l'esercizio dell'azione penale, costituirsi parte civile³²⁷, esercitando così il proprio diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno: in tal modo esso assume la qualifica di parte processuale e può partecipare attivamente al processo. Solo costituendosi parte civile l'offeso potrà rivestire un ruolo attivo nello svolgimento del dibattimento. Legittimati a costituirsi parte civile non sono solo i soggetti che hanno subito un danno diretto da reato, ma pure i successori universali del danneggiato ed altri soggetti previsti nella legislazione speciale³²⁸, nonché, secondo un orientamento ormai diffuso nella giurisprudenza³²⁹, gli enti esponenziali di interessi diffusi³³⁰.

Il danneggiato da reato ha comunque la facoltà di avanzare le proprie pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile ed i rapporti tra azione civile esercitata nella propria sede naturale e la costituzione di parte civile in sede penale sono disciplinati all'art. 74 c.p.p, che, ispirandosi al *favor separationis*, prevede sia che l'azione civile esercitata nella propria sede possa essere trasferita nel processo penale fino a quando è consentita la costituzione di parte civile e se il giudice civile non ha ancora pronunciato sentenza di merito, anche non passata in

³²⁶ Anche nell'udienza preliminare la persona offesa può partecipare come semplice spettatore.

³²⁷ L'istituto della costituzione di parte civile – osserva F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 269 – nasce in Francia e secondo Guyot, la parte civile – in francese *partie civile* – “*c'est, en matière criminelle, celui qui poursuit en son nom l'accusé*”; viene così definito “*parce qu'il ne peut demander que des intérêts civils*”; non sono affare suoi i petiti sul côté penalistico; “*c'est au ministère public à prendre des conclusions pour la punition du crime*”. Risale all'Ordonnance criminelle del 1670: chiunque si affermi leso dal reato “*peut en rendre plaint et se constituer partie civile devant le juge d'instruction*”.

³²⁸ Ad esempio, l'art 36, comma 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ammette per una serie di reati, qualora l'offeso sia un'apersona portatrice di handicap, la costituzione di parte civile del difensore civico, dell'associazione a cui risulti iscritta la persona offesa o di un suo familiare; e, ancora l'art. 61 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riconosce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

³²⁹

³³⁰ L'ente esponenziale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 74 c.p.p. è legittimato *iure proprio* a costituirsi parte civile, agendo come soggetto danneggiato da reato e non come soggetto equiparato all'offeso. Per la legittimazione dell'ente esponenziale a costituirsi parte civile cfr., tra le tante, Cass., sez. VI, 1 giugno 1989, Monticelli, in *Cass. pen.*, 1990, p. 1546 ss.; Cass., sez. III, 26 settembre 1996, n. 8699, Perotti e altro, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1210 ss.

giudicato, sia il trasferimento dell'azione civile dal processo penale a quello civile o l'esercizio dell'azione risarcitoria nella propria sede dopo che nel processo penale è stata pronunciata sentenza di primo grado; ma in quest'ultimo caso il processo civile rimane sospeso fino a quando non divenga irrevocabile la decisione assunta nel processo penale, che poi acquisterà l'efficacia di giudicato vincolante nel processo civile (artt. 651 e 652 c.p.p.). In caso di costituzione di parte civile, il giudice penale, con la sentenza di condanna, si pronuncia pure sulle questioni civili, disponendo la liquidazione dei danni (art. 538 c.p.p.), salvo pronunciare una condanna generica al risarcimento e rimettere la parti al giudice civile, quando sulla base delle prove non è in grado di liquidare il danno (art. 539, 1 comma, c.p.p.); in quest'ultimo caso il giudice penale può comunque disporre una provvisoria immediatamente esecutiva, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova del reato (art. 539, 2 comma, c.p.p.).

Quanto ai poteri di impugnazione, la parte civile può solamente impugnare i capi della sentenza di condanna relativi all'azione civile, oppure, in caso di sentenza di proscioglimento, può solo impugnare ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato prosciolto (art. 576 c.p.p.).

Pare quindi evidente che l'azione civile, seppure configurata dal legislatore come un'azione privata, sia in realtà intrisa di elementi pubblicistici: invero, il fatto che la decisione su detta azione sia subordinata alla pronuncia di condanna penale dell'imputato fa sì che la parte civile persegua inevitabilmente un intento punitivo; per di più, non infrequenti sono i casi di costituzione di parte civile con funzione meramente simbolica o nei confronti di imputati palesemente insolventi³³¹.

La presenza della parte civile nel processo penale ha sempre rappresentato una scelta vista con sfavore, poiché va inevitabilmente a sovraccaricare il procedimento, in contrapposizione con l'esigenza di semplificazione e di economia che sta alla base del nuovo codice di rito³³². E, infatti, sono presenti all'interno del codice molti meccanismi per disincentivare la costituzione di parte

³³¹ Cfr. G. P. VOENA, *La tutela del danneggiato nel processo penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 61.

³³² Cfr. G. P. VOENA, *La tutela del danneggiato nel processo penale*, cit., p. 59; O. MAZZA, *I protagonisti del processo*, in A.A.V.V., *Procedura penale*, Torino, 2010, p. 153.

civile: in primo luogo, la fissazione di termini a pena di decadenza – coincidenti con la fase di apertura dell’udienza sia preliminare sia dibattimentale (art. 78 c.p.p.) – difficilmente rispettabili da parte del danneggiato che non sia anche persona offesa, a cui non vengono notificate né l’informazioni di garanzia, né la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, e nemmeno il decreto che dispone il giudizio; l’inoppugnabilità dell’ordinanza con la quale sia stata disposta la sua esclusione dal processo penale, ancorché tale provvedimento non impedisca la riproposizione della domanda nella sua sede propria né comporti la sospensione del giudizio civile (art. 88, commi 2 e 3, c.p.p.); infine, l’estromissione della parte civile dai procedimenti penali, di cui si parlerà in seguito.

Tutto ciò premesso, emerge come nel attuale sistema processuale penale italiano, la persona offesa, nonostante i molti diritti e facoltà (specie nella fase delle indagini preliminari), rimanga comunque un “postulante”, poiché gli mancano i poteri della parte: difatti, non agisce, non formula *petita* sul merito, non è legittimato ad impugnare ed è escluso dall’istruzione attiva³³³.

3.2. La vanificazione del ruolo dell’offeso nei procedimenti speciali.

Un discorso a parte deve essere poi fatto per l’annosa questione del ruolo della persona offesa nei riti speciali predibattimentali (giudizio abbreviato, “patteggiamento” e procedimento per decreto), vale a dire in quei procedimenti diretti ad una definizione anticipata della controversia³³⁴. Infatti, la *ratio* di tali riti, cioè la semplificazione e l’esigenza di rapidità, pare di difficile conciliazione con la partecipazione della vittima al procedimento, la quale determina inevitabilmente una dilatazione dei tempi processuali. E tali esigenze sembrano addirittura prevalere su ogni altra istanza, comprese le funzioni della pena: infatti, la sanzione che scaturisce da tali procedimenti, specie dal patteggiamento e dal giudizio abbreviato, è scarsamente giustificabile rispetto alla finalità che l’ordinamento le assegna, poiché – rappresentando una frazione modesta della

³³³ Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 277.

³³⁴ Sui riti speciali si veda, ad esempio, R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2001, p. 521 ss.

pena originariamente prevista dal legislatore – come tale non risponde più né al criterio di proporzione, né sembra soddisfare le esigenze della prevenzione generale (perché intrinsecamente mite) o della risocializzazione (perché non dosata in ragione dei bisogni di rieducazione del reo)³³⁵.

Ad ogni modo, confrontando la disciplina dei riti speciali predibattimentali, ci si accorge facilmente che la massima compressione del ruolo dell'offeso si ha nel patteggiamento: infatti, – mentre nel procedimento per decreto occorre, in relazione ai reati perseguibili a querela, che l'offeso non si sia opposto alla definizione del procedimento con decreto penale, e nel giudizio abbreviato, pur non essendovi nessun coinvolgimento dell'offeso nella scelta di tale rito, la parte civile è comunque libera di accettare o meno tale procedimento, con la sua uscita di scena in caso di mancata accettazione – nel patteggiamento non viene riservato alcuno spazio né all'offeso, il quale potrebbe rimanere all'oscuro delle trattative tra pubblico ministero e indagato e non essere così in grado di fornire utili indicazioni al primo per indurlo a non accettare tale rito, né al danneggiato da reato, giacché è esclusa una decisione sui danni (art. 448 c.p.p.). Infatti, il danneggiato da reato, non può né esercitare in quella sede l'azione risarcitoria né opporsi, in presenza dell'accordo tra pubblico ministero ed imputato, alla definizione anticipata del processo; e, anche qualora si fosse già costituito parte civile, quest'ultima viene estromessa dal processo, essendo precluso al giudice del patteggiamento di decidere in merito all'azione risarcitoria (art. 444, comma 2, c.p.p.)³³⁶.

L'impossibilità di esercitare l'azione civile e l'estromissione della parte civile già eventualmente costituitasi viene giustificata in forza, oltre delle succitate esigenze di semplificazione, sulla base dell'incompletezza di questo procedimento (trattandosi di un procedimento allo "stato degli atti") e, quindi, della sua inidoneità ad accertare la responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo della

³³⁵ Cfr. G.MANNOZZI, *Gli effetti collaterali della ex. Cirielli*, articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce "Giustizia" sul sito www.lavoce.info.

³³⁶ Il danneggiato da reato costituitosi parte civile può solamente esigere dall'imputato il pagamento delle spese processuali sostenute fino a quel momento (art. 444, comma 2, c.p.p.). In merito al ruolo dell'offeso nel patteggiamento si veda A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Milano, 2006, p. 1001-1102.

sola responsabilità civile³³⁷. Ciò non toglie però che tale vanificazione sia, da una prospettiva vittimologica, censurabile³³⁸, anche perché in antitesi con quanto prescritto dalle fonti sovranazionali, specie dalla decisione quadro 2001/220/GAI, volte ad accrescere viepiù il ruolo dell'offeso nell'ambito del procedimento penale. Del resto, non sono mancate proposte di soluzioni a tale problema: in primo luogo, si è suggerita l'introduzione dell'obbligo per il pubblico ministero di ascoltare la parte offesa prima di prestare il consenso ad un'eventuale richiesta di applicazione di pena concordata³³⁹; in secondo luogo, si è prospettato di subordinare il consenso del pubblico ministero al risarcimento del danno da parte del reo. Quest'ultima proposta non è comunque rimasta solo sulla carta, giacché è ormai prassi consolidata in alcune procure, specie nei procedimenti per taluni reati (ad esempio, per i reati ambientali)³⁴⁰.

Si tratta senza alcun dubbio di una soluzione lodevole sotto il profilo vittimologico, ma problematica sotto un profilo più strettamente tecnico-giuridico: invero, il fatto di subordinare il consenso del pubblico ministero alla riparazione del danno, oltre a non essere previsto dalle norme codicistiche, rischia di creare una violazione del principio di eguaglianza, essendo indubbiamente avvantaggiati gli imputati economicamente più abbienti; e proprio per ovviare a tale condivisibile obiezione si è ritenuto che l'obbligo di risarcimento del danno possa essere sostituito con prestazioni alternative (le forme di *symbolische Wiedergutmachung* del sistema tedesco), quali ad esempio il lavoro a favore della

³³⁷ R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., p. Invece nel sistema francese, anche in ragione della natura inquisitoria di quel sistema processuale, è consentito al Procuratore della Repubblica di proporre una o più sanzioni nei confronti dell'imputato che abbia ammesso la sua colpevolezza. Infatti, i giudici istruttori hanno il compito di preparare i fascicoli per permettere il giudizio, di accertare che i fatti contestati siano chiaramente dimostrati e di far sì che gli autori del reato possano essere identificati; inoltre, le spese dell'attività istruttoria sono interamente a carico dello Stato, fatto che comporta una notevole attenuazione delle differenze sociali ed economiche tra le parti.

³³⁸ G. VASSALLI, *Sintesi conclusiva*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 84-85, ritiene che nel nostro sistema processuale penale il ruolo della vittima è veramente compromesso nei riti alternativi.

³³⁹ Cfr. Coordinamento nazionale giuristi democratici, Documento programmatico per il convegno sui diritti delle vittime del reato – La vittima del reato, questa sconosciuta, Torino, 2001, pubblicato in http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20030723122357.pdf, p. 5.

³⁴⁰ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: « à la recherche » di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 1005.

comunità³⁴¹. In realtà, quest'ultima soluzione è sicuramente sostenibile e pienamente in sintonia con altre recenti scelte legislative³⁴², ma da prospettarsi unicamente *de jure condendo*, in quanto non di certo attuabile senza un intervento del legislatore³⁴³.

3.3. La massima valorizzazione del ruolo della vittima nel procedimento penale davanti al giudice di pace

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, disciplinato dal d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si assiste invece ad una particolare valorizzazione del ruolo della persona offesa, che qui addirittura “viene elevata al rango di attore principale della persecuzione giudiziaria”³⁴⁴. Infatti, si deve ricordare come, per i reati perseguibili a querela, l'art. 21, comma 1, del d. lgs. 274 del 2000 preveda la possibilità della citazione diretta a giudizio davanti al giudice di pace sulla base del ricorso presentato direttamente dalla persona offesa³⁴⁵; con la conseguenza che la persona offesa dei reati devoluti alla competenza penale di detto giudice onorario possa scegliere, nei tre mesi dalla notizia di reato (art. 22, comma 1), se

³⁴¹ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: « à la recherche » di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 1005. Infatti, il comma 1 del § 1 dell'AE-WGM prevede che «nel caso in cui l'autore, a cusa delle sue condizioni, non sia in grado di risarcire completamente il danno, viene in considerazione come risarcimento del danno, in determinati casi, in particolare nell'ipotesi di colpa grave, anche il risarcimento di una parte del danno cagionato. In tali casi il risarcimento del danno esige anche ulteriori prestazioni dell'autore secondo il § 1, comma 2, nn.2-4».

³⁴² Infatti, la l. 11 giugno 2004, n. 145, che ha apportato modifiche alla sospensione condizionale della pena, ha subordinato la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per la seconda volta all'espletamento da parte del reo di una delle attività a carattere risarcitorio-restitutivo di cui all'art. 165 c.p. Non sono mancate proposte volte a subordinare anche la prima concessione alla realizzazione di una delle succitate attività: in tal senso, ad esempio, l'art 42 del Progetto Pagliaro e gli artt. 81 e 82 del Progetto Grosso.

³⁴³ Vi è stata anche una proposta di legge (la C. 1885. Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona), presentata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2001, che, tra i principi e criteri direttivi a (art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che «la richiesta di giudizio abbreviato...[...] e la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti ...[...] siano attuabili solo in presenza del consenso delle persone offese...[...] o delle parti civili»; proposta che però non è stata trasposta in legge.

³⁴⁴ T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, Torino, 2001, p. XV.

³⁴⁵ Sull'argomento si veda A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giustizia conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in *Verso una giustizia penale conciliativa, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p.177 ss.

presentare querela ovvero se attivarsi con il ricorso immediato al giudice³⁴⁶. Se l'offeso presenterà la querela assumerà la qualifica di semplice soggetto processuale, mentre, nel caso di ricorso immediato, assumerà la veste di parte processuale in senso tecnico³⁴⁷, trovandosi così a svolgere per la prima volta nel processo penale italiano un'attività di impulso direttamente rivolta al giudice, al quale chiede di fissare l'udienza di comparizione delle parti.

La possibilità da parte dell'offeso di citazione diretta davanti al giudice di pace è ritenuta da alcuni ai limiti della legittimità costituzionale per possibile contrasto con l'art. 112 della Costituzione³⁴⁸, da escludersi però per il fatto che l'esercizio dell'azione penale spetta comunque al pubblico ministero, il quale, in forza dell'art. 25, comma 2, provvederà a formulare l'imputazione oppure potrà esprimere parere contrario alla citazione o rimanere inerte (art. 26, comma 1)³⁴⁹.

La presentazione del ricorso diretto della persona offesa è altresì agevolata dal fatto che, con la riforma delle investigazioni difensive, possono essere svolte pure indagini preventive "per l'eventualità che si insaturi un procedimento penale", grazie alle quali l'offeso (che, come si è visto, può svolgere tale indagini) potrà raccogliere elementi a sostegno della sua richiesta. In tale eventualità, il pubblico ministero, al fine di formulare l'imputazione, dovendo decidere sulla base degli elementi di prova forniti dalla persona offesa, verrà a trovarsi in una posizione analoga a quella del giudice dinnanzi ad una richiesta di misura cautelare³⁵⁰.

Inoltre, attraverso la richiesta di restituzione o di risarcimento all'interno del ricorso è possibile la costituzione di parte civile (art. 23)³⁵¹: in tal modo appare evidente come la persona offesa, avvalendosi di tale mezzo, risulti doppiamente avvantaggiata e per di più a prescindere dalla coincidenza tra persona offesa e

³⁴⁶ La presentazione della querela non impedisce all'offeso di presentare ricorso immediato, che assorbe la querela eventualmente presentata in precedenza ed è prevista la loro equiparazione sul piano degli effetti giuridici (art. 29, comma 5).

³⁴⁷ Cfr. . PRESUTTI, *Attori e strumenti della giustizia conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, cit., p. 187.

³⁴⁸ Cfr. G. SPANGHER, *Introduzione generale*, in *Verso una giustizia penale conciliativa, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 171.

³⁴⁹ Cfr. T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, cit., p. XV; R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p.55.

³⁵⁰ Cfr. R. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit. p. 53.

³⁵¹ Scelta peraltro in netta contrapposizione con la disciplina codicistica, che – come si è visto – è volta a disincentivare la costituzione di parte civile nel processo penale.

danneggiato. Deve poi ricordarsi come, in sintonia con il riconoscimento all'offeso di avviare il procedimento, è riconosciuto a questi pure, nel caso di processo iniziato con ricorso immediato, di impugnare agli effetti penali la sentenza del giudice di pace (art. 38).

Orbene, il procedimento penale davanti al giudice di pace rappresenta nel nostro Paese quel modello processuale ove la vittima del reato trova la massima valorizzazione; fatto che verrà ulteriormente avvalorato da altre importanti scelte contenute nella legge istitutiva della giurisdizione penale di pace, che verranno analizzate nel capitolo successivo, dedicato alla giustizia riparativo-conciliativa.

4. La protezione della vittima c.d. vulnerabile.

Dopo aver passato in rassegna i diritti e facoltà spettanti alla persona offesa nel sistema processuale penale, è necessario verificare se ed in quale misura siano previsti appositi strumenti per tutelare la vittima durante lo svolgimento del procedimento penale, al fine di scongiurare il verificarsi di quegli odiosi fenomeni di vittimizzazione secondaria; inoltre, tale accertamento è necessario anche per verificare la compatibilità del diritto interno con le succitate fonti sovranazionali, particolarmente attente – come si è visto – alla prevenzione dei suddetti fenomeni specie a danno di vittime vulnerabili, come ad esempio i minori³⁵².

Nell'impianto originario del codice del 1988 le indicazioni delle fonti sovranazionali non sono di certo rispettate, giacché le norme codicistiche volte a "schermare" il rischio di vittimizzazione secondaria sono ben poche, e dal contenuto insufficiente. Al riguardo, si deve ricordare l'art. 194, comma 2, c.p.p., secondo cui, "la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona". Inoltre, dato che il dibattimento è pubblico (e, quindi, aperto a chiunque sia interessato ad assistervi), in forza dell'art. 472, comma 1, c.p.p., "il giudice dispone che il dibattimento o

³⁵² In particolare si veda la Raccomandazione concernente "la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale" n. R(85)11 e Decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato". Su richiesta dell'interessato, ex art. 472, comma 2, "il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che ne costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede d'ufficio"³⁵³. Inoltre, l'art. 472, 4 comma prevede che il giudice possa disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Infine, l'art. 499, comma 4, c.p.p. stabilisce come regola generale che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona, nonché l'art. 498, comma 4, secondo cui l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente, che può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, su domande e contestazioni proposte dalle parti. Il presidente inoltre, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza, revocabile però nel corso dell'esame, che la deposizione avvenga secondo le normali modalità dell'esame incrociato³⁵⁴.

In prima battuta, si deve osservare come soltanto nell'art. 194 c.p.p. si faccia espresso riferimento alla persona offesa, mentre nelle altre si parli solo di testimoni, di altre parti private o di minorenni; espressioni, quest'ultime, idonee comunque a ricomprendere nella stragrande maggioranza dei casi pure l'offeso, il quale non di rado riveste anche la veste di testimone, nonché, se anche danneggiato da reato e costituitosi parte civile, acquista la qualifica di parte privata. Al contrario, le fonti sovranazionali – in particolare la Raccomandazione

³⁵³ Il giudice dispone altresì, ex art. 472, comma 3, c.p.p., che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

³⁵⁴ La portata applicativa del comma 4 dell'art. 498 c.p.p. è stata estesa dalla Corte costituzionale, che, con sentenza 30 luglio 1997, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo.

del Consiglio d'Europa R (85) 11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale e la Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale – prevedono in via generale che l'autorità interroghi le vittime solo quando necessario al procedimento (il nostro codice pone dei limiti solo in relazione alla deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato, nonché prescrivono l'adozione di particolari cautele, specie in sede di audizione testimoniale) per quelle vittime c.d. deboli (per esempio, minori, persone affette da malattie mentali), a cui le suddette norme codicistiche non fanno alcun riferimento, se non nei limiti che è consentito al giudice di disporre che avvenga a porte chiuse l'esame di minorenni³⁵⁵.

Solo in un secondo momento il legislatore è intervenuto a più riprese per garantire una tutela rafforzata nei confronti delle vittime vulnerabili³⁵⁶; e tali interventi sono diretti alla progressiva costruzione di due microsistemi: *a*) quello della testimonianza della vittima vulnerabile; *b*) quello delle misure cautelari specificamente orientate a tutela della vittima³⁵⁷.

a) L'art. 12 della l. 15 febbraio 1996, n. 66 ha introdotto, all'art. 472 c.p.p., un comma 3 *bis*, secondo cui, "il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* del codice penale si svolge a porte aperte", ma "la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso". Inoltre, è previsto che si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne, nonché

³⁵⁵ Deve inoltre essere ricordato che anche l'offeso può beneficiare, qualora versi in condizioni economiche precarie, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Infatti, l'art 74 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che "è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intende costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria."

Proprio in sintonia con la tendenza ad assicurare una protezione maggiore nei confronti delle vittime deboli, il decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (convertito con la Legge 23 aprile 2009, n. 38), ha sancito l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.) a prescindere dalla presenza di condizioni reddituali richieste.

³⁵⁶ Si deve ricordare che nel codice non è contenuta una definizione di vittime vulnerabile, il cui significato si può comunque evincere dalle fonti sovranazionali; in argomento cfr., *amplius*, Cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 988.

³⁵⁷ Cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p. 985.

vengono precluse, nell'ambito di questi procedimenti, domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto³⁵⁸.

Emerge pertanto la volontà di bilanciare l'esigenza di proteggere la vittima c.d. vulnerabile (vittima di reati a sfondo sessuale) con il diritto della collettività ad essere informata sullo svolgimento dei processi penali, poiché l'obbligo di procedere a porte chiuse è previsto solo quando la persona offesa di detti delitti sia minorenni; altrimenti si procede a porte aperte, a meno che la persona offesa non richieda diversamente³⁵⁹.

Altre cautele sono state poi introdotte per l'esame testimoniale di soggetti vulnerabili dal comma 4 *ter* dell'art. 498, secondo cui "quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqües*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato³⁶⁰ ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

³⁵⁸ Si deve ricordare come tale protezione trovi riscontro pure sotto il profilo del diritto penale sostanziale, in quanto l'art. 734 *bis* c.p. – introdotto anch'esso dalla l. 66/1996 e successivamente modificato dalla l. 269/1998, nonché dalla l. 38/2006 – punisce con l'arresto da tre a sei mesi "chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi a materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*, 600 *quinqües*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqües* e 609 *octies*, divulghi anche attraverso mezzi di comunicazione di massa le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso".

³⁵⁹ Al di là di queste ipotesi, l'interesse pubblico alla conoscenza delle vicende processuali sembra comunque prevalere sulla tutela della riservatezza delle persone coinvolte nel processo (quindi pure delle vittime): infatti, l'art. 147, disp. att. c.p.p. prevede che "la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento può essere autorizzata dal giudice quando vi sia il consenso delle parti o anche senza tale consenso quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante". Invece, in altri ordinamenti la tutela per la vittima sembra sempre prevalere sull'interesse della collettività alla conoscenza dei fatti: al riguardo, si pensi che in Svizzera l'art. 34 della L.A.V. (Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati emanata nel 1993), non distinguendo tra ipotesi eccezionali o meno, pone in primo piano la tutela della personalità e degli interessi dell'offeso: infatti, tale articolo prevede che «in ogni fase del procedimento penale le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima. Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l'identità della vittima solo se necessario nell'interesse del perseguimento penale o se la vittima lo consente. Il giudice ordina l'udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima». V. <http://www.admin.ch/ch/i/rs/3/312.5.it.pdf>. Tuttavia detta norma è stata di recente abrogata dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2011, che comunque ne ha riproposto il contenuto all'art. 152. V. <http://www.admin.ch/ch/i/as/2010/1881.pdf>.

³⁶⁰ Per la prima volta compare all'interno del codice di procedura penale l'espressione "vittima del reato".

Inoltre, in tema di incidente probatorio, a seguito di una serie di interventi legislativi³⁶¹ si è giunti ad una disciplina (art. 392, comma 1 *bis* c.p.p.), secondo cui durante le indagini preliminari e durante l'udienza preliminare, nel caso in cui si proceda per i più gravi delitti in materia di libertà sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile e di pedopornografia, per il reato di atti persecutori, per i delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone la testimonianza del minorenni (e pure del maggiorenne se persona offesa), su richiesta del pubblico ministero o dell'indagato (la persona offesa può solo sollecitare il pubblico ministero, essendo comunque priva di autonoma legittimazione), è assunta in incidente probatorio anche al di fuori dei casi di non rianviabilità dell'atto di cui comma 1, dell'art. 392 c.p.p.³⁶². In parallelo, sono state previste modalità protette per l'esame testimoniale dei soggetti deboli in sede di incidente probatorio: ferma restando la succitata regola vista per l'esame dibattimentale (ma applicabile pure all'esame effettuato in incidente probatorio), secondo cui per qualsiasi categoria di reati l'esame testimoniale è condotto dal presidente che può avvalersi della mediazione di un familiare o di un esperto di psicologia infantile (possibilità estesa, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, agli infermi di mente), è stato introdotto all'art. 398 c.p.p. un 5 comma *bis*, secondo cui, sempre nel caso in cui si proceda per i delitti in materia di libertà sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile e di pedopornografia, per il reato di atti persecutori, per i delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. E' a tal fine previsto che l'udienza possa svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova³⁶³.

³⁶¹ L. 66/1996, l. 267/997, l. 269/1998, l. 228/2003, l. 38/2006, d.l. 11/2009 conv. in l. 38/2009.

³⁶² In argomento cfr. Cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p. 989-990.

³⁶³ Inoltre, Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, in caso di indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.

Il legislatore non ha ancora previsto cautele per l'assunzione delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero durante le fasi delle indagini preliminari. Si tratta di una lacuna che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha tentato di colmare, sollecitando, nei procedimenti per reati sessualizzati a danno di minori, il compimento degli atti investigativi con tecniche idonee a consentire un controllo dalla difesa e dai propri consulenti (ad esempio con documentazioni fonografiche o videoregistrazioni dei colloqui) nel momento in cui questi divengono accessibili³⁶⁴.

b) Quanto alle misure cautelari orientate in particolare alla tutela della vittima vulnerabile – introdotte a partire dalla legge 4 aprile 2001, n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari – occorre in via preliminare distinguere tra misure di natura civilistica e misure di natura penalistica.

Per le prime si devono ricordare gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., che possono essere adottati dal giudice con decreto, su istanza di parte³⁶⁵, per la durata massima di un anno³⁶⁶, “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”³⁶⁷. Con tali ordine il giudice può prescrivere vari comportamenti, previsti dall'art. 342 *ter* c.c., come la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, con l'ulteriore prescrizione, se occorrente, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o

Dell'interrogatorio deve essere anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

³⁶⁴ V. Cass., Sez. III, 18 settembre 2007, P.M. in proc. Scancarello e altri, *C.E.D. Cass.* n. 237554; cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p. 990.

³⁶⁵ In origine, prima della modifica apportata dalla l. 6 novembre 2003, n. 604, tali ordini di protezione di natura civilistica potevano essere disposti dal giudice solo se il fatto non costituisse reato perseguibile d'ufficio.

³⁶⁶ In origine, prima della modifica apportata dalla l. 23 febbraio 2009, n. 11, la durata massima era di 6 mesi.

³⁶⁷ In argomento si veda F. RANZATTO, *Gli ambiti di intervento della L. n. 154/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1334 ss.; G. DE SIMONE, *Le forme di tutela della vittima*, cit., p. 63.; G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p. 987.

di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro³⁶⁸.

Per le seconde si deve fare riferimento alla misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di farvi rientro o di accedervi senza l'autorizzazione del giudice, di cui all'art. 282 *bis* c.p.p., introdotta anch'essa dalla legge 154/2001, applicabile ovviamente in presenza dei presupposti delle misure cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) e di un fatto di reato sanzionato con pena superiore a determinate soglie³⁶⁹ (art. 280 c.p.p.). Oltre a ciò, il giudice può disporre – analogamente a quanto previsto per gli ordini di protezione di natura civilistica – il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati.

Inoltre, è stato di recente introdotto da parte del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38), al fine potenziare la misura cautelare in questione, l'art. 282 *ter* c.p.p., il quale prevede, oltre il succitato divieto di avvicinamento, il divieto di mantenere una certa distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o addirittura, in presenza di ulteriori esigenze di tutela, il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. La tutela poi può essere ulteriormente rafforzata dalla possibilità per il giudice di vietare all'imputato di comunicare con le persone protette attraverso qualsiasi mezzo.

³⁶⁸ Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'aveente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

³⁶⁹ Tuttavia, il 6 comma dell'art. 282 *bis* c.p.p. prevede che la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 c.p.p. qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Pertanto, pur in assenza di una disciplina organica sulla posizione dell'offeso in materia cautelare, ha iniziato ad essere configurato un sistema cautelare non custodiale a tutela della stessa³⁷⁰, ed in particolare della vittima vulnerabile, anche se si deve ricordare che il sistema cautelare nel suo complesso è sempre, seppure indirettamente, rivolto alla tutela della vittima: sia in una prospettiva *ex ante*, essendo diretto a prevenire da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare la commissione di nuovi reati (che causerebbero quindi ulteriori vittime); sia, in una prospettiva *ex post*, essendo diretto a prevenire comportamenti intimidatori o minacciosi nei confronti delle vittime.

5. Osservazioni conclusive.

Da quanto esposto si evince chiaramente come nel sistema penale stia emergendo, seppure lentamente, una maggiore attenzione nei confronti vittima del reato, sebbene ancora viziata ed insufficiente.

Nell'ambito del diritto penale sostanziale, che rappresenta senza ombra di dubbio il principale mezzo di prevenzione della vittimizzazione, pur essendo numerose le norme che prendono in considerazione il soggetto passivo del reato (per le sue caratteristiche personali, il suo comportamento o per i suoi rapporti con il reo) in una pluralità di direzioni (elemento costitutivo, circostanza aggravante, causa di non punibilità), sono in realtà ben poche quelle fondate su di una sensibilità vittimologica vera e propria. Tuttavia, quelle riforme di recente realizzazione, che sembrerebbero in apparenza dettate da una consapevolezza vittimologica da intendersi nel significato moderno del termine (ad esempio, riforma dei reati sessuali, *stalking*), in quanto volte a tutelare soggetti deboli, presentano in realtà una censurabile matrice social-difensiva, poiché incentrate, come si è visto, sulla creazione di tipi d'autore (il delinquente sessuale, lo *stalker*)

Una politica criminale a carattere intimidatorio-repressivo può sì svolgere un'opera di prevenzione della vittimizzazione (anche se vi sono studi che

³⁷⁰ Cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p. 988.

dimostrerebbero il contrario)³⁷¹, ma – intaccando, come talora accade, alcuni fondamentali principi propri di un diritto penale moderno e i diritti fondamentali della persona –, oltre a determinare un arretramento del diritto penale, può addirittura determinare risultati controproducenti per la vittima, contribuendo ad avvalorare quell'idea, ancora diffusa proprio a causa di interventi di tal tipo, in base alla quale essere “dalla parte della vittima” significa necessariamente essere “contro il reo”³⁷²; si ricordi, infatti, come spesso tali legge vengano presentate dai promotori come interventi volti a tutelare soggetti deboli o, più in generale, a garantire la sicurezza sociale.

Quanto al diritto processuale penale, si deve dare atto che nel codice di rito del 1988 il ruolo dell'offeso risulta potenziato e, soprattutto grazie ai succitati interventi legislativi, si sono fatti notevoli progressi pure sul versante della protezione della vittima, al fine di scongiurare il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Ciononostante, il nostro sistema processuale penale non sembra essere ancora del tutto in linea con le prescrizioni contenute nelle fonti sovranazionali, prima fra tutte la Decisione quadro 2001/220 GAI.

Infatti, in relazione ai diritti e facoltà dell'offeso, la situazione è ancora insufficiente specie durante il dibattimento per l'eventualità in cui l'offeso non si sia costituito parte civile (mentre la Decisione quadro non fa alcuna distinzione tra offeso e danneggiato legittimato a costituirsi parte civile)³⁷³; in relazione invece alla tutela della vittima dal processo, vi sono stati significativi avanzamenti in vista di un pieno adeguamento della normativa nazionale alle fonti sovranazionali. E tali avanzamenti saranno ancora maggiori quando si darà compimento alla

³⁷¹ In argomento si veda E. Dolcini, *La recidiva riformata, ancora più selettivo il carcere in Italia*, cit., p. 523 ss.

³⁷² Sul rapporto tra difesa sociale e politica criminale italiana si veda A. BERNARDI, *Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia*, cit., p. 15 ss.

³⁷³ Nel codice di procedura non è infatti data trasposizione né alla definizione di vittima data dalla decisione quadro (per la Decisione quadro “vittima” è *la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro*), né alla definizione allargata di vittima, quale risulta dalla Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del reato e abuso di potere del 29.11.85 (sono vittime anche *i congiunti, i dipendenti e quanti hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.*). In argomento cfr. M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva e strategie alternative*, cit., p. 13.

delega legislativa per l'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (art. 53 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009)³⁷⁴, con cui si vanno a rafforzare il diritto della persona offesa ad essere informato, nonché la protezione nei confronti della persona offesa vulnerabile³⁷⁵.

Invece, ancora del tutto irrisolto sembra essere il problema della vanificazione del ruolo dell'offeso nell'ambito dei procedimenti special pre-dibattimentali, ed in particolare nel patteggiamento, laddove l'offeso, oltre avere alcun ruolo nella "trattativa" tra pubblico ministero e indagato/imputato, non può nemmeno, ovviamente se nel contempo danneggiato da reato, costituirsi parte civile, o, qualora la costituzione sia già avvenuta, viene estromesso dal processo.

³⁷⁴ Cfr. G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, cit., p.992.

³⁷⁵ L'art. 53 della legge 96/2010 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, debba seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

"a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscono a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione".

CAPITOLO V

GLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVO-CONCILIATIVA COME MEZZI PER VALORIZZARE IL RUOLO DELLA VITTIMA

Sommario: 1. Il risarcimento del danno da reato: natura e funzioni; - 2. Il risarcimento del danno in una prospettiva “premiante” e “clemenziale”; - 3. Il risarcimento del danno quale causa estintiva del reato. Verso un sistema penale a triplo binario?; - 3.1. Il risarcimento “estintivo” nell’esperienza anglosassone, austriaca e tedesca. Cenni; - 3.2. La riparazione “estintiva” nella legislazione italiana; - 3.2.1. La riparazione “estintiva” entra nel codice Rocco; - 4. La mediazione penale; - 4.1. Il ruolo ancora marginale della mediazione penale nell’ordinamento italiano; - 4.2. Uno sguardo sull’attività dei principali uffici di mediazione penale esistenti in Italia; - 5. Rilievi in margine alla giustizia riparativo-conciliativa; - 6. I fondi pubblici di riparazione delle vittime nell’esperienza italiana.

1. Il risarcimento del danno da reato: natura e funzioni.

Il codice penale prevede, tra le sanzioni civili a cui dedica il titolo VII del libro I, le restituzioni ed il risarcimento del danno³⁷⁶, materiale e morale, a favore della persona offesa.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 185 c.p., ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili, nonché, qualora il reato abbia cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, al relativo risarcimento da parte del

³⁷⁶ In argomento si veda D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999; M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 865 ss; C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss.

colpevole e delle persone che a norma delle leggi devono rispondere dell'illecito da lui compiuto.

Il Codice Rocco, come sempre con una soluzione di compromesso tra i postulati della Scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, abolisce l'istituto della "riparazione pecuniaria" dei danni morali derivanti da determinati reati previsto dal codice previgente, sancendo invece l'obbligo del risarcimento derivante da reato non solo per i danni patrimoniali ma altresì per i danni non patrimoniali, senza però giungere ad un regime di risarcimento del danno come "funzione pubblica" spettante allo Stato sostenuto dalla Scuola Positiva³⁷⁷.

Con risarcimento del danno si fa riferimento alle obbligazioni nascenti a favore dei soggetti danneggiati da reato (non necessariamente coincidenti con il soggetto passivo) riconducibili alla responsabilità civile extracontrattuale o aquiliana³⁷⁸.

In particolare, la restituzione rappresenta un'ipotesi di risarcimento in forma specifica, volta al ripristino dello *status quo ante* la commissione del reato, che può avere luogo mediante la riconsegna delle cose mobili sottratte sia delle cose di cui ci si è impossessati o, più in generale, mediante l reintegrazione dello stato di cose antecedente al reato (ad esempio, mediante la demolizione di opere o la distruzione di termini)³⁷⁹. Invece, il risarcimento consiste nella riparazione del danno arrecato ad altri, per mezzo della corresponsione di una somma di denaro equivalente ad esso o compensatorio di esso, che deve avere luogo quando la restituzione non è più possibile o non basta a riparare il danno³⁸⁰.

L'interprete deve realizzare un coordinamento tra la disciplina del diritto penale e quella del diritto civile, dato che l'orientamento oggi prevalente, sia dottrinale sia giurisprudenziale, ravvisa nel diritto della persona danneggiata da reato alle restituzione e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale natura civilistica; con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 185 c.p. debbono considerarsi integratrici dei principi generali in materia di responsabilità

³⁷⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 859; sull'evoluzione storica della riparazione del danno da reato in Italia cfr.

³⁷⁸ Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, vol. II, Padova, 2008, p. 256.

³⁷⁹ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 859.

³⁸⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 859; A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 255.

aquiliana di cui agli artt. 2043-2059 c.c. e non costitutive di tali diritti³⁸¹. Ciò comporta che, nel caso di successione di leggi penali nel tempo o di *abolitio criminis*, l'istituto del risarcimento del danno da reato sia escluso dall'ambito applicativo dell'art. 2 c.p.³⁸².

In merito al concetto di danno risarcibile *ex art.* 185 c.p., si deve innanzitutto ricordare che esso costituisce un elemento ulteriore e sussidiario rispetto all'offesa al bene tutelato, necessaria per la configurazione del reato³⁸³. Da ciò discende che per l'accertamento del reato si procederà secondo le modalità ed i criteri propri del diritto penale, mentre per l'accertamento e la liquidazione del danno si procederà secondo la disciplina civilistica³⁸⁴.

Quanto poi ai concetti di danno patrimoniale e non patrimoniale evocati dalla norma in questione, si deve ricordare come il primo consiste in una *deminutio patrimonii*, comprensiva sia del danno emegente, vale a dire il pregiudizio economico effettivamente subito a causa del reato (per esempio, le spese mediche sostenute per curare la lesione), sia del lucro cessante, che in altri termini può definirsi come il mancato guadagno a causa dell'illecito (per esempio, l'impossibilità di attendere alle proprie occupazioni)³⁸⁵; mentre il secondo fa riferimento ad un concetto di non semplice definizione, i cui confini sono stati profondamente ridisegnati nel tempo, soprattutto grazie all'intervento della giurisprudenza. Infatti, senza potersi dilungare in questa sede, secondo uno schema tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2008³⁸⁶, il danno non patrimoniale rappresenta una categoria ampia, non suddivisibile in

³⁸¹ Cfr., ad esempio, T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2008, p. 370; A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 256; M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, cit., p.876. In giurisprudenza cfr., tra le tante, Cass., sez. VI, 21 gennaio 1992, Dalla Bona, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2376. Parte minoritaria della dottrina, A. PAGLIARO, *Principi generali del diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003, p. 704, ritiene che il risarcimento, possedendo una componente afflittiva, sia comunque caratterizzato da profili pubblicistici, giungendo financo a considerare il risarcimento del danno morale, in rapporto alla natura immateriale dei beni lesi una vera sanzione penale.

³⁸² Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 256.

³⁸³ Cfr. F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, cit., p. 11

³⁸⁴ Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 256.

³⁸⁵ Cfr. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 859; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 369.

³⁸⁶ Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.

sottocategorie se non con valenza descrittiva, dove si può ricondurre ogni lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica³⁸⁷.

Orbene, grazie all'azione della giurisprudenza, sorpassando una concezione meramente patrimonialistica della persona danneggiata, si è vieppiù dilatato il concetto di danno non patrimoniale risarcibile, superando l'impostazione del legislatore del 1930 per il codice penale e del 1942 per il codice civile, secondo cui esso era risarcibile, attraverso il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., nella sola ipotesi di cui all'art. 185 c.p., vale a dire solo con riferimento a fatti penalmente rilevanti e limitatamente al danno morale soggettivo (il c.d. *pretium doloris*)³⁸⁸: oggi, infatti, il danno non patrimoniale risulta essere risarcibile, oltre nel caso in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso, come nell'ipotesi dei reati, anche nel caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti³⁸⁹. Il che comporta una sorta di sovrapposizione della sfera civile e quella penale, in quanto in sede civile la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile non richiede più l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, con la conseguenza, ad esempio, della possibilità di disporre il risarcimento per la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti pur in assenza della prova dell'elemento soggettivo, sulla base di una sorta di "colpa presunta"³⁹⁰.

L'attuale impostazione in tema di danno non patrimoniale risarcibile – unitamente al riconoscimento sia per via legislativa sia per via giurisprudenziale agli enti

³⁸⁷ Invece, a partire dal 2003 la Corte di Cassazione riteneva che il danno non patrimoniale comprendesse tre categorie distinte: *il danno morale soggettivo* (il c.d. *pretium doloris*), consistente nella sofferenza causata dal fatto costituente reato (ma anche dal fatto penalmente rilevante, ma lesivo dei diritti inviolabili dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione); *il danno biologico*, quale lesione all'integrità psico-fisica dell'individuo di per sé considerato ed accertato secondo i parametri della scienza medica e risarcibile a prescindere dalla incapacità di prodeurre reddito da parte del danneggiato; in ultimo, *il danno esistenziale*, comprensivo – secondo le Sezioni Unite della Cassazione – di tutte quelle lesioni ad interessi costituzionalmente protetti (diversi dal diritto alla salute) non necessariamente penalmente rilevanti, che alterino le abitudini e le relazioni degli individui (ad esempio, la vita di relazione, il godimento di un ambiente salubre); cfr. Cass. civ., sez.III, 31 maggio 2003, Zani, in *Giur. it.*, p. 29 con nota di SUPPA; idem, in *For. it.*, 2003, 1, p.2272 con nota di NAVARETTA

³⁸⁸ Sull'impostazione originaria si veda ad esempio, R. SCOGNAMIGLIO, *Danno morale*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 158 ss.

³⁸⁹ La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che, per esservi il risarcimento del danno *ex art.* 185 c.p., è sufficiente la corrispondenza del fatto nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; cfr. Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1036 con nota di Ziviz.

³⁹⁰ Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 259.

esponenziali di costituirsi parte civile nel processo penale quali danneggiati di interessi non patrimoniali e senza alcuna connessione con il danno morale soggettivo³⁹¹ – sembrerebbe avvalorare quella tesi secondo cui il diritto al risarcimento del danno, così come oggi configurato, acquisterebbe vieppiù la natura di sanzione afflittiva³⁹², pur a fronte della giurisprudenza che nega l'esistenza di sanzioni civili nel nostro ordinamento³⁹³.

2. Il risarcimento del danno in una prospettiva “premiata” e “clemenziale”.

Nel codice penale il danno e la sua riparazione non rilevano solamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p., ma anche a fini diversi, e, cioè, “premiati” e “clemenziali”, nelle seguenti ipotesi.

a) Ai fini della commisurazione della pena, poiché l'art. 133, comma 2, n. 3, c.p., prescrive al giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, nella quale può senz'altro rientrare la riparazione del danno mediante le restituzioni o il risarcimento³⁹⁴.

b) Come circostanza attenuante, ai sensi dell'art. 62, n. 6, c.p., che prevede una diminuzione di pena per il caso in cui il reo abbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, o, quando possibile, mediante le restituzioni; o ancora quando il reo si è, prima del giudizio e al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 56, adoperato spontaneamente per elidere od attenuare le conseguenze pericolose del reato. Si tratta di due circostanze distinte:

la prima richiede che il risarcimento sia effettivo, integrale ed effettuato ad opera del reo, essendo irrilevante il risarcimento da parte di terzi (a meno che non si tratti di ente assicuratore e purchè la polizza sia stata stipulata dall'imputato)³⁹⁵ e,

³⁹¹ Si veda *supra*, sub. cap IV, par. 3.1.

³⁹² Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 259; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p. 580.

³⁹³ Cfr. Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, cit.

³⁹⁴ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 864.

³⁹⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 407; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 449.

sebbene la norma parli solo genericamente di danno e risarcimento, la circostanza deve ritenersi configurabile pure in relazione al danno non patrimoniale risarcibile *ex art. 185 c.p.*, poiché vi sarebbe in caso contrario un'ingiustificata disparità di trattamento tra reati che causano un danno patrimoniale e reati che causano solo un danno non patrimoniale³⁹⁶;

la seconda, la cui *ratio* sta nel ravvedimento operoso successivo al reato, determina una diminuzione della pena sia per l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze diverse dal danno risarcibile sia del danno patrimoniale stesso (si pensi al reo che, limitatamente alle sue condizioni economiche, ha risarcito parzialmente ma spontaneamente il danno patrimoniale, così comportando un'attenuazione delle conseguenze dannose), a differenza del sistema tedesco dove tale condotta *post delictum* viene equiparato alla desistenza e quindi comporta l'esclusione della pena³⁹⁷.

c) Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. Infatti, l'art. 165 c.p. prevede che il giudice possa subordinare la concessione di detta misura all'adempimento di alcuni obblighi, tra cui le restituzioni e il pagamento della somma liquidata a titolo del risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso. Tuttavia, la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena a tale condotta riparatoria è obbligatoria quando si vuole concederla a chi ne abbia già usufruito. Non sono mancate però proposte, con l'obiettivo di limitare certi indulgenzialismi diffusi in giurisprudenza e in una prospettiva vittimologica, di subordinare anche la prima concessione all'adempimento di siffatti obblighi³⁹⁸.

d) Ai fini della concessione della liberazione condizionale, in quanto l'art 176 c.p. subordina la possibilità di usufruire di tale beneficio all'avvenuto adempimento

³⁹⁶ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 407; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 448.

³⁹⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 408; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004, p. 678. La giurisprudenza prevalente esclude l'applicazione di detta circostanza per l'elisione o l'attenuazione del danno patrimoniale; cfr, ad esempio, Cass., 1 luglio 1980, in *Riv. pen.*, 1983, p. 353; Cass., 6 ottobre 1984, in *Riv. pen.*, 1985, p. 580.

³⁹⁸ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 1004; in tal senso pure l'art. 42 del Progetto di riforma Pagliaro e gli artt. 81 e 82 del Progetto Grosso.

delle obbligazioni civili da reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

e) Ai fini della possibilità di avvalersi della riabilitazione, poiché l'art. 179 c.p. impedisce di usufruirne quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili da reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

f) In materia di amnistia ed indulto, giacché la possibilità di beneficiare degli effetti estintivi di tali misure clemenziali può essere condizionata, vale a dire subordinata a determinate condizioni od obblighi, come l'adempimento delle obbligazioni civili (artt. 151, comma 4 e 174, comma 3, c.p.).

d) In materia di grazia, dato che nella prassi la concessione da parte del Capo dello Stato di questa misura clemenziale a carattere individuale viene sottoposta a condizioni, tra cui la riparazione del danno³⁹⁹.

Il fatto di legare in taluni casi l'operatività di istituti premiali e clemenziali all'adempimento di prestazioni a favore della vittima, come ad esempio l'adempimento delle obbligazioni civili da reato, può senz'altro fungere da strumento per incentivare la riparazione del danno da parte del reo⁴⁰⁰.

Nelle ipotesi testè passate in rassegna risulta evidente che la riparazione del danno non assurga mai a sanzione con funzione identica a quella della pena e sostitutiva della stessa: infatti, da un lato essa – come nell'ipotesi di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, parte prima – svolge una funzione del tutto autonoma, pur incidendo sull'entità della sanzione penale, poiché è unicamante rivolta al ripristino dello *status quo ante* ovvero alla riparazione del danno; dall'altro lato – come nell'ipotesi di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, parte seconda, consistente nella condotta di adoperarsi spontaneamente per elidere od attenuare le condizioni dannose o pericolose, e in quelle condotte che rappresentano una condizione per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena o della liberazione condizionale – sebbene mantenga sempre una propria autonomia, viene inserita in

³⁹⁹ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 806; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 813.

⁴⁰⁰ Cfr. G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, cit., p. 571.

un contesto che gli consente di perseguire finalità che si integrano con quelle della pena, come ad esempio la funzione specialpreventiva⁴⁰¹.

Ad ogni modo, il fatto che la riparazione del danno mantenga sempre una propria autonomia e non divenga mai una sanzione sostitutiva della pena è sintomatico di una concezione fortemente influenzata da istanze retribuzionistiche, secondo cui la sanzione penale deve avere una ineliminabile componente afflittiva, volta alla soddisfazione dei “bisogni di pena” sorti a seguito della commissione del fatto⁴⁰².

3. Il risarcimento del danno come causa estintiva del reato: verso un sistema a triplo binario?

La riscoperta della vittima del reato da parte di criminologi e penalisti, nonché, a partire dagli anni sessanta e settanta, la crisi della retribuzione a favore di funzioni della pena che non si legittimano in sé ma in vista del perseguimento di uno scopo (in chiave preventiva, sia generale sia speciale) hanno portato a rivalutare l’istituto del risarcimento del danno, individuando in esso possibili effetti penalistici e financo una sorta di sanzione sostitutiva della pena⁴⁰³.

Al riguardo, specie nella dottrina tedesca, si sono formati tre diversi orientamenti, che, sia pure in modo diverso, individuano nel risarcimento una componente penalistica⁴⁰⁴.

In base ad un primo orientamento, il risarcimento dovrebbe essere inserito nel novero delle sanzioni penali, poiché esso potrebbe avere – come del resto accadeva un tempo – il carattere di pena.

⁴⁰¹ Cfr. R. BARTOLI, *Intervento come contraddittore* a D. FONDAROLI, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro e C. Piemontese, Torino, 2004, p. 151.

⁴⁰² Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 990.

⁴⁰³ Cfr. A. MANNA, *Risarcimento del danno, offensività ed irrilevanza penale del fatto: rapporti ed intersezioni*, cit., p. 382.

⁴⁰⁴ Per una ricostruzione dei tre orientamenti si veda, per esempio, A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 990-991; M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., p. 872 ss.

In base ad un secondo orientamento, viene escluso che il risarcimento possa trovare collocazione, sia pure in una prospettiva *de jure condendo*, tra le sanzioni penali; ma, in ragione del fatto che esso rappresenta un indubbio atto simbolico nei confronti della vittima e della collettività, in una prospettiva di “prevenzione integrativa”, rappresenterebbe un autonomo elemento nell’ambito dei fini della pena.

In base ad un terzo orientamento, che respinge sia l’idea del risarcimento come pena autonoma sia del risarcimento come fine ulteriore della sanzione penale, esso dovrebbe essere concepito come “terzo binario” da affiancare alla pena e alla misura di sicurezza. Viene infatti individuato nel risarcimento del danno uno strumento in grado di assolvere i moderni fini della pena: e, cioè, la prevenzione generale positiva, favorendo l’integrazione sociale dell’individuo, e la prevenzione speciale, favorendo, specie se spontaneo, la riappacificazione tra reo e vittima⁴⁰⁵.

Pare comunque indubbio che una rivalutazione dell’istituto del risarcimento in chiave penalistica, presenti aspetti vantaggiosi sotto più profili, ed in particolare in relazione alla tutela della vittima.

In primo luogo, il risarcimento del danno può perseguire – specie nei Paesi anglosassoni dove può comportare il pagamento di somme di denaro elevatissime – una funzione intimidatrice molto maggiore rispetto a pene detentive di breve durata (che poi in pratica magari non eseguite perché sospese o sostituite).

In secondo luogo, il risarcimento del danno, in particolare se spontaneo, dà luogo ad un importante progresso verso la pacificazione tra reo e vittima, con una conseguente soddisfazione di quest’ultima ed una reintegrazione sociale del primo⁴⁰⁶.

E’ vero che da un punto di vista teorico la funzione più idonea a soddisfare le esigenze di giustizia della vittima è rappresentata da quella retributiva, che è di difficile conciliazione con l’idea della compensazione tra reo e vittima sottesa al risarcimento del danno, ma è altrettanto vero che indagini empiriche (svolte in Giappone, Stati Uniti e Germania) mostrano come una percentuale elevata della

⁴⁰⁵ Cfr. C. ROXIN, *La posizione della vittima nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 10.

⁴⁰⁶ In tal senso cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 266.

popolazione, rispetto a reati di lieve e media gravità, preferisca che il ristabilimento della pace sociale avvenga per mezzo della riparazione del danno piuttosto che attraverso una pena detentiva o pecuniaria⁴⁰⁷. Si tratta peraltro di una conclusione facilmente intuibile, poiché è immaginabile che le vittime di reati – in particolare di reati patrimoniali, ma non solo – preferiscano vedersi rapidamente risarcito il danno subito, piuttosto che sapere il reo assogettato a pena (che probabilmente non eseguirà) e sperare in un futuro ed incerto risarcimento.

Tale concezione, che ha vieppiù preso piede, continua però ad avere detrattori in quella parte della dottrina, ancora legata ad un diritto penale di matrice retributiva. Infatti, si obietta che l'idea di una dimensione penalistica del risarcimento del danno, in particolare quale autonoma sanzione accanto a pena e a misura di sicurezza, contrasti irrimediabilmente con alcuni principi fondamentali.

Innanzitutto, si ritiene che il risarcimento del danno non possa considerarsi una pena, neppure privata, poiché esso ruota completamente attorno alla vittima (a quanto quest'ultima abbia sofferto fisicamente e moralmente), senza che rilevi, in sede di determinazione dell'entità del danno risarcibile, nonostante qualche tentativo della giurisprudenza, l'autore del fatto con tutte le sue caratteristiche; ciò comprometterebbe poi la struttura diadica del processo penale (Stato-imputato), poiché la parte civile acquisterebbe inevitabilmente un ruolo primario nel processo, analogo a quello del Pubblico ministero e dell'imputato.

Inoltre, a parte le possibili frizioni con il principio di eguaglianza (potendo creare una discriminazione tra imputati abbienti e non abbienti) si ritiene che l'affermazione del risarcimento quale pena comporti, in generale, una pericolosa "privatizzazione" del diritto penale, nettamente in contrasto con la dimensione stigmatizzante di tale branca del diritto, soprattutto se concepito in senso retributivo⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ Cfr. C. ROXIN, *La posizione della vittima nel diritto penale*, cit., p. 12.

⁴⁰⁸ Per tali critiche cfr., *amplius*, ; M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., 875 ss. Invece D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 552 ss., ritiene che la configurazione del risarcimento come sanzione autonoma rappresenterebbe un infelice tentativo di realizzare una depenalizzazione in concreto, in particolare della piccola e media criminalità, che determina il fallimento di ogni istanza specialpreventiva. L'A. paventa inoltre, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, cit., p. 149, la violazione del principio di legalità delle pene, giacché spetterebbe al giudice determinare l'entità del danno, la cui riparazione determinerebbe l'estinzione del reato.

Si tratta di obiezioni comprensibili, ma comunque superabili. Per quanto riguarda la prima, è vero che il risarcimento come sanzione andrebbe ad alterare, facendo acquisire una posizione di primo piano alla vittima, la tradizionale struttura del processo, ma si deve considerare come oggi si tenda vieppiù a potenziare il ruolo della vittima nel processo penale da parte degli ordinamenti nazionali, spesso, come si è visto, su impulso di fonti sovranazionali.

In relazione poi al principio di eguaglianza, il rischio di precludere ai soggetti meno abbienti di potersi avvalere del risarcimento potrebbe essere superato attraverso la previsione di sanzioni alternative al risarcimento, ovviamente non detentive, come ad esempio il lavoro a favore della collettività.

In ultimo, una “privatizzazione” del diritto penale se è incompatibile in rapporto ad una concezione tradizionale di questo ramo del diritto, vale a dire retributiva ed eticizzante, è però compatibile con un concezione più moderna di tale branca del diritto, volto alla tutela della vittima e alla realizzazione di un’importante funzione di pacificazione sociale, che rappresenta per taluni⁴⁰⁹ un fine autonomo della pena, nella specie affidata alla riparazione, mentre per altri una componente della prevenzione generale “integratrice”⁴¹⁰. Perdi più, la riparazione del danno, come sopra accennato, appare in grado di soddisfare le funzioni di prevenzione speciale, giacché da un lato richiede un avvicinamento del reo alla vittima e, dall’altro lato, risparmia od attenua la discriminazione sociale conseguente all’irrogazione di una pena⁴¹¹.

3.1. *Il risarcimento “estintivo” nell’esperienza anglosassone, austriaca e tedesca. Cenni.*

Le riflessioni circa la necessità di ampliare l’ambito operativo del risarcimento del danno non sono rimaste solamente sulla carta, ma hanno portato, sia pure con modalità diverse, all’affermazione del risarcimento in un’ottica punitiva e financo

⁴⁰⁹ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 226.

⁴¹⁰ Cfr. R. BARTOLI, *Intervento come contraddittore* a D. FONDAROLI, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, cit., p. 157.

⁴¹¹ Cfr. C. ROXIN, *La posizione della vittima nel diritto penale*, cit., p. 10

a considerarlo quale alternativa alla pena principale con funzione estintiva dell'illecito penale; e, al riguardo, particolarmente significative sono le esperienze anglosassone, austriaca e tedesca.

A) Per quanto riguarda la prima, si devono ricordare i c.d. *punitive damages* e i c.d. *compensation orders*.

a) I *punitive damages*, propri soprattutto degli Stati Uniti nell'ambito della responsabilità da prodotti difettosi e negli illeciti di stampa, rappresentano un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito, con funzione essenzialmente punitiva, la cui entità viene determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e all'intensità dell'elemento soggettivo. In ragione della mancanza di predeterminati criteri commisurativi, si verifica spesso la liquidazione di somme elevate e del tutto sproporzionate rispetto alla gravità del fatto commesso, così comportando per i destinatari danni patrimoniali irrimediabili, che possono portare addirittura al dissesto patrimoniale dell'impresa responsabile dell'illecito⁴¹².

Pare pertanto indubbia una considerevole efficacia deterrente dei *punitive damages*, giacchè la loro indeterminatezza impedisce alle imprese di preventivare l'entità delle somme di denaro che potrebbero essere costrette a versare nel caso di commissione di particolari illeciti. Ed è proprio tale indeterminatezza che impedirebbe l'accoglimento di uno strumento analogo, per contrasto con il principio di legalità delle pene sancito all'art. 25, comma 2, Cost., non solo nel nostro sistema penale, ma anche in quello civile e amministrativo, qualora si ritenga riferibile la suddetta norma costituzionale al sistema punitivo nel suo complesso⁴¹³.

⁴¹² In argomento cfr., *amplius*, A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela*, Padova, 1989, p. 570 ss.; ID, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p. 991 ss.

⁴¹³ Cfr. P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, cit., p. 19. Per evitare tale inconveniente è stata prospettata la possibilità di prevedere un limite, in forza del quale l'entità del risarcimento non debba superare l'ammontare del profitto illecitamente acquisito, proprio il fine di scongiurare il rischio che venga intaccata quella parte di patrimonio legittimamente prodotta con conseguenze devastanti per l'impresa; A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela*, Padova, 1989, p. 570 ss.; ID, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p. 992.

b) I *compensation orders* rappresentano uno strumento con cui il giudice penale può ordinare al reo di risarcire la vittima, il cui adempimento determina l'estinzione del reato⁴¹⁴. Essi, pur essendo volti in prima battuta alla riparazione del danno, hanno una evidente dimensione sanzionatoria, poichè vengono disposti dal giudice a causa della commissione di un reato⁴¹⁵. Inoltre, il fatto che costituiscano oggetto di un ordine del giudice, e non di una decisione spontanea del reo, determina un ostacolo sia al raggiungimento di un'intesa tra l'autore del reato e la vittima, vale a dire alla pacificazione tra questi soggetti, che, come vedremo, rappresenta l'obiettivo principale della giustizia ripartivo-conciliativa, sia alla rieducazione del condannato, il che risulta di difficile compatibilità con la funzione specialpreventiva del pena.⁴¹⁶

B) Per quanto riguarda poi il sistema austriaco, si deve ricordare l'istituto della c.d. *Tätige Reue* (in italiano pentimento operoso o recesso attivo)⁴¹⁷, disciplinato al § 167 del codice penale di quel Paese, secondo cui, in relazione ad un numero considerevole di reati contro il patrimonio⁴¹⁸, il risarcimento del danno, sempreché posto in essere prima che si venga a conoscenza della colpevolezza del

⁴¹⁴ Introdotti già a partire dal XIX secolo in relazione ad alcune ipotesi di *injury or damage*, hanno però costituito oggetto di una regolamentazione organica con il Criminal Justice Act del 1972, confluito in seguito nel Powers of Court Act del 1973.

⁴¹⁵ A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 994

⁴¹⁶ Nella giurisprudenza delle Corti si ravvisa però la costante tendenza ad interpretare i *compensation orders* come strumento ad effetto compensativo-satisfattorio e non ad effetto sanzionatorio, analogamente alla condanna pronunciata dal giudice civile, seppure di applicabilità circoscritta ai casi di più semplice definizione. Ad ogni modo, si tratta di un'impostazione dettata dalla volontà di ricondurre l'istituto nel terreno civilistico del risarcimento del danno, in quanto la qualificazione come vera e propria sanzione penale comporterebbe il problema di dover bilanciare l'entità del risarcimento con il *quantum* di pena da irrogare in concreto; cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 994-995.

⁴¹⁷ Nel nostro sistema penale, però, il recesso attivo, disciplinato all'art. 56, comma 4, c.p., non corrisponde all'istituto del diritto penale austriaco qui trattato: infatti, l'omonimo istituto italiano – consistente in una “contro condotta”, successiva all'azione od omissione, volta ad impedire la verifica dell'evento – non configura una causa di esclusione della punibilità, ma dà luogo solamente ad una diminuzione della pena da irrogare rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto tentato.

⁴¹⁸ I reati per i quali è prevista l'operatività di detto istituto sono: “danneggiamento, danneggiamento di dati, furto, sottrazione di energie, abuso di fiducia, appropriazione indebita, stabile sottrazione di cose, invasione di riserva di caccia o pesca altrui, furti minori, truffa, abuso fraudolento nell'utilizzazione di dati, conseguimento di una prestazione con raggiri, truffa per bisogno, infedeltà, ricevimento di regalie da parte di un'Autorità, usura, bancarotta colposa, impedimento dell'esecuzione, ricettazione ed incauto acquisto, occultamento o cessione di cose”.

reo e quest'ultimo vi avvia provveduto volontariamente, determina la non punibilità dell'autore del reato.

La differenza precipua tra tale istituto ed i *compensation orders* – pur nella identità dell'effetto prodotto – è rappresentato dal fatto che nel recesso attivo del diritto penale austriaco la condotta risarcitoria è il frutto di una decisione del reo e non invece – come accade per i succitati istituti del diritto anglosassone – oggetto di un ordine del giudice. Il che comporta il superamento del limite pocanzi evidenziato per i *compensation orders* in vista dell'obiettivo della pacificazione tra reo e vittime e della difficile compatibilità con la funzione rieducativa, anche se pure l'istituto in esame presenta un limite di non poco conto: infatti, il riferimento ad un numero tassativo di fattispecie, con la conseguente esclusione della sua applicabilità ad altri reati di pari disvalore (tenedo altresì conto che i reati elancati al § 167, ancorchè tutti a carattere patrimoniale), rende tale forma di risarcimento in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza⁴¹⁹.

C) In ultimo, venendo all'esperienza tedesca, si deve menzionare l'*Alternativ Entwurf (AE-WGM)* in materia di risarcimento del danno, elaborato nel 1992 ed in seguito trasposto, sebbene in forma ridotta, nel § 46 del Codice penale tedesco, ove il risarcimento del danno è previsto come causa di esclusione della pena in relazione a reati puniti con sanzioni comprese entro limiti determinati⁴²⁰. L'applicabilità dell'istituto a tutte le fattispecie punite con un determinato trattamento sanzionatorio consente di superare le perplessità sollevate in merito al ravvedimento operoso del codice austriaco, applicabile invece – come si è visto – solo a quelle fattispecie individuate nominativamente. Eppure, i limiti di pena

⁴¹⁹ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p.998. Per contro, quella parte della dottrina contraria ad una qualsivoglia natura sanzionatoria del risarcimento del danno (cfr. M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., p. 884) ravvisa una contraddizione tra il disvalore sotteso ai fatti per i quali l'istituto opera e “la via d'uscita anche totalmente ‘indolore’ rimessa alla completa e libera disponibilità del soggetto attivo del reato”; cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p.999.

⁴²⁰ E' prevista per il giudice la possibilità di diminuire la pena o di astenersi dall'applicarla quando si tratti di una pena detentiva non superiore ad un anno, o di pena pecuniaria non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri, nel caso in cui l'autore abbia riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, nello sforzo di raggiungere una conciliazione con la vittima, ovvero abbia indennizzato, in tutto o in gran parte i danni, i danni dalla stessa sofferti, mediante rilevanti prestazioni o rinunce personali;

molto bassi entro i quali è consentito il risarcimento alternativo alla pena potrebbe circoscriverne l'applicabilità ad un numero ristretto di reati, e, per di più, bagatellari⁴²¹.

Orbene, al di là dei difetti evidenziati, gli strumenti passati in rassegna rappresentano un esempio di come il risarcimento del danno, uscito da una dimensione esclusivamente civilistica, possa fungere da valida alternativa alla pena, consentendo – specie se attuato spontaneamente dal reo, come accade in Austria e Germania – da un lato di valorizzare sia la funzione di prevenzione generale “integratrice” sia quella di prevenzione speciale, e, dall'altro lato, di potenziare la tutela della vittima. Per di più, essi rappresentano, quantomeno quelli fondati su di una libera scelta del reo, un'espressione della c.d. giustizia ripartivo-conciliativa (c.d. *restorative justice*), la quale consiste in un nuovo modello di giustizia – su cui ci si soffermerà in seguito – “che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza”⁴²².

3.2. *La riparazione “estintiva” nella legislazione italiana.*

E' giunto il momento di vedere se il risarcimento del danno “alternativo” alla pena abbia trovato riconoscimento nell'ambito della legislazione italiana.

E' opportuno in via preliminare precisare che tale accertamento si inserisce in un problema di dimensione più ampia, vale a dire il ruolo della giustizia riparativa nel nostro ordinamento, giacchè – come pocanzi ricordato – il risarcimento del danno estintivo della pena o del reato rappresenta – purché non imposto dal giudice – un modalità di espressione di quel paradigma di giustizia riparativo-conciliativa, alternativo al modello tradizionale di giustizia punitiva⁴²³. A

⁴²¹ Cfr. A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 267.

⁴²² A. CERETTI, G. MANNOZZI, *Sfide: la giustizia ripartiva*, in *Omicron/29*, novembre/dicembre 2000, p. 4.

⁴²³ Sulla giustizia ripartivo-conciliativa si veda, tra i tanti, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2003; A. CERETTI, G. MANNOZZI, *Sfide: la giustizia ripartiva*, cit.;

dimostrazione di ciò ne sia il fatto, come si vedrà, che le disposizioni del nostro ordinamento ove sembra essere accolta l'idea di "risarcimento estintivo" parlano in generale di riparazione del danno, espressione, quest'ultima, che evoca un concetto più lato rispetto al risarcimento, anche se spesso le due espressioni vengono utilizzate come sinonimi. Infatti, come si sa, la riparazione del danno non coincide, in senso stretto, con il mero risarcimento, con la monetizzazione del danno subito dalla vittima, ma comprende pure azioni positive di altro genere, con cui l'autore del fatto esprime il proprio impegno nell'adoperarsi nei confronti della vittima e/o della comunità⁴²⁴.

La giustizia riparativa – a differenza del modello tradizionale di giustizia penale, volto a sanzionare l'autore del fatto – è diretta a "curare" il male arrecato dal reo alla vittima e/o alla società; e tale obiettivo viene di regola perseguito attraverso un percorso segnato da alcuni passaggi intermedi: il riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità; la comprensione, sempre da parte del reo dell'esperienza di vittimizzazione subita dalla vittima; l'elaborazione, da parte della vittima, dell'esperienza di vittimizzazione; la presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli di rischio di vittimizzazione⁴²⁵.

Si intuisce pertanto come la tutela della vittima rappresenti l'obiettivo principale di siffatto modello di giustizia alternativa, cui si giunge per mezzo dell'acquisizione, da parte del reo, della lesività della propria condotta e delle sofferenze patite dalla vittima. Epperò, vengono realizzati anche altri obiettivi: infatti, si consente alla collettività – attraverso una sua partecipazione alla gestione del conflitto, anche in qualità di destinataria delle prestazioni riparative poste in essere del reo – di aver una più idonea percezione dei comportamenti a rischio di vittimizzazione⁴²⁶.

Tornando alla riparazione "estintiva" nell'ordinamento italiano, si deve subito precisare come da parte del legislatore del nostro Paese vi sia stata una particolare cautela nell'acoglimento di siffatto istituto. Difatti, non si è adottato – come si è visto per la Germania – un modello generale, ma si è preferito introdurre la riparazione quale alternativa alla pena solo in alcuni settori ben definiti.

⁴²⁴ Cfr. G. DE SIMONE, *Le forme di tutela della vittima*, cit. p. 67.

⁴²⁵ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p.101.

⁴²⁶ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 112.

a) Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace – nel quadro di un epocale superamento del carattere monosanzionatorio del nostro sistema penale attraverso l'introduzione di sanzioni non detentive e non stigmatizzanti⁴²⁷ – all'art. 35, comma 1, prevede che “Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Tuttavia, il 2 comma della disposizione in questione subordina la declaratoria di estinzione del reato al vaglio giudiziale dell'idoneità delle condotte riparative a soddisfare “quelle esigenze di riprovazione del reato” e di “prevenzione” che attengono tipicamente alla pena. In ultimo, la disposizione stabilisce che il giudice, nel caso in cui reo dimostri di non aver potuto provvedere alla riparazione prima dell'udienza di comparizione, possa disporre, su istanza dell'imputato, la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, unitamente ad eventuali prescrizioni volte a consentire al reo di realizzare l'attività riparatoria.

Il fatto che la declaratoria di estinzione del reato sia subordinata all'accertamento di idoneità, rimesso esclusivamente alla discrezionalità del giudice, potrebbe indurre, secondo parte della dottrina⁴²⁸, ad escludere di primo acchito l'istituto in oggetto dall'ambito della giustizia riparativa. Si deve però ritenere, anche alla luce dell'intero spirito della riforma operata dal d. lgs. 274/2000, che il giudice debba valutare la succitata idoneità tenendo conto dell'interesse concreto della persona offesa, nonché del soddisfacimento delle aspettative di quest'ultima⁴²⁹; per di più, la previsione come limite temporale dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace lascia prevedere che la riparazione avvenga solo dopo

⁴²⁷Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 127.

⁴²⁸ Cfr. L. PICOTTI, *Giudice di «pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 145.

⁴²⁹ Cfr. L. PICOTTI, *Giudice di «pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, cit., p. 145.

l'attivazione da parte dell'autorità di percorsi volti a consentire al reo di porre in essere questa attività, anche perché pare davvero difficile pensare che il reo, specie se con scarsi mezzi economici e culturali, riesca autonomamente ad attivarsi per realizzare la riparazione⁴³⁰.

Il parametro delle esigenze di riprovazione e di prevenzione – la prima interpretabile semmai nella prospettiva tradizionale della retribuzione, la seconda invece con riferimento tanto alla prevenzione “integratrice” quanto alla prevenzione speciale⁴³¹ – fanno indubbiamente acquisire alla riparazione del danno di cui all'art. 35 del decreto legislativo 274 del 2000 un'indubbia natura sanzionatoria, giacché ad essa vengono assegnate le funzioni proprie della sanzione penale⁴³². Inoltre, il parametro della prevenzione consente al giudice di privilegiare nella valutazione gli interessi della vittima – come peraltro apparirebbe maggiormente in sintonia con l'impianto della riforma –, mentre il parametro della riparazione consentirebbe di privilegiare aspetti diversi, quali, ad esempio, la particolare gravità del fatto o la capacità a delinquere del reo, al fine di negare l'effetto estintivo della condotta riparativa⁴³³.

Ad ogni modo, gli interessi della vittima acquistano in questa sede particolare rilevanza, sebbene essa, avendo solamente il diritto di essere sentita prima della dichiarazione di estinzione del reato, abbia qui un ruolo decisamente più marginale rispetto a quello che riveste, come tra poco si vedrà, nel procedimento di mediazione.

Bisogna però ricordare che la riparazione estintiva in oggetto si ritiene applicabile solo in relazione a quei reati che presentano una parte lesa ben individuata, con la quale il reo possa intraprendere un percorso di mediazione e a cui indirizzare le sue condotte riparatorie, dimenticando che in realtà, in presenza di illeciti posti a tutela di oggettività giuridiche sovraindividuali, il modello di giustizia riparativa

⁴³⁰ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 129.

⁴³¹ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco e Emma Venafro, Torino, 2002, p. 135.

⁴³² Cfr. R. BARTOLI, *Intervento come contraddittore* a D. FONDAROLI, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, cit., p. 157.

⁴³³ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p. 1007.

sarebbe comunque in grado di operare, attraverso lo svolgimento di attività a favore della collettività⁴³⁴.

b) La riparazione del danno con funzione estintiva del reato è stata altresì configurata dalla riforma dei reati societari di cui al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha previsto – agli artt. 2629 (operazioni in pregiudizio dei creditori), 2627 (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) e 2633 (inebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) c.c. – la possibilità per il reo di estinguere il reato con condotte riparatorie (la restituzione degli utili, la ricostituzione delle riserve prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio, ovvero il risarcimento del danno). Anche qui la riparazione appare in alternativa alla sanzione penale, venendo pertanto a perseguire le stesse funzioni di quest'ultima, ancorchè – alla luce dell'intera struttura della riforma, incentrata sulla trasformazione di talune fattispecie dal modello del pericolo al danno, dal fatto di aver previsto numerose fattispecie perseguibili a querela, ecc.) – appare più volta a favorire il reo piuttosto che la vittima⁴³⁵.

c) In ultimo, nell'ambito della responsabilità c.d. amministrativa delle persone giuridiche, alcune delle condotte previste dall'art. 17 (rubricato "riparazione delle conseguenze del reato") del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive (ma non di quelle pecuniarie) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente provvede: al risarcimento integrale del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si impegna efficacemente in tal senso; all'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione l'adozione e

⁴³⁴ Cfr. F. TUROLON, *Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 99. In giurisprudenza si è limitata l'operatività della riparazione estintiva di cui all'art. 35 del d.lgs. 274/2000 ai reati di pericolo, poiché si ritiene che rispetto a questa categoria di reati la riparazione sia oggettivamente incompatibile. Infatti, le condotte riparatorie non consistono qui in atti contrari alla condotta incriminata e nemmeno sono in grado di realizzare una compensazione nei confronti della vittima; in tal senso cfr., ad esempio, Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2007, n. 39563, in *Riv. pen.*, 2008, p. 817; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2005-6 ottobre 2005, n. 36366, Ced. 232229. *Contra* solo alcune pronunce della giurisprudenza di merito; ad esempio, la pronuncia del Giudice di Pace di Mezzolombardo, 31 dicembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 958, che ha dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di cui all'art. 186, commi 2, 4 e 5 c. strada, nell'ipotesi in cui l'indagato partecipi con impegno ad un programma riabilitativo; mentre, in relazione allo stesso reato, la giurisprudenza di legittimità, trattandosi come si è visto di reato di pericolo, esclude l'applicabilità della riparazione estintiva.

⁴³⁵ Cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit, p. 1000.

l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; a mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3.2.1. *La "riparazione estintiva" entra nel codice Rocco.*

Come si è visto, nel nostro ordinamento la possibilità di estinguere il reato per mezzo di condotte riparative era stata limitata ad alcuni settori specifici, esterni al codice penale.

Di recente però si è avuta un svolta, poiché, sebbene limitatamente ad un solo reato, la riparazione estintiva ha trovato per la prima volta accoglimento all'interno del nostro codice penale.

Infatti, l'art. 1 n. 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – con cui si è reintrodotta il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale all'art. 341 *bis* c.p.⁴³⁶ – ha previsto che “ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estintivo” (art. 341 *bis*, comma 3, c.p.).

Se da un lato la possibilità di estinguere un reato posto a tutela di beni giuridici sovraindividuali (nella specie, prestigio ed onore della Pubblica Amministrazione) rappresenta un novità rispetto all'interpretazione data alla causa estintiva di cui all'art. 35 d. lgsl. 274/2000, dall'altro lato sono state sollevati dubbi circa la possibilità di ricondurre l'istituto in questione nell'ambito della *restorative justice*. Invero, al fine dell'estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente il risarcimento monetario del danno, senza che rilevi l'eventuale permanenza di conseguenze dannose o pericolose, e senza che il giudice abbia alcun potere di valutare – come invece accade *ex art. 35* decreto legislativo 274 del 2000 – l'idoneità di riprovazione e di prevenzione della condotta riparativa; il che induce la dottrina a considerare tale istituto non come causa estintiva del

⁴³⁶ In argomento si veda, ad esempio, G. FLORA, *Oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e armi nel "pacchetto sicurezza"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1449 ss.; G. GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Il pacchetto sicurezza 2009 (Commento al d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. In legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2009, p. 153 ss.

reato, bensì come causa sopravvenuta di non punibilità⁴³⁷. In tal modo viene a mancare uno dei tratti fondamentali della giustizia riparativa, rappresentato dalla partecipazione della vittima e della collettività, (nel caso della fattispecie in questione, il pubblico ufficiale offeso e l'ente di appartenenza) al percorso che porta alla definizione del conflitto.

4. *La mediazione penale.*

Il principale e più diffuso strumento della giustizia riparativa è rappresentato dalla mediazione penale, che può essere definita come un “nuovo paradigma di giustizia”⁴³⁸, in cui una parte terza e neutrale, il mediatore, aiuta due o più persone nell'individuazione di soluzioni per la definizione di un conflitto esistente tra queste ultime⁴³⁹.

In ambito penale si tratta di un conflitto derivante da un reato e grazie a questo mezzo alternativo di giustizia si assiste sia all'acquisizione, da parte della vittima, di un ruolo attivo nella definizione della controversia sia all'assunzione della propria responsabilità da parte del reo.

⁴³⁷ Infatti, parte della dottrina distingue dalle cause di non punibilità le cause sopravvenute di non punibilità, che costituiscono in comportamenti successivi alla realizzazione del reato, volti al ripristino dello *status quo antea* o ad eliminare gli effetti ulteriormente lesivi del fatto realizzato. Per la qualifica della riparazione restitutiva di cui all'art. 341 *bis* c.p. come causa sopravvenuta di non punibilità cfr. F. TUROLON, *Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale*, cit., p. 103; G. GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, cit., p. 177, il quale annovera tra le cause sopravvenute di non punibilità pure l'art. 35 d. lgs. 274/2000, in quanto non si è in presenza di una vera e propria causa di estinzione della punibilità se a quest'ultima categoria riconduciamo solo quegli istituti indipendenti da un comportamento dell'agente o che non si esauriscono in un comportamento dell'agente.

⁴³⁸ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 9.

⁴³⁹ In argomento si veda, ad esempio, G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit. p. 117 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit.; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Ind. pen.*, 2010, p. 161 ss.

Il termine mediazione non può essere utilizzato – sebbene a volte erroneamente accada – come sinonimo di “conciliazione” o “riconciliazione”, in quanto, mentre questi ultimi stanno ad indicare l'esito di un incontro, il primo fa riferimento al processo per mezzo del quale si giunge alla riparazione e/o alla riconciliazione; cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 135.

La mediazione penale si è vieppiù diffusa a partire dagli anni settanta del secolo scorso, dapprima in Canada⁴⁴⁰ e negli Stati Uniti, e, in seguito, pure nei Paesi europei, come Inghilterra, Germania, Francia, Norvegia e Finlandia; e solo, più di recente – come vedremo – in Italia⁴⁴¹.

L'affermazione degli strumenti della giustizia riparativa si deve essenzialmente a due ordini di ragioni: da un lato, alla insoddisfazione verso i modelli di giustizia retributiva e riabilitativa e, dall'altro lato, alla volontà di valorizzare il ruolo della vittima nella definizione dei conflitti. E, questo secondo obiettivo emerge chiaramente dalle disposizioni contenute in alcune delle succitate fonti sovranazionali dedicate alla tutela della vittima⁴⁴².

In estrema sintesi, si deve ricordare come, in rapporto con il sistema della giustizia penale in senso formale, esistono tre modelli di mediazione⁴⁴³:

un primo modello (mediazione c.d. penale-giudiziaria, ovvero “dipendente”), in cui l'attivazione dei programmi di mediazione avviene su impulso dell'autorità giudiziaria in modo “condizionato”, vale a dire quando quest'ultima subordina una propria particolare decisione (per esempio, la decisione del pubblico ministero di archiviare il caso) al raggiungimento di un accordo per mezzo del procedimento di mediazione; un secondo modello (mediazione c.d. socio-giudiziaria o delegata, ovvero “relativamente dipendente”), dove i programmi di mediazione vengono attivati dopo l'inizio del procedimento giudiziario e su impulso dell'autorità, ma in modo incondizionato, giacchè, nel caso di mancato

⁴⁴⁰ Si ritiene che il primo episodio di moderna mediazione si registri nel 1974 in Canada (e, nello specifico, nella città mennonite di Kitchener nell'Ontario, dove due giovani, autori del reato di danneggiamento a danno di ventidue vittime diverse, vengono condannati ad una multa e al pagamento di una somma di denaro a seguito di una serie di incontri con le vittime al fine proprio di raggiungere un accordo circa la negoziazione della misura del risarcimento. Sul punto cfr. *amplius*, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit p. 165; U. GATTI, M. I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, p. 95.

⁴⁴¹ La mediazione prima che nell'ordinamento italiano compare nel *Codex Juris Canonici* del 1983, secondo cui (canone 1446 §2) “il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente di persone autorevoli per la mediazione”. Cfr. G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in *Mediazione, conciliazione riparazione, Giustizia penale e sapere psicoanalitico*, a cura di C. e R. Brutti, Torino, 1999, p. 22.

⁴⁴² Si veda *supra*, *sub. cap. III*.

⁴⁴³ Sui modelli di mediazione penale cfr. U. GATTI, M. I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, cit. p. 97; R. CARIO, *Victimologie*, cit., p. 192.

raggiungimento dell'accordo, non sono previste sanzioni particolari; un terzo modello (mediazione c.d. sociale o senza controllo giudiziario, ovvero "indipendente"), in cui i programmi di mediazione prendono avvio sulla base di una decisione spontanea delle parti in conflitto ovvero su sollecitazione della comunità, ma senza alcuna interferenza dell'autorità giudiziaria. Si tratta intuitivamente di un modello per la cui attivazione è indispensabile che la vittima conosca l'autore del fatto e che deve riguardare, vista la totale estraneità dell'autorità giudiziaria, fatti privi di un significativo disvalore, quali ad esempio liti tra vicini di casa. Al riguardo, vi sono alcuni che ritengono che la mediazione debba svolgersi in piena autonomia dal sistema giudiziario, mentre altri che preferiscono un modello di mediazione collegato al sistema della giustizia penale, temendo, in caso contrario, la violazione di alcune garanzie fondamentali, specie quelle previste a favore dell'imputato⁴⁴⁴. Ad ogni modo, denominatore comune di tutti i modelli di mediazione penale è quello di cercare di realizzare, ancora prima della riparazione materiale del danno cagionato attraverso la commissione di un reato, un incontro tra le parti del conflitto che già di per sé possa avere una portata simbolica in termini riparatori. Infatti, gli obiettivi principali della mediazione sono essenzialmente tre: la ricostruzione di una comunicazione tra reo e vittima; la riparazione da parte del reo e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel conflitto derivante dal reato⁴⁴⁵.

Epperò, affinché la mediazione riesca a realizzare siffatti obiettivi, debbono sussistere quattro presupposti indefettibili.

In primo luogo, la vittima deve essere considerata come una persona capace di comprendere il reato attraverso l'ascolto delle ragioni del reo in un contesto adeguato, anche se a volte il controllo delle emozioni – comprensibilmente – è difficile da ottenere.

In secondo luogo, l'esistenza di uno spazio di incontro, sicuro, confortevole ed adeguato a garantire al reo e alla vittima di narrare le conseguenze del reato sulla propria vita; inoltre, gli uffici di mediazione devono essere situati fisicamente in

⁴⁴⁴ Sulla diversità di posizioni cfr. U. GATTI, M. I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, cit. p. 97.

⁴⁴⁵ Cfr. M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 165.

edifici e luoghi che abbiano una collocazione indipendente e separata da tribunali, procure, caserme e dagli uffici di pubblica sicurezza.

In terzo luogo, la presenza di un mediatore imparziale e capace di creare quelle condizioni necessarie per favorire il dialogo tra reo e vittima⁴⁴⁶.

In ultimo, il raggiungimento – grazie alla collaborazione tra reo, vittima e mediatore – di una soluzione riparatoria, che può essere solamente simbolica (come ad esempio l'ammissione di responsabilità da parte del reo e la presentazione delle scuse alla vittima), ovvero materiale (versamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio o svolgimento di un'attività a favore della collettività)⁴⁴⁷.

Inoltre, indicazioni in ordine alle caratteristiche che dovrebbe avere tale istituto sono contenute nella Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che rappresenta il principale testo europeo emanato in materia sino ad ora⁴⁴⁸.

Un aspetto fondamentale della mediazione, come si evince dall'art. 1 della Raccomandazione, è rappresentato dalla partecipazione spontanea delle parti, le quali, una volta iniziata l'attività di mediazione, non hanno alcun obbligo di proseguirla, potendo interromperla quando vogliono. Al riguardo, giova ribadire che mai, dunque, l'incontro tra reo e offeso o un'attività riparativa possa costituire un obbligo, una prestazione imposta o, ancora peggio, una forma di limitazione alla libertà personale; dall'attività riparativo-conciliativa non può mai derivare l'applicazione di una pena⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ In ragione della non tecnicità della figura del mediatore, si ritiene opportuna la collaborazione degli avvocati nella fase negoziale del procedimento concernente la riparazione; cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *La Raccomandazione del Consiglio d'Europa e la Bozza di regole Minime delle Nazioni Unite in materia di mediazione penale e giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 772.

⁴⁴⁷ Cfr. I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, *Las Víctimas en el sistema penal. En special, la justicia restaurativa*, in *Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di J. P. González González, Madrid, 2007, p. 240-241.

⁴⁴⁸ In argomento cfr. altresì la Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale dell'Economic and Social Council dell'Onu n. 15/2002. Cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *La Raccomandazione del Consiglio d'Europa e la Bozza di regole Minime delle Nazioni Unite in materia di mediazione penale e giustizia riparativa*, cit., p. 772 ss.

⁴⁴⁹ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e Riparazione*, in http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/gr_mediazione.pdf, p. 2.

Altro principio strettamente legato alla libera partecipazione è quello della riservatezza del procedimento di mediazione: infatti, ad esclusione dell'accordo finale se raggiunto (art. 2, Racc.), nulla di ciò che vien detto e che emerge durante il processo di mediazione viene diffuso all'esterno; con la conseguenza sia di garantire una maggiore libertà e tranquillità delle parti nello scambio di informazioni e riflessioni sia di attenuare il rischio di vittimizzazione secondaria, molto maggiore nel processo penale ordinario, che è pubblico.

Inoltre, in base alla raccomandazione (artt. 3 e 4, Racc.), la mediazione deve essere accessibile in tutti gli stadi del processo ed è altresì stabilito che essa debba godere di una certa autonomia dal sistema giudiziario (art. 5, Racc.), al fine di consentire un'azione spontanea e responsabile verso le parti.

Quanto alla sua struttura, il procedimento di mediazione è solitamente suddiviso in quattro fasi⁴⁵⁰:

- una prima fase, volta a valutare – dopo la raccolta di sommarie informazioni – se la controversia sia suscettibile di mediazione;
- una seconda fase, volta alla preparazione della mediazione, attraverso colloqui separati con le parti, in cui il mediatore illustra le conseguenze giuridiche della mediazione;
- una terza fase, dedicata allo svolgimento della mediazione, in cui possono tenersi anche più incontri, e che si conclude, in caso di esito positivo, con la sottoscrizione di un accordo di riparazione;
- infine, una quarta fase, interna all'ufficio di mediazione, diretta a valutare la conformità della prestazione riparativa rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, nonché il grado di soddisfazione delle parti stesse.

4.1. Il ruolo della mediazione penale nell'ordinamento italiano

Sebbene solo in un caso – come vedremo – il nostro legislatore utilizzi espressamente il termine mediazione, vi sono più ipotesi nell'ordinamento italiano

⁴⁵⁰ Per tale suddivisione cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit. p. 124.

– ancora però circoscritte – in cui è presente una logica di mediazione tra reo e vittima, in vista della composizione del conflitto.

a) L'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone che “L'Autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.”.

Si tratta di una poco conosciuta forma di mediazione a carattere “preventivo”, la cui buona riuscita potrebbe pertanto prevenire la realizzazione di fatti penalmente rilevanti, e, di conseguenza, episodi di vittimizzazione; inoltre, grazie allo svolgimento di tale attività si potrebbe venire a conoscenza dei fattori di predisposizione alla vittimizzazione, sulla cui base realizzare poi campagne di prevenzione.

Ad ogni modo, è opportuno, al fine dello svolgimento di questa attività di mediazione, che gli ufficiali di pubblica sicurezza abbiano, cosa che talvolta non accade, una preparazione adeguata, la cui mancanza, oltre a frenare il ricorso alla pubblica autorità per la composizione dei conflitti, può contribuire ad aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti delle forze dell'ordine; con ulteriori e gravi conseguenze, quali la mancata denuncia di reati e il rischio di vendette private.

b) Il più volte citato decreto legislativo 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace – con cui, come si è visto, si è operata una generale rivalutazione del ruolo della vittima sia attraverso il riconoscimento di particolari poteri all'offeso⁴⁵¹ (si pensi alla citazione diretta davanti al giudice per i reati perseguibili a querela) sia attraverso l'ingresso della giustizia riparativa nel nostro ordinamento⁴⁵² (si ricordi la riparazione estintiva) – contiene per la prima volta un riferimento espresso alla mediazione.

Infatti, l' art. 2, comma 2, dispone che “nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.”; onde

⁴⁵¹ Si veda *supra*, *sub.* cap. IV. par. 3.3.

⁴⁵² Si veda *supra*, *sub.* par. 3.2.

emerge chiaramente che il compito e la finalità primaria della giurisdizione penale del giudice di pace sia proprio la conciliazione tra le parti⁴⁵³.

Espressione di questo principio ispiratore dell'intera riforma è l' art. 29, comma 4, in base al quale, per i reati perseguibili a querela, il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti, potendo, qualora sia utile per favorire la conciliazione, rinviare l'udienza di comparizione per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, avvalendosi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale con cui si dà atto della revoca della querela o della rinuncia al ricorso presentato dall'offeso⁴⁵⁴.

Qui – a differenza di quanto accade, come si vedrà, nel processo penale minorile – la mediazione penale dà luogo ad una “privatizzazione” del conflitto, realizzando una forma di depenalizzazione in concreto affidata alla remissione di querela o alla rinuncia al ricorso presentato dall'offeso⁴⁵⁵.

Dato che la decisione da parte dell'indagato di partecipare alla mediazione comporta la necessità dell'ammissione della propria responsabilità di fronte al fatto, l'art. 29, comma 4, prevede altresì che le dichiarazioni rilasciate dalle parti durante la mediazione non possano essere utilizzate, nel caso in cui tentativo di conciliazione non vada a buon fine, ai fini della deliberazione, proprio per evitare che il timore di utilizzo di tali dichiarazioni costituisca un motivo di ostacolo alla partecipazione fattiva dell'indagato alla mediazione. Con tale previsione viene riaffermata la diversità tra procedimento mediatorio e procedimento giudiziario,

⁴⁵³ Sulla mediazione nel procedimento penale davanti al giudice di pace si veda, ad esempio, C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 127 ss.; ID, *Mediazione e Riparazione*, in http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/gr_mediazione.pdf, p.5 ss.; G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 133 ss.; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 173.

⁴⁵⁴ Sebbene non si tratti di mediazione in senso stretto, perché mancano i principali elementi fondanti il procedimento di mediazione (volontarietà dell'accesso a tale modello di giustizia e terzietà del mediatore), un'attività di mediazione tra reo e vittima si poteva ravvisare nell'abrogato art. 564 c.p.p., secondo cui il Pubblico Ministero, in relazione ai reati perseguibili a querela, poteva adoperarsi per il raggiungimento di un accordo tra le parti, querelante e querelato, ai fini della remissione di querela, con accettazione della stessa, e conseguente definizione del procedimento nella fase pre-processuale. Oggi, invece, ex art. 555 c.p.p., è il giudice stesso che verifica direttamente in udienza la disponibilità del querelante a rimettere la querela.

⁴⁵⁵ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 134; A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione*, cit., p. 10.

nonché l'esigenza di riservatezza quale principio caratterizzante la mediazione penale.

Inoltre, sempre nell'ambito della giurisdizione penale del giudice di pace vi sono altre due ipotesi, espressive di un modello di giustizia riparativo-conciliativa, in cui, sebbene non venga espressamente richiamata la mediazione penale, non è però esclusa come mezzo per giungere all'applicazione di tali istituti.

In primo luogo, si fa riferimento alla già vista riparazione quale causa estintiva del reato di cui all'art. 35⁴⁵⁶, poiché, per giungere alla individuazione delle attività riparatorie, potrebbe essere utile lo svolgimento della mediazione tra reo e vittima, specie nel caso in cui il giudice disponga la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi al fine di consentire all'imputato, che non aveva potuto prima dell'udienza di comparizione, di provvedere alla riparazione.

In secondo luogo, l'art. 34, comma 2, prevede l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, sempre che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento; nei casi, invece, in cui è già stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Il comma 1, dell'art. 34 provvede a definire come fatto di particolare tenuità quello che, rispetto all'interesse tutelato, è caratterizzato dall'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché quando la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Si ritiene che l'attività di mediazione, consentendo un'analisi dell'episodio nel suo complesso, possa costituire una sede idonea per valutare la particolare tenuità del fatto in vista di una eventuale dichiarazione di improcedibilità⁴⁵⁷.

⁴⁵⁶ Si veda *supra*, sub. par. 3.2.

⁴⁵⁷ G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 136; C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 129; L. PICOTTI, *Giudice "di pace" e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, cit., p. 144; F. SGUBBI, *L'irrelevanza penale del fatto quale strumento di selezione dei fatti punibili*, in *Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 159 ss. In relazione agli aspetti processuali, cfr. N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative*

Anche qui emerge una spiccata prospettiva vittimologica, poiché è sancito un limite negativo alla declaratoria di improcedibilità anteriore all'esercizio dell'azione penale, rappresentato dalla sussistenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento; mentre, nel caso in cui sia già stata esercitata l'azione penale, viene concesso alla persona offesa la facoltà di opporsi a questa modalità di definizione del processo.

Orbene, al giudice di pace viene riconosciuto, in via generale, un ruolo di stimolo e di ricerca di una soluzione compositiva dei configgenti interessi in gioco.

Tuttavia, il fatto che l'opera di mediazione possa essere svolta dal giudice stesso (questi può richiedere l'intervento degli uffici di mediazione solo se lo ritiene opportuo) fa sorgere legittimi dubbi circa la neutralità dell'organo preposto all'attività di mediazione, visto che è rappresentato dallo stesso soggetto che svolge funzione giudicante. E, al riguardo, non dove lasciare perplessi l'eventualità che un imputato possa essere limitato nella sua disponibilità conciliativa dal fatto di trovarsi di fronte a chi ne dovrà accertare la sua eventuale responsabilità⁴⁵⁸; fatto che probabilmente si è rappresentato lo stesso legislatore, come testimoniato dalla succitata norma, secondo cui le dichiarazioni rese durante la mediazione non possono essere utilizzate dal giudice al fine della deliberazione.

c) La legislazione che regola il processo penale minorile, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla mediazione, viene considerato un settore in cui vengono riconosciuti ampi spazi ad interventi di mediazione. E ciò discende dall'utilizzo dei termini "conciliazione" e "riparazione" – presenti nel secondo comma dell'art. 28 e richiamati poi dall'art. 27 delle disposizioni di attuazione – che rappresentano i risultati perseguiti dalla mediazione⁴⁵⁹.

Il riconoscimento di spazi al modello di giustizia riparativo-conciliativa nell'ambito del processo penale minorile, poiché in sintonia con le finalità

del procedimento innanzi al giudice di pace, in Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002, p. 218 ss.

⁴⁵⁸ Cfr. D. BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento del danno*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 33., p. 59.

⁴⁵⁹ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 130;

principale di tale procedimento, rappresentata dalla realizzazione di un programma educativo di recupero del minore⁴⁶⁰; inoltre, l'impossibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile e di avvalersi del giudicato penale nell'eventuale giudizio civile per l'ottenimento delle restituzioni e del risarcimento del danno derivante da reato (art. 10) rende necessaria la previsione di strumenti compensativi a favore della vittima⁴⁶¹.

Le ipotesi in cui possono attivarsi procedimenti di mediazione nell'ambito del processo penale minorile sono essenzialmente tre.

In primo luogo, l'art. 9 D.P.R. 448/1988, che consente nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero la possibilità di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Tuttavia, l'elemento che giustifica l'avvio della mediazione in tale contesto è contenuto nel 2 comma dell'art. 9, secondo cui il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi, oltre che degli strumenti di accertamento ordinari, anche di informazioni assunte da "persone che abbiano avuto rapporti con il minore"; inoltre, al magistrato è consentito di "sentire il parere di esperti", potendo prescindere dalle formalità di procedura. Da qui si ritiene che il pubblico ministero possa contattare gli operatori degli uffici di mediazione al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché l'opportunità che il minore si adoperi per riparare il danno⁴⁶².

In secondo luogo, l'art. 27 D.P.R. 448/1988, secondo cui "durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore". Può ravvisarsi un collegamento tra tale previsione e il succitato art. 9, in quanto gli elementi di valutazione acquisiti in base a quest'ultima disposizione, ed in particolare attraverso la procedura di

⁴⁶⁰ Cfr. C. MAZZUCCATO, *Mediazione e Riparazione*, cit., p. 3.

⁴⁶¹ Cfr. M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 163; A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit. p. 1010.

⁴⁶² Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit. p. 255-256.

mediazione, possono costituire i parametri in base ai quali prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto *ex art. 27*⁴⁶³. In tal modo, l'eventuale riparazione del danno a seguito dello svolgimento di un percorso di mediazione, riducendo la gravità del danno, può senz'altro facilitare il proscioglimento per irrilevanza del fatto, giacché di regola la valutazione della tenuità del fatto – i cui parametri di riferimento sono rappresentati dai criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p. – avviene sulla base di pochi dati, quali la descrizione del fatto contenuta nei verbali della polizia giudiziaria e le relazioni dei servizi minorili, in cui sono contenute solo alcune informazioni sulla condizione sociale e familiare del minore al momento della commissione del fatto⁴⁶⁴.

In terzo luogo, l'art. 28 D.P.R. 448/1988, che disciplina l'istituto della messa in prova (c.d. *probation*), in base al quale il giudice, nell'ordinanza con cui dispone la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito dell'affidamento di questi ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Mentre le altre ipotesi di mediazione avvengono nel corso della fase pre-processuale, l'art. 28 riconosce la possibilità di attivare un percorso di mediazione nel contesto del processo vero e proprio.

Al fine dell'attivazione della procedura di mediazione volta alla riparazione del danno e alla riconciliazione tra reo e vittima, il giudice deve in prima battuta verificare la sussistenza del consenso delle parti; e, per quanto poi concerne il minore imputato, si ritiene necessario il consenso dei genitori, poiché sembra inopportuna un'attività di mediazione senza la partecipazione di soggetti importanti per la vita del minore, quali i genitori. Solo dopo aver accertato il consenso dei genitori si potrà dare avvio alla mediazione, organizzando un primo incontro tra reo e vittima. L'esito della procedura di mediazione verrà comunicato al giudice, il quale ne terrà conto al fine del proseguo del processo e di un

⁴⁶³ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 131.

⁴⁶⁴ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit. p. 260; ID, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 131.

eventuale dichiarazione di estinzione del reato, a cui il giudice deve procedere nel caso di esito positivo della messa in prova.

Si tratta della prima norma dell'ordinamento giuridico italiano ad aver introdotto una misura riparativa in senso stretto, che ha sovvertito il dogma secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione sono in grado di indicare al reo il disvalore del fatto ciminoso⁴⁶⁵.

Mentre l'attività di mediazione prevista nell'ambito della giurisdizione penale del giudice di pace è attivabile solo per un numero ben individuato di reati, vale a dire per quelli devoluti alla competenza di questo giudice onorario, nel contesto del processo penale minorile ciò non si verifica, poiché non sono stabilite preclusioni oggettivi (cioè con riferimento a particolari reati o reati puniti con un trattamento sanzionatorio individuato in una precisa cornice edittale) al ricorso alla mediazione, ma soltanto quelle preclusioni alla possibilità di definire il procedimento per mezzo delle formule previste dagli artt. 27 e 28 D.P.R. 448/1998⁴⁶⁶.

Con riferimento all'art. 27, l'esiguità del fatto viene valutata non in relazione al titolo di reato astrattamente considerato, bensì, come si è visto, in relazione al fatto concreto sulla base dei criteri dettati dall'art. 133 c.p.; con la conseguente possibilità di giungere al proscioglimento dell'autore per irrilevanza del fatto anche se quest'ultimo da un punto di vista astratto non integra un reato di modesto disvalore, qualora però sia presente un danno modesto e/o un basso grado di colpevolezza.

Con riferimento all'art. 28, la possibilità di attivare un percorso di mediazione si ritiene subordinata all'esistenza di reati ontologicamente mediabili, vale a dire in cui vi sia una vittima individuata⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Cfr. C. MAZZUCCATO, *Mediazione e Riparazione*, cit., p. 3.

⁴⁶⁶ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 132.

⁴⁶⁷ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 132.

4.2. Un rapido sguardo sull'attività degli uffici di mediazione penale esistenti in Italia.

Nel nostro Paese le esperienze di mediazione penale sono tuttora in una fase iniziale sia per la presenza di una certa diffidenza nei confronti della giustizia riparativo-conciliativa sia per una diffusione limitata delle strutture preposte allo svolgimento di tale attività.

Pressochè priva di significativi riscontri pratico-applicativi risulta essere l' art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), laddove riconosce agli ufficiali di Pubblica sicurezza il potere di provvedere, su richiesta degli interessati, alla bonaria composizione dei dissidi privati. Tuttavia, si deve segnalare un tentativo di rendere effettiva tale previsione. Infatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e la Provincia di Torino hanno sottoscritto un accordo per realizzare un "progetto speciale" finalizzato a trattare in forme nuove innanzitutto la conflittualità di tipo familiare nel momento in cui questa si manifesta all'esterno con una richiesta di punizione avanzata alle forze dell'ordine. In base a tale accordo, si sono organizzati corsi di formazione per gli operatori che ricevono materialmente le lamentele del cittadino presso i commissariati o le stazioni, al fine di fornire loro di una preparazione adeguata a svolgere un'attività di mediazione tra i soggetti in conflitto.

E i risultati raggiunti sembrano essere positivi sia sul piano dell'apprezzamento di questa risorsa formativa da parte degli operatori sia sul piano della sua immediata applicazione pratica⁴⁶⁸.

Per quanto concerne la giurisdizione penale del giudice di pace, l'attività di mediazione – che viene in prevalenza svolta dal giudice stesso⁴⁶⁹ – dà luogo nella maggior parte dei casi, se conclusa positivamente, alla remissione di querela

⁴⁶⁸ In argomento cfr. *Mediazione e Giustizia riparatoria nel sistema penale italiano*, X congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, Vienna, 10-17 aprile 2000, in <http://www.ristretti.it/>.

⁴⁶⁹ Infatti sono pochissime le strutture di mediazione che collaborano con gli uffici del giudice di pace e poche quindi le esperienze nelle quali si è avviato un confronto fra giudici di pace e mediatori.

La prima ad aver mosso i primi passi in questa direzione è l'associazione Dike, che ha promosso alcune esperienze significative attraverso il sostegno e la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche: il progetto Uffici per la Mediazione di Trento e Bolzano, promossi dalla Regione Trentino Alto Adige e il Centro per la Mediazione dei Conflitti di Pavia promosso dall'Amministrazione Comunale.

dell'offeso e alla sua accettazione da parte del reo⁴⁷⁰; mentre in misura assai minore l'attività di mediazione sfocia nell'accordo circa la riparazione del danno con conseguente estinzione del reato (ex art. 35 d. lgs. 274/2000) o, ancora più raramente, nella pronuncia della non procedibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 34 d. lgs. 274/2000). E' stato peraltro rilevato che alla remissione di querela non si giunge, nella maggior parte dei casi, grazie all'attività di mediazione del giudice, il quale si limiterebbe a rinviare l'udienza, delegando gli avvocati e le parti allo svolgimento della conciliazione.

Ciò dimostrerebbe un fallimento degli istituti della giustizia ripartivo-conciliativa previsti dal d. lgs. 274/00, ancorché un significativo effetto deflattivo – che rappresenta uno dei principali motivi ispiratori della riforma – sembra essere comunque prodotto, attraverso il numero elevato di casi in cui si giunge alla dichiarazione di improcedibilità per remissione di querela.

Invece, il settore in cui la mediazione sembra aver prodotto il risultato più soddisfacente sembra essere quello della giustizia minorile, dove, a partire del 1997, sono state avviate esperienze di mediazione, dapprima a Torino, Bari e Milano, ed in seguito in altre città (Ancona, Brescia, Firenze, Ancona, Perugia, Palermo, ecc.), in cui sono stati istituiti uffici di mediazione penale minorile, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Giustizia, dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni e degli enti locali⁴⁷¹.

In estrema sintesi, grazie alle indagini pubblicate, l'attività di mediazione – riguardante molti, diversi reati, lievi, gravi e gravissimi (furti, danneggiamenti, ingiurie, minacce, risse, lesioni

personali, lesioni gravissime, violenza sessuale, estorsione, rapine e reati con l'aggravante razziale – sia ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini,

⁴⁷⁰ Si ritiene che si arrivi frequentemente alla remissione di querela, in particolare, per i reati di ingiuria, diffamazione e minaccia, che rappresentano la conflittualità interindividuale più frequente nella quotidianità, ma si riscontrano anche non pochi casi di lesioni personali conclusi con la remissione di querela. In argomento cfr. R. SETTE, Uno sguardo all'attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, p. 22, http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_sette_2008-02.pdf.

⁴⁷¹ Tale istituzione è avvenuta sulla base delle Circolari del 10 novembre del 1995 e del 12 febbraio 1996 e del 1 aprile 1996, le quali, insieme alle "Linee di indirizzo sull'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile" elaborate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali del 1999, costituiscono gli unici documenti di riferimento in materia.

ecc., sia a danno di sconosciuti) – ha prodotto risultati significativi anche se sicuramente migliorabili (in un'indagine svolta su di un campione di 412 giovani, 189 sono giunti a mediazione, vale a dire poco più del 46%)⁴⁷². E, in caso di esito positivo, la mediazione sfocia, nella maggior parte dei casi, in una riparazione diretta alla vittima (che può essere simbolica o materiale), o, in misura nettamente minore, in una riparazione indiretta (attività di utilità sociale attinente per tipologia al danno prodotto).

L'esperienza ha mostrato che spesso il buon esito della mediazione è subordinato proprio ad uno dei requisiti fondamentali della mediazione stessa, vale a dire la terzietà del mediatore: infatti, la prassi dimostra che sono frequenti i casi di tentativi di conciliazione falliti davanti alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero o al giudice e, in seguito, riusciti grazie alla mediazione svolta davanti a un soggetto terzo⁴⁷³.

Infine, in caso di esito positivo della mediazione, si riscontrano soprattutto sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e, a seguire, decreti di archiviazione o sentenze di estinzione del reato per l'avvenuta remissione della querela da parte della vittima; inoltre, sono frequenti anche le sentenze di estinzione del reato a seguito di una valutazione positiva del giudice circa il percorso di messa alla prova. Ben poche invece risultano essere i procedimenti di mediazione, conclusi con esito positivo secondo i mediatori, seguiti dalla pronuncia di sentenze di condanna, che starebbero comunque a dimostrare l'autonomia della vicenda processuale dall'eventuale attività di mediazione. Mentre, nel caso di mediazioni concluse negativamente, alla luce dei dati a cui si fa riferimento, non si registrano sentenze di condanna, ma applicazione del

⁴⁷² Nei casi in cui non si giunge a mediazione, oltre ai casi non mediabili, la ragione è dovuta soprattutto alla mancanza del consenso dell'autore, e, in misura minore, della persona offesa.

Per un bilancio sull'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile si veda la Relazione sulle attività di mediazione penale minorile –anno 2003 –, cura di I. Mastropasqua, E. Ciuffo, M. T. Pelliccia, in Progetto “Cromlech”-modelli di mediazione penale minorile – Programma AGIS 2004 JAI/2004/AGIS/099 Dossier ITALIA, pubblicata in <http://www.progetto100citta.it/documenti/forum2/infanzia/sez6/Mediazione%20penale.pdf>. Per una ricerca a livello locale si veda, per esempio, M. R. GERBINO, *L'esperienza della mediazione penale minorile a Palermo*, in *Punire mediare conciliare*, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino, 2009, p. 139 ss.

⁴⁷³ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e Riparazione*, cit., p. 4.

perdono giudiziale o pronunce di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, o ancora l'archiviazione.

Orbene, sebbene in riferimento ai dati osservati l'attivazione della mediazione si riscontri in un numero di procedimenti ancora inferiore alla metà rispetto al numero complessivo dei procedimenti pendenti davanti agli organi della giustizia minorile, i risultati prodotti dall'attività di mediazione si mostrano comunque incoraggianti ed auspicano un più consistente ricorso a tale strumento, semmai incentivato dal potenziamento e da una maggiore diffusione degli uffici su tutto il territorio nazionale.

5. Rilievi in margine alla giustizia ripartivo-conciliativa.

Nonostante le difficoltà applicative emerse, gli strumenti della giustizia ripartivo-conciliativa e, in particolare, la mediazione penale, presentano numerosi vantaggi che debbono essere debitamente considerati sia dal legislatore al fine della loro estensione al di là dei settori in cui essi sono oggi previsti, sia dagli operatori del diritto al fine di incentivare sempre più il ricorso a quelli oggi esistenti. E si tratta di vantaggi che vanno a beneficio tanto delle parti, primo fra tutti della vittima, quanto dell'intero sistema della giustizia penale.

In relazione alle parti, è in primo luogo restituito un ruolo di protagonista alla vittima, a cui viene consentito in tale sede di esprimere i propri punti di vista e i propri stati d'animo, nonché di poter beneficiare, nel caso in cui si giunga ad una conciliazione con il reo (che come si è visto rappresenta la maggior parte dei casi in cui viene attivata la mediazione, specie nell'ambito della giustizia penale minorile), di una riparazione, vuoi anche solo simbolica, per il torto subito. Quindi, sotto il profilo della tutela della vittima, la mediazione penale rappresenterebbe una strada ottimale da percorrere, in quanto costituisce un modello ove la parte lesa "diviene un'attrice allo stesso titolo dell'autore del reato", e non semplice difensore dei propri interessi civili come di regola accade nell'ordinario

processo penale⁴⁷⁴; senza contare che il riconoscimento di tale ruolo da protagonista alla vittima riduce drasticamente il rischio di vittimizzazione secondaria rispetto a quello riscontrabile nell'ambito del processo, ove la vittima riveste essenzialmente un ruolo passivo. Non minori vantaggi vi sono anche per il reo, a cui, attraverso l'instaurazione di un dialogo con la vittima e il mediatore, viene consentito di rendersi conto del fatto commesso a danno della vittima e della comunità nel suo complesso, come pure, se possibile, di riparare il danno causato.

Tale percorso di "responsabilizzazione delle parti" può portare poi ad una loro riconoscimento reciproco, che rappresenta un presupposto indefettibile per la riconciliazione⁴⁷⁵.

In relazione al sistema penale nel suo complesso, i risultati positivi non sarebbero di certo inferiori.

Innanzitutto, si producono riflessi sul versante delle funzioni della pena e sulla stessa concezione del diritto criminale⁴⁷⁶. Infatti, viene valorizzata, da un lato, la funzione di prevenzione a contenuto pedagogico consensuale (c.d. prevenzione generale positiva), che consentirebbe di "intercettare le attività criminose", non consentendo loro di avere successo",⁴⁷⁷ in luogo di una prevenzione rivolta unicamente all'intimidazione (c.d. prevenzione generale negativa); dall'altro lato, la funzione di prevenzione speciale, giacchè tali strumenti sarebbero rivolti alla riacquisizione da parte del reo dei valori sociali condivisi, al suo reinserimento nel tessuto sociale, nonché ad incoraggiarlo verso condotte riparatorie⁴⁷⁸. Si supera in

⁴⁷⁴ Cfr. J.P. BONAFÈ SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in *La sfida della mediazione*, a cura di G. V. Pisapia, D. Antonucci, Padova, 1997, p. 25.

⁴⁷⁵ Cfr. R. CARIO, *Victimologie*, cit. p. 197.

⁴⁷⁶ Cfr. A. BERNARDI, *Ombre e luci della politica criminale italiana nell'era della perenne emergenza*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2003, p. 37.

⁴⁷⁷ Così L. EUSEBI, *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 829.

⁴⁷⁸ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 139.

Secondo M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura L. Picotti, Padova, 1998, p. 17, la mediazione disciplinata all'interno del processo minorile dall'art. 28 D.P.R. 448/1998 diviene "in tutto e per tutto una modalità trattamentale orientata a scopi special-preventivi" che può "solo eventualmente raggiungere lo scopo riparatorio dando piena soddisfazione alla vittima, ma comunque il tentativo mediatorio verrebbe apprezzato anche se questa finalità non fosse in tutto o in parte raggiunta,

tal modo quell'idea tradizionale, legata ad una concezione eminentemente retributiva del diritto penale, che riconosce una completa inidoneità delle sanzioni riparatrici, patrimoniali ed extrapatrimoniali, a produrre reali effetti preventivi⁴⁷⁹. Con tali strumenti si dà concreta attuazione all'idea di un diritto penale minimo, volto al riconoscimento di spazi sempre più ampi a sistemi di definizione del conflitto diversi da quelli offerti dal tradizionale diritto penale, che consentirebbe il superamento della logica del castigo a favore di una logica del dialogo e dell'impegno.

Numerose sono anche le ricadute positive sotto il profilo pratico, poiché i modelli di giustizia diretti ad una soluzione negoziata e transattiva del conflitto, caratterizzati da snellezza e rapidità, produrrebbero un effetto deflattivo attraverso una depenalizzazione in concreto degli illeciti interessati⁴⁸⁰, anche se si ritiene che considerare la mediazione come uno degli strumenti della depenalizzazione in concreto rischi di sminuire la natura stessa della mediazione quale mezzo di soluzione del conflitto, valorizzando solamente la componente "risarcitoria"⁴⁸¹; senza contare poi che ciò comporterebbe l'ulteriore rischio di una sua definitiva attrazione nell'ambito del sistema penale⁴⁸². Infatti, si tiene a precisare che giustizia penale e giustizia riparativa sono modelli alternativi e autonomi, i cui unici legami sono rappresentati, da un lato, dalla definizione penalistica del fatto su cui la mediazione è destinata ad operare e, dall'altro lato, dalla possibile influenza della mediazione sulla definizione del processo. Ad ogni modo, al di là

sempre che il comportamento del minore potesse essere valutato positivamente in chiave correzionalista".

Non mancano però voci che ritengono che i programmi di mediazione, in quanto svolti nella società libera, potrebbero comportare rischi di una recidiva grave; in argomento si veda U. Gatti, M. I. Marugo, *La vittima e la giustizia riparativa*, cit., p. 109.

⁴⁷⁹ Cfr. A. BERNARDI, *Ombre e luci della politica criminale italiana nell'era della perenne emergenza*, cit., p. 37.

⁴⁸⁰ Per quanto concerne le forme della depenalizzazione in concreto cfr. A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, cit., p. 10.

⁴⁸¹ Cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, cit. p. 139.

⁴⁸² Inoltre un definitivo inserimento della mediazione nell'ambito della giustizia punitiva determinerebbe come conseguenza inevitabile l'abbandono di un vocabolario non punitivo, che verrebbe omologato a quello della giustizia criminale; in tal senso M. PAVARINI, *Il "grottesco" della penologia contemporanea*, in *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi, G. Palombarini, Roma, 2002, p. 296.

della sua collocazione sistematica, la giustizia riparativo-conciliativa produce un innegabile effetto deflattivo.

In ultimo, si deve ricordare che la mediazione penale può altresì costituire un utile strumento di prevenzione della criminalità, e, di conseguenza, della vittimizzazione. Invero, attraverso la partecipazione della comunità alla definizione del conflitto – grazie all'azione del mediatore e/o delle eventuali attività che all'esito della mediazione il reo deve svolgere a favore della collettività – possono individuarsi le cause della criminalità e di conseguenza quei fattori di predisposizione alla vittimizzazione; il che rende poi possibile, alla luce delle informazioni acquisite, lo svolgimento di campagne preventive e di politiche sociali volte ad agire su quei fattori ambientali di rischio criminogeno e ad incrementare il senso della legalità.⁴⁸³ La mediazione penale può altresì contribuire a controllare il senso di insicurezza percepito dai cittadini – spesso fomentato dai mezzi di informazione – consentendo di rimuovere quei pregiudizi, grazie all'incontro tra reo e vittima, che sono di frequente alla base dell'allarme sociale⁴⁸⁴.

Orbene, in relazione alla vittima del reato, la mediazione può fungere sia da strumento di tutela *ex post* grazie al ruolo da protagonista assegnatole nella definizione dei conflitti sia da strumento di tutela *ex ante* – riconducibile in particolare al c.d. modello preventivo⁴⁸⁵ – in ragione delle importanti informazioni acquisibili durante lo svolgimento degli incontri di mediazione ed utilizzabili per finalità preventive.

⁴⁸³ Cfr. E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, *Prevenzione e mediazione tra esperienze passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata*, in *Rass. penit. crim.*, 1999, p. 66.

⁴⁸⁴ E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, *Prevenzione e mediazione tra esperienze passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata*, cit, p.74-75

⁴⁸⁵ Sul punto si veda *supra*, sub. cap. II, par. 2.

6. *I fondi pubblici di riparazione delle vittime nell'esperienza italiana.*

Come già accennato⁴⁸⁶, la riparazione del danno, oltre che a carico del reo nell'ambito tradizionale della giustizia retributiva, può essere posta direttamente a carico dello Stato.

Sebbene in Italia si siano avute storicamente le prime esperienze di riparazione pubblica a favore delle vittime di reati⁴⁸⁷ e le prime elaborazioni teoriche in merito ad opera degli appartenenti alla Scuola Positiva, si riscontra nel nostro Paese, a partire dagli anni successivi all'entrata in vigore del Codice Rocco, un perdurante disinteresse per il tema della riparazione pubblica alle vittime tanto a livello scientifico quanto a livello pratico; disinteresse che non sia attenuato nemmeno quando nei Paesi di *common law*, sul finire degli anni cinquanta, inizia ad affermarsi l'idea di un intervento pubblico per il risarcimento a favore delle vittime del reato⁴⁸⁸.

In Italia manca tutt'oggi una disciplina organica in materia di riparazione pubblica alle vittime di reato, esistendo solamente una serie di testi legislativi, che prevedono interventi pubblici di riparazione a favore di particolari categorie di vittime, e di seguito elencati.

a) La legge 24 novembre 1969, n. 990 (oggi abrogata dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) contenente la disciplina relativa al “*Fondo di garanzia per le vittime della strada*”, a carico del quale gravano le spese di risarcimento danni in quei particolari casi, previsti dalla legge, in cui il responsabile del sinistro non è individuabile oppure non può provvedere al risarcimento.

b) La legge 26 luglio 1975, n. 354 contenente “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, che, all'art. 73, ha istituito la “*Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*”, i cui fondi sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno. Cassa che poco dopo la

⁴⁸⁶ Si veda *supra*, *sub. cap.* II, par. 3.

⁴⁸⁷ Si fa riferimento alla Cassa istituita nel settecento da Leopoldo di Toscana per il risarcimento dei danni a favore delle vittime che non potevano beneficiare del risarcimento diretto del reo perché fuggito o in stato di insolvibilità e nell'analogha Cassa prevista nel codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819.

⁴⁸⁸ Cfr. E. AMODIO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 64.

sua istituzione verrà soppressa ad opera dell'art. 1 *bis* del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, in ragione della sua ineffettività e delle critiche sollevate nei suoi riguardi. Infatti, dato che ad alimentare il fondo contribuivano con parte delle loro remunerazioni anche i detenuti, questi ultimi venivano indiscriminatamente chiamati a rispondere anche per reati commessi da altri condannati, senza alcun collegamento tra autore del fatto e danno prodotto; e quindi con una completa alterazione dello schema tipico del risarcimento del danno e con un'ulteriore, ingiustificata repressione del reo⁴⁸⁹. Inoltre, l'art. 73 della legge 354/1975 subordinava la riparazione del danno al comprovato stato di bisogno del condannato, con la conseguenza che nell'istituto in questione veniva privilegiata la natura "assistenziale" a discapito di quella "risarcitoria"; requisito che non tiene conto come, di regola, le condizioni economiche della vittima del reato non rilevano ai fini risarcitori (se non nel caso in cui le conseguenze del reato abbiano peggiorato le condizioni economiche della vittima già in origine gravemente compromesse)⁴⁹⁰.

c) La legge 13 agosto 1980, n. 466 (e successive modificazioni ad opera della legge 4 dicembre 1981, n. 720) che prevede particolari riconoscimenti a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (riconoscimento poi esteso allo straniero e all'apolide da parte della legge 720/1981). Si viene pertanto ad estendere l'ambito di operatività della riparazione pubblica, ancorché ben lontani dalla configurazione di un vero e proprio sistema di riparazione pubblica, giacché quest'ultima opera limitatamente a specifiche categorie di dipendenti pubblici e a favore dei cittadini solo per i danni derivanti da reati terroristici.

Ad ogni modo, la legge in questione agisce in una prospettiva genericamente assistenzialista e non in una prospettiva solidaristica e risarcitoria propria di un moderno Stato sociale, poiché prevede solo un'elargizione forfettaria e non un diritto al risarcimento effettivo del danno⁴⁹¹.

⁴⁸⁹ Cfr. D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 294; G. BELLANTONI, *La riparazione alle vittime del reato*, cit., p. 544; G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, cit., p. 314.

⁴⁹⁰ Cfr. D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 294.

⁴⁹¹ Cfr. G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, cit. p. 575.

d) La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (contenete “norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), modificata ad opera della legge 23 novembre 1998, n. 407, che riconosce elargizioni a favore di quei soggetti che subiscono un’invalidità permanente⁴⁹² per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti terroristici o di eversione dell’ordine democratico compiuti nel territorio dello Stato, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., nonché per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di cui all’art. 416 *bis* c.p.

Si tratta di un provvedimento legislativo dettato da istanze solidaristiche, ma in cui la riparazione si presenta come un mezzo di difesa sociale, attraverso il quale lo Stato manifesta espressamente e pubblicamente la propria condanna all’atto terroristico che non ha saputo impedire; e mediante l’affermazione di in un principio di “responsabilità sociale” agisce in funzione generalpreventiva, assecondando il desiderio collettivo di giustizia e privando di fondamento propensioni vendicative delle vittime e dei relativi familiari⁴⁹³. Pertanto, emerge una concezione di riparazione, vicino a quella della Scuola Positiva, come strumento repressivo, quasi sanzionatorio⁴⁹⁴.

e) La legge 7 luglio 1996, n. 108, che, all’art. 14, istituisce il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, che – a determinate condizioni previste dalla legge – è chiamato ad erogare mutui senza interessi a favore di soggetti esercenti attività imprenditoriale, artigianale, o comunque economica, ovvero una libera professione o un’arte, “i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e

⁴⁹² In ogni caso l’invalidità permanente non deve essere inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e l’elargizione era prevista fino a 150 milioni di lire in proporzione all’invalidità riscontrata e con riferimento alla capacità lavorativa. Con le modifiche apportate dalla legge 407/1998 l’elargizione viene concessa prescindendo dalla compromissione delle capacità lavorative, conseguente all’invalidità permanente e, nel caso in cui tale compromissione si verifichi (sempre almeno nella misura di un quarto), viene riconosciuto ai soggetti che l’hanno subita e ai superstiti, oltre all’elargizione forfettaria, un assegno vitalizio, non reversibile, di 500.000 lire mensili. Per una ricostruzione dettagliata del contenuto della legge si veda G. CASAROLI, *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, cit., 2003, p. 66-67.

⁴⁹³ Cfr. G. CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, cit., 1987, p. 626.

⁴⁹⁴ Cfr. G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato*, cit., p. 281.

risultino parti offese nel relativo procedimento penale”. Anche siffatta normativa si inserisce in quel filone di interventi assistenziali dello Stato a favore delle vittime di reato, giacché non è prevista una riparazione del danno in senso stretto, ma la concessione di un mutuo, anche se l’importo di quest’ultimo deve essere commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura a causa degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato (art. 14, comma 4). Tuttavia, nonostante la commisurazione dell’importo del mutuo al danno riportato, la funzione risarcitoria risulta nettamente in secondo piano rispetto al fine solidaristico perseguito dallo Stato anche in ragione di altri elementi: si pensi, per esempio, come, in forza di quanto previsto dell’art. 19, comma 4, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.P.A. (CONSAP), che provvede per conto del Ministero dell’Interno in base ad apposita concessione. Quindi si ha una riparazione pubblica, non come riparazione sottoposta a controllo pubblico, bensì come riparazione effettuata direttamente dallo Stato nell’espletamento dei propri doveri di solidarietà verso i cittadini.

f) La legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e dell’usura) – in seguito modificata dal decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 414 – che prevede, a favore delle vittime di attività estortive e dell’usura⁴⁹⁵, il versamento di una somma di denaro “a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito” (art.1). Viene istituito presso il Ministero dell’interno un apposito fondo di solidarietà per le vittime di richieste estortive⁴⁹⁶. Rispetto alle leggi viste in precedenza che riconoscevano alle vittime dei reati considerati il diritto ad un indennizzo forfettario rispetto al danno subito, la legge in questione prevede che l’elargizione venga corrisposta “in misura dell’intero ammontare del danno (art. 9); e precisa che l’ammontare del danno patrimoniale è determinato “comprendendo la perdita

⁴⁹⁵ In realtà, la legge è quasi interamente dedicata alle vittime delle richieste estorsive, essendo dedicata alle vittime dell’usura una sola disposizione (art. 22), secondo cui la concessione del mutuo di cui all’art. 14, comma 2, della legge 108/1996 è esente da oneri fiscali.

⁴⁹⁶ Per un’analisi della legge cfr. G. CASAROLI, *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, cit., p. 69 ss.

subita e il mancato guadagno” (art. 10). Tuttavia, anche in questo caso l'intervento dello Stato sembra però essere mosso più da intento repressivo che solidaristico, in quanto l'elargizione della somma di denaro è subordinata alla condizione che “il delitto...ovvero le richieste estortive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza”; inoltre, il fatto che venga riconosciuto un diritto al risarcimento del danno e non ad un solo indennizzo sembrerebbe lasciar trasparire una sorta di ammissione di responsabilità da parte dello Stato per la mancata previsione di un certo tipo di criminalità.

g) La legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso), che istituisce presso il Ministero dell'interno il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso” e il relativo “Comitato di solidarietà”. Viene riconosciuto il diritto di accedere al fondo – entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali – le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile secondo le modalità previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico di soggetti imputati del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. e dei delitti commessi per agevolare l'attività per le associazioni per delinquere mafiose.

h) In ultimo, la legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), che, all'art. 13, prevede l'istituzione di un programma di assistenza per le vittime dei reati di cui all'art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 601 (tratta di persone) c.p.⁴⁹⁷

⁴⁹⁷ In argomento si veda *supra*, *sub.* cap. IV, par. 2.

Le leggi a cui si è fatto riferimento sono le leggi istitutive dell'indennizzo pubblico per particolari categorie di reati. Esistono però altre leggi, alcune delle quali circoscritte alle vittime di fatti determinati (legge 31 marzo 1998, n.70 articolo , nel quale sono richiamati gli articoli 1 e 4 della legge n.302/1990- recante benefici per le vittime della cosiddetta “Banda della Uno bianca”; legge 20 febbraio 2006, n.91 norme in favore dei familiari dei superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961), mentre altre che si limitano a modificare quelle precedenti (decreto legge 4 febbraio 2003, n.13 –convertito con modificazioni dalla legge n.56/2003- recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; legge 3 agosto 2004, n.206, articolo 1, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; legge 23 dicembre 2005, n.266, finanziaria 2006, che

Orbene, l'Italia, configurando un sistema pubblico di indennizzo circoscritto ad un numero ben definito di reato⁴⁹⁸, si mostra insensibile alle indicazioni provenienti dalle fonti europee – sia del Consiglio d'Europa sia dell'Unione europea – ove è stato affermato a più riprese un principio, in base al quale, qualora non sia possibile conseguire utilmente il risarcimento a carico del reo, spetta allo Stato il compito di assicurare alle vittime di reato (soprattutto dei reati intenzionali violenti) un indennizzo per il reato subito.

Infatti, come già ricordato in precedenza,⁴⁹⁹ il nostro Paese – oltre a non aver mai sottoscritto la Convenzione Europea sul “risarcimento alle vittime dei reati violenti”, emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983 – è stato da ultimo condannato per la mancata trasposizione della Direttiva 2004/80, a cui ha poi dato attuazione solo parziale, circoscrivendo l'operatività del sistema pubblico di indennizzo solo a favore delle vittime di quei reati per i quali il sistema pubblico d'indennizzo sia già previsto, e, quindi, non per l'intera categoria delle vittime dei reati intenzionali violenti come prescritto dal testo europeo⁵⁰⁰.

all'articolo 1 commi 563, 564 e 565, detta disposizioni per la corresponsione di provvidenza alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati ed ai loro familiari; d.p.r. 7 luglio 2006, n.243 regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati).

⁴⁹⁸ In altri Paesi europei più sensibili alle istanze vittimologiche la situazione è profondamente diversa già da tempo. In Francia, ad esempio, una normativa ormai piuttosto risalente permette alle vittime di reato di essere indennizzate dallo Stato quando il responsabile dell'illecito non possa provvedere alle sue obbligazioni nascenti da reato. Per garantire questo diritto della vittima esiste una cassa presso il Ministero della Giustizia costituita da prelievi su premi assicurativi che permette l'erogazione degli indennizzi. Questa erogazione avviene, però, grazie ad una rete di associazioni accreditate e autorizzate (tra le quali la già citata INAVEM).

Dal 2 gennaio 2008 è stato istituito addirittura il Giudice delegato alle Vittime. Presso ogni Tribunale di Grande Istanza viene individuato un giudice che ha la responsabilità di ricevere tutte le richieste che le vittime di un reato possono presentargli. In teoria il giudice delegato alle vittime ha una funzione di orientamento perché non può sostituirsi all'iniziativa della persona offesa sia in sede penale che in sede civile.

Questa riforma – che segnala una sensibilità notevole tra i francesi al tema delle vittime – è stata però vissuta con preoccupazione e contrarietà da parte dei magistrati che si sono sentiti investiti di una funzione non precisata e in grado di ostacolare l'attività più propriamente giurisdizionale

⁴⁹⁹ Si veda *supra*, *sub. cap.* III, par. 3.1 e 3.2.

⁵⁰⁰ Da una relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2004/80/Ce del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato [SEC(2009) 495] risulta che solo la Grecia non abbia un sistema pubblico di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, ma in realtà anche in Italia non è previsto un sistema destinato ad operare per l'intera categoria dei reati intenzionali violenti, ma solo per alcuni di essi. Fatto, quest'ultimo, dimostrato dalla condanna ad opera del Tribunale di Torino del governo italiano al risarcimento del danno a favore di una donna vittima di violenza sessuale da parte di due stranieri rimasti latitanti. Il giudice in questione afferma che

Si deve in conclusione ricordare l'esistenza di interventi di indennizzo a livello regionale, in ragione del fatto che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce alle Regioni, all'interno di un ricco catalogo di funzioni, l'assistenza economica a favore delle vittime di reato⁵⁰¹. Ciò ha consentito l'istituzione di fondi regionali di indennizzo, la cui operatività è comunque circoscritta, analogamente a quelli statali, alle vittime di particolari categorie di reati (perlopiù legati alla criminalità organizzata). Si tratta di iniziative lodevoli, ma la disorganicità che caratterizza la materia rischia di produrre, oltre a benefici, il pericolo di interferenze tra indennizzo statale e indennizzo regionale, con un conseguente rallentamento delle procedure, se non addirittura sprechi di risorse economiche⁵⁰².

nell'ordinamento interno manca una norma che riconosca il risarcimento per i reati violenti intenzionali diversi da quelli già regolamentati prima dell'entrata in vigore della direttiva. Sulla questione dell'attuazione della direttiva da parte dell'Italia si veda, *supra*, *sub*. cap. III, par. 3.2.

⁵⁰¹ Tra le leggi regionali istitutive di interventi a favore delle vittime si possono ricordare la legge della Regione Campania 29 dicembre 1978, n. 61, che ha istituito un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell'adempimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo; la legge della Regione Sicilia 24 agosto 1993, n. 19, relative alle vittime della mafia e della criminalità organizzata; la legge della Regione Lombardia 18 gennaio 1980, che prevede l'erogazione di indennizzi a favore di cittadini che siano rimasti vittime di atti di terrorismo e criminalità per danni derivanti da delitti dolosi contro la personalità dello Stato o contro l'incolumità pubblica o da delitti di omicidio non colposo, rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; la legge della Regione Toscana 16 agosto 2001, n. 38, che, all'art. 4, prevede l'attivazione di servizi di varia natura: attività informativa, assistenza psicologica a favore di vittime deboli (anziani, vittime di violenza sessuale, di discriminazione sessuale, ecc.), assistenza materiale (interventi volti al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato, accesso ai servizi sociali, ecc.).

⁵⁰² Cfr. G. CASAROLI, *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, cit., p. 77. Lo spreco di risorse economiche sembra essere scongiurato dalla legge della Regione Lombardia 18 gennaio 1980, n. 8, relativa ad interventi a favore delle vittime, che prevede l'esclusione dell'erogazione dell'indennizzo regionale nel caso in cui la vittima abbia già beneficiato dell'indennizzo statale.

CAPITOLO VI

LA VITTIMA DEL REATO É ANCORA DIMENTICATA?

Sommario: 1. I servizi di assistenza alle vittime; - 2. Prospettive di riforma; - 3. Osservazioni conclusive.

1. I servizi di assistenza alle vittime.

Dopo aver visto le modalità di attuazione nel nostro Paese dei mezzi di protezione della vittima a carattere giuridico e legati allo svolgimento del procedimento penale, si deve, prima di concludere, verificare se ed in quale misura vengano garantiti alle vittime servizi di assistenza a carattere sociale.

In Italia, solo di recente e con notevole ritardo rispetto ad altri Paesi europei, si è iniziato a parlare di assistenza pubblica alle vittime⁵⁰³, in relazione alla quale manca tuttora un'azione politica di coordinamento a livello centrale, dato che la legislazione italiana delega alle Regioni l'attivazione e l'organizzazione di tali iniziative. Viene di conseguenza a configurarsi un servizio di assistenza a base locale, con il conseguente rischio della mancanza di una diffusione omogenea di tale attività assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, seppure lentamente, inizia ad aumentare il numero di centri, sportelli, punti d'ascolto – creati dai Comuni o dalle Regioni – per prestare il sostegno occorrente (psicologico, medico, legale, ecc.) alle vittime dei reati in generale, o, in alcuni casi, a quelle di particolari categorie di reati (reati sessuali, reati legati alla criminalità di strada). Quale esempio si può citare lo sportello istituito presso il Comune di Brescia, attraverso cui tale ente locale – oltre a rimborsare fino a 260,00 euro il cittadino bresciano vittima di furti, scippi, truffe, danneggiamenti e

⁵⁰³ Per una panoramica sull'attività di assistenza alle vittime dei reati nei Paesi dell'Unione europea si veda *Analisi comparativa sui servizi e sui meccanismi di sostegno alle vittime di reato negli Stati membri dell'Unione europea*, Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, in <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/censis.pdf>.

atti di vandalismo commessi sul territorio della città – offre assistenza di primo supporto morale, nonché prestazioni di accompagnamento per il ritiro della pensione e per la duplicazione di documenti⁵⁰⁴. E, ancora, lo sportello di assistenza alle vittime di reato creato dal Comune di Genova⁵⁰⁵ e l’ “Ufficio politiche per la sicurezza urbana”, istituito dal Comune di Modena nel 1995, impegnato peraltro nella realizzazione di iniziative a sostegno delle vittime⁵⁰⁶.

Deve poi essere ricordata la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, nata nel 2004 e con sede a Bologna, la cui attività di assistenza, non definita a priori nello Statuto, è decisa di volta in volta dal Comitato dei garanti, in base alle diverse e urgenti necessità delle vittime o dei loro familiari. La Fondazione interviene, su richiesta del Sindaco del Comune in cui si è verificato il fatto o di quello di residenza della vittima, quando il reato è avvenuto nel territorio regionale oppure al di fuori laddove abbia colpito un cittadino dell’Emilia Romagna, al fine di limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso⁵⁰⁷.

Si potrebbero fare numerosi altri esempi, ma i succitati sono già sufficienti per dimostrare come l’esistenza del servizio pubblico di assistenza alle vittime

⁵⁰⁴ V. <http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaSicurezzaPoliziaLocaleEDecentramento/SicurezzaUrbanaEProtezioneCivile/SicurezzaUrbana/sportello+vittime+della+violenza/default.htm>

⁵⁰⁵ V. http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=567

⁵⁰⁶ <http://www.comune.modena.it/cittasicura/>

⁵⁰⁷ Altri esempi di strutture pubbliche deputate all’attività di assistenza alle vittime possono essere l’Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica di Ivrea che offre attività di ascolto e di orientamento ai cittadini vittime di reati: v. <http://www.procurairvrea.it/swa/UffAvire.htm>; nonché l’esperienza del Comune di Varese che ha ottenuto nel 2004 la partecipazione, quale ente capofila, in una partnership con vari enti pubblici e privati, diretta a svolgere attività di sostegno alle vittime. Si tratta del progetto “A.C.C.E.S.S.”, vertente sulla costituzione del “V.O.I.C.E.”, centro di assistenza alle vittime di reati, suddiviso in due sportelli operativi (in Italia e in Grecia) e un Infopoint “E.V.A.” (European Victim’s Aid) con sede a Bruxelles e con funzione di coordinamento. Gli sportelli hanno il compito di: esercitare funzione di accoglimento, di orientamento e, attraverso l’attività di informazione, di sostegno continuo all’assistenza delle persone offese da reati; effettuare attività di mediazione per la riconciliazione con l’offensore e l’adozione di soluzioni non giudiziarie/giurisdizionali nei casi in cui ciò sia consentito dagli ordinamenti giuridici di riferimento; assicurare il collegamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie e politico-amministrative per lo scambio dei flussi informativi, anche a fini statistici di “trasparenza”. Nella realtà varesina, il programma vede protagonisti l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Polizia Locale, con la presenza di un esperto in materia penale e, nei casi più problematici, di uno psicologo; v. http://www.varesenotizie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37855&catid=6:varese&Itemid=275 .

dipende ancora, essenzialmente, dall'iniziativa degli enti locali, i quali non sempre li predispongono anche in ragione delle scarse risorse economiche talora a disposizione.

Orbene, è indubbio che l'attività pubblica di assistenza alle vittime garantita in Italia debba ritenersi del tutto insufficiente non solo alla luce delle prescrizioni contenute nelle fonti sovranazionali in materia, che insistono particolarmente sulla predisposizione di servizi di sostegno alle vittime,⁵⁰⁸ ma, più in generale, rispetto a quel principio solidaristico, sancito all'art. 2. della Costituzione; onde la necessità non più rinviabile dell'istituzione di centri su tutto il territorio nazionale, coordinati a livello centrale, che svolgano un'attività di assistenza a favore di ogni categoria di vittima.

Accanto ai centri pubblici esiste poi una fitta rete di associazioni private, più o meno ampie, costituite a volte dalle stesse vittime o dai loro familiari, che svolgono, come si è visto⁵⁰⁹, tanto attività di assistenza quanto attività di sensibilizzazione pubblica.

2. Prospettive di riforma.

Alla luce della lacunosità e disorganicità caratterizzante la disciplina in materia di tutela della vittima, si chiedono ormai da tempo, in particolare da parte delle associazioni, interventi di riforma legislativa al riguardo. Si tratta di sollecitazioni che, pur venendo in un qualche modo recepite a livello politico, non hanno ancora trovato una realizzazione concreta. Infatti, da circa dieci anni a questa parte sono state depositate in Parlamento una serie di proposte legislative di diversa natura, che vanno da quelle aventi ad oggetto il rafforzamento della protezione di specifiche categorie di vittime, a quelle volte ad approvare una legge quadro con cui potenziare e disciplinare in modo organico l'attività di assistenza a favore della vittima, passando per ambiziosi progetti di riforma costituzionale, miranti ad

⁵⁰⁸ Si veda, *supra*, *sub.* cap. III.

⁵⁰⁹ Si veda, *supra*, *sub.* cap. I, par. 4.

integrare l'art. 111 della Costituzione con un esplicito riferimento ai diritti delle persone offese dal reato

Tutti questi diversificati progetti di riforma legislativa sono però rimasti inattuati. Tuttavia, si ritiene opportuno passarli rapidamente in rassegna, per valutarne il contenuto e verificare quanto la loro approvazione avrebbe in effetti inciso positivamente in vista di un miglioramento della lacunosa disciplina esistente.

a) Innanzitutto deve essere ricordato il disegno di legge 2464, presentato al Senato il primo agosto 2003, per una “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime”⁵¹⁰, con cui si mira a dare attuazione alla più volte citata Decisione quadro 2001/220 GAI sulla tutela della vittima nel processo penale. Tale disegno di legge – che fornisce in primo luogo una definizione particolarmente ampia di vittima (addirittura più estesa rispetto a quella contenuta nella Decisione quadro), poiché vi annovera, oltre alla persona offesa, pure i suoi prossimi congiunti, chi è ad essa legato da vincolo di adozione oppure con essa conviva stabilmente pur non essendo coniuge – si prefigge l’obiettivo di potenziare l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipo di reato, senza operare distinzioni finora fatte a livello normativo. In particolare, prevede che lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali promuovano, organizzino e curino l’assistenza pronta e gratuita delle vittime di tutti i reati, assicurando le delle informazioni di cui all’art. 4 (relative alla vicenda processuale), nonché forniscano il necessario sostegno morale, psicologico, sanitario ed economico. E’ inoltre prevista l’istituzione di un “Fondo generale” presso il Ministero della giustizia per l’erogazione di elargizioni a favore delle vittime, indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età di queste, di un catalogo di reati ben individuati (perlopiù reati intenzionali violenti), al fine di sostenere quelle perdite economiche causate dal reato (spese mediche, funerarie, ecc.).

Orbene tale testo, dopo aver previsto, all’art. 1, un ambito operativo della legge esteso alle vittime di ogni reato, continua però a circoscrivere la riparazione pubblica alle vittime di reati tassativamente indicati⁵¹¹.

⁵¹⁰ Il testo si può leggere in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00078544.pdf>.

⁵¹¹ Cfr. G. CASAROLI, *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, cit., p. 77.

b) Il secondo testo da ricordare è rappresentato dalla proposta di legge di iniziativa del deputato Mazzoni, recante “Disposizioni in favore delle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale”, presentata alla Camera dei Deputati il 10 maggio 2006⁵¹², che prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti che abbiano riportato ferite, lesioni o invalidità permanenti a causa di “reati comuni di particolare allarme sociale”, individuati in un elenco ben definito (omicidio anche preterintenzionale, percosse, lesioni, mutilazioni di organi genitali femminili, morte o lesioni quale conseguenza di altro delitto doloso). Già l’espressione “vittime di reati comuni di particolare allarme sociale” utilizzata non lascia dubbi circa la natura social-difensiva di detto intervento, limitandone l’operatività alle vittime di quei reati che, secondo, il redattore di questa proposta, minacciano maggiormente la sicurezza dei cittadini; anche, se, a onor del vero, vengono esclusi – forse in ragione delle limitate disponibilità economiche – i delitti contro il patrimonio, i quali, essendo i reati più diffusi, non destano di certo un basso grado di allarme sociale⁵¹³. Viene così configurato un sistema di riparazione pubblica che non esprime di certo la *ratio* solidaristica su cui dovrebbe oggi fondarsi l’attività statale a sostegno delle vittime dei reati.

c) Il terzo testo è costituito dal disegno di legge, presentato presso il Senato della Repubblica il 31 maggio 2006, dal senatore Bulgarelli recante, “Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della microcriminalità”⁵¹⁴, che persegue “lo scopo di tutelare, mediante interventi di tipo economico e materiale nonché garantendo un adeguato supporto morale” quei “soggetti deboli” che rimangono vittime di reati di “microcriminalità”, come, ad esempio, furti e rapine. Nel testo in oggetto si provvede poi a definire la categoria dei “soggetti deboli”, individuandoli negli “anziani, nei portatori di handicap e nelle persone indigenti che vivono da sole o che necessitano interventi di aiuto e sostegno nelle situazioni di emergenza”. La definizione dei soggetti deboli, se da un lato appare lodevole sotto il profilo della determinatezza e della certezza giuridica, dall’altro lato pone

⁵¹² Proposta di legge Mazzoni, presentata alla Camera dei Deputati il 10/5/2006, A.C. n.632.

⁵¹³ Cfr. G. VASATAURO, *Le prospettive di riforma a sostegno delle vittime di reato*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, 2007, n. 1., p. 5, in <http://www.vittimologia.it/rivista/angologgiurista%20vasaturo%202007-01-01.pdf>.

⁵¹⁴ Disegno di legge Bulgarelli, presentato al Senato della Repubblica il 31 maggio 2006, XV legislatura, AS n. 525.

problemi in ordine all'appartenenza a siffatta nozione di categorie di persone, che potrebbero essere considerate deboli, ma non sono espressamente previste dal disegno di legge; inoltre, si tratta sempre di intervento a carattere settoriale, circoscritto ad alcune categorie di vittime.

d) Il quarto testo è rappresentato dalla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cirielli e di altri, presentata alla Camera dei Deputati il 27 settembre 2006, volta alla "Introduzione dell'art. 187 bis del codice penale e di altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni delle vittime dei reati da parte dello Stato"⁵¹⁵. Si vuole introdurre nel codice penale un articolo 187 *bis*, in forza del quale venga posto a carico dello Stato il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato, quando il fatto sia stato posto in essere da persona liberata per concessione di amnistia, indulto, grazia, o sia stata ammessa ad una misura alternativa o altro beneficio premiale.

Anche in questo caso, la persona danneggiata deve prima agire infruttuosamente contro il colpevole e le persone civilmente responsabili; inoltre, è previsto un diritto di rivalsa dello Stato nei confronti del colpevole; è poi prevista la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza tenere conto del limite di reddito previsto per i non abbienti.

Infine, stabilisce un " principio di equità", in base a cui i proventi delle azioni criminali devono essere utilizzati in via prioritaria rispetto ad altri utilizzi per la applicazione della legge.

In estrema sintesi, in tale proposta risulta più che mai evidente una matrice di difesa sociale, poiché, secondo i promotori, non deve essere il cittadino a pagare il fallimento della rieducazione, bensì lo Stato, garantendo, nel concreto, un ristoro economico a chi abbia subito un reato da parte di un soggetto che, per scelta dello Stato, sconta la pena in libertà, o non la sconta affatto, e non riesca ad ottenere il risarcimento del danno da parte del reo e del responsabile civile.

e) Devono poi ricordarsi il disegno di legge di iniziativa del senatore Vitali ed altri, recante "Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle

⁵¹⁵ Proposta di legge Cirielli ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 27 settembre 2006, XV legislatura, AC n. 1705.

vittime⁵¹⁶ e le analoghe proposte di legge Boato⁵¹⁷, Tolotti ed altri⁵¹⁸, Zanotti-Lenzi⁵¹⁹

Tali proposte di legge quadro provvedono innanzitutto a definire la nozione di vittima di reato, identificandola non solo nella persona offesa dal reato, ma anche, qualora questa sia deceduta in conseguenza del fatto subito, nei suoi prossimi congiunti, o in chi è legato alla stessa dal vincolo di adozione, e in chi, pur non essendo coniuge, conviveva stabilmente con essa. Per il resto, tali testi, al fine di conformare il nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nella Decisione quadro 2001/220 GAI, muovano in tre diverse direzioni: garantire alla persona offesa dal reato “un’informazione il più possibile piena e capillare dei diritti che le spettano sia in sede giudiziaria che amministrativa, predisponendo e allestendo appositi servizi e organismi in tal senso”; riconoscere alla persona offesa “un ampliamento delle sue facoltà all’interno del processo penale, riconoscendole una più attiva possibilità di partecipazione all’*iter* dell’intera vicenda giudiziaria”; assicurare alla persona offesa “un’assistenza di natura economica in grado di alleviarne il disagio, nei casi in cui l’autore di determinati reati non sia stato identificato ovvero sussistano ragioni che rendano indispensabile, in assenza di altre fonti, un contributo equitativo da parte dello Stato”.

Nello specifico, tali progetti operano alcune modifiche alle norme del codice di procedura penale, prevedono l’organizzazione di attività di assistenza da parte dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, nonché istituiscono un Fondo di assistenza presso il Ministero della giustizia (destinato sempre ad operare per le vittime di alcune categorie di reati) e un Comitato per l’assistenza e il sostegno alle vittime, da riunire presso il Ministero della Giustizia, con “compiti propulsivi per assicurare la migliore assistenza alle vittime e la prevenzione conducendo inchieste e ricerche, sviluppando ed estendendo i servizi di assistenza,

⁵¹⁶ Disegno di legge Vitali ed altri, presentato al Senato della Repubblica il 29 aprile 2006, XV legislatura, AC n. 112.

⁵¹⁷ Proposta di legge Boato, presentata alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2006, XV legislatura, AC n. 30.

⁵¹⁸ Proposta di legge Tolotti ed altri, presentata alla Camera dei Deputati l’8 maggio 2006, XV legislatura, AC n. 520.

⁵¹⁹ Proposta di legge Zanotti-Lenzi, presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2006, XV Legislatura, AC n. 981.

sensibilizzando quelli già esistenti, ed elaborando le soluzioni più opportune al riguardo”.

Queste ultime proposte di legge quadro, al di là del fatto di continuare a limitare l’operatività dell’indennizzo pubblico ad un elenco tassativo di reati, sono indubbiamente, tra quelle passate in rassegna, le più apprezzabili, poiché in linea con i contenuti della Decisione quadro 2001/220 GAI e, soprattutto, espressive di una sensibilità vittimologica moderna e priva di contaminazioni social-difensive. Ciononostante, anche queste proposte di legge quadro sono rimaste lettera morta.

f) In ultimo, deve essere menzionato il Disegno di legge costituzionale Casson ed altri di “Modifica all’articolo 111, in materia di tutela e di garanzie dei diritti delle vittime di un reato”, presentato al Senato della Repubblica il 4 luglio 2006, volto ad inserire, al sesto comma dell’art 111 della Costituzione una parte, secondo cui “la legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato”. Secondo i promotori, la disciplina del giusto processo contiene una lacuna – non facendo alcun riferimento ai diritti della persona offesa – che si riproduce inevitabilmente anche all’interno del processo penale dove la vittima troverebbe spazio solo a seguito della costituzione di parte civile. Al riguardo, si ritiene che un riferimento in Costituzione ai diritti delle vittime possa rappresentare un sollecito al legislatore verso l’approvazione di quelle tanto attese riforme in materia.

Sicuramente, si tratta di una iniziativa apprezzabile, ma di difficile realizzazione pratica, poiché pare difficile che il nostro legislatore, incapace di approvare una legge ordinaria in materia, riesca ad approvare una legge di rango costituzione, per la quale è richiesto un *iter* legislativo più complesso. Perdipiù, sarebbe auspicabile una previa revisione della disciplina legislativa ordinaria relativa alla protezione della vittima, poiché l’integrazione costituzionale proposta, limitandosi a rinviare alle disposizione della legge ordinaria, rischierebbe di risultare priva di significato se quest’ultima rimanesse quella attuale⁵²⁰.

⁵²⁰ Cfr. G. VASATAURO, *Le prospettive di riforma a sostegno delle vittime di reato*, p. 12.

3. Osservazioni conclusive.

E' giunto il momento di provare ad abbozzare alcune osservazioni conclusive, al fine di trarre un bilancio circa la situazione della vittima del reato nel sistema penale italiano.

La prima conclusione a cui si è giunti è che da qualche decennio nel nostro Paese la vittima del reato non possa più dirsi completamente dimenticata in sede di politica criminale, anche se tale constatazione non è di certo sufficiente a far concludere in positivo questo bilancio.

Infatti, il quadro che è emerso dalla ricerca risulta complesso e, soprattutto, eterogeneo tra i vari ambiti trattati: cosicché sembra opportuno operare una distinzione tra la situazione “fotografata” in relazione alla prevenzione della vittimizzazione (tutela definita *ex ante*) ovvero in relazione alla protezione della vittima in senso stretto (tutela definita *ex post*).

A) Quanto all'attività di prevenzione della vittimizzazione, è emerso come essa venga perlopiù realizzata attraverso il sistema punitivo, vale a dire il diritto penale, nelle cui norme il soggetto passivo del reato, contrariamente a quanto si è a lungo pensato, riveste un ruolo tutt'altro che irrilevante; anche se nella maggior parte di esse tale ruolo viene ricoperto non in forza di una sensibilità vittimologica in senso proprio – anche perché i primi studi di vittimologia risalgono all'incirca vent'anni dopo la redazione del Codice Rocco – ma in virtù di un più generale principio di solidarietà, in base al quale risulta necessario apportare una particolare protezione nei confronti dei soggetti deboli (ad esempio, bambini, anziani). Tuttavia, come si è visto⁵²¹, una certa consapevolezza vittimologica, sulla base della sempre maggiore diffusione di comportamenti socialmente allarmanti a danno di soggetti deboli (aumento dei casi di pedofilia o degli episodi di *stalking*), ha iniziato a manifestarsi in talune delle più recenti scelte anti-criminale, anche se tale sensibilità appare viziata da pericolose contaminazioni social-difensive. Infatti, in questi interventi legislativi la prevenzione della vittimizzazione avviene (ad esempio, come si è visto per i reati sessuali)⁵²² attraverso fattispecie incriminatrici incentrate sulla creazione di tipi d'autore, e

⁵²¹ Si veda *supra, sup.* cap. IV. par. 2.

⁵²² Si veda *supra, sup.* cap. IV. par. 2.

quindi in dispregio sia dei principi fondamentali di un moderno diritto penale del fatto sia degli insegnamenti della stessa vittimologia più recente, secondo cui la salvaguardia della potenziale vittima non deve mai passare attraverso un aggravamento della posizione del reo.

Si tratta di un orientamento di politica criminale seguito oggi, in via generale, per reprimere quei tipi di reati che destano maggiore allarme sociale, peraltro fomentato dai mezzi di comunicazione di massa. Con tali interventi il legislatore risponde alla richiesta di sicurezza invocata dai cittadini, mostrandosi così agli occhi di questi ultimi particolarmente attento alla prevenzione della criminalità, con la conseguente catalizzazione di consensi; del resto, i confini del diritto penale potrebbero essere segnati diversamente da parte dello Stato solo se quest'ultimo riuscisse a soddisfare in altro modo – ad esempio, attraverso interventi sociali – il bisogno di sicurezza⁵²³.

Per contro, si registrano scelte di politica criminale prive di una qualsivoglia sensibilità vittimologica, come in talune riforme nell'ambito dei reati economici ovvero nella mancata incriminazione di comportamenti, ancorché vieppiù diffusi e lesivi, quali il *mobbing*, che continua a non essere elevato a specifica fattispecie di reato; o, ancora, nella mancata introduzione del reato di tortura, nonostante che l'Italia abbia ratificato da più di vent'anni la Convenzione Onu, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Per quanto riguarda invece la prevenzione della vittimizzazione rimessa a strumenti extrapenali, la situazione è ancora più deludente, sebbene tanto la vittimologia più moderna quanto le fonti sovranazionali (si pensi, ad esempio, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (87) 21 "sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione"⁵²⁴ e la proposta di Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la Decisione quadro 2002/629/GAI, in corso di

⁵²³ Cfr. M. PAVARINI, *Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, p. 1029; ID, *La negoziabilità penale tra parsimonia e dissipazione*, in <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini.htm>.

⁵²⁴ Si veda *supra*, *sub.cap.* III, par. 3.1.

approvazione⁵²⁵) insistano particolarmente su un'attività preventiva così concepita. In realtà, in Italia tali inviti sono stati recepiti solo in relazione ad alcuni settori (reati di pedo-pornografia, di tratta e di mutilazioni genitali femminili), laddove le leggi prevedono l'organizzazione di attività informativa e di monitoraggio proprio al fine di prevenire questi reati, anche se poi la loro concreta attuazione soffre dalle scarse risorse economiche disponibili. Per quanto concerne la restante attività preventiva rimessa a mezzi diversi dal sistema punitivo, viene solo in mente l'esperienza, peraltro fallimentare, delle ronde in alcune città del nord, che rappresenta comunque una pericolosa deriva securitaria, pienamente in linea con il succitato orientamento politico criminale di matrice social-difensiva.

B) Venendo poi all'attività di tutela *ex post*, si deve in prima battuta fare riferimento al ruolo riconosciuto all'offeso nel processo penale, nonché alla tutela ad esso assicurata in quel contesto, al fine di scongiurare il verificarsi di episodi di vittimizzazione secondaria. In estrema sintesi, nonostante i notevoli progressi al fine sia del potenziamento del ruolo dell'offeso sia della tutela di quest'ultimo, specie se debole, l'Italia non risulta ancora pienamente in linea con quanto prescritto dalla Decisione quadro 2001/220/GAI, come testimoniato dalla ormai famosa sentenza Pupino⁵²⁶; come si è visto⁵²⁷, un adeguamento dovrebbe esservi, anche se a dieci anni di distanza dall'emanazione del testo europeo, con l'approvazione delle deleghe legislative conferite con la c.d. legge comunitaria per il 2009. Tuttavia, nessuna riforma legislativa sembra profilarsi all'orizzonte per risolvere il nodo maggiormente problematico circa la posizione dell'offeso nel processo penale, e cioè l'annullamento pressoché totale dei diritti e delle facoltà di tale soggetto nell'ambito dei procedimenti speciali pre-dibattimentali, ed in particolare nel patteggiamento.

Si registra inoltre, in contrapposizione alla logica della intransigenza vista in taluni ambiti, la volontà di dar vita a meccanismi meno repressivi, rappresentati dal paradigma della giustizia riparativo-conciliativo, idonei sia a valorizzare al massimo il ruolo della vittima nella definizione del conflitto sia a dar luogo ad un

⁵²⁵ Si veda *supra*, *sub.cap.* III, par. 3.2.

⁵²⁶ Si veda *supra*, *sub.cap.* III, par. 3.2

⁵²⁷ Si veda *supra*, *sub.cap.* IV, par. 5.

sistema penale più umano e moderno, anche se l'ambito applicativo di tale modello di giustizia è tuttora circoscritto a settori ben definiti (giurisdizione penale del giudice di pace e giustizia penale minorile), e il suo avvio risulta faticoso soprattutto a causa di problemi di ordine pratico.

Ad ogni modo, le carenze più macroscopiche si sono individuate nella disciplina della riparazione pubblica alle vittime dei reati e nell'attività assistenziale predisposta dallo Stato a vantaggio di queste ultime.

Quanto alla riparazione pubblica, manca una disciplina organica della materia, che preveda – in ossequio alle prescrizioni delle fonti europee, specie della Direttiva 2004/80 – un sistema pubblico di indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, che l'Italia non ha provveduto a realizzare nemmeno dopo aver ricevuto una condanna per infrazione da parte della Corte di giustizia; del resto che il nostro Paese non abbia una particolare sensibilità al riguardo è dimostrato dal fatto di non aver mai sottoscritto la Convenzione Europea sul risarcimento alle vittime di reati violenti del 1983.

Anche in relazione all'assistenza pubblica alle vittime la situazione è ancora precaria e diversificata tra le varie realtà locali, poichè, a differenza di molti altri Paesi europei, non si è mai istituito un servizio nazionale di assistenza, con la conseguenza che tale attività – a volte limitata alle vittime di alcune categorie di reati (per esempio, reati sessuali, reati legati alla microcriminalità) – viene svolta unicamente sulla base delle iniziative dei Comuni e delle Regioni.

Orbene, la situazione della vittima del reato non appare incoraggiante dal punto di vista politico-legislativo.

La conclusione a cui si è giunti è che nel nostro Paese la tutela della vittima coincide perlopiù con la prevenzione della vittimizzazione attraverso il diritto penale; e, in particolare, mediante interventi a carattere intimidatorio-repressivo, peraltro limitati ad alcune categorie di reati. Si riscontra invece un radicato disinteresse verso la tutela *ex post*, come dimostra il fatto che i numerosi progetti di legge quadro in materia siano sempre rimasti lettera morta. E tale disinteresse è probabilmente indotto anche da vere e proprie scelte di opportunità politica, poichè a fini propagandistici è molto più vantaggiosa l'approvazione di una legge "manifesto" di difesa sociale, con cui lo Stato si mostra sensibile alle richieste di

sicurezza, piuttosto che predisporre centri di assistenza su tutto il territorio nazionale o un sistema di indennizzo non più limitato ad alcune categorie di reati; senza contare poi il risparmio in termini economici, anche se – a onor del vero – pure le leggi di impronta social-difensiva comportano spese, legate all’assai probabile aumento della popolazione carceraria.

In conclusione del lavoro, si potrebbero azzardare alcune prospettive di riforma.

In primo luogo, è auspicabile l’abbandono di politiche criminali di difesa sociale, che, oltre a comportare un imbarbarimento del diritto penale, contribuiscono ad alimentare l’idea, tuttora diffusa proprio a causa di scelte di tal tipo, in base alla quale essere “dalla parte della vittima” significa necessariamente essere “contro il reo”.

In secondo luogo, si ritiene non più rinviabile l’approvazione di una legge quadro per la protezione della vittima, con cui si potenzino i mezzi di tutela *ex post*, adeguando così, finalmente, il nostro ordinamento ai parametri contenuti nelle fonti sovranazionali.

In terzo luogo, si proceda all’allargamento dell’ambito applicativo degli strumenti di giustizia riparativo-conciliativa, poiché idonei a fare recuperare alla vittima una centralità nella definizione della controversia, nonché a soddisfare esigenze di pacificazione sociale e di risocializzazione del reo.

Si tratta di ipotesi che consentirebbero di raggiungere – o quantomeno di tentare di raggiungere – un punto di equilibrio tra la necessità di protezione della vittima e il rispetto delle garanzie sostanziali e processuali conquistate faticosamente a favore del reo, poiché deve essere chiaro come dietro la tutela della vittima non debbano mai celarsi intenti repressivi.

BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, IV ed., Padova, 2006.

ALLEN A. W., *Riassunto di un discorso pronunciato l'8 maggio 1926 alla seduta di chiusura The National Safe Deposit Convention*, in *New York Times*, 9 maggio 1926.

AMELUNG K., *Irrtum und Zweifel des Getäuschten beim Betrug*, in *Ga*, 1977.

AMODIO E., *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in A.A.V.V., *Vittime del delitto e solidarietà sociale, Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975.

AMODIO E., *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo di procedura penale*, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989.

AMODIO E., *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi Nuvolone*, Milano, 1991.

ANTOLISEI F., *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.

BANDINI T. e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, 1991.

BANDINI T. e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Vol. I, Milano, 2003.

BARBAGLI M., *Reati, vittime, insicurezza dei cittadini*, Roma, 1998.

BARGIS M., *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

BARIL M., *L'envers du crime*, Montreal, 1984.

BARTOLI R., *Intervento come contraddittore a D. FONDAROLI, Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro e C. Piemontese, Torino, 2004.

BASOWITZ H., *Anxiety and Stress*, New York, 1955.

BATTISTA D., *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento del danno*, in *Dir. giust.*, 2000.

BERNARDI A., *Ombre e luci della politica criminale italiana nell'era della perenne emergenza*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2003.

BERNARDI A., ZODA I., *Depenalizzazione – Profili teorici e pratici*, Padova, 2008.

BERNARDI A., *Soft law e diritto penale: antinomie, convergenze, intersezioni*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. Somma, Torino, 2009.

BERNARDI A., *Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2009.

BITTI G., *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di González González J. B., Madrid, 2007.

BONFIETTI D., *I diritti calpestati: la società civile si autorganizza*, in *Con gli occhi della vittima*, a cura di R. Bisi, P. Faccioli, Bologna, 2003.

BOVEN W., *Delinquants Sexuels. Corrupteurs d'Enfants. Coupable et Victimes*, in *Schweizer Archiv für Neurologie and Psychiatrie*, 1943.

BRESCIANI L., *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995.

BRICOLA F., *La riscoperta delle pene private nell'ottica penalistica*, in *Foro it.*, 1985.

CADOPPI A., *Presentazione della I edizione*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006.

CADOPPI A., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, n. 7, 2007.

CADOPPI A., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, n. 19, 2009.

CAGLI S., *Condotta della vittima ed analisi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000.

CALVANO R., *Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti. Materiali*, 2006, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/caso_pupino/.

CANZIO G., *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010.

CARIO R., *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, Paris, 2000.

CASAROLI G. , *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986.

CASAROLI G., *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987.

CASAROLI G., *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990.

CASAROLI G., *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione europea e i ritardi dell'Italia*, in *Annali Università di Ferrara – Scienze giuridiche*, 1990.

CASAROLI G., *Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2003.

CERETTI A., MANNOZZI G., *Sfide: la giustizia ripartiva*, in *Omicron/29*, novembre/dicembre 2000.

CHIAVARIO M., *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001,

CHIAVARIO M., *Il diritto al processo delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001.

COFER N. C., APPLEY H. N., *Frustration, Conflict and Stress in Motivation: Theory and Research*, New York, 1964.

CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2003.

CORRERA M. M., RIPONTI D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale, Un approccio criminologico*, Padova, 1990.

CRESSEY D. R., *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology, in Towards a Critical Victimology*, a cura di E. A. Fattah, New York, 1992.

DE CATALDO NEUBURGER L., *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di Gulotta G., Vagaggini M., Milano, 1980.

DE GREEF E., *La psychologie de l'assistant*, in *Rev. dr. pen. crim.*, 1935.

DE GREEF E., *Amour et Crimes d'Amour*, Bruxelles, 1942.

DELGADO MARTIN J., *La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en el proceso penal*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di González González J. B., Madrid, 2007.

DE QUINCEY T., *De l'Assassinat Consideré comme un des Beaux-Arts*, Paris, 1963.

DESDEVISES M. C., *Les associations d'aide aux victimes*, in *Rev. sc. crim. dr. pen. comp.*, 1985.

DE SIMONE G., *Le forme di tutela della vittima*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E. e Piemontese C., Torino, 2004.

DEL TUFO V., *Profili critici della vittimo-domatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990.

DEL TUFO M., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999.

DEL TUFO M., *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva e strategie alternative*, in “*Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano*”, 2009, pubblicato in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf>.

DEL TUFO M., *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino, 2009.

DI MARTINO A., *Voce della vittima, sguardo alla vittima (e lenti del diritto penale)*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E. e Piemontese C., Torino, 2004.

DOLCINI E. , *La recidiva riformata, ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007.

DOMINIONI O., *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974.

ELIAS R., *The politics of victimizations: victims, victimology and human rights*, Oxford, 1986.

ELIAS R., *Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims*. Newbury Park, 1993.

ELMER M., *Betrug und Opfermitverantwortung*, Berlin, 1986.

ESER A., *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997.

EUSEBI L., *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997.

FANCHIOTTI V., *La persona offesa dal reato nell'ordinamento statunitense: ambiguità e limiti*, in *Ind. pen.*, 1988.

FANCHIOTTI V., *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

FATTAH E. A., *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie*, in *Ann. int. crim.*, 1966.

FATTAH E. A., *La Victimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir*, in *Rev. int. pol. crim.*, 1967.

FATTAH E. A., *Vers une typologie des victimes*, in *Rev. int. pol. crim.*, 1967.

FATTAH E. A., *La victime est-elle coupable? Le role de la victime dans le meurtre en vue de vol*, Montréal, 1971.

FATTAH E. A., *Understandig Criminal Victimization. An introduction to Theoretical Victimology*, Scarborough, 1991.

FERRI E., *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928.

FERRI E., *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921)*, in *appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928.

FERRI E., *Sociologia criminale*, Torino, 1930.

FLORA G., *Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, in *Verso una giustizia penale*

“conciliativa”, *Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

FLORA G., *Oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e armi nel “pacchetto sicurezza”*, in *Dir. pen. proc.*, 2009.

FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

FONDAROLI D., *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici “alternativi”*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E. e Piemontese C., Torino, 2004.

GALANTINI N., *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

GAMBERINI G., *Les politiques supranationales européennes ou l’âme ambiguë de l’harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, Paris, 2008.

GAROFALO R., *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887.

GATTA G., *La resurrezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Il pacchetto sicurezza 2009 (Commento al d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. In legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2009.

GATTI U., MARUGO M. I., *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

GEMELLI A., M. PONZO, *Les Factures Psycho-Physique qui prédisposent aux Accidents de la Rues*, in *J. de Psychologie*, Paris, 1933.

GIARDA A., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971.

GIARDA A., *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di Gulotta G., Vagaggini M., Milano, 1980.

GIUNTA F., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993.

GRASSETTI C., *Debiti (Arresto personale per)*, in *Nss. dig. it*, vol. V, Torino, 1968.

GRANDI C., *Riserva di legge e legalità penale europea*, Milano, 2010.

GREVI V., *Sui rapporti tra lavoro penitenziario e risarcimento dei danni alle vittime del reato*, in A.A.V.V., *Vittime del delitto e solidarietà sociale, Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975.

GREVI V., *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida dir.*, 1999.

GUARINO F., *Per la definizione sociologica del crimine: un percorso idealtipico tra studi e ricerche a matrice esterna*, in *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica*, Milano, 2002.

GULOTTA G., *LA VITTIMA*, Milano, 1976.

GULOTTA G., *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta e M. Vagaggini, Milano, 1980.

HASSEMER R., *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, in § 263 StGB, Berlin, 1981.

HELLEMBERGER R. *Relations psychologiques entre le criminel et la victim*, in *Rev. inter. crim. pol. tec.*, 1954.

HEMARD J., *Le Consentement de la Victime dans le Délit des Coups et Blessures*, in *Rev. crit. legisl. jurispr.*, 1939.

ILLUMINATI G., *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Pol. dir.*, 1999.

JACQUELIN M., *De l'ombre à la lumière: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, Paris, 2008.

JESSE F. T., *Murder and its Motives*, London, 1952.

KARMEN A., *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Pacific Grove, 1990.

KARMEN A., *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Wadsworth, 2004.

KAUFMANN A., *Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht*, in *Festschrift für H. Henkel*, Berlin-New York, 1974.

KOSTORIS R., *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

KRAUSS F., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983.

LANDROVE DÍAZ G., *La moderna victimología*, Valencia, 1998.

LANTHIEZ M. L., *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, Paris, 2008.

LATTANZI G., *Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali di una circolare della Presidenza del Consiglio*, in *Foro it.*, 1985.

LEYMANN H., *The Content and Development of Mobbing at Work*, in *Mobbing and Victimization at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology*, 1996.

LOMBROSO C., *Dei delitti vecchi e nuovi*, Torino, 1902.

LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, Torino, 1924.

LOPEZ G., BORNSTEIN S., *Victimologie Clinique*, Paris, 1995.

LOPÉZ G., *Victimologie*, Paris, 1997.

MANACORDA S., *La posizione della vittima nel diritto internazionale penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E. e Piemontese C., Torino, 2004.

MANCUSO L., Relazione al Convegno “*La vittima del reato, questa sconosciuta*,” Torino 9 Giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf.

MANES V., *L'incidenza delle “decisioni-quadro” sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2006.

MANNA A., *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Milano, 2006.

MANNA A., *Corso di diritto penale, Parte generale*, vol. II, Padova, 2008.

MANNA A., *Il nuovo delitto di «atti persecutori»*, in *Scritti in onore di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli, 2010.

MANNOZZI G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, a cura di G. De Francesco e Emma Venafro, Torino, 2002.

MANNOZZI G., *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2003.

MANNOZZI G., *Gli effetti collaterali della ex. Cirielli*, articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce “Giustizia” sul sito www.lavoce.info.

MANTOVANI F., *Diritto Penale, Parte Generale*, Padova, 2007.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981.

MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006.

MASTROIANNI R., *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, http://www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/MASTROIANNI_Vittime-reati-28_10_08.pdf.

MASTROIANNI R., *L'attività interpretativa della Corte di giustizia nella costruzione del diritto dell'Unione*, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/20028.pdf>.

MAZZA O., *I protagonisti del processo*, in A.A.V.V., *Procedura penale*, Torino, 2010.

MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia ripartiva in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

MAZZUCATO C., *Mediazione e Riparazione*, in http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/gr_mediazione.pdf

MENDELSON B., *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1956.

MENDELSON B., *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pén. crimin.*, 1959.

MENDELSON B., *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1973.

NAGEL W. H., *Structural, Victimisation*, in *Int. jour. crim. pen.*, 1974.

NAGEL W. H., Z. P. SEPAROVIC, *Victimology: A New approach in the Social Sciences*, in *Victimology, a New Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin, E. C. Viano, vol. I, Lexington, 1974.

NUVOLONE P., *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973.

NUVOLONE P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982.

ORLANDI R., *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2001.

OTTOLINI T., *La victime en Italie: histoire d'un difficile équilibre entre les intérêts privés et publics à la réponse au crime*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de Giudicelli-Delage G., Lazerges C., Paris, 2008.

PADOVANI T., *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984.

PADOVANI T., *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, Torino, 2001.

PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2008.

PAGLIARO A., *Principi generali del diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003.

PAGLIARO A., *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

PAGLIARO A., *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010.

PALAZZO F., *Criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986.

PALAZZO F., *Corso di diritto penale, Parte generale*, Torino, 2008.

PANNAIN R., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Torino, 1962.

PAVARINI M., *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura L. Picotti, Padova, 1998.

PAVARINI M., Relazione al convegno “*La vittima del reato, questa sconosciuta*”, Torino, 9 giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf.

PAVARINI M., *Il “grottesco” della penologia contemporanea*, in *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi, G. Palombarini, Roma, 2002.

PAVARINI M., *Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006.

PAVARINI M., *La negoziabilità penale tra parsimonia e dissipazione*, in <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini.htm>.

PEPINO L., SCATOLERO D., *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992.

PICOTTI L., *Giudice “di pace” e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

PORTIGLIATTI BARBOS M., *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999.

PITTARO P., *La vittima nel quadro della criminologia*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di Gulotta G., Vagaggini M., Milano, 1980.

PRESUTTI A., *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in *Verso una giustizia penale “conciliativa”, Il*

volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

RANZATTO F., *Gli ambiti di intervento della L. n. 154/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2001.

ROESNER E., *Morder und Ihre Opfer*, in *Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 1938.

RIPONTI D., *La vittima nel quadro della giustizia penale, Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

RIVELLO P. P., *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.

ROMANO M., *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993.

ROMANO M., “*Meritevolezza di pena*”, “*bisogno di pena*” e *teoria del reato*, in *Scritti in memoria di R. Dell’Andro*, vol. II, Bari, 1994.

ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004.

ROSSI G., *La riparazione nell’ordinamento penale italiano*, in *Mediazione, conciliazione riparazione, Giustizia penale e sapere psicoanalitico*, a cura di C. e R. Brutti, Torino, 1999.

ROSSI L., *L’analisi investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, 2005.

ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987.

ROXIN C., *La posizione della vittima nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1989.

RYDBERG Å. *Victims and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, in *Crime, Victims and justice, Essays on Principles and Practice*, Aldershot, 2003.

SANTORO A., *Il risarcimento del danno nel sistema criminologicoa ferriano*, in *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano, 1941.

SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH M., *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di González González J. B., Madrid, 2007.

SAPONARO A., *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, Milano, 2004.

SAVONA E. U., CIAPPI S., TRAVAINI G. V., *Prevenzione e mediazione tra esperienze passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata*, in *Rass. penit. crim.*, 1999.

SCOGNAMIGLIO R., *Danno morale*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960.

SCOMPARIN L., *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese, M. Chiavario, G. De Francesco, Torino, 2005.

SEPAROVICH Z. P., *Victimology: A new Approach in the Social Sciences*, in, *Victimology a new Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin, C. E. Viano, vol. I, Lexington, 1973.

SETTE R., *Uno sguardo all'attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari*, p. 22, http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_sette_2008-02.pdf.

SGUBBI F., *L'irrelevanza penale del fatto quale strumento di selezione dei fatti punibili*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002.

SHÜNEMANN B. W., *Der strafrechtliche Schutz von Privatgeheimnissen*, in *ZStW*, 1978.

SILVA SANCHEZ J. M., *Considerazioni vittimologiche nella teoria del reato? Introduzione al dibattito sulla vittimologica*, trad. dallo spagnolo a cura di A. Melchionda, in *Arch. pen.*, 1988.

SIMON J., *Le Consentement de la Victime Justifie-t-il les Lesion Corporelles?* in *Rev. droit. pen. crim.*, 1933.

SMITH D. L., WEIS K., *Toward an Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology*, in *Victims and Society's*, a cura di C. E. Viano, Washington, 1976.

SPANGHER G., *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000.

SPANGHER G., *Introduzione generale*, in *Verso una giustizia penale conciliativa, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2002..

SPINELLI B., *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

STOPPATO A., *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, in *Riv. pen.*, 1893.

SUBIJANA ZUNZUNEGUI I. J., *El principio de protección de las víctimas en el orden jurídico penal, Del olvido al reconocimiento*, Granada, 2006.

TALANI M., *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Ind. pen.*, 2010.

TAMARIT SUMALLA J.M., *La víctima en el Derecho penal*, Pamplona, 1998.

TESSA S., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996.

TRANCHINA G., *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di Gulotta G., Vagaggini M., Milano, 1980.

TUROLON F., *Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011.

VAN DIJK J.J.M., *Introducing Victimology*, in *Caring for Crime Victims – Selected proceedings of the 9 International Symposium on Victimology*, a cura di J.J.M. Van Dijk, R.G.H. Van Kaam, J. Wemmers, New York, 1997.

VASSALLI G., *Sintesi conclusiva*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

VENAFRO E., *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E. e Piemontese C., Torino, 2004.

VERSELE C., *Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti*, in *Sc. posit.*, 1962.

VEZZADINI S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, 2006.

VOENA G. P., *La tutela del danneggiato nel processo penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

VON FEURBACH A., *Narratives of Remarkable Criminal Trials*, London, 1846.

VON HENTIG H., *Lehren der Statistik*, in *Koelner Zeitung*, 1934.

VON HENTIG H., *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victims*, in *Jour. of criminal law and criminol*, 1940.

VON HENTIG H., *The Criminal and his Victim. Studies in Sociology of Crime*, New Haven, 1948.

WALLACE H., *Victimology. Legal, Psychological and Social Perspectives*, Boston, 1998.

WERTHAM F., *The Show of violence*, New York, 1949.

ZAFFARONI E. R., *En torno de la cuestión penal*, Buenos Aires, 2005.

ZANOBIO B., *La vittima nella storia*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Riponti, Milano, 1995.

ABSTRACT

Il presente lavoro, partendo dalla dimostrazione che la vittima del reato rappresenta un soggetto tutt'altro che irrilevante – come invece si è creduto a lungo – nell'ambito delle scienze criminali, passa a verificare il ruolo e la tutela della vittima nel sistema delle fonti normative sovranazionali e nazionali in materia penale, tra le quali esistono tuttora profonde discrepanze.

Infatti, mentre nelle prime la tutela della vittima ricopre da tempo un ruolo centrale, nelle seconde tale centralità è ancora lontana da raggiungere.

Nell'ambito delle fonti interne si riscontra poi una situazione eterogenea tra prevenzione della vittimizzazione e tutela accordata alla vittima.

Quanto alla prima – che continua ad essere affidata in via prevalente al sistema punitivo, vale a dire al diritto penale – si rileva una situazione contraddittoria: infatti, a fronte di scelte di politica criminale almeno negli ultimi tempi caratterizzate da una certa sensibilità vittimologica quantomeno in relazione a quei comportamenti che destano allarme sociale, ancorché viziate da contaminazioni social-difensive, corrisponde una evidente insensibilità vittimologica in relazione ad altri comportamenti che, seppure sempre più diffusi e lesivi, non vengono in genere percepiti come tali dalla comunità, anche a causa di un'attività di disinformazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

Quanto alla seconda, la realtà non sembra essere più incoraggiante. Invero, a fronte di un potenziamento del ruolo e della tutela della persona offesa nell'ambito del processo penale – peraltro ancora insufficiente rispetto alle indicazioni delle fonti sovranazionali – e dell'affermazione di istituti di giustizia riparativo-conciliativa atti a valorizzare il ruolo dell'offeso, corrisponde una situazione arretrata per quanto concerne l'attività di assistenza a favore delle vittime e la riparazione pubblica ad esse, quest'ultima tuttora circoscritta – nonostante la condanna per infrazione da parte della Corte di giustizia – alle vittime di alcune categorie di reati.

The present work is based on the assumption that the victim of the offence, notwithstanding a longstanding obsolescence, plays a crucial role in criminal sciences. On this base, the investigation focuses on the role and the protection of the victim under national and supranational criminal laws, which still displays remarkable discrepancies.

As a matter of fact, while the latter grant the victim with a central role, the former are still far from such perspective.

With regard to internal acts, different approaches are put in place towards the objectives of the prevention of victimization and the victim's protection.

As for the first objective, which is still pursued by means of punitive measures, i. e. criminal law., some contradictions shall be underlined: from one side, some recent criminal policy options, concerning behaviour causing high social alarm, displays certain attention to victimology, even though they are also influenced by a social-defence approach; from the other side, other legislative responses are not keen at all on the victimological side, even though they concern behaviour rather frequent and harmful, but not perceived as such in the community, also because of a misinformation campaign by the mass media.

As for the second objective, the situation does not seem much better. It is true that the role and the protection of the offended person in the criminal proceeding has been strengthened – even though what has been done is not sufficient yet to meet the obligations under supranational acts – and it is also true that certain restorative justice mechanisms have been introduced with the aim to develop such role. However, the legal framework is not at all satisfactory with regard to the tools for the assistance to the victim and for the reparation with public resources, the latter being extremely limited to the victim of certain types of offences only, in spite of a EU infringement procedure.